

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE
POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

“Il genocidio nel diritto internazionale. Evoluzione della disciplina e
applicazione nella prassi recente: il caso Israele-Palestina”

Relatore:

Chiar.mo Prof. Vito Rubino



Firmato digitalmente da Vito Rubino
Data: 31.03.2026 09:30:28 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

Candidato:

Ines Di Lorenzo

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

INDICE

INTRODUZIONE.....	5
CAPITOLO I.....	7
I CRIMINI INTERNAZIONALI ALLA LUCE DEI TRIBUNALI <i>AD HOC</i> E DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE.....	7
1.1 <i>I crimini internazionali e la nascente responsabilità penale individuale.</i>	7
1.2 <i>Verso la creazione dei tribunali ad hoc: brevi cenni storici.</i>	10
1.3 <i>ICTY e ICTR: le fondamenta.</i>	12
1.4 <i>L'istituzione di una Corte permanente: la CPI.</i>	13
1.5 <i>Crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimine di aggressione: brevi cenni.</i>	17
1.5.1 <i>Crimini di guerra.</i>	18
1.5.2 <i>Crimini contro l'umanità.</i>	21
1.5.3 <i>Crimine di aggressione.</i>	24
1.6 <i>Origine ed evoluzione del genocidio: da Lemkin alla Convenzione sul genocidio del 1948.</i> ..	26
CAPITOLO II.....	31
IL CRIMINE DI GENOCIDIO NELLE DIVERSE ESPERIENZE GIURISDIZIONALI.....	31
2.1 <i>Il genocidio nell'esperienza dei tribunali ad hoc: l'intento specifico e l'esistenza di un piano sottostante.</i>	31
2.1.1 <i>La Joint Criminal Enterprise.</i>	34
2.1.2 <i>"In tutto o in parte": la substantiality del gruppo protetto.</i>	36
2.1.3 <i>Determinazione della natura del gruppo.</i>	37
2.2 <i>La responsabilità dello Stato per genocidio: l'intento specifico elaborato dalla CIG.</i>	38
2.3 <i>La pulizia etnica.</i>	46
2.4 <i>Il genocidio nello Statuto di Roma.</i>	48
CAPITOLO III.....	53
IL CASO: LE ORIGINI DEL CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE.....	53
3.1 <i>Brevi cenni storici.</i>	53
3.1.1 <i>Dalla Nakba alle due Intifada (1947- 2005).</i>	56
3.1.2 <i>Il declino politico dell'ANP e l'ascesa di Hamas.</i>	62
3.2 <i>La posizione giuridica di Israele nei Territori Palestinesi Occupati: la Cisgiordania.</i>	64
3.2.1 <i>La costruzione del Muro in Cisgiordania e il parere della CIG del 2004.</i>	67
3.2.2 <i>L'espansione degli insediamenti e l'approvazione della Legge fondamentale del 2018...</i>	70
3.2.3 <i>Il dualismo giuridico in Cisgiordania.</i>	73
3.2.4 <i>Gerusalemme Est.</i>	76

3.2.5 La Striscia di Gaza prima del 7 ottobre 2023.	78
CAPITOLO IV	82
I CONTRIBUTI DELLE CORTI INTERNAZIONALI SUI CRIMINI PERPETRATI DAL 7 OTTOBRE 2023	82
4.1 Lo sconvolgimento del 7 ottobre 2023.	82
4.1.1 Che cos'è Hamas?	83
4.2 L'accusa di genocidio: Sudafrica c. Israele davanti alla CIG. La prima ordinanza.	85
4.2.1 Verso la seconda ordinanza del 28 marzo 2024.	90
4.2.2 La terza ordinanza del 24 maggio 2024.	92
4.3 La qualificazione giuridica della Palestina.	96
4.4 I mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale.	102
4.4.1 I crimini internazionali imputabili agli esponenti di Hamas.	103
4.4.2 I crimini internazionali imputabili agli esponenti israeliani.	107
4.5 Genocidio a Gaza: una questione ancora aperta.	125
4.6 Il cessate-il-fuoco tra Israele ed Hamas.	137
4.7 Le ripercussioni in Cisgiordania.	138
CONCLUSIONI	144
Bibliografia	147
Articoli di stampa	152
Pronunce, report e documenti	162

INTRODUZIONE

Il genocidio rappresenta una delle più gravi violazioni del diritto internazionale. Nel corso della storia, è stato più volte utilizzato come strumento per eliminare deliberatamente specifici gruppi sulla base di ragioni etniche, religiose o nazionali.

I genocidi perpetrati nella storia dell'umanità hanno avuto diverse estrinsecazioni, ciascuna dipendente dal contesto storico in cui sono state realizzate. Tuttavia, tutte accomunate dallo stesso intento specifico: distruggere il gruppo preso di mira in quanto tale.

I diversi fattori che interagiscono e si sovrappongono quando è in corso la commissione di un genocidio inducono a pensare che non sia un mero fenomeno giuridico, bensì anche sociale, politico e culturale.

È grazie al giurista polacco Raphael Lemkin che si è potuto dare un nome a una manifestazione di violenza collettiva così estrema, che non aveva, fino a quel momento, la giusta definizione.

I drammatici eventi della Seconda guerra mondiale hanno risvegliato il senso di giustizia collettiva nella comunità internazionale, che si era resa conto della pericolosità su larga scala delle sistematiche politiche distruttive della Germania nazista. Ciò ha sicuramente favorito l'emergere e l'affermarsi, in un momento successivo a Norimberga, del nuovo termine giuridico, culminando nell'adozione della *Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio* del 1948. Da questo momento in poi, il crimine di genocidio avrebbe costituito una fattispecie autonoma di crimine internazionale, obbligando gli Stati contraenti a prevenirlo e punirlo.

Gli statuti delle Corti penali internazionali *ad hoc* e della Corte Penale Internazionale hanno ripreso esattamente la definizione del crimine contenuta nell'art. 2 della Convenzione del 1948. In particolare, questa definisce il crimine di genocidio come:

“Ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.”

Grazie alle esperienze di questi tribunali, è stato possibile consolidare gli elementi costitutivi del crimine, sebbene rimanga ancora problematica la prova dell'intento specifico di distruggere il gruppo in quanto tale.

Nel panorama dei conflitti contemporanei, che scardinano le tipiche dinamiche di guerra, coinvolgendo sempre di più i civili tra le vittime collaterali, si è evocato spesso il genocidio.

In questo contesto si colloca il caso del conflitto israelo-palestinese, attualmente oggetto di valutazione davanti alla Corte internazionale di Giustizia. Inoltre, il 21 novembre 2024, la Camera Preliminare I ha emesso i mandati di arresto contro il Primo Ministro israeliano Netanyahu e l'ex Ministro della Difesa Gallant.

Il presente elaborato si propone pertanto di ricostruire l'evoluzione della nozione di genocidio nel diritto internazionale, analizzandone i fondamenti normativi, gli sviluppi giurisprudenziali e le principali questioni interpretative, per poi esaminare la prassi più recente con particolare riferimento al caso Israele-Palestina.

Il primo capitolo sarà dedicato all'esposizione dei crimini internazionali a partire dall'esperienza di Norimberga, fino alla loro applicazione nei contesti dei Tribunali *ad hoc* per l'ex-Jugoslavia e il Ruanda e lo Statuto di Roma.

Il secondo capitolo verterà specificatamente sul crimine di genocidio e le sue declinazioni nella giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali. Verrà affrontata la responsabilità statale per genocidio, di competenza della Corte internazionale di Giustizia.

Seguiranno gli ultimi tre capitoli, dedicati rispettivamente alle radici storiche del conflitto israelo-palestinese; il contesto in cui si sono consumati i drammatici eventi dal 7 ottobre 2023 e le successive accuse di genocidio in capo ad Israele; infine, le ripercussioni di quanto accaduto nella Striscia di Gaza sul panorama internazionale.

CAPITOLO I

I CRIMINI INTERNAZIONALI ALLA LUCE DEI TRIBUNALI *AD HOC* E DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

1.1 I crimini internazionali e la nascente responsabilità penale individuale.

I crimini di guerra, il genocidio, i crimini contro l'umanità e di aggressione appartengono ai crimini internazionali.

Ciò che li accomuna è la capacità di ledere beni particolarmente rilevanti per la comunità internazionale, al punto da spingere quest'ultima ad elaborare uno degli istituti più innovativi per la giustizia internazionale: la responsabilità penale individuale.

Il primo riferimento a questo concetto risale al *Trattato di Versailles*, firmato il 28 giugno 1919, che all'art. 228 comma 1, sancisce il diritto, per le potenze alleate, di condurre i responsabili di atti commessi in violazione di leggi e consuetudini di guerra davanti ai tribunali militari.

Inoltre, il Trattato prevedeva l'istituzione di un tribunale speciale composto da cinque giudici, ciascuno rappresentante di una potenza vincitrice, per processare l'Imperatore Guglielmo II.

Tale obiettivo non è stato mai raggiunto a causa del rifiuto dei Paesi Bassi all'extradizione dell'Imperatore.

Al di fuori di quella circostanza, almeno fino alla fondazione del Tribunale militare di Norimberga (agosto 1945), non si era ancora sistematizzata la responsabilità penale individuale.¹

Gli attori principali della comunità internazionale erano gli Stati² intesi come enti collettivi, cioè soggetti di diritto ben distinti dalla collettività che li compone e come persone giuridiche incapaci di commettere crimini penalmente sanzionabili.

Ciò che è accaduto dopo la Seconda guerra mondiale ha costituito un punto di svolta nella concezione del ruolo degli Stati nella comunità internazionale. In particolare, si passa da una concezione sovranista, fondata sul divieto di ingerenza negli affari interni, a un sistema improntato alla cooperazione tra Stati. Tale evoluzione ha permesso il superamento del rischio

¹ S. ZAPPALÀ, *La Giustizia penale internazionale*, Il mulino, Bologna, 2020

² A. ORIOLO, *Responsabilità penale internazionale degli individui tra sovranità statale e giurisdizione universale*, E.S.I., Napoli, 2008

di impunità per i crimini internazionali e di riconoscere anche agli individui un ruolo rilevante nel diritto internazionale.

Le atrocità commesse durante il Secondo conflitto convincono le potenze vincitrici della necessità di istituire Tribunali militari internazionali, capaci di perseguire efficacemente i responsabili di tali crimini. Emerse l'esigenza di prevenire il ripetersi di crimini di tale gravità su larga scala, rendendo necessario lo sviluppo un sistema volto alla tutela della pace e della sicurezza internazionale.

Gli Stati vincitori non erano mossi soltanto da finalità umanitarie, ma anche da interessi politici. L'istituzione di un tribunale internazionale per giudicare i principali esponenti del regime nazista consentiva infatti di affermare i valori promossi dalle potenze vincitrici. Al contempo, tale operazione contribuiva a stigmatizzare la controparte come "male assoluto".

Nascono così il Tribunale di Norimberga e di Tokyo, rispettivamente nell'agosto del 1945³ e nel gennaio 1946⁴, che cristallizzano ufficialmente la responsabilità penale individuale per crimini internazionali, segnando in modo rivoluzionario il futuro del diritto internazionale.

Soprattutto la creazione della categoria del crimine di aggressione e dei crimini contro l'umanità, dimostra l'interesse della comunità nei confronti della popolazione, principale vittima dei conflitti armati⁵, e dei diritti umani.

Ulteriore passo in avanti viene compiuto dall'Assemblea Generale con la risoluzione 95 dell'11 settembre 1946 (*"Affermazione dei principi di diritto internazionale riconosciuti nello statuto del tribunale di Norimberga"*), che conferma la portata generale del principio di responsabilità penale individuale sancita da Norimberga fino a renderlo ormai di carattere consuetudinario.

L'Assemblea Generale adotta successivamente la risoluzione 177 nello stesso anno, con cui incarica la Commissione di provvedere alla formulazione dei principi cardine di Norimberga, riunendoli in quello che diventerà il *Progetto di Codice delle offese contro la pace e la sicurezza dell'umanità*.

I principi che la Commissione ha tratto dallo Statuto e dalla sentenza di Norimberga sono sette e sono così riassumibili: a) la commissione di un atto configurabile come crimine internazionale, comporta la responsabilità penale individuale; b) se nell'ordinamento nazionale non sussiste una sanzione penale per quel fatto illecito internazionale, l'agente comunque ne

³ *Patto di Londra e Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga*, 08 agosto 1945

⁴ *Statuto del Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente*, 19 gennaio 1946

⁵ UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM, *How did postwar trials shape approaches to international justice?*, <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/question/how-did-postwar-trials-shape-approaches-to-international-justice>

risponderà secondo il diritto internazionale; c) l'aver agito in qualità di Capo di Stato o di funzionario con responsabilità di governo non solleva dalla responsabilità penale individuale; d) analogamente accade per l'agente che abbia agito obbedendo ad un ordine del suo governo o di un suo superiore; e) ciascuna persona accusata di un crimine secondo il diritto internazionale ha il diritto ad un processo equo in fatto e in diritto; f) i crimini perseguibili come crimini secondo il diritto internazionale sono: crimini di guerra, crimini di aggressione e crimini contro l'umanità; g) anche la complicità nella commissione di un crimine costituisce un crimine secondo il diritto internazionale.⁶

Il Principio III è anch'esso innovativo: i funzionari statali non possono più invocare l'immunità per sottrarsi alle proprie responsabilità individuali quando si tratta di commissione di crimini internazionali, nemmeno quando l'atto è imputabile allo Stato. Tuttalpiù, sorgeranno due profili di responsabilità: statale e individuale, ciascuno con il proprio regime sanzionatorio.⁷

Negli anni 2000, reduce da due eventi drammatici in ex-Jugoslavia e Ruanda, la comunità internazionale ha ravvisato la necessità di rafforzare ulteriormente la reazione di fronte ai crimini internazionali.

Viene quindi elaborata la dottrina *Responsibility to Protect* (R2P), un principio internazionale adottato definitivamente nel 2005 al Vertice mondiale delle Nazioni Unite⁸, che fissa tre pilastri: il primo sancisce la responsabilità di ciascuno Stato di proteggere la propria popolazione dai crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e pulizia etnica; il secondo e il terzo invece, attengono alla responsabilità della comunità internazionale che, da un lato, deve supportare gli Stati nell'adempimento del primo; dall'altro, deve intervenire tempestivamente, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, qualora uno Stato non riuscisse a proteggere la propria popolazione da quei crimini.⁹

⁶ ONU, *Principi di diritto internazionale riconosciuti nello Statuto e nella sentenza del Tribunale di Norimberga*, 7 ottobre 1950, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/nuremberg-principles-1950>

⁷ N. RONZITTI, "Crimini internazionali, tribunali interni e giustizia penale internazionale", *Istituto affari internazionali*, 1998, <https://www.iai.it/sites/default/files/iai9806.pdf>

⁸ NU, *Assemblea Generale, 2005 World Summit Outcome*, A/60/L.1, par. 138-139, 24 ottobre 2005, <https://www.globalr2p.org/resources/2005-world-summit-outcome-a-60-l-1/>

⁹ GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, *What is R2P?*, <https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/>

1.2 Verso la creazione dei tribunali ad hoc: brevi cenni storici.

Con l'esperienza storica di Norimberga alle spalle negli anni Novanta ci si ritrova nuovamente davanti alla consumazione di crimini di massa su vasta scala. Non avendo ancora raggiunto un orientamento unanime sull'istituzione di una Corte internazionale permanente riaffiora la necessità di istituire Tribunali internazionali *ad hoc*, al fine di assicurare alla giustizia i perpetratori di tali atrocità.

Tra il 1990 e il 1999 si consumò il conflitto jugoslavo, scaturito dalla dissoluzione della Federazione, e le prime dichiarazioni di indipendenza delle repubbliche di Slovenia e Croazia. In risposta a queste prese di posizione i vertici militari Serbi, guidati da Milošević, cominciarono una vera e propria guerra, supportati da milizie regolari e irregolari. Progressivamente, il conflitto si spostò in Bosnia, anch'essa proclamatasi indipendente, dove venne attuata la politica di pulizia etnica più brutale, nelle città di Sarajevo (1992-1996) e Srebrenica (luglio 1995).

La regione ospitava un'alta percentuale di musulmani e una minoranza composta da Serbi ortodossi e Croati cattolici. I responsabili dei massacri furono individuati nel presidente dell'enclave serbo-bosniaca (Repubblica Srpska) Radovan Karadžić e il comandante dell'esercito serbo bosniaco Ratko Mladić.

Dopo una serie di bombardamenti NATO tra maggio e settembre 1995, venne firmato l'accordo di pace a Dayton, negli Stati Uniti nel novembre 1995. Nel 1998 venne ripresa la repressione serba in Kosovo, intensificando l'attività di pulizia etnica degli albanesi, che furono costretti a fuggire in Albania e Macedonia. Il conflitto terminò definitivamente nel 1999 con l'*accordo di Kumanovo*.¹⁰

Rileva in questo contesto la presa e il massacro di Srebrenica, unica città in cui si ritiene perpetrato il genocidio.

Il 16 aprile 1993 il Consiglio di Sicurezza dichiarò Srebrenica e le zone limitrofe *safe area*, inviando qualche giorno dopo le prime truppe della missione UNPROFOR. Questa garanzia di protezione attirò molti profughi da altre zone della Bosnia. Srebrenica, per i Serbi, rappresentava una zona fortemente strategica, perché al confine con la Serbia, ma abitata per lo più da musulmani: questo costituì un ostacolo al progetto della "Grande Serbia".

A partire dal 1995, la situazione a Srebrenica cominciò a diventare insostenibile: con l'appoggio di Karadžić, la popolazione venne affamata e venne ostacolato l'ingresso umanitario; le forze

¹⁰ REDAZIONE, "Pulizia etnica e genocidio nei Balcani", *Gariwo*, <https://it.gariwo.net/educazione/approfondimenti/pulizia-etnica-e-genocidio-nei-balceni-3499.html>

serbo-bosniache cominciano l'attacco a Srebrenica, estendendo le condotte criminose anche a Potocari e Kladanji. Furono uccisi circa 8.000 musulmani di sesso maschile dai 14 ai 70 anni. Le truppe serbo-bosniache altresì tentarono di rimuovere cadaveri dalle fosse comuni per spostarli in altri luoghi, al fine di occultare il massacro compiuto.¹¹

Contemporaneamente, in Ruanda, dal 6 aprile al 16 luglio 1994, si consumò il genocidio dei Tutsi e degli Hutu moderati, a opera dell'esercito e delle milizie paramilitari *interahamwe*. I dissapori tra Hutu e tutsi avevano origini ben più antiche. Durante il periodo coloniale del Belgio, i Tutsi erano i favoriti sulla base di teorie razziste, relegando invece gli Hutu ai lavori agricoli. In seguito, il Belgio impose l'indicazione dell'etnia di appartenenza nei documenti di identità della popolazione. I soprusi e lo sfruttamento portarono gli Hutu a ribellarsi, negli anni Cinquanta, inducendo una rivoluzione che portò alla fine della monarchia e alla proclamazione della repubblica, con l'istituzione di un regime razzista guidato da Kaibanda e poi da Habyarimana. Molti Tutsi furono costretti all'esilio nei Paesi limitrofi. Nel 1987 nasce l'FRP, il *Fronte Patriottico Ruandese*, con a capo Kagame, con l'obiettivo di ritornare in patria, anche con la violenza: infatti, nacque così una guerra contro il governo.

Si tentò di porre fine a questa situazione di crisi con gli *accordi di Arusha* del 1993, ma non durarono molto. Il gruppo Hutu, cui faceva parte Habyarimana, organizzò in tutta risposta un genocidio, armando le milizie *interahamwe*, redigendo liste di persone da uccidere; vennero acquistate tonnellate di machete e usati i media per incitare al genocidio.

Il 6 aprile 1994 è la data in cui venne abbattuto l'aereo presidenziale, dando il via allo sterminio dei Tutsi. Le forze paramilitari istituirono barriere stradali, dove venivano controllati i documenti e, se Tutsi, massacrati a colpi di machete, asce, lance, mazze.

L'ONU nel frattempo ritirò il contingente di pace, lasciando solo pochi caschi blu, il cui comandante, il generale Dallaire, chiese, senza risultati, i rinforzi.

Il 22 giugno la Francia intervenne con l'*Operazione Turquoise*; successivamente, il 4 luglio Paul Kagame, a capo dell'esercito FPR, entrò a Kigali. La guerra terminò il 16 luglio.¹²

¹¹ F. LATTANZI, "La pulizia etnica come genocidio", *L'unità del diritto*, n.23, aprile 2020, pp. 39 ss.

¹² REDAZIONE, "Genocidio Ruanda", *Gariwo*, <https://it.gariwo.net/educazione/approfondimenti/genocidio-ruanda-3498.html>

1.3 ICTY e ICTR: le fondamenta.

Il Tribunale per l'ex-Jugoslavia, con sede all'Aja, è stato istituito con la risoluzione 808 del 22 febbraio 1993, con il compito di giudicare gli autori di infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra (1949), violazioni delle leggi e degli usi di guerra e, infine, crimini contro l'umanità e genocidio, commesse sul territorio dal 1991.

Il Tribunale per il Ruanda invece aveva sede ad Arusha, in Tanzania. È sorto a seguito della risoluzione 955 dell'8 novembre 1994, ed era competente per crimini di guerra nei conflitti interni, crimini contro l'umanità e genocidio, commessi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 1994, in Ruanda, o da cittadini ruandesi nei territori immediatamente confinanti. Questo riferimento ulteriore è dovuto alle condotte perpetrate nei campi profughi in prossimità della frontiera.¹³

Inizialmente, i due Tribunali *ad hoc* condividevano sia il procuratore che la Camera d'Appello. Solo in un secondo momento, in vista della *Strategia di Completamento*, il Consiglio di Sicurezza ha istituito un autonomo ufficio del Pubblico Ministero per il Ruanda.¹⁴

Gli Statuti dei Tribunali *ad hoc* disciplinavano sia il profilo sanzionatorio, che dell'esecuzione delle sentenze (art. 23 ICTR, art. 24 ICTY). Sotto il profilo della pena, richiama solo quella detentiva, che poteva assumere o la forma della reclusione, di cui però non c'è alcuna indicazione circa il minimo o il massimo edittale, o dell'ergastolo.

Si distinguevano dal modello della Corte Penale Internazionale perché, ai fini della determinazione della pena, si faceva ricorso al diritto nazionale, prendendo come punto di riferimento la prassi delle corti nazionali dell'ex- Jugoslavia e del Ruanda. Apparentemente funzionale, questo metodo portava con sé alcuni problemi, primo fra tutti quello di compatibilità dei sistemi nazionali con i principi internazionali. Basti pensare che, fino al 2007, in Ruanda era prevista la pena di morte per la commissione dei crimini in esame, istituto assolutamente inconciliabile con i valori internazionali.¹⁵

Quanto all'esecuzione della pena, non si discostavano molto dallo Statuto della CPI, dato che si richiedeva, in entrambi i casi, la cooperazione degli Stati (art. 28 Statuto ICTR; art. 29 Statuto ICTY)¹⁶. Tuttavia, non essendo dotati di potere coercitivo, nel caso in cui uno Stato avesse

¹³ A. ORIOLO, *Responsabilità penale internazionale degli individui tra sovranità statale e giurisdizione universale*, E.S.I., Napoli, 2008, pp. 100-103

¹⁴ S. ZAPPALÀ, *La Giustizia penale internazionale*, Il mulino, Bologna, 2020, pp. 60-62

¹⁵ E. AMATI ET AL, *Introduzione al diritto penale internazionale*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 140-143

¹⁶ Ibid.

rifiutato la collaborazione, poteva soltanto ricorrersi al Consiglio di Sicurezza, unico organo ad avere la facoltà di imporre gli obblighi statutari.

Il ruolo centrale degli Stati emerge anche in relazione alla *Strategia di Completamento* dei mandati dei due Tribunali *ad hoc*, con le risoluzioni 1503 del 2003 e 1534 del 2004: il Consiglio ha esortato i Tribunali a concludere tutti i lavori entro il 2010, concentrandosi sui procedimenti aventi come imputati i leader di rango superiore, trasferendo invece casi che implicassero differenti livelli di responsabilità alle giurisdizioni nazionali competenti. Qui subentra allora l'attivazione degli Stati, cui è richiesto di rafforzare le corti interne per la ricezione dei casi trasferiti dai Tribunali *ad hoc*.¹⁷

1.4 L'istituzione di una Corte permanente: la CPI.

L'esperienza dei tribunali *ad hoc* ha reso evidente la necessità di istituire una Corte permanente. In realtà, la sua realizzazione era già stata pensata con l'emanazione della *Convenzione sul Genocidio* del 1948, in cui si menzionava il possibile deferimento a una corte internazionale, dei giudizi sui crimini di genocidio. Solo nel 1994, però, con l'istituzione di un comitato presso le Nazioni Unite, si comincia a lavorare effettivamente al suo progetto.¹⁸

La Corte Penale Internazionale, con sede all'Aja, è la prima giurisdizione permanente a carattere internazionale, competente a giudicare crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio ed aggressione.

Il suo Statuto è entrato in vigore il 1° luglio 2002, dopo il raggiungimento della sessantesima ratifica. Essendo fondata su un trattato, solo gli Stati che hanno deciso di ratificarne lo Statuto sono vincolati dagli obblighi da esso derivanti.

L'ampia adesione raggiunta nel tempo, ha lasciato intendere una diffusa condivisione di alcuni dei principi sottesi allo Statuto di Roma, trasformandoli in norme consuetudinarie che possono imporsi anche agli Stati che non partecipano allo Statuto.

I principi sono pressoché simili a quelli tratti dall'esperienza di Norimberga: da violazioni gravissime al diritto internazionale sorge la responsabilità penale individuale; l'obbligo di prevenire e reprimere tali violazioni, o perlomeno collaborare nel farlo; l'agire come organo di

¹⁷ A. ORIOLO, *Responsabilità penale internazionale degli individui tra sovranità statale e giurisdizione universale*, E.S.I., Napoli, 2008

¹⁸ S. OCCHIPINTI, "La Corte penale internazionale, cos'è e come funziona", *Altalex*, 11 marzo 2022, <https://www.altalex.com/guide/la-corte-penale-internazionale>

Stato non esime dalla responsabilità penale individuale, così come nemmeno l'aver obbedito agli ordini del superiore.¹⁹

La Corte è competente per i crimini commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto di Roma (luglio 2002) e in conformità con i criteri di connessione di *territorialità* e di *personalità attiva*, pertanto la Corte può punire il cittadino di uno Stato parte allo Statuto di Roma che commetta sul territorio di un altro Stato crimini per cui ha la competenza e può punire l'individuo, cittadino o straniero, che commetta tali violazioni sul territorio di uno Stato membro. Sono altresì previste due eccezioni all'art. 15 dello Statuto, secondo cui la Corte potrà avere giurisdizione anche per crimini commessi sul territorio di uno Stato non parte in due casi: che questo accetti mediante apposita dichiarazione la giurisdizione con efficacia retroattiva della CPI (come è avvenuto per la Palestina), o che sia il Consiglio di Sicurezza a richiederne l'intervento.²⁰

Uno dei caratteri distintivi della CPI è la *complementarità* della giurisdizione rispetto a quelle nazionali. In altri termini, la Corte può intervenire solo quando lo Stato coinvolto non abbia la volontà o non possa perseguire sì gravi crimini. Discenderebbero così contemporaneamente dallo Statuto, da una parte, l'onere per gli Stati di attivarsi a livello nazionale, al fine di evitare la limitazione della propria sovranità da parte della Corte; dall'altro l'obbligo di introdurre nel proprio ordinamento, la normativa sulla cooperazione giudiziaria internazionale.²¹

L'Italia ha soddisfatto l'obbligo sulla normativa di cooperazione con la Corte tramite l'adozione della L. 23 dicembre 2012, n.237. Tuttavia, risulta carente sotto il profilo della disciplina *ad hoc* sui crimini internazionali, che le consentirebbero di esercitare la giurisdizione interna. Soltanto il genocidio trova spazio sufficiente nell'ordinamento con la Legge Moro (962/1967), e i crimini di guerra contenuti nel vecchio codice penale militare di guerra. Di conseguenza, sarebbe inevitabile per l'Italia una sottrazione di giurisdizione da parte della CPI.²²

Va affiancata, alla giurisdizione complementare della Corte, la *giurisdizione universale* degli Stati. Data la particolare rilevanza dei diritti tutelati, che coinvolge tutta la comunità internazionale, è prevista la possibilità, per ciascuno Stato, di attivarsi, a livello interno, per processare i responsabili di crimini internazionali. La particolarità *teorica* di tale meccanismo risiede nel totale svincolo della giurisdizione da qualsiasi criterio di attribuzione. Così,

¹⁹S. ZAPPALÀ, *La Giustizia penale internazionale*, Il mulino, Bologna, 2020

²⁰ Ibid.

²¹ F. PALAZZO, *Crimini internazionali e giurisdizione interna*, Diritto penale e processo, n.2, 1° febbraio 2024, p. 153

²² Ibid.

indipendentemente dal luogo di commissione del crimine e dalla nazionalità dell'agente, ogni Stato può decidere di esercitare la propria giurisdizione secondo il proprio ordinamento interno. Ciò richiede un elevato livello di armonizzazione tra diritto interno e diritto internazionale. Inoltre, molti ordinamenti richiedono, ai fini dell'esercizio della propria giurisdizione, l'esistenza di almeno un criterio di connessione (ad esempio, il più frequente è la presenza del *reo* sul territorio dello Stato). È comprensibile, sulla base di questi elementi, la cautela con cui gli Stati si avvicinano allo strumento in discorso, soprattutto in vista delle conseguenze diplomatiche.²³

Se uno Stato dovesse decidere di esercitare la propria giurisdizione e dovesse essere coinvolto uno Stato terzo (perché è il territorio in cui si è consumato il crimine o perché è la nazionalità del *reo*), potrebbero sorgere alcuni ostacoli giuridici. Primo fra tutti, l'esistenza dell'immunità funzionale e/o personale in capo all'agente. Quando l'immunità è funzionale, l'individuo-organo non risponde personalmente davanti a tribunali nazionali per atti commessi in nome e per conto dello Stato; quando l'immunità è anche personale, il soggetto non potrà essere sottoposto a procedimenti giudiziari per tutta la durata della sua carica. Questo per consentirgli di esplicare efficacemente le proprie funzioni.²⁴

La prima forma di immunità, che perdura anche dopo che il soggetto abbia concluso l'incarico della sua funzione, non è rilevante come esclusione di punibilità per la commissione di un crimine internazionale; di conseguenza, potrà essere processato da qualsiasi Stato ne abbia giurisdizione, oppure dalla Corte internazionale.

Più complessa è, invece, la questione delle immunità personali, che apre diversi scenari.

Il problema non si pone qualora l'agente abbia cessato le proprie funzioni di rappresentante dello Stato. Poco problematico anche il caso in cui lo Stato dovesse rinunciare all'immunità personale dell'individuo-organo, dato che è sua la titolarità dell'immunità e non dell'agente.²⁵

Ultimo scenario è quello in cui sia la CPI a richiedere l'arresto del *reo*, che necessiterà di una particolare collaborazione da parte degli Stati (esecutori dei mandati e soprattutto presupposto a che si tenga il processo, non essendo ammesso il processo in *contumacia*). Lo Statuto di Roma offre due disposizioni a proposito: l'art. 27, che stabilisce l'irrilevanza della qualifica ufficiale ai fini della responsabilità penale per i crimini di competenza della Corte, e l'art. 98, che traccia

²³ S. ZAPPALÀ, *La Giustizia penale internazionale*, Il mulino, Bologna, 2020

²⁴ Ibid.

²⁵ N. RONZITTI, "Immunità e crimine internazionale di tortura", *Osservatorio di politica internazionale*, n.55, aprile 2015

un limite alle richieste di arresto avanzate dalla CPI a uno Stato aderente sul cui territorio si trovi il *reo*: la violazione degli obblighi di immunità di uno Stato terzo.

In effetti, mentre è pacifico che la Corte possa emettere mandati di arresto nei confronti di qualunque soggetto, più complessa è la posizione dello Stato Parte tenuto all'arresto di un individuo-organo straniero.

Il ruolo svolto dalle immunità ha alimentato diversi dibattiti nella prassi e nella giurisprudenza. Per la CPI, in alcun caso dovrebbe ammettersi l'immunità personale di un soggetto che sia destinatario di mandati di arresto.

Basti pensare a quanto accaduto in relazione ai due mandati emessi nel 2009 e 2010 nei confronti di Omar al-Bashir, ex presidente del Sudan. Nonostante i mandati, è riuscito a spostarsi in diversi Stati (come Sudafrica e Giordania) che, Parti dello Statuto di Roma, avrebbero dovuto procedere all'arresto e non vi hanno ottemperato. Questo perché l'obbligo legale di cooperare con la Corte si scontra con la consuetudine internazionale di rispettare l'immunità del capo di Stato straniero, oltre che con gli equilibri geopolitici.

Invece, qualora lo Stato di appartenenza del soggetto sia terzo rispetto allo Statuto, non sussistendo alcun obbligo di cooperazione con la Corte, l'immunità personale rimane operativa. Questo vale a patto che non sia il Consiglio di Sicurezza ad ordinarne l'arresto; in tal caso non ha alcuna rilevanza se lo Stato in questione sia o meno parte dello Statuto.²⁶

Restando in tema di cooperazione, occorre citare la *Convenzione Lubiana-L'Aja*, aperta alla firma dal maggio 2024. Tale progetto verte al rafforzamento della cooperazione giudiziaria per la repressione dei crimini internazionali. A tal fine, viene contemplato l'obbligo, in capo agli Stati aderenti, di prevedere una giurisdizione universale, in modo da creare una struttura diffusa di cooperazione nel perseguimento dei crimini internazionali, a prescindere da qualsiasi collegamento territoriale o di cittadinanza.²⁷

Sempre in virtù della complementarità della sua giurisdizione, la valutazione che la Corte opererà preliminarmente verterà sull'accertamento di volontà e capacità dello Stato a giudicare in maniera efficace e incondizionata i crimini di cui è competente. Infatti, all'art. 17 dello Statuto vengono elencate le condizioni di ammissibilità²⁸: a) *inaction scenario*, ossia non risultano indagini o azioni penali rispetto a quel caso; b) *unwilling*, secondo cui si sono concluse le indagini e si è optato per non procedere con l'esercizio dell'azione penale, oppure sono in

²⁶ C. MELONI, "Immunità dell'individuo- organo di fonte internazionale nel diritto penale", *La legislazione penale*, 30 giugno 2025, <https://www.lalegislationepenale.eu/wp-content/uploads/2025/07/MELONI-Definitivo.pdf>

²⁷ S. ZAPPALÀ, *La Giustizia penale internazionale*, Il mulino, Bologna, 2020

²⁸ E. AMATI ET AL, *Introduzione al diritto penale internazionale*, Giuffrè, Milano, 2010

corso delle indagini o è stata esercitata l'azione penale nello Stato, ma manca volontà o capacità di giudicare; c) il caso non sarà ammissibile davanti alla CPI, in virtù del principio *ne bis in idem*, perché la persona è stata già giudicata a livello nazionale oppure perché non è abbastanza grave da giustificare ulteriori azioni da parte della Corte.

L'art. 13 dello Statuto menziona le tre modalità di attivazione della Corte, che può avvenire o su richiesta di uno Stato parte allo Statuto o su impulso del Consiglio di Sicurezza o, infine, *motu proprio* del Procuratore della Corte. Quando si verifica l'ultima ipotesi, deve prima essere effettuato un controllo giurisdizionale dalla Camera preliminare, prevalentemente incentrato sull'ammissibilità del caso, ex art. 17.²⁹

All'art. 77 dello Statuto di Roma sono riportate le pene applicabili dalla Corte: pena detentiva, ammenda e confisca. Circa la prima ipotesi, diversamente da come visto per i Tribunali *ad hoc*, viene fissato un massimo edittale, pari a 30 anni. L'alternativa è la pena dell'ergastolo, qualora il crimine commesso sia particolarmente grave. In aggiunta alla prima ipotesi, il giudice può decidere di imporre una sanzione patrimoniale consistente nell'ammenda, oppure disporre la confisca di profitti, beni e averi ricavati direttamente o meno dal crimine.

La fase dell'esecuzione è disciplinata dall'art. 103 dello Statuto: le pene vengono eseguite nel Paese che ha manifestato, tramite accordo con la Corte, la sua disponibilità. La scelta dello Stato di esecuzione è discrezionale da parte della Corte, che deve prendere in considerazione alcuni elementi, quali ad esempio la nazionalità del condannato, il regime dello Stato di destinazione deve essere compatibile con gli standard internazionali.³⁰

1.5 Crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimine di aggressione: brevi cenni.

La struttura delle disposizioni concernenti i crimini internazionali è a fattispecie complessa, componendosi di due elementi: da un lato, un *reato sottostante*, cioè una condotta criminosa che può configurare un crimine internazionale o un altro, a seconda del contesto in cui si pone in essere³¹. In altri termini, a differenza dei reati comuni, i crimini internazionali sono prevalentemente ancorati ai cosiddetti elementi di contesto. Si tratta di circostanze oggettive che consentono di qualificare una condotta come crimine contro l'umanità, crimine di guerra o

²⁹ C. PIVIDORI, "Corte penale internazionale: introduzione, composizione e struttura", *Centro di ateneo per i diritti umani*, 1° gennaio 2024, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/corte-penale-internazionale-introduzione-composizione-e-struttura>

³⁰ Ibid.

³¹ S. ZAPPALÀ, *La Giustizia penale internazionale*, Il mulino, Bologna, 2020

altra fattispecie internazionale. Ad esempio, affinché determinati atti materiali vengano qualificati come crimine contro l'umanità, sarà necessario provare che sia avvenuto nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile.³²

Dall'altro lato, c'è l'elemento psicologico, di cui non vi è mai una chiara e univoca definizione. Infatti, è grazie alle varie esperienze giurisdizionali, che si sono potuti raccogliere elementi sufficienti per accertarne l'esistenza.

Nello Statuto di Roma, il riferimento all'elemento psicologico è contenuto nell'art. 30. In generale, è necessario che l'atto materiale sia commesso con intenzionalità e consapevolezza (*intent; knowledge*). In particolare, la disposizione specifica che vi è intenzionalità in tre casi: a) qualora si realizzi la condotta voluta; b) si manifesti una conseguenza voluta rispetto all'azione o c) l'agente sia consapevole che tale conseguenza sia parte del corso naturale degli eventi. Si riscontra la consapevolezza quando l'agente è cosciente dell'esistenza di una determinata situazione o che una conseguenza si manifesterà nel corso naturale degli eventi.

Alla luce di questa definizione, il dolo che va delineandosi è ben più ampio rispetto a quello generalmente inteso come intenzionale; infatti, implementa anche i casi in cui l'agente, pur non volendo direttamente l'evento, era già consapevole si sarebbe verificato come conseguenza naturale. È invece dibattuta la compatibilità con il dolo eventuale.³³

1.5.1 Crimini di guerra.

I crimini di guerra costituiscono la categoria più antica. Riguardano violazioni del c.d. *ius in bello*, o diritto internazionale umanitario; questo è l'insieme di norme che regolano il comportamento dei belligeranti nel corso delle ostilità.

Il fatto che sia in atto un conflitto armato infatti, non esclude il rispetto di una serie di limiti, soprattutto a tutela di coloro che non sono parte attiva al conflitto stesso. Sono due le fonti principali del diritto umanitario: da un lato, le *Convenzioni dell'Aja* del 1899 e 1907 (*diritto dell'Aja*), che si riferiscono principalmente alla condotta delle ostilità; dall'altro, il *Diritto di Ginevra*, composto dalle quattro *Convenzioni di Ginevra* del 1949 e i due *Protocolli Addizionali* del 1977, che invece si occupano principalmente della protezione umanitaria a coloro che non sono, per varie ragioni, combattenti attivi.³⁴

³² E. AMATI ET AL, *Introduzione al diritto penale internazionale*, Giuffrè, Milano, 2010, p.71

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

Bisogna specificare che le quattro *Convenzioni di Ginevra* e il *I PA* del 1977 si applicano solo ai conflitti armati internazionali, mentre il *II* ai conflitti interni. Le *Convenzioni di Ginevra* indicano, in ordine alle gravi infrazioni commesse durante un conflitto internazionale, due previsioni dirette agli Stati: in primo luogo, l'obbligo, per gli Aderenti, di armonizzare il proprio ordinamento penale con le previsioni del diritto umanitario internazionale; in secondo luogo, sancisce l'applicazione del principio di giurisdizione universale prevedendo per ogni Stato il potere-dovere di perseguire il presunto colpevole di una grave infrazione, ovunque sia stata commessa e a prescindere dalla nazionalità del soggetto; in alternativa, può consegnarlo allo Stato che ne richiede estradizione. Il *II Protocollo* va a perfezionare quanto disposto dall'art. 3 comune alle *Convenzioni di Ginevra*, che estende parte di protezione umanitaria anche alle vittime di conflitti armati non internazionali. Sfortunatamente, il *II Protocollo* non è risultato esauriente nel determinare se le violazioni alle regole in esso contenute o quelle ex art. 3 comune alle *Convenzioni* conducessero a una responsabilità penale individuale degli agenti configurabili poi come crimini di guerra.³⁵

Nello Statuto del Tribunale per l'ex-Jugoslavia, i crimini di guerra su cui questo ha competenza sono indicati all'art. 2, relativamente alle *gravi infrazioni* delle *Convenzioni di Ginevra*, pertanto inerenti ai conflitti internazionali; e all'art. 3, più generalmente concernente la violazione delle leggi e degli usi di guerra. Qui non è prevista una specifica sulla natura del conflitto, permettendo ai giudici di estendere, in via interpretativa, l'applicabilità del diritto umanitario anche a ipotesi di conflitto interno. Per i giudici del tribunale *ad hoc*, la violazione di alcune di queste regole (specificamente le violazioni ex art. 3 comune a tutte e quattro le *Convenzioni di Ginevra* e le infrazioni a principi e regole su strumenti e metodi bellici nei conflitti interni) farebbe sorgere, in capo all'agente, la responsabilità penale individuale per crimini di guerra, seppur commessi nell'ambito di un conflitto non internazionale.³⁶

Contributo innovativo a riguardo è stato fornito dal Tribunale per l'ex-Jugoslavia, in particolare nel caso *Tadić* (ICTY, *Appeal judgment*, IT-94-1-A, 15 luglio 1999), che ha elaborato un escamotage per estendere il sistema di protezione del diritto di Ginevra anche ai conflitti non internazionali: il test dell'*overall control*. Affinché il conflitto apparentemente interno venga qualificato come internazionale è necessario che lo Stato cui il gruppo belligerante fa riferimento contribuisca in modo significativo nell'organizzazione e pianificazione delle

³⁵ A. ORIOLO, *Responsabilità penale internazionale degli individui tra sovranità statale e giurisdizione universale*, E.S.I., Napoli, 2008

³⁶ E. AMATI ET AL, *Introduzione al diritto penale internazionale*, Giuffrè, Milano, 2010

attività militari del gruppo. Cosicché, a differenza del test del controllo effettivo, non sarà necessario dover dimostrare, per ciascuna azione, la presenza di ordini specifici impartiti dallo Stato. Andrà invece accertata l'entità del sostegno logistico, i legami esistenti tra lo Stato e il gruppo armato, o l'integrazione di strutture militari di comando; non è sufficiente il mero sostegno finanziario o la fornitura di equipaggiamenti. Una volta che i giudici avranno accertato la natura internazionale del conflitto sarà indispensabile verificare se il gruppo vittima sia o meno qualificabile come "protetto" dalle *Convenzioni di Ginevra*. La *IV Convenzione* stabilisce che sono protetti gli individui che si trovino in potere di una parte in conflitto o di una potenza occupante di cui non siano cittadini, nel contesto di un conflitto o di occupazione (art. 4). Quindi, sia i cittadini di uno Stato non contraente, che quelli di uno Stato cobelligerante sono esclusi dalla tutela, a patto che godano della protezione diplomatica dello Stato di appartenenza.

Sorge però un problema quando l'accusato e le vittime abbiano la stessa nazionalità, come accaduto nel conflitto dell'ex-Jugoslavia: entrambi cittadini della Bosnia Erzegovina. Per risolvere la questione, i giudici della Camera d'Appello in *Tadić* fissano un nuovo criterio nell'individuazione delle persone protette: la *IV Convenzione* intende proteggere, durante un'occupazione, quei civili che, seppur cittadini dello stesso Stato degli occupanti, sono rifugiati o non sono coperti dalla Sua protezione diplomatica (ICTY, *Appeal judgment*, 15 luglio 1999, par. 165). Pertanto, essendo il diritto bellico classico non più pienamente capace di esprimere la tutela adeguata alla maggior parte dei conflitti moderni, la Corte ritiene più adatto il criterio della "fedeltà" a una parte del conflitto, più che quello della nazionalità.³⁷

La giurisprudenza del Tribunale per il Ruanda condivide l'apertura proposta dai giudici dell'ICTY circa le violazioni dell'art. 3 comune alle *Convenzioni di Ginevra*. Nel suo Statuto, all'art. 4 ("*Violazioni dell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra e del II Protocollo aggiuntivo*"), si trova il suo perimetro di competenza circa i crimini di guerra, ristretto rispetto al suo equivalente dell'ex-Jugoslavia, date le particolari condizioni del massacro perpetrato in Ruanda, di natura non internazionale.³⁸

Nel successivo Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale, all'art. 8 annovera tra i crimini di guerra, le violazioni all'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra, inclusi i conflitti tra autorità governative e gruppi armati organizzati o tra questi ultimi.³⁹

³⁷ Ibid.

³⁸ A. ORIOLO, *Responsabilità penale internazionale degli individui tra sovranità statale e giurisdizione universale*, E.S.I., Napoli, 2008

³⁹ Ibid.

Si delineano in questo ambito poi due pilastri, che servono da guida nella direzione dei conflitti armati: da un lato il *principio di proporzionalità*, secondo cui, nell'attaccare gli obiettivi militari, si devono adottare tutte le misure possibili per minimizzare le conseguenze accidentali nei confronti delle persone protette e dei beni civili; dall'altro lato, il *principio di distinzione*, che configura come oggetto di attacchi solo obiettivi militari e altri combattenti, escludendo civili e coloro che abbiano cessato di essere parte alle ostilità.⁴⁰

Ai fini della configurabilità di un crimine di guerra, è necessario non solo che ci sia un conflitto armato in corso, ma che vi sia anche un nesso funzionale tra questo e la condotta tenuta dall'agente. Ciò è confermato dagli stessi *elementi di contesto* che richiedono, per ciascuna condotta vietata, l'accertamento che si sia verificata in connessione o nel contesto del conflitto. Non è requisito indispensabile che vi sia una politica condivisa da una delle parti in conflitto, né che le condotte criminose siano realizzate durante i combattimenti, come dimostra il fatto che i crimini di guerra possono altresì essere commessi da un civile, purché vi sia il nesso tra condotta e conflitto.⁴¹

L'art. 8 contiene un vasto elenco di fattispecie punibili, ciascuna collegata ad ognuna delle fonti di riferimento: gravi violazioni delle *Convenzioni di Ginevra*, le regolamentazioni dell'Aja del 1907 sui conflitti armati internazionali, le gravi violazioni all'art. 3 comune alle quattro *Convenzioni di Ginevra* e, infine, i reati previsti dal *II Protocollo* sui conflitti armati interni. Circa l'elemento psicologico, è richiesta la consapevolezza nel compimento della condotta criminosa nel contesto di un conflitto armato, senza che vi sia anche necessariamente l'effettiva consapevolezza sulla natura del conflitto.⁴²

1.5.2 Crimini contro l'umanità.

I crimini contro l'umanità sono disciplinati già a partire dallo Statuto di Norimberga dell'8 agosto 1945, all'art. 6. Questa categoria di crimini non nasce come fattispecie autonoma, bensì richiedeva un collegamento con i crimini di guerra: era infatti necessario che fossero commessi nel contesto di un conflitto armato internazionale.⁴³

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ E. AMATI ET AL., *Introduzione al diritto penale internazionale*, Giuffrè, Milano, 2010

⁴² Ibid.

⁴³ A. ORIOLO, *Responsabilità penale internazionale degli individui tra sovranità statale e giurisdizione universale*, E.S.I., Napoli, 2008

Rientravano in questa categoria tutte quelle violazioni gravi alla dignità umana, non solo rivolte a civili o militari degli Stati nemici, ma alla popolazione in generale, a prescindere dalla nazionalità. Questo è sicuramente un profilo innovativo della disciplina in esame, di cui si rinviene la *ratio* nel non lasciare impuniti i gravi crimini commessi dalla Germania nazista verso i suoi stessi cittadini. Inoltre, vi rientrano le condotte di persecuzione per ragioni razziali, politiche o religiose.

Con l'evoluzione dei metodi di guerra nell'epoca moderna si è avvertita la necessità di sganciare la categoria dei crimini contro l'umanità dai conflitti armati, consolidando perciò l'idea che possano verificarsi sia in tempo di pace, che di guerra. Ciò è avvenuto soprattutto grazie al contributo dei due tribunali *ad hoc*, in particolare quello per la ex-Jugoslavia che, nel caso *Tadić*⁴⁴, afferma sia ormai assodato che i crimini contro l'umanità possano verificarsi nonostante manchi un nesso con conflitti armati.⁴⁵

Ulteriore caratteristica dei crimini contro l'umanità è l'elemento di contesto. In particolare, si richiedono, così come nei crimini di guerra: il compimento di atti criminosi riferibili a un contesto sistematico e massiccio, escludendo pertanto gli atti isolati. La sistematicità si riferisce al grado di organizzazione della violenza, mentre il carattere massiccio si riferisce prevalentemente al numero delle vittime o all'estensione della zona interessata dall'attacco.⁴⁶

Circa l'elemento soggettivo, si richiede che l'agente ponga in essere la condotta sottostante al fine di raggiungere un determinato risultato, configurando quindi il dolo. Inoltre, dato che la condotta sottostante deve essere parte di un quadro sistematico e massiccio, è necessario che ve ne sia anche la conoscenza; in altri termini, deve essere consapevole del legame sussistente tra la sua condotta e il contesto. Ovviamente, non è indispensabile che si rappresenti tutte le conseguenze possibili della sua condotta, è sufficiente che accetti consapevolmente il rischio che il suo agire comporterà potenzialmente gravi conseguenze alle vittime, esprimendo così il dolo eventuale.⁴⁷

Elemento soggettivo diverso deve invece sussistere quando si tratta di crimini consistenti in persecuzione. In tal caso, oltre al dolo tipico della condotta sottostante, sarà richiesto l'ulteriore intento discriminatorio, cioè l'intenzione di sottoporre il membro o i membri di un gruppo specifico a discriminazione e conseguente violazione alla sua dignità.⁴⁸

⁴⁴ ICTY, Appeal judgment, *Prosecutor v. Tadić*, IT-94-1-A, 15 luglio 1999, par. 98-162

⁴⁵ Op. cit. nota 43

⁴⁶ E. AMATI ET AL, *Introduzione al diritto penale internazionale*, Giuffrè, Milano, 2010

⁴⁷ S. ZAPPALÀ, *La Giustizia penale internazionale*, Il mulino, Bologna, 2020

⁴⁸ Ibid.

Nello Statuto di Roma, i crimini contro l'umanità trovano spazio all'art. 7, che richiama diverse condotte: a) omicidio; b) sterminio; c) schiavitù; d) deportazione o trasferimento forzato di persone, imprigionamento o altre forme gravi di privazione della libertà in violazione delle regole fondamentali del diritto internazionale; e) tortura; f) condotte di violenza sessuale; g) persecuzione ai danni di un gruppo o collettività per motivi discriminatori; h) sparizione forzata di persone; i) apartheid e j) altri atti inumani di carattere simile che provochino una grave sofferenza o gravi danni all'integrità fisica o mentale.

Lo Statuto di Roma sancisce chiaramente che l'attacco posto in essere contro la popolazione deve essere realizzato *“in conseguenza o in esecuzione di una politica di uno Stato od organizzazione diretta alla commissione di tale attacco”* (art. 7(2)(a)). Da ciò deriva che l'attacco deve compiersi nel contesto di un disegno politico rilevante, non solo quando imputabile allo Stato, ma anche a un'organizzazione. Sia per la giurisprudenza dei tribunali ad hoc, che per la CPI, non deve consistere per forza in un piano esplicito ed espresso, potendo desumerne l'esistenza da altri elementi, come il contesto storico, il contesto politico, l'adozione di misure discriminatorie, ecc. È quindi sufficiente una politica implicita. Riguardo invece alle organizzazioni cui fa riferimento la norma, la giurisprudenza della CPI accoglie l'interpretazione estensiva, secondo cui rilevano tutte le organizzazioni in grado di porre in essere attacchi estesi o sistematici, indipendentemente dalla sua natura. Basta che detenga le risorse sufficienti per agire in questo senso (ICC, Katanga, ICC-01/04-01/07-3436, *Judgment pursuant to art. 74*, 7 marzo 2014, par. 1119).⁴⁹

Quanto invece alle singole fattispecie, occorre richiamare alcune novità introdotte dallo Statuto di Roma.

a) Deportazione o trasferimento forzato di persone

Il trasferimento forzato è stato introdotto come fattispecie autonoma dallo Statuto di Roma. La differenza tra le due forme di spostamento sta esclusivamente nella dimensione spaziale perché, mentre la deportazione consiste nello spostamento al di fuori dei confini nazionali, il trasferimento forzato avviene nel perimetro statale. Ai fini della qualificazione di entrambi, è necessario che lo spostamento sia coattivo, perlopiù permanente e attuato mediante uso della forza o violenza psicologica.⁵⁰

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ S. ZAPPALÀ, *La Giustizia penale internazionale*, Il mulino, Bologna, 2020

La CPI ha precisato che la condotta non sarà punibile qualora la presenza della popolazione deportata o trasferita sia illecita in quel luogo, o se esistano ragioni conformi al diritto internazionale che ne giustifichino lo spostamento (es. necessità militare). A questa eccezione viene immediatamente posto un limite dalla *IV Convenzione di Ginevra* (art. 49), che contempla la possibilità di ritorno per la popolazione una volta cessate le ragioni che ne legittimano lo spostamento.⁵¹

b) Condotte di violenza sessuale

Lo Statuto di Roma introduce quattro nuove forme di violenza sessuale: la schiavitù sessuale, che rappresenta una forma speciale di schiavitù, caratterizzato dal costringere la vittima a prendere parte ad atti sessuali; segue la prostituzione forzata, in cui si obbligano, mediante uso della forza o sua minaccia, una o più persone a prestazioni sessuali in cambio di benefici di qualsiasi natura; si contempla poi la gravidanza forzata, che si verifica quando viene provocata con la forza una gravidanza, e conseguentemente si costringe la donna alla prigionia. Infine, la sterilizzazione forzata, che mira a privare permanentemente una persona della sua capacità riproduttiva. Viene inserita anche una clausola residuale che estende la punibilità ad altre condotte non riportate esplicitamente, ma che rappresentino altre forme di violenza sessuale di gravità affine a quelle sopra citate.⁵²

1.5.3 Crimine di aggressione.

Il crimine di aggressione ha incontrato diverse difficoltà nell'emanciparsi come fattispecie autonoma, a causa dei rilevanti risvolti politici e diplomatici a cui danno vita, essendo illeciti riconducibili allo Stato.⁵³

Nel 1928 venne stipulato il Patto Briand-Kellogg, il quale impegnava gli Stati a rinunciare alla guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Tuttavia, non faceva riferimento alla responsabilità penale individuale per chi avesse violato tale disposto. Seppur in modo poco incisivo, il Patto è riuscito a diffondere l'idea che l'aggressione internazionale andasse incriminata. Infatti, nello Statuto di Norimberga e di Tokyo figura il crimine di

⁵¹ L. PARSI, "Evacuazioni di civili nei conflitti armati. Criteri di liceità e profili di responsabilità penale alla luce della giurisprudenza internazionale", *Giustizia insieme*, 25 febbraio 2026, <https://www.giustiziainsieme.it/articolo/3796-evacuazioni-di-civili-nei-conflitti-armati>

⁵² S. ZAPPALÀ, *La Giustizia penale internazionale*, Il mulino, Bologna, 2020

⁵³ Ibid.

aggressione tra gli ambiti di competenza dei tribunali, rispettivamente agli artt. 6 e 5. Qui si descrive il crimine di aggressione come “i) Pianificazione, preparazione, scatenamento o conduzione di una guerra di aggressione o di una guerra in violazione di trattati, accordi o garanzie internazionali; ii) Partecipazione ad un piano concertato o ad un complotto diretto a commettere uno degli atti menzionati al punto precedente”.⁵⁴

Della definizione di “atto di aggressione” si è occupata anche l’Assemblea Generale con la risoluzione n. 3314 del 1974, relativamente ai casi in cui il Consiglio di Sicurezza può esercitare i poteri conferitigli dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite (*“Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione”*). Nella risoluzione, l’atto di aggressione è definito come “uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, integrità territoriale o indipendenza politica di un altro Stato, o in altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite”.⁵⁵

Il crimine di aggressione è altresì previsto dallo Statuto di Roma, all’art. 8bis, ma bisognerà attendere la Conferenza di Kampala del 2010, per vederne ammessa a tutti gli effetti la giurisdizione della CPI. All’art. 25 comma 3, lo Statuto limita il novero dei soggetti attivi ai soli leader di Stato (“nella condizione di controllare o dirigere effettivamente l’azione politica o militare”), configurandolo così come reato proprio. Caratteristica ulteriore dell’atto di aggressione è che si configura soltanto quando si verifica in modo palesemente contrario alla Carta delle Nazioni Unite, che contempla favorevolmente solo la legittima difesa. In particolare, possono costituire atti di aggressione, a prescindere che vi sia una dichiarazione di guerra: l’invasione o l’attacco ai danni del territorio di un altro Stato o qualsiasi occupazione militare, anche se temporanea, che ne dovesse derivare; il bombardamento da parte di forze armate statali o uso di qualsiasi altra arma contro un altro Stato oppure ancora il blocco dei porti o delle coste di uno Stato a opera di un altro.⁵⁶

Sull’elemento psicologico non ci sono indicazioni specifiche, pertanto si ritiene che per le condotte di pianificazione, preparazione, inizio o realizzazione dell’atto di aggressione sia richiesto il dolo: l’agente deve avere la consapevolezza sia dell’aggressione in corso e che, grazie alla sua posizione, può controllare o dirigere le politiche statali; sia che l’azione posta in essere sia contraria all’uso della forza armata previsto dalla Carta delle Nazioni Unite.⁵⁷

⁵⁴ *Principi di diritto internazionale riconosciuti nello Statuto e nella sentenza del Tribunale di Norimberga (1950)*, www.unipd-centrodirittiumani.it

⁵⁵ E. AMATI ET AL, *Introduzione al diritto penale internazionale*, Giuffrè, Milano, 2010

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

1.6 Origine ed evoluzione del genocidio: da Lemkin alla Convenzione sul genocidio del 1948.

Il termine “genocidio”⁵⁸ fu coniato dall’avvocato e giurista Raphael Lemkin nel 1944, nella sua opera “*Axis Rule in Occupied Europe*”. Di famiglia ebrea e polacca, dedica la sua vita agli studi in diritto, in particolare ai massacri perpetrati fino ad allora.

Dal 1929 ricopre la carica di Pubblico Ministero a Varsavia, partecipando attivamente anche alle sessioni della comunità internazionale dei giuristi. Uno dei primi contributi che Lemkin offre è rinvenibile nella Conferenza tenutasi a Madrid nel 1933 sul delitto di terrorismo. Per l’occasione invia una relazione con cui proponeva l’inserimento, nella lista degli atti criminali, anche le fattispecie di vandalismo, barbarie, provocazione di catastrofi, interruzione di comunicazioni internazionali e propagazione di contagio. Purtroppo, questa proposta decadde. Sono però interessanti le prime due, che getteranno le basi per il concetto di genocidio. In particolare, per “vandalismo” Lemkin intendeva la distruzione del patrimonio culturale di un popolo inteso come espressione dell’umanità in totale, pertanto meritevole di protezione internazionale. Dall’altro lato, per “barbarie”, gli atti diretti contro una collettività razziale, religiosa e sociale indifesa.⁵⁹

Nel frattempo, la Germania cominciò ad avanzare, costringendo il giurista a ripararsi da ultimo negli Stati Uniti. Già dalla fine del 1941, cominciarono a diffondersi testimonianze e racconti sulle condotte naziste, con particolare insistenza su massacri e deportazioni operate dai nazisti. Lemkin raccolse tutto il materiale informativo possibile, giungendo alla conclusione che Hitler stesse attuando una politica di distruzione pianificata dei popoli sotto occupazione. È questo il contesto in cui redige “*Axis rule in occupied Europe*” nel 1944 e nasce il termine “genocidio”. Descrive l’occupazione nazista sotto tutti i punti di vista: economico, politico e militare. Il regime operava costantemente in violazione delle leggi di guerra, oltre che in contrasto a qualsiasi principio morale. Reprimeva le popolazioni civili e ne saccheggiava le ricchezze.⁶⁰

Il termine “denazionalizzazione” quindi, non era più sufficiente a descrivere quanto accadeva, perché l’operato di Hitler si spingeva oltre: occupare, imporre il dominio dei tedeschi sugli altri popoli europei, indebolendoli a tal punto da estinguere le fondamenta della loro società, talvolta

⁵⁸ “GENOS” dal greco, significa razza, tribù; “CIDERE” dal latino, indica l’atto di uccidere

⁵⁹P. FONZI, *Genocidio. Una storia politica e culturale*, Laterza, Roma, 2025

⁶⁰ M. FLORES, “Come si è giunti alla convenzione sul genocidio”, *Diritti umani e diritto internazionale*, Fascicolo 3, settembre-dicembre 2015, pp. 551- 569

anche con l'uso dell'eliminazione fisica. Per Lemkin allora, il termine "genocidio" è molto più adatto.⁶¹

L'opera di Lemkin fu molto apprezzata al punto da chiamarlo a partecipare, al fianco del procuratore capo Robert Jackson, alla redazione dell'atto di accusa contro i maggiori responsabili delle atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale. Lemkin riuscì ad ottenere l'inserimento del crimine di genocidio nel capo di accusa per crimini di guerra, in riferimento allo sterminio dei membri di alcuni gruppi appartenenti alle popolazioni occupate, in particolare ebrei, polacchi, zingari e altri. Tuttavia, non venne richiamato nella sentenza definitiva del 1° ottobre 1946, in cui la Corte dichiara che gli atti inumani e le persecuzioni contro la popolazione "*sono punibili solo durante o in connessione con la guerra*".⁶²

Oltre al processo tenuto a Norimberga contro i maggiori esponenti del regime nazista, si succedono anche processi condotti dai Tribunali delle zone di occupazione nei confronti di altri responsabili di crimini di guerra, contro l'umanità e di aggressione, come ad esempio medici, o giudici. Questi processi (previsti dal *Control Council Law n. 10*) sono stati importanti perché non solo viene usato più spesso il concetto di genocidio, ma viene meno quel nesso con i crimini di guerra, ribadito da Norimberga nella sentenza definitiva.⁶³

L'11 dicembre 1946, l'Assemblea Generale adotta la risoluzione n.96, che dichiara ufficialmente il genocidio come crimine internazionale. Il Segretario dei diritti umani incarica poi un gruppo di esperti, composto da Lemkin, Donnedieu e Pella, al fine di formulare una bozza di Convenzione sul genocidio. Durante i lavori, si discute di alcune questioni: prima tra queste l'introduzione dei gruppi politici all'interno della Convenzione. Lemkin non era favorevole per due ragioni: da un lato, li riteneva troppo mutevoli per poterli definire in modo univoco e stabile; dall'altro lato, molti Stati si sarebbero sicuramente dimostrati ostili a tale indicazione, compromettendo una futura Convenzione sul genocidio.⁶⁴

Si è discusso poi su quale dovesse essere la formulazione circa i motivi dell'intento distruttivo rivolto verso un gruppo piuttosto che un altro. Nella bozza così venne formulato: "*Sulla base dell'origine nazionale o razziale, del credo religioso o dell'opinione politica dei suoi membri*". Non era particolarmente soddisfacente, perché si temeva che gli imputati avrebbero negato tali ragioni alla base delle loro condotte distruttive. Di conseguenza, nella versione definitiva della

⁶¹ P. FONZI, *Genocidio. Una storia politica e culturale*, Laterza, Roma, 2025

⁶² Ibid.

⁶³ Op. cit. nota 60

⁶⁴ Ibid.

Convenzione, si adotta la formula “*in quanto tale*”, per chiarire che nel genocidio, l’intento specifico è di distruggere un gruppo sulla base della sua identità.⁶⁵

Altra questione, supportata da Lemkin, riguardava il riferimento o meno al *genocidio culturale*. La versione originaria di genocidio proposta consisteva non tanto, o non solo, all’eliminazione fisica e biologica dei membri del gruppo, bensì a qualcosa di più:

“(Il genocidio) si riferisce a un piano coordinato volto alla distruzione delle fondamenta essenziali della vita dei gruppi nazionali, affinché tali gruppi avvizziscano e muoiano come piante colpite dalla ruggine. Il fine può essere raggiunto mediante la disintegrazione forzata delle istituzioni politiche e sociali, della cultura del popolo, della sua lingua, dei suoi sentimenti nazionali e della sua religione. Può essere raggiunto cancellando ogni base di sicurezza personale, libertà, salute e dignità. Quando questi falliscono, la mitragliatrice può sempre essere utilizzata come ultima spiaggia. Il genocidio viene perpetrato contro un gruppo nazionale come entità e l’attacco alle persone è solo secondario all’annientamento del gruppo nazionale cui appartengono.”⁶⁶

Completata la bozza, dopo l’intervento successivo del comitato giuridico, l’ultima parola spettava all’Assemblea Generale, che cristallizzò così il testo: ribadisce la possibilità di esistenza del genocidio sia in tempo di pace che di guerra e l’impegno degli Stati a prevenire e punire il genocidio (art. 1 Convenzione). Viene meno il riferimento ai gruppi politici sostituendolo con quello ai gruppi etnici; infine, si esclude il genocidio culturale, lasciando solo quello fisico e biologico. La *Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio* entrò in vigore il 12 gennaio 1951, contestualmente all’altro pilastro del diritto umanitario internazionale, la *Dichiarazione Universale dei diritti umani*.⁶⁷

All’art. 2 della Convenzione viene cristallizzata la definizione ufficiale del crimine di genocidio, con i suoi elementi costitutivi:

“Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- a) Uccisione di membri del gruppo;
- b) Lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;

⁶⁵ P. FONZI, *Genocidio. Una storia politica e culturale*, Laterza, Roma, 2025

⁶⁶ REDAZIONE, “Genocidio: un crimine moderno”, Raphael Lemkin, pubblicato nell’aprile 1945 nella rivista *Free World*, <https://it.gariwo.net/magazine/editoriali/genocidio-un-crimine-moderno-24353.html>

⁶⁷ M. FLORES, “Come si è giunti alla convenzione sul genocidio”, *Diritti umani e diritto internazionale*, Fascicolo 3, settembre-dicembre 2015

- c) Il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) Misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) Trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo a un altro".

L'Italia ha aderito alla Convenzione con la L. 11 marzo 1952, n. 153. Tuttavia, solo nel 1967 recepisce le sue norme nell'ordinamento nazionale, mediante la "Legge Moro" del 9 ottobre n. 962.⁶⁸

Bisogna precisare che ai sensi della Convenzione in esame, non viene punito solo chi commette direttamente il genocidio, ma anche chi è complice o incita in modo diretto o indiretto alla sua commissione (art. 3). Tali condotte possono essere perseguite o dai Tribunali dello Stato in cui sono state poste in essere, o da un tribunale internazionale competente rispetto agli Stati che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione (art. 6).

Sebbene la Convenzione non contempli espressamente l'esercizio della giurisdizione universale, in dottrina e nella prassi si è ammessa la possibilità di una sua applicazione, qualora l'impianto giuridico nazionale rispetti i criteri internazionalistici.

L'esperienza del passato insegna che il genocidio è spesso mosso da un sistema statale o comunque accettato dall'autorità; escludere la possibilità della giurisdizione universale potrebbe determinare molti casi di impunità, soprattutto se nel luogo di commissione del crimine non c'è un cambio di regime: lo Stato sul cui territorio si consuma un genocidio col tacito assenso delle autorità, difficilmente potrebbe decidere di perseguirne i responsabili. Si è mosso in questo senso, nel 1961, il tribunale distrettuale di Gerusalemme, quando ha giudicato Eichmann. Avverso la difesa, il giudice ha chiarito che interpretare restrittivamente l'art. 6, sarebbe stato contrario allo spirito universalistico della convenzione sul genocidio. Nella prassi dei Tribunali *ad hoc*, si osserva lo stesso orientamento.⁶⁹

⁶⁸ P. FONZI, *Genocidio. Una storia politica e culturale*, Laterza, Roma, 2025

⁶⁹ A. ADANAN, *Reflecting on the genocide convention in its Eighth decade. How universal jurisdiction developed over genocide*, 26 novembre 2021, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqab070>

CAPITOLO II

IL CRIMINE DI GENOCIDIO NELLE DIVERSE ESPERIENZE GIURISDIZIONALI

2.1 Il genocidio nell'esperienza dei tribunali ad hoc: l'intento specifico e l'esistenza di un piano sottostante.

La giurisprudenza dei tribunali *ad hoc* ha contribuito a chiarire numerosi aspetti controversi della fattispecie di genocidio a partire dall'intento di distruggere enunciato dall'art. 2 della Convenzione sul genocidio.

L'elemento psicologico richiesto per questo crimine è duplice: non solo deve essere dimostrato il dolo generico sotteso agli atti materiali, bensì anche quel particolare fine ulteriore della condotta consistente nel distruggere il gruppo in quanto tale, semplicemente perché esiste.

Schematizzando le conclusioni dei tribunali *ad hoc*, gli elementi utilizzati ai fini della prova dell'intento specifico possono essere distinti in tre categorie. La prima attiene alle prove dirette dell'intento, cui appartengono ad esempio la confessione o l'ammissione di colpevolezza dell'imputato. La seconda alle prove indirette, riferibili ai c.d. *fattori*⁷⁰: a) contesto generale; b) commissione di altri atti colpevoli sistematicamente diretti contro lo stesso gruppo; c) ripetizione di atti distruttivi e discriminatori; d) scala delle atrocità commesse⁷¹. Infine, le prove dirette talvolta indirette, come le dichiarazioni e i discorsi dell'imputato, che assumeranno valore probatorio quando trovano riscontro negli scenari concreti. Qualunque sia la categoria, l'intento specifico deve essere l'unico desumibile dalla valutazione olistica degli elementi a disposizione.⁷²

La prima sentenza di condanna per genocidio emessa dal Tribunale per il Ruanda ha coinvolto Akayesu che, quando scoppiò il massacro, era sindaco della città di Taba. Tra aprile e giugno 1994, furono massacrate, solo nel perimetro di sua competenza, circa 2.000 persone Tutsi. È stato provato, nel corso del processo, che dal 18 aprile, dopo un'assemblea tra sindaci e membri

⁷⁰ Nel caso Kayishema e Ruzindana sono riportati anche: uso di un linguaggio denigratorio nei confronti dei membri del gruppo preso di mira; le armi impiegate e l'entità delle lesioni; il carattere metodico della pianificazione; il numero delle vittime appartenenti al gruppo (ICTR, Trial Chamber, *Kayishema and Ruzindana*, par.9)

⁷¹ ICTR, Trial Chamber I, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu*, ICTR-96-4-T, 2 settembre 1998, par. 523

⁷² R. PISILLO MAZZESCHI, E. CARLI, "Proving specific intent in genocide: the plan and the pattern of conduct", *Diritti umani e diritto internazionale*, Fascicolo 2, maggio-agosto 2024, pp. 219-242

del governo provvisorio, l'imputato avesse consentito l'ingresso delle milizie, talvolta tollerandone le violenze, altre volte incitandole, altre ancora partecipandovi attivamente.⁷³

Nella decisione di primo grado dell'ICTR sul caso *Akayesu*, la Corte è consapevole dell'improbabilità che un imputato per genocidio ammetta la sua responsabilità e confessi. Pertanto, ammette la possibilità di desumerlo dalla combinazione di diversi fattori. Sicuramente, hanno inciso a provare l'intento genocidario nel caso ruandese la propaganda via radio e media, così come la presenza dei gruppi paramilitari ai posti di blocco che, sistematicamente, massacravano i tutsi al controllo dei documenti e la distribuzione di armi anche ai civili⁷⁴, ma non solo.

Una novità apportata dal lavoro dell'ICTR è l'introduzione della violenza sessuale come crimine di genocidio quando vi sia lo scopo di distruggere, in tutto o in parte, il gruppo da parte dell'agente. A riguardo, la Corte, nel caso *Akayesu*, ha dichiarato che *“le vittime erano selezionate sistematicamente e deliberatamente perché appartenenti al gruppo tutsi, mentre le persone appartenenti all'altro gruppo erano escluse”* (par. 731).⁷⁵

La Corte ha ascoltato il Generale Dallaire, che ha testimoniato la propaganda palesemente genocidaria condotta in Ruanda: le donne messe in stato di gravidanza da membri del gruppo tutsi dovevano essere uccise e con loro anche il feto. Bisogna ricordare che, nella cultura ruandese, l'appartenenza a un gruppo o a un altro, è determinato dalla linea paterna (*Akayesu*, par. 121).⁷⁶

La Corte ha ritenuto di poter inferire l'intento genocidario di Akayesu sulla base della valutazione complessiva degli atti e dei discorsi da lui resi *“o dal contesto generale nel quale altri atti colpevoli sono stati perpetrati sistematicamente contro lo stesso gruppo, indipendentemente dal fatto che tali atti siano stati commessi dallo stesso autore o anche da altri autori”* (par. 728).⁷⁷ Soprattutto con riferimento ai casi di violenza sessuale, spesso culminati nell'uccisione della vittima, Akayesu è stato giudicato responsabile, pur non essendo l'autore materiale degli atti.

⁷³ C. LENTINI, “Il crimine di genocidio nell'ambito del diritto internazionale: definizione, prassi giurisprudenziale e riferimenti all'attualità”, *DirittoConsenso*, 23 giugno 2021, <https://www.dirittoconsenso.it/2021/06/23/il-crimine-di-genocidio/>

⁷⁴ N. DONMEZ, “Genocidal intent in international law: a contemporary application”, *Critical debates HSGJ*, 31 ottobre 2025, <https://criticaldebateshsgj.scholasticahq.com/post/3534-genocidal-intent-in-international-law-a-contemporary-application-by-naz-donmez>

⁷⁵ ICTR, Trial Chamber I, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu*, ICTR-96-4-T, 2 settembre 1998

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

Ciò in virtù di due ragioni: in primo luogo, in qualità di sindaco, avrebbe potuto prevenirli e non lo ha fatto; in secondo luogo, ha istigato tali abusi, talvolta favorendoli, ordinandoli o incoraggiandoli.⁷⁸

La rilevanza di un piano ai fini della prova dell'intento genocidario, si manifesta ulteriormente nel caso *Kayishema e Ruzindana*⁷⁹, in cui la Corte cita espressamente il “*carattere metodico della pianificazione e sistematicità delle uccisioni*” (par. 93); rinvenendo la responsabilità per genocidio in capo a Kayishema, sia in quanto prefetto durante i massacri, circostanza che ha favorito che il piano nazionale fosse attuato a livello di prefettura (par. 528), sia per l'elevato numero dei tutsi uccisi da lui personalmente oppure da altri, in esecuzione dei suoi ordini da superiore gerarchico (par. 531).⁸⁰

Guardando al contesto jugoslavo, l'ICTY ha affrontato l'imputazione di genocidio, per la prima volta, nel caso *Jelisić*⁸¹, il comandante di Luka Camp, dove confluirono gran parte dei Croati e Musulmani cacciati dalle loro case nella città di Brcko. In questa sentenza, la Corte riproduce un elemento già noto per la prova dell'intento genocidario: l'esistenza di un piano. Durante il processo, il procuratore non è riuscito a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, l'esistenza di un piano volto a distruggere il gruppo musulmano e Croato della città, pertanto questo rendeva ulteriormente difficoltoso desumere l'intento dell'imputato. In altri termini, la Corte ritiene pressoché impossibile che un individuo possa essere riconosciuto colpevole per genocidio, se le sue azioni non assumono i caratteri di massività, supportate da un'organizzazione o un sistema (par. 99-101).⁸²

Il ruolo del piano nella valutazione del *dolus specialis* è stato controverso, al punto da contrapporsi due orientamenti: da una parte, il c.d. *approccio basato sulla conoscenza*, in forza del quale, quando è in attuazione un piano coordinato volto alla distruzione di un gruppo in quanto tale, si ritiene che sussista il dolo specifico in capo al singolo, qualora contribuisca consapevolmente compiendo gli atti tipici e sia contemporaneamente al corrente del fine sotteso al piano, cioè il genocidio. L'agente deve conoscere il fine della politica e accettare la realizzazione dell'evento distruttivo. Il problema di questo orientamento è che svuota del carattere volitivo l'intento di distruggere. L'altro orientamento, il c.d. *approccio basato sul proposito* invece, è più cauto, poiché ritiene che la conoscenza del piano distruttivo e la

⁷⁸ G. VERDIRAME, “The genocide definition in the jurisprudence of the ad hoc tribunals”, *International and comparative law quarterly*, vol. 49, luglio 2000

⁷⁹ ICTR, Trial Chamber II, *Prosecutor v. Kayishema e Ruzindana*, ICTR-95-I-T, 16 novembre 1998

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ ICTY, Trial Chamber I, *Prosecutor v. Goran Jelisić*, IT-95-10, 14 dicembre 1999

⁸² Ibid.

consapevolezza del contributo offerto dalla propria condotta, non possono, da sole, essere idonee a provare inequivocabilmente l'intento genocidario.⁸³

Nella giurisprudenza dei tribunali ad hoc, si nota un progressivo accoglimento dell'esistenza di un piano genocidario come prova rilevante ai fini dell'intento specifico. Ciò non vuol dire che l'intento distruttivo individuale non debba essere accertato, qualora sussista un piano.⁸⁴

In questo senso si è espressa l'ICTY in composizione di appello nel caso *Jelisić*, ribadendo che “l'esistenza di un piano o di una politica non è un elemento giuridico costitutivo del crimine. Tuttavia, nel contesto della prova dell'intento specifico, l'esistenza di un piano o politica, può diventare un fattore importante nella maggior parte dei casi”.⁸⁵

2.1.1 La Joint Criminal Enterprise.

Si può menzionare in quest'ambito un istituto messo a punto dal Tribunale per l'ex- Jugoslavia, noto come JCE, ossia *Joint Criminal Enterprise*. In virtù di questa teoria, è possibile individuare tre diverse modalità di attribuzione della responsabilità. Esse riguardano gruppi composti da due o più persone che agiscono in concorso per realizzare un medesimo piano criminale. La JCE è stata rinvenuta chiaramente nei processi che vedono imputati Ratko Mladić⁸⁶ e Radovan Karadžić.⁸⁷

Quanto ai modelli di responsabilità: nella prima ipotesi, i partecipanti, nell'agire in accordo con il piano, sono mossi dallo stesso elemento psicologico (ICTY, Appeals chamber, *Prosecutor v. Dusko Tadić*, IT-94-1-A, 15.07.1999, par. 196 e Karadžić, Trial chamber, par. 560); la seconda ipotesi, detta *sistemica*, richiede che l'imputato sia a conoscenza del funzionamento del sistema e vi partecipi attivamente (*Tadić*, Appeal judgment, par. 202); la JCE sistemica è tipica, ad esempio, dei campi di concentramento. L'ultima, detta *estesa*, implica l'attribuzione a ogni componente del gruppo, della responsabilità penale per ogni crimine che, pur eccedendo il piano iniziale, costituisca una naturale e prevedibile conseguenza dello stesso (*Tadić*, Appeal judgment, par. 204 e *Karadžić*, Trial chamber, par. 560).⁸⁸

⁸³ C. D. LEOTTA, “L'intent to destroy nel crimine di genocidio. Un esame della giurisprudenza internazionale”, *Archivio penale*, n. 3, 2012

⁸⁴ G. VERDIRAME, “The genocide definition in the jurisprudence of the ad hoc tribunals”, *International and comparative law quarterly*, vol. 49, luglio 2000

⁸⁵ ICTY, Appeals chamber, *Prosecutor v. Jelisić*, IT-95-10-A, 5 luglio 2001, par. 48

⁸⁶ ICTY, Trial chamber, *Prosecutor v. Mladić*, IT-09-92-T, 22 novembre 2017

⁸⁷ ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Radovan Karadžić*, IT-95-5/18-T, 24 marzo 2016

⁸⁸ V. RAINÒ, “The Prosecutor v. Radovan Karadžić. Un breve commento ai punti salienti della sentenza di condanna”, *Giustizia Penale*, 6, 2016

Nella sentenza *Karadžić*, la Corte indica anche i requisiti essenziali ai fini della responsabilità penale in capo al partecipante. È richiesta sicuramente la pluralità dei soggetti legati dallo scopo comune, non per forza organizzata in strutture militari o di altro tipo, basta che sia possibile identificarla come gruppo nel complesso; è indispensabile poi l'esistenza di un piano comune, la cui attuazione richiede condotte criminose o per mezzo di un'azione simultanea dei membri, o anche differita. Infine, la partecipazione dell'imputato alla realizzazione del piano comune, che può variare a seconda dei casi. Il contributo dell'agente diventa rilevante dal momento in cui sia stato significativo per la realizzazione del disegno criminoso, essendo indifferente se sia sostanziale o meno rispetto al piano. La rilevanza si valuta caso per caso.⁸⁹

Sebbene il piano sia comune, ciò non toglie che l'intensità del dolo possa essere manifestato in modo differente. Infatti, se è posto in essere il modello "base" di JCE, risulta chiaro che il dolo debba investire sia il disegno comune che il crimine imputato all'agente. Invece, se si realizza la JCE *estesa*, l'imputato sarà responsabile penalmente del reato eccedente l'obiettivo iniziale se si accertano: a) la sua intenzione a partecipare e contribuire alla realizzazione del piano; b) la prevedibilità dal suo punto di vista, del reato eccedente e c) l'accettazione del rischio che quel reato potesse verificarsi (ICTY, *Prosecutor v. Knocka et al.* Appeals Chamber, IT-98-30/1-A, 28 febbraio 2005, par. 83).

Sono state quattro le JCE prospettate dal Procuratore, cui Karadžić ha preso parte. Quella che rileva ai fini dell'esame è la *Srebrenica component*, che coincide con la presa della città dalle milizie serbe, il cui fine ultimo era l'eliminazione dei Bosniaci Musulmani della città, uccidendo i soggetti di sesso maschile di età compresa tra i 14 e i 70 anni, separati da donne, bambini e anziani, che venivano deportati altrove.⁹⁰

Il percorso della Corte è il seguente: è stato accertato che l'imputato condividesse con altri l'obiettivo della prima JCE, cioè la rimozione permanente dai territori rivendicati dall'esercito serbo-bosniaco, della parte musulmana della popolazione e dei Croati. Questo obiettivo è stato raggiunto mediante la commissione di diversi crimini gravi (persecuzione, genocidio, sterminio, deportazione, e altri), tutti accomunati quindi, dallo stesso *pattern*.

A questo punto, la Corte, davanti agli elementi offerti dal Procuratore sugli avvenimenti di Srebrenica, riconosce che Karadžić abbia successivamente prestato il suo consenso al piano *esteso*, consistente nell'uccisione, di ogni musulmano Bosniaco di sesso maschile di Srebrenica,

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

a partire dall'11 luglio 1995 (*Karadžić*, Trial Chamber, par. 5998). L'obiettivo genocidario del piano è stato provato oltre ogni ragionevole dubbio.⁹¹

Fa riflettere, a posteriori, la “*Direttiva 7*”, firmata proprio da Karadžić, datata 8 marzo 1995, in cui ordina alla componente Drina Corps del VRS di creare “*una situazione insopportabile di totale insicurezza, che non lasci speranza di vita per gli abitanti di Srebrenica e Žepa*” (entrambe dichiarate zone sicure) e, al contempo, ridurre in modo controllato e costante il supporto logistico all'UNRPOFOR. Anche gli aiuti alla popolazione musulmana dovevano essere limitati, prestando attenzione a sembrare in linea con il diritto internazionale (*Karadžić*, Trial Chamber, parr.4979-4980).⁹²

2.1.2 “In tutto o in parte”: la substantiality del gruppo protetto.

Dalla lettura del dispositivo che definisce il crimine di genocidio (Art. 2 *Convenzione sul genocidio*, 1948), un ulteriore elemento controverso, soprattutto quando si è trattato di qualificare i fatti di Srebrenica, si rinviene nella formula “*in tutto o in parte*”. Il dubbio è sorto proprio in relazione allo standard “minimo” a partire dal quale si può ritenere che un gruppo protetto sia stato distrutto almeno in parte. Ebbene, la giurisprudenza internazionale dei tribunali ad hoc ha elaborato tre differenti criteri per la valutazione della sostanzialità. Il primo approccio è detto *numerico*: nella decisione *Kayishema E Ruzindana*, la Corte ritiene che la particella “in parte” debba riferirsi a un “numero considerevole di individui che fanno parte del gruppo” (ICTR-95-1-T, par.97). Invece, la Corte d'appello del Tribunale per l'ex-Jugoslavia, nel caso *Krstić*⁹³, preferisce considerare lo standard numerico solo come valore da porre in relazione alla dimensione complessiva del gruppo (par. 12).

Il secondo criterio è detto *funzionale*, in quanto la sostanzialità viene fatta coincidere con quella porzione di gruppo che ricopre una certa funzione, ad esempio può riguardare la leadership, gli uomini in età militare, le forze dell'ordine e altri ancora. La cancellazione di questa parte sostanziale avrebbe un impatto negativo e irreversibile sulle possibilità di sopravvivenza del

⁹¹ Ibid.

⁹² A. SASSO, “Karadžić, il ‘buon vicino’ all'ergastolo”, *Osservatorio Balcani e caucaso transeuropa*, 21 marzo 2019, https://www.balcanicaucaso.org/cp_article/karadzic-il-buon-vicino-allergastolo/ ; della stessa opinione anche F.LATTANZI in *Il contributo della giurisprudenza del Tribunale penale per la ex Jugoslavia all'interpretazione della nozione di genocidio in particolare alla luce dei casi Karadžić e Mladić*, www.romatrepress.uniroma3.it

⁹³ ICTY, Appeals chamber, *Prosecutor v. Krstić*, IT-98-33-A, 19 aprile 2004

gruppo. Questo è l'approccio applicato dalla Corte nel caso *Mladić*⁹⁴ per il riconoscimento del genocidio perpetrato a Srebrenica (oltre ovviamente le condotte degli autori), dove è stata presa di mira una parte sostanziale del gruppo dei musulmani bosniaci. Si è già detto dell'importanza strategica che ricopriva questa municipalità, sia per il progetto della "Grande Serbia", sia in quanto dichiarata zona sicura dall'ONU. L'ultimo approccio è quello *geografico*, che focalizza l'attenzione sul legame tra il gruppo protetto e la collocazione geografica.⁹⁵

2.1.3 Determinazione della natura del gruppo.

La natura del gruppo di appartenenza è rilevante ai fini della determinazione del genocidio. Si sono alternati, nel corso del tempo, due criteri di valutazione; si è partiti da una giurisprudenza dei tribunali *ad hoc* più propensa all'uso di criteri *oggettivi*, per poi tendere progressivamente all'accoglimento di criteri *soggettivi*, consistenti in come il gruppo si identifica o come lo identificano gli autori del genocidio.⁹⁶

Le categorie di gruppi protetti dalla *Convenzione sul genocidio* del 1948 sono tassative e include gruppi: nazionali, etnici, razziali o religiosi.

Nella sentenza del caso *Akayesu* (parr. 511-515)⁹⁷ si può notare l'applicazione di criteri oggettivi nelle definizioni che la Corte offre dei vari gruppi protetti: a) il gruppo *nazionale* è composto da soggetti che hanno in comune vincoli giuridici derivanti dalla cittadinanza, da cui discende la reciprocità di diritti e doveri⁹⁸; b) il gruppo *etnico* accomuna soggetti che hanno la stessa lingua o cultura; c) il gruppo *razziale* si contraddistingue sulla base dei tratti somatici ereditari, tendenzialmente associati a un'area geografica; infine d) il gruppo *religioso*, i cui membri condividono la stessa religione o modalità di culto.

L'apertura verso i criteri soggettivi avviene quando bisogna determinare a quale gruppo appartengano i Tutsi. Prima che i colonizzatori belgi imponessero di indicare nei documenti d'identità l'appartenenza al gruppo dei Tutsi o degli Hutu, tale differenza non sussisteva.

⁹⁴ ICTY, Trial chamber, *Prosecutor v. Mladić*, IT-09-92-T, 22 novembre 2017

⁹⁵ P. BEHRENS, "Commentary Rome Statute: part.2, articles 5-10", *Case Matrix*, 30 giugno 2016, <https://www.casematrixnetwork.org/cmn-knowledge-hub/icc-commentary-clicc/commentary-rome-statute/commentary-rome-statute-part-2-articles-5-10>

⁹⁶ G. VERDIRAME, "The genocide definition in the jurisprudence of the ad hoc tribunals", *International and comparative law quarterly*, vol. 49, luglio 2000

⁹⁷ ICTR, Trial Chamber I, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu*, ICTR-96-4-T, 2.09.1998

⁹⁸ La Corte richiama la sentenza del caso *Nottebohm* (CIG, *Liechtenstein v. Guatemala*, 6 aprile 1955), sebbene verta sulla protezione diplomatica di un proprio cittadino all'estero: la CIG dichiara che debba esserci, ai fini del riconoscimento di questa, un legame effettivo tra la persona e lo Stato, riscontrabili in elementi oggettivi come la residenza.

Entrambi parlavano la stessa lingua e condividevano la stessa cultura. Pertanto, la *Trial chamber* ha dovuto operare una forzatura, al fine di far rientrare il gruppo dei tutsi nella categoria dei gruppi etnici, protetti dalla Convenzione sul genocidio. Un passo ulteriore viene rinvenuto nella decisione *Kayishema e Ruzindana* (Trial Chamber II, ICTR-95-I-T, 16.11.1998), in cui la Corte amplia ulteriormente la definizione di gruppo etnico, ricomprendendo, non solo chi condivide lingua e cultura, bensì anche il “*gruppo che si distingue come tale, o identificato come tale da altri, inclusi gli autori dei crimini*” (par. 98). Questi sono i criteri soggettivi: auto-identificazione e identificazione da parte di altri.⁹⁹

Dello stesso orientamento anche l’ICTY che, nella decisione *Jelisić*, (IT-95-10-A, 5.07. 2001) dichiara manifestamente: “*Tentare oggi di definire un gruppo nazionale, etnico o razziale utilizzando criteri oggettivi e scientificamente irreprensibili costituirebbe un esercizio pericoloso (...) La Camera di primo grado sceglie dunque di valutare l’appartenenza a un gruppo nazionale, etnico o razziale utilizzando un criterio soggettivo*” (par. 70).

2.2 La responsabilità dello Stato per genocidio: l’intento specifico elaborato dalla CIG.

L’art.9 della *Convenzione sul genocidio* devolve alla Corte Internazionale di Giustizia la funzione di dirimere le controversie tra Stati circa l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione della Convenzione stessa, ma anche quelle che vertono sulla responsabilità dello Stato per atti di genocidio.

La CIG è stata chiamata, per la prima volta, ad affrontare la questione di attribuzione della responsabilità statale, nel caso *Bosnia c. Serbia*¹⁰⁰, relativamente alle condotte perpetrate dall’esercito serbo-bosniaco, nelle diverse municipalità della regione, dal 1992 al 1995. Dello stesso tenore, la richiesta di intervento della Corte da parte della Croazia e, in via riconvenzionale della Serbia, nel caso *Croazia c. Serbia* del 3 febbraio 2015.

Prima di affrontare i tratti salienti della prima decisione, occorre richiamare un aspetto importante emerso soprattutto nella seconda controversia sottoposta alla CIG: gli standard per l’accertamento dell’intento genocidario imputabile allo Stato. Già a partire dai Tribunali *ad hoc*, come si è visto, si comincia ad affermare la possibilità di dedurre l’intento specifico del genocidio dai modelli di condotta, qualora non ci fossero elementi espliciti tali da dimostrarne l’esistenza. Anche la CIG condivide tale orientamento in *Bosnia c. Serbia*, con la specifica che

⁹⁹ G. VERDIRAME, “The genocide definition in the jurisprudence of the ad hoc tribunals”, *International and comparative law quarterly*, vol. 49, luglio 2000

¹⁰⁰ CIG, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, Bosnia-Erzegovina c. Serbia-Montenegro, sentenza 26 febbraio 2007

l'esistenza di un *pattern* da solo, non sia in grado di dimostrare inequivocabilmente l'intento di distruggere il gruppo in capo allo Stato, a meno che non sia l'unica inferenza possibile (*Bosnia v. Serbia*, par. 373). Con la decisione *Croazia c. Serbia*, la Corte sembra assegnare al modello di condotta su vasta scala un ruolo determinante ai fini della prova dell'intento.¹⁰¹

In altri termini, la Corte considera rilevanti, ai fini della prova dell'intento, solo gli atti perpetrati su vasta scala. Vengono invece svalutate le condotte dei singoli agenti, anche qualora siano indicative di un intento genocidario. Ad esempio, sia la Croazia che la Serbia fanno riferimento ad avvenute mutilazioni dei cadaveri, normalmente interpretabili come accanimento inutile su vittime ormai inermi e quindi indice di una presa di mira del gruppo protetto. Ebbene, la Corte non ha ritenuto tali condotte rilevanti ai fini dell'accertamento dell'intento genocidario. Ciò lascia intendere una concezione del genocidio solo "*macroscopica*", infatti, in risposta alle accuse mosse dalla Serbia alla Croazia, i giudici ritengono che "*l'uccisione dei civili e i maltrattamenti inflitti a individui indifesi non sono stati commessi su scala tale da poter indicare unicamente l'esistenza di un intento genocidario*" (*Croazia v. Serbia*, par. 512). Quanto alle accuse promosse dalla Croazia, la Corte oppone che lo Stato non sia stato capace di provare che gli autori materiali degli atti allegati avessero approfittato e goduto di tutte le opportunità a loro disposizione per distruggere il gruppo protetto dalla Convenzione (*Croazia v. Serbia*, par. 437). Pertanto, l'intento genocidario non è l'unica deduzione possibile dai modelli di condotta posti in essere dai Serbi, potendo invece tradursi in un'intenzione di creare uno Stato serbo etnicamente ripulito.¹⁰²

Il criterio dell'unica inferenza ha attirato alcune critiche, soprattutto in relazione al movente che sottende l'agire di un individuo, o la possibile esistenza di un obiettivo ulteriore. In sostanza, la Corte sembra escludere la possibilità di una sovrapposizione tra l'intento genocidario e i motivi personali che possono spingere uno o più individui a commettere atti genocidari. È invece opinione diffusa che l'intento specifico individui ragioni particolari e ulteriori rispetto al dolo generico dell'atto materiale, che inducono il soggetto ad agire in quel modo. Pertanto, nulla esclude l'esistenza, da una parte, di un movente e, dall'altra, di un dolo speciale di distruggere¹⁰³. Come è altrettanto pacifico che gli autori di un genocidio possano perseguire, oltre a obiettivi militari, anche obiettivi ulteriori, compreso il distruggere un gruppo

¹⁰¹ P. BEHRENS, "Individualized crime: genocidal intent in the case of Croatia", *Cambridge university Press*, 30 ottobre 2015, <https://doi.org/10.1017/S0922156515000503>

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid.

protetto in quanto tale. L'importante è che distruggere il gruppo in tutto o in parte sia un fine conosciuto e voluto dallo Stato.¹⁰⁴

Oltre al criterio appena visto, la CIG ritiene che le prove a supporto delle pretese debbano convincere la Corte oltre ogni ragionevole dubbio, richiamando a tal proposito la sentenza *Corfu Channel*: “Le accuse rivolte contro uno Stato che implicano imputazioni di eccezionale gravità, devono essere dimostrate mediante prove pienamente conclusive” (*Croazia v. Serbia*, par. 178).¹⁰⁵

Non sorprende allora che la Corte abbia adottato standard probatori così rigidi¹⁰⁶, tipicamente penalistici, a causa della gravità delle accuse mosse come quelle di genocidio. Per le stesse ragioni, accoglie la teoria della responsabilità autonoma dello Stato, che richiede un accertamento distinto dell'intento genocidario statale, rispetto a quello degli esecutori materiali. Si avrà allora un iter composto da due fasi: in prima battuta, la Corte dovrà verificare se un genocidio sia stato commesso, mediante la prova del *dolus specialis* in capo agli agenti; successivamente potrà valutare se tali atti siano attribuibili allo Stato. È in questa fase che i giudici ricercheranno la prova dell'esistenza di un piano genocidario e, a fronte di un esito negativo, inferiranno l'intento, se possibile, da un generale *pattern of conduct*, cioè un insieme di condotte materiali illecite, reiterate in modo sistematico contro il gruppo protetto¹⁰⁷. Ciò però non basta: è indispensabile che l'intento genocidario sia l'unica conclusione possibile (*Croazia v. Serbia*, par. 404). Questo criterio stringente ha indotto la Corte nel caso *Bosnia v. Serbia*, a escludere l'esistenza (*Bosnia v. Serbia*, parr. 370-371), sostenuta dalla Bosnia, di un piano genocidario nei “Sei obiettivi strategici” del maggio 1992, proposti da Karadžić, da realizzarsi mediante occupazione ed espulsione dei non-Serbi, favorendo così la creazione di un'entità musulmana e una esclusivamente serba nella città di Sarajevo.¹⁰⁸

Secondo la Corte, nel caso *Croazia c. Serbia*, la Croazia è riuscita a provare l'esistenza di un modello di condotta tramite l'indicazione di diciassette fattori (*Croazia v. Serbia*, parr. 408-413), i cui determinanti sono stati: a) la scala e la sistematicità degli attacchi; b) la sproporzione

¹⁰⁴ N. Y. BARIGYE, M. HENDRICKSE, V. TODESCHINI, “Genocidal intent in armed conflict: unpacking the ICJ’S-Only reasonable inference-standard”, *Opiniojuris*, 26 maggio 2025, <https://opiniojuris.org/2025/05/26/genocidal-intent-in-armed-conflict-unpacking-the-icjs-only-reasonable-inference-standard/>

¹⁰⁵ P. BEHRENS, “Individualized crime: genocidal intent in the case of Croatia”, *Cambridge university Press*, 30 ottobre 2015, <https://doi.org/10.1017/S0922156515000503>

¹⁰⁶ A. BUFALINI, “La responsabilità internazionale dello Stato per atti di genocidio: un regime in cerca di autonomia”, *Diritti umani e diritto internazionale*, Fascicolo 3, settembre- dicembre 2015

¹⁰⁷ A. MANEGGIA, “L’attribuzione dell’intento genocidario allo Stato”, *Diritti Umani e diritto internazionale*, Fascicolo 2, maggio-agosto 2024

¹⁰⁸ A. SASSO, “Karadžić, il ‘buon vicino’ all’ergastolo”, *Osservatorio Balcani e Caucaso e transeuropa*, 21 marzo 2019

tra perdite umane, danni al gruppo protetto e la necessità militare; c) i croati sono identificati come gruppo vittima delle condotte illecite. Tuttavia, si esclude l'inferenza di un intento genocidario avendo la Corte statuito non ci fossero prove sufficienti che i Serbi avessero profittato di tutte le opportunità del caso per distruggere in tutto o in parte il gruppo Croato.¹⁰⁹ Tornando ora alla sentenza *Bosnia v. Serbia*, è possibile analizzare l'iter che ha condotto la Corte alla decisione. La richiesta della Bosnia imponeva alla CIG di verificare se si fosse consumato un genocidio sul suo territorio; in caso di risposta positiva, se tale crimine fosse imputabile alla Serbia e, a fronte di un ulteriore esito positivo, quale forma di riparazione potesse soddisfare lo Stato attore.

a) *Prima questione: si è verificato un genocidio?*

Per rispondere al primo quesito, l'accertamento dei fatti è essenziale. Si evince dalla sentenza un affidamento della Corte alle conclusioni effettuate dalle decisioni dell'ICTY, in cui rinviene prove persuasive e conclusive della realizzazione di atti materiali del genocidio nella città di Srebrenica, in particolare: uccisione dei membri del gruppo musulmano-bosniaco; causare gravi danni fisici o mentali ai membri dello stesso gruppo e infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita tali da provocarne la distruzione totale o parziale. Anche per l'accertamento dell'elemento psicologico, la Corte assorbe quanto stabilito dall'ICTY nel caso *Krstić*¹¹⁰, secondo cui solo a Srebrenica è stato consumato un genocidio.¹¹¹

La deferenza della CIG verso le attività del Tribunale ha suscitato delle perplessità: finisce per confondere la funzione di un tribunale penale con la sua, ossia quella di stabilire se in un determinato periodo e in un determinato luogo si sia verificato un genocidio attribuibile a uno Stato. Assumere di default le conclusioni dell'ICTY, potrebbe sottrarre dalla valutazione altri fatti che invece potrebbero servire ad accertare la responsabilità statale. Tra l'altro la CIG, non si è limitata a considerare solo le condanne pronunciate dall'ICTY, bensì anche le non-attività del procuratore, cioè l'assenza di imputazioni davanti al Tribunale per genocidio.¹¹²

Sorge quindi un dubbio: è possibile rinvenire la responsabilità statale in maniera indipendente, rispetto ad un accertamento antecedente a livello penale individuale? Teoricamente la risposta

¹⁰⁹ R. PISILLO MAZZESCHI, E. CARLI, "Proving specific intent in genocide: the plan and the pattern of conduct", *Diritti umani e diritto internazionale*, Fascicolo 2, maggio-agosto 2024, pp.360-365

¹¹⁰ ICTY, Appeals chamber, *Prosecutor v. Radislav Krstić*, IT-98-33-A, 19 aprile 2004

¹¹¹ R. J. GOLDSTONE E R. J. HAMILTON, "Bosnia v. Serbia: lessons from the Encounter of the International Court of Justice with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", *Leiden Journal of International Law*, 21, 2008, pp. 95-112

¹¹² Ibid.

dovrebbe essere affermativa, come condiviso dalla stessa CIG nella sentenza *Croazia v. Serbia*¹¹³. Rimane il fatto che le due responsabilità, individuale e statale, originano dalla stessa disposizione nella Convenzione, pertanto un punto di sovrapposibilità sussisterà inevitabilmente. Di fatto, la Corte di Giustizia sembra cauta nell'effettuare le sue valutazioni in maniera indipendente: ha ritenuto impossibile qualificare gli atti presentati dalla Croazia come atti di genocidio, in mancanza di pronunce del Tribunale ad hoc che certificassero la commissione di genocidio nella regione.¹¹⁴

Accertato che a Srebrenica si sia consumato il crimine di genocidio, la Corte può affrontare la successiva questione.

b) Seconda questione: la Serbia è responsabile del genocidio a Srebrenica?

Il criterio di imputazione che la CIG decide di utilizzare è il medesimo applicato ad un antecedente di sua competenza: il caso *Nicaragua c. Stati Uniti*. Qui, si è occupata di valutare se le condotte tenute dai *Contras*, soggetti non statali, fossero imputabili agli Stati Uniti. Nella decisione, la Corte stabilisce che questi soggetti, sebbene non statali per il diritto interno, possono comunque ritenersi tali *de facto*, qualora lo Stato eserciti su di loro un rapporto di *dipendenza e controllo* assoluto, o eserciti un *controllo effettivo* sulle specifiche operazioni in cui la condotta lesiva si sia verificata.¹¹⁵

Bisogna ora fare una premessa: dopo la dissoluzione della Federazione Jugoslava, i Serbi costituirono la Repubblica Serba di Bosnia, con un proprio esercito, il VRS. Su sollecitazione del Consiglio di Sicurezza, la Repubblica federale di Jugoslavia ritirò, almeno formalmente, le truppe JNA dalla Bosnia. Tuttavia, le unità serbe rimasero sul territorio per costituire l'esercito della Republika Srpska, permettendo così ancora a Belgrado di mantenere una sorta di controllo sul nuovo esercito e sulla regione. L'intensità di questo controllo è stata cruciale sia per l'ICTY, che per la Corte di Giustizia.¹¹⁶

¹¹³ CIG, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, Croazia v. Serbia, 3 febbraio 2015

¹¹⁴ B. I. BONAFÈ, "Responsabilità dello Stato e dell'individuo per crimine di genocidio: persistenti incertezze nella giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia", *SIDIBlog*, 20 febbraio 2015, <https://www.sidiblog.org/2015/02/20/responsabilita-dello-stato-e-dellindividuo-per-crimine-di-genocidio-persistenti-incertezze-nella-giurisprudenza-della-corte-internazionale-di-giustizia/>

¹¹⁵ R. J. GOLDSTONE E R. J. HAMILTON, "Bosnia v. Serbia: lessons from the Encounter of the International Court of Justice with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", *Leiden Journal of International Law*, 21, 2008

¹¹⁶ Ibid.

Nel primo caso, la *Trial Chamber* affrontava il processo *Tadić*¹¹⁷ (processato per crimini contro l'umanità e di guerra). Se si fosse accertata un'influenza di Belgrado, dopo il suo ritiro formale, sul VRS per le condotte di questo in Bosnia, allora il conflitto si sarebbe qualificato come internazionale ai fini del diritto umanitario, consentendo l'imputazione dei crimini di guerra. Qualche anno dopo, la Camera d'appello¹¹⁸ ha criticato aspramente l'iter percorso dalla trial chamber, che aveva escluso l'influenza di Belgrado sul VRS, in virtù del test del controllo effettivo. Secondo questa Corte invece, si applicherà un criterio di attribuzione diverso, a seconda che l'imputato agisca individualmente oppure come membro di un gruppo non militarmente organizzato, e quindi bisognerà dimostrare l'impartizione di istruzioni specifiche da parte dello Stato; oppure come parte di un gruppo paramilitare organizzato, in occasione del quale si applicherà il c.d. *overall control test*, per cui lo Stato deve aver contribuito con finanziamenti, fornitura di equipaggiamenti, assistenza e pianificazione delle operazioni, senza dover dimostrare il controllo su ogni singolo atto criminoso. Un criterio simile richiede, ai fini dell'imputazione della condotta individuale in capo allo Stato, un supporto e supervisione generale del gruppo.¹¹⁹

Nel secondo caso, la CIG effettua, in prima battuta, il test di *dipendenza e controllo*, arrivando a concludere non ci fosse alcun rapporto così intenso tra le forze serbo-bosniache e Belgrado. Occorre qui richiamare il rifiuto della Corte a ordinare l'esibizione dei verbali in versione non censurata del Consiglio supremo di difesa della RFJ che, per la Bosnia, potevano inequivocabilmente provare il controllo statale per le operazioni perpetrate a Srebrenica. Potevano dimostrare l'esistenza degli ordini impartiti dalla Repubblica di Jugoslavia alle forze armate in Bosnia e i pagamenti degli ufficiali della VRS. Effettua successivamente il test del *controllo effettivo* (che richiede la prova dell'influenza statale su ogni azione), anche questo con esito negativo, per insufficienza di prove.

c) Obblighi di non commettere, prevenire e punire il genocidio

La Corte si trova ad affrontare per la prima volta anche gli obblighi giuridici in capo agli Stati derivanti dalla Convenzione. In primo luogo, afferma che, oltre alle previsioni esplicite di prevenire e punire i responsabili, sussiste un obbligo implicito di non commettere genocidio.

¹¹⁷ ICTY, Trial chamber, *Prosecutor v. Duško Tadić*, IT-94-1-T, 7 maggio 1997

¹¹⁸ ICTY, Appeals chamber, *Prosecutor v. Duško Tadić*, IT-94-1-A, 15 luglio 1999

¹¹⁹ R. J. GOLDSTONE E R. J. HAMILTON, "Bosnia v. Serbia: lessons from the Encounter of the International Court of Justice with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", *Leiden Journal of International Law*, 21, 2008

In seguito, si occupa di valutare se fosse rinvenibile nella Serbia una responsabilità per complicità in genocidio. L'esito è stato negativo, perché ha ritenuto non accertabile se, in anticipo, la Serbia sapesse, fosse a conoscenza, dell'intenzione dei Serbo-bosniaci di compiere un genocidio a Srebrenica. La complicità pretende che il complice sia pienamente a conoscenza dell'intento genocidario dell'agente.¹²⁰

Si distingue da questa, l'obbligo di prevenire, cui la Corte riconosce alcune peculiarità. Afferma sia un obbligo giuridico autonomo (*Bosnia v. Serbia*, par. 427); ha poi una portata molto ampia, perché vincola all'attivazione tutti gli Stati, parte e non parte della Convenzione, e qualsiasi altro soggetto dotato di personalità giuridica internazionale; in ultimo, la Corte ritiene sia un obbligo di condotta e non di risultato. Ciò significa che gli Stati devono adottare tutte le misure possibili e necessarie per impedire il verificarsi del genocidio, senza però garantire che non si verificherà¹²¹ (*Bosnia v. Serbia*, par. 430). Gli obblighi di condotta quindi, concentrano l'attenzione sugli sforzi effettivamente posti in essere, al punto che, se dovesse verificarsi comunque il genocidio, una condotta diligente dello Stato, ne escluderebbe la responsabilità internazionale.

La Corte ritiene cominci a sussistere un obbligo di prevenire dal momento in cui lo Stato venga a conoscenza o sarebbe normalmente a conoscenza dell'esistenza del rischio che si verifichi un genocidio. Successivamente però, afferma che la responsabilità per violazione dell'obbligo di prevenzione necessita come presupposto dell'effettiva verifica del genocidio. La Corte sembra sovrapporre in questo modo obblighi di condotta e obblighi di risultato, che si distinguono dai primi per l'imporre il raggiungimento di un risultato specifico, a prescindere dalle misure adottate. Nonostante questa apparente convergenza, la Corte ribadisce che il limite temporale di riferimento è il momento in cui lo Stato venga a conoscenza del rischio.¹²² Qualora dovesse verificarsi poi il genocidio, si utilizza come parametro la diligenza, la cui intensità si valuta sulla base di alcuni elementi¹²³: la capacità dello Stato di “*influenzare efficacemente l'azione delle persone che verosimilmente commettono, o stanno già commettendo un genocidio. Tale capacità dipende, tra l'altro, dalla distanza geografica dello Stato interessato*

¹²⁰ C. J. TAMS, M. MENNECKE, “The genocide case before international court of justice”, *Sicherheit + Frieden*, 2007, pp. 71-77, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1416756

¹²¹ S. FORLATI, “The legal obligation to prevent genocide: Bosnia v. Serbia and beyond”, in *Polish yearbook of international law*, 2011

¹²² M. LONGOBARDO, *L'obbligo di prevenzione del genocidio e la distinzione fra obblighi di condotta e obblighi di risultato*, <http://dx.doi.org/10.12829/94292>

¹²³ C. J. TAMS, M. MENNECKE, “The genocide case before international court of justice”, *Sicherheit + Frieden*, 2007, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1416756

dal luogo degli eventi e dalla forza dei legami politici, nonché di ogni altro tipo, tra le autorità di quello Stato e i principali attori degli eventi” (Bosnia v. Serbia, par. 430).

La Corte ha ritenuto la Serbia fosse pienamente capace di influenzare le azioni su Srebrenica, sebbene non fosse a conoscenza dell'intento genocidario (quindi non complice in genocidio). Inoltre, è assodata la sua conoscenza del rischio di un genocidio, viste le ordinanze della CIG dell'8 aprile 1993, contenenti misure cautelari che imponevano allo Stato di attivarsi per prevenire il verificarsi del genocidio e assicurare che nessun individuo, qualsiasi fosse la funzione e la posizione, soggetta alla sua direzione o influenza, commettesse atti genocidari in Bosnia (*Application of the Convention on the Prevention and punishment of the Crime of Genocide, Provisional Measures, Order of 8 April 1993, Bosnia v. Serbia, ICJ*).¹²⁴

Alla luce di queste valutazioni, la CIG dichiara la Serbia responsabile della violazione dell'obbligo di prevenire il genocidio.

In ultimo, la Corte si occupa di constatare l'adempimento della Serbia all'obbligo di punire i responsabili di genocidio. La Convenzione del 1948 prevede due modalità di perseguimento: o davanti ai tribunali nazionali, o davanti a tribunali internazionali competenti (art. 6), di cui gli Stati accettano la giurisdizione. L'ICTY era stata appositamente istituita per i crimini dell'ex-Jugoslavia ed essendo la Serbia parte delle Nazioni Unite, aveva accettato la sua giurisdizione. La Corte ha rilevato la mancanza di cooperazione con il Tribunale da parte dello Stato serbo, che non ha consegnato uno dei principali responsabili dei massacri a Srebrenica: Ratko Mladić, sebbene fosse sul suo territorio. Pertanto, la Corte dichiara la Serbia responsabile anche per violazione dell'obbligo di punire i responsabili di genocidio.¹²⁵

d) Quale riparazione?

Tenendo conto delle valutazioni effettuate, la Corte conclude che, riguardo la violazione dell'obbligo di punire i colpevoli del genocidio, la Serbia deve cessare la propria condotta illecita e consegnare i sospettati alla giustizia. Dall'altro lato, circa la violazione dell'obbligo di prevenire, la Corte non riconosce alcun risarcimento alla Bosnia, data la difficoltà nel rintracciare un'effettiva possibilità di prevenire il genocidio. Pertanto, l'unica forma di

¹²⁴ S. FORLATI, “The legal obligation to prevent genocide: Bosnia v. Serbia and beyond”, in *Polish yearbook of international law*, 2011, p. 382

¹²⁵ C. J. TAMS, M. MENNECKE, “The genocide case before international court of justice”, *Sicherheit + Frieden*, 2007, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1416756

riparazione riconosciuta è la soddisfazione della sentenza, che riconosce la responsabilità della Serbia.¹²⁶

2.3 La pulizia etnica.

La pulizia etnica non esiste come reato autonomo nel sistema del diritto internazionale. Rappresenta l'insieme di condotte gravemente lesive dei diritti fondamentali degli individui, in particolare appartenenti a un gruppo diverso da quello di maggioranza in un dato territorio. Può esplicarsi in diverse tipologie di atti: stermini, torture, abusi sessuali, oppure trasferimenti forzati, espulsioni, deportazione e persecuzioni. È comune far rientrare la pulizia etnica nel novero dei crimini contro l'umanità.¹²⁷

Prima che venisse coniato il termine "genocidio", si sono verificati diversi eventi nella storia che sono rientrati nella definizione di pulizia etnica, sebbene, a posteriori, potessero integrare il genocidio. Uno di questi esempi ha riguardato il popolo armeno. Agli inizi del Novecento, durante il progressivo disfacimento dell'Impero Ottomano, emerge il gruppo dei Giovani Turchi, interessati a rafforzare la presenza musulmana sul territorio, a scapito di tutti gli altri gruppi, in particolare quello degli Armeni, che possedevano una propria lingua e identità culturale, oltre a professare la fede cristiana. Soprattutto con l'avvento della Prima Guerra Mondiale, gli ottomani identificano negli armeni il nemico da combattere: nel 1915, le autorità ottomane ordinano di spedire gli Armeni in gruppi di lavoro, contestualmente, in diverse regioni, vengono perpetrati massacri di armeni, fino a dare avvio a una massiccia deportazione della comunità verso le zone orientali e occidentali. I primi ad essere deportati sono gli intellettuali e gli uomini in età militare; successivamente, sarà il turno di donne, bambini e anziani. Le deportazioni culminavano nei campi organizzati all'aperto nel deserto, dove era inevitabile trovare la morte. Durante la marcia, non venivano distribuiti né acqua, né cibo; venivano torturati e assassinati, le donne talvolta stuprate e assassinate. Nei campi il trattamento non era diverso. Dai documenti raccolti, emerge il chiaro intento della leadership turca di eliminare permanentemente il gruppo armeno dall'Impero. A supporto di ciò, anche la confisca di tutti i beni appartenenti agli armeni e la distruzione di qualsiasi traccia culturale e religiosa

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ F. LATTANZI, "La pulizia etnica come genocidio", *L'unità del diritto*, n.23, aprile 2020

armena. Ciò fa presumere che gli armeni deportati non sarebbero mai più tornati. Per queste ragioni, quanto accaduto agli Armeni si ritiene sia un genocidio e non semplice pulizia etnica.¹²⁸ Il primo passo concreto verso il riconoscimento della pulizia etnica come genocidio, si rinviene nelle decisioni del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia.¹²⁹ Almeno inizialmente, era diffusa l'idea che le operazioni nelle varie municipalità fossero di pulizia etnica, oltre ovviamente alle ulteriori imputazioni per crimini di guerra e contro l'umanità. In effetti, nel processo a *Karadžić* (*Prosecutor v. Karadžić*, 24 marzo 2016), il procuratore era riuscito a dimostrare che la prima JCE, costituita tra il 1991 e il 1995, avesse il fine ultimo di rimuovere permanentemente la popolazione musulmana di Bosnia e quella Croata, attraverso la realizzazione di diversi illeciti: persecuzione, sterminio, omicidio e altri.¹³⁰ L'obiettivo era mettere tali gruppi nella condizione di fuggire dai territori rivendicati dalla leadership serbo-bosniaca. Solo nella fase finale del conflitto, svoltasi a Srebrenica, si ritiene perpetrato un genocidio, anche in virtù del particolare valore simbolico della città, di cui si è già parlato in precedenza. A Srebrenica sono stati uccisi circa 8.000 musulmani bosniaci e ne sono state distrutte le moschee.¹³¹

Sulla base di quanto visto, a distinguere la pulizia etnica dal genocidio, non sono tanto gli atti materiali, che possono sovrapporsi, quanto più l'elemento psicologico: la pulizia etnica è sprovvista del *dolus specialis* di distruggere il gruppo in quanto tale e mira invece a espellere il gruppo "diverso" per poter modificare etnicamente la composizione della popolazione. Questo elemento, combinato con il rigido standard dell'unica inferenza possibile, rende ancora più complicata un'eventuale qualificazione della pulizia etnica come genocidio. Quindi, in altri termini, quando manchi il dolo specifico del genocidio, si riconduce la pulizia etnica ai crimini contro l'umanità, che richiedono l'intenzione, da parte dell'agente, di commettere uno degli atti materiali previsti, nell'ambito di un attacco, di cui deve averne consapevolezza, esteso o sistematico contro la popolazione.¹³²

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ "I metodi uniformi utilizzati nella commissione di tali crimini, il loro schema ricorrente, la loro pervasività in tutto il territorio controllato dai serbo-bosniaci, il trasferimento dei prigionieri tra vari campi e il tenore di alcune dichiarazioni degli imputati, costituiscono forti indizi" (*Prosecutor v. Karadžić*, Rule 61, IT-95-5-R61) della possibile natura genocidaria di tali crimini. G. VERDIRAME, *The genocide definition in the jurisprudence of the ad hoc tribunals*, "International and comparative law quarterly", vol. 49, luglio 2000

¹³⁰ V. RAINÒ, "The Prosecutor v. Radovan Karadžić. Un breve commento ai punti salienti della sentenza di condanna", *Giustizia Penale*, 6, 2016

¹³¹ F. LATTANZI, "La pulizia etnica come genocidio", *L'unità del diritto*, n.23, aprile

¹³² G. MINERVINI, "Il contributo dell'ICTY alla definizione del crimine di genocidio: in margine al caso Mladić", *Diritti umani e diritto internazionale*, Fascicolo 2, maggio-agosto 2018, p. 262

Nel 2015, anche la Corte internazionale di Giustizia si è occupata del rapporto tra genocidio e pulizia etnica (*Croazia v. Serbia*), soprattutto su sollecitazione della Croazia, che traeva da questa, un intento genocidario da parte delle milizie serbe. La Corte ha concluso non fosse rinvenibile come unica inferenza l'intento di distruggere, essendo molto basso il numero dei deceduti, a fronte invece dell'elevata fetta di popolazione croata costretta ad abbandonare la propria casa (*Croazia v. Serbia*, parr. 435-437).¹³³

Rileva in questo contesto l'istituto del c.d. *genocidio sociale*, elaborato dallo studioso M.M. Vajda (*"Ethnic cleansing as genocide-Assessing the Croatian Genocide Case before the ICJ"*, in *International criminal law review*, 15, 2015), che si discosta anche dal *genocidio culturale* elaborato da Lemkin. Secondo Vajda, la pulizia etnica non si limita soltanto ad allontanare fisicamente le persone dalla propria terra, bensì provvede a eradicare anche tutti i legami insiti tra i membri del gruppo, contribuendo alla sua dissoluzione sociale, ancor prima di comprometterne la cultura. In questo modo, anche l'elemento soggettivo è compatibile con quello del genocidio: l'intento qui è determinare la dissoluzione sociale del gruppo. L'accoglimento di tale teoria comporterebbe, in primo luogo, il riconoscimento della portata distruttiva della pulizia etnica e, in secondo luogo, una tutela maggiore ai gruppi vittima.¹³⁴

2.4 Il genocidio nello Statuto di Roma.

Nello Statuto di Roma, il genocidio è disciplinato dall'art. 6, che riprende in maniera identica la definizione della Convenzione ex art. 2. Diversamente da come è stabilito per le altre tipologie di crimini internazionali, per il genocidio non sussiste la necessità di elementi di contesto, essendo già distintivo l'elemento psicologico richiesto, ossia lo specifico intento di distruggere il gruppo.¹³⁵

Gli *elements of crimes*, cioè quelle linee guida che supportano i giudici della CPI nell'interpretazione degli articoli sui crimini internazionali dello Statuto di Roma, richiedono, per il genocidio, che ciascuno degli atti materiali sia perpetrato nel contesto di un manifesto disegno di condotte simili dirette contro quel gruppo, o che la condotta sia di per sé idonea da sola a provocarne la distruzione¹³⁶. Questa previsione non deve indurre in errore: l'esistenza di un piano non è un elemento costitutivo del genocidio. Gli *elements of crimes* non possono in

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ E. AMATI ET AL, *Introduzione al diritto penale internazionale*, Giuffrè, Milano, 2010

¹³⁶ PCNICC/2000/1/Add.2, 30 giugno 2000

alcun modo introdurre elementi costitutivi nuovi rispetto alla fattispecie statutaria. Come si è già visto per l'esperienza dei tribunali *ad hoc*, è altamente improbabile che si verifichi un genocidio senza che vi sia una collettività agente, spesso in accordo con le autorità statali o addirittura coincidente. Di conseguenza, sembra quasi inevitabile prendere in considerazione, nella ricerca dell'intento specifico individuale, il contesto in cui si muovono le diverse condotte, dell'imputato e di altri agenti. Quando l'intento collettivo proviene dalle autorità statali e questo viene "diffuso" anche ai subordinati, diventa più semplice rinvenire il dolo speciale richiesto per il genocidio. Il Ruanda rappresenta un esempio lapalissiano.¹³⁷

Particolarità della disciplina del genocidio nello Statuto di Roma, risiede nel prevedere, solo ed esclusivamente per questa categoria di crimini, la punibilità per l'incitamento, a prescindere che si sia effettivamente poi realizzato il genocidio. Per essere penalmente rilevante, l'incitamento deve presentare due caratteristiche: la *pubblicità* del discorso, ossia manifestato in uno spazio pubblico o mediante mezzi di comunicazione di massa, e deve anche essere *diretto*, intendendo per tale, non solo il discorso istigatorio palesemente espresso, ma anche quello esternato per mezzo di metafore o allusioni, che lasciano tuttavia intendere inequivocabilmente ai destinatari il significato. L'elemento soggettivo di chi incita deve consistere nell'intenzione specifica del crimine di genocidio, quindi distruggere in tutto o in parte quel gruppo in quanto tale.¹³⁸

Avendo ripreso la stessa definizione di genocidio sancita dalla Convenzione del '48, anche gli atti materiali sono identici nello Statuto di Roma. Sia che la commissione riguardi più di questi atti, sia che ne venga commesso solo uno, l'agire sarà considerato come unico.¹³⁹

a) *Uccisione dei membri del gruppo*

La condotta è riferita in modo generico, quindi è a forma libera. Rappresenta il tipico caso di genocidio fisico.

b) *Cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica ai membri del gruppo*

La gravità delle lesioni deve essere tale da minacciare la distruzione del gruppo per quanto concerne l'integrità fisica; riguardo l'integrità psichica, è necessario che vi sia la compromissione permanente delle facoltà mentali. È prassi consolidata considerare parte di

¹³⁷ P. DE STEFANI, "Nozioni e contesti del crimine internazionale di genocidio", *Pace Diritti umani*, 1/2008

¹³⁸ E. AMATI ET AL, *Introduzione al diritto penale internazionale*, Giuffrè, Milano, 2010

¹³⁹ Ibid.

questa categoria ad esempio la tortura, i trattamenti disumani, la persecuzione e la violenza sessuale.

c) Il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale

Nel caso *Rutaganda*¹⁴⁰, la *Trial chamber* dedica uno spazio ad alcune specifiche sui singoli atti materiali del genocidio. A questo gruppo in particolare, la Corte ritiene appartengano anche le misure che non intendano immediatamente cagionare la morte dei membri cui sono dirette, sebbene il fine ultimo ne sia la distruzione. Infatti, possono rilevare in questo senso: l'assoggettamento del gruppo a una dieta di sussistenza; l'espulsione sistematica dalle proprie abitazioni e la privazione di forniture mediche essenziali al di sotto di standard vitali minimi. In *Kayishema* (ICTR, 21 maggio 1999), la Corte aggiunge ulteriori esempi: la mancata fornitura di alloggio, vestiario o igiene adeguati e imposizione di lavoro o sforzo fisico eccessivi (par. 115).

d) Imposizione di misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo

Questa categoria rappresenta il genocidio biologico: la distruzione viene perpetrata con misure volte a impedire le nascite, come ad esempio la mutilazione dei genitali, sterilizzazione forzata, o divieto di contrarre matrimonio. È comunque necessario che le misure siano attuate con coercizione.

e) Trasferimento forzato dei bambini appartenenti al gruppo ad un altro gruppo

Come un cerchio che si chiude, il trasferimento forzato di bambini è l'unica ipotesi di genocidio culturale ammessa dalla Convenzione. Sono inclusi anche minacce e qualsiasi altro tipo di abuso tale da indurre il trasferimento forzato di bambini.

2.4.1 Il genocidio del Darfur.

Il 2003 è segnato da una massiccia campagna di aggressioni e pulizia etnica nel Darfur, una delle province del Sudan. Le due parti in conflitto coinvolgevano, da un lato le Forze armate e di polizia del Sudan, affiancati dalle milizie *Janjaweed* di matrice araba e dall'altro gruppi di ribelli, composti anche da musulmani non arabi, che intendevano opporsi al governo sudanese

¹⁴⁰ ICTR, Trial chamber I, *Prosecutor v. Rutaganda*, ICTR-96-3-T, 6 dicembre 1999

accusato di discriminare e opprimere la popolazione non araba e non islamica del Paese. Il conflitto ha prodotto più di 300.000 vittime e due milioni di profughi, cui vanno aggiunti i civili costretti a spostarsi in campi profughi o abbandonare il Paese, dando il via a una crisi umanitaria drammatica.¹⁴¹

A luglio 2004, si ha la prima dichiarazione ufficiale di genocidio per ciò che stava accadendo nella regione, con la risoluzione adottata dalla Camera dei rappresentanti degli USA. Qualche mese dopo, il Consiglio di Sicurezza ONU istituisce una Commissione d'inchiesta con a capo il giurista Antonio Cassese che, nella relazione conclusiva del 25 gennaio 2005¹⁴², dichiara che i fatti analizzati facevano presumere la commissione di crimini contro l'umanità e non genocidio, non essendo stato provato l'intento genocidario del governo centrale. La Commissione non distingue tra piano e modello di condotta, né vi fa riferimento per la prova dell'intento genocidario. Utilizza invece un criterio unico, verificando la possibile inferenza dell'intento specifico da “*numerosi atti e manifestazioni o circostanze fattuali*” (*Darfur Report*, par. 518). In risposta al rapporto, lo stesso anno, il Consiglio di Sicurezza dispone l'invio di una missione di peacekeeping. Segue la risoluzione 1593, con cui lo stesso Consiglio rinvia la questione dei crimini nella regione alla CPI.¹⁴³

All'esito delle indagini, nel luglio 2007, il Procuratore Capo Luis Moreno-Ocampo richiede l'emissione dei mandati di arresto nei confronti dell'ex Ministro dell'interno del Sudan, Ahmad Harun e l'ex leader della milizia Janjaweed Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, per crimini di guerra e contro l'umanità. I due sono stati riconosciuti, dalla *Pre-Trial Chamber*, responsabili delle azioni condotte nel contesto di una campagna di attacchi in città dove non si è rilevata attività ribelle e la popolazione civile non era parte attiva alle ostilità. Gli stessi civili hanno subito altre forme di violenza, qualificabili come crimini di guerra, ex art.7 CPI St.: omicidi, attacchi indiscriminati, distruzioni di proprietà e altre forme di violazione dei diritti umani. Segue poi, il 4 marzo 2009, il mandato di arresto per Omar al-Bashir, accusato di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. In particolare, è accusato di aver gestito la pianificazione della campagna anti-insurrezionale perpetrata dal 2003, e aver approfittato della sua posizione per controllarne l'esecuzione. Il crimine di genocidio non è stato incluso nel mandato di arresto perché non vi era prova certa dell'intento specifico di distruggere. È stata altresì emessa una

¹⁴¹ P. KUCIUKIAN, “Darfur: un possibile genocidio in atto?”, *Gariwo*, 2 luglio 2024, <https://it.gariwo.net/magazine/africa/darfur-un-possibile-genocidio-in-atto-27400.html>

¹⁴² UN, *Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary General*, 2005

¹⁴³ A. NATALE, “Crimini di guerra e contro l'umanità commessi in Darfur: le origini del conflitto e l'intervento della comunità internazionale”, *InnovazioneDiritto*, 8/2008

richiesta di cooperazione ai fini dell'arresto di Al-Bashir, sia al Sudan, sebbene non parte dello Statuto di Roma, che a tutti gli Stati aderenti. Il governo sudanese risponde rifiutando qualsiasi tipo di cooperazione e l'autorità della Corte, non essendo parte dello Statuto, negando di conseguenza anche l'extradizione di Al-Bashir.¹⁴⁴

Il 3 febbraio 2010 viene emesso un secondo mandato di arresto per Omar al-Bashir, che aggiunge alle imputazioni precedenti, anche il crimine di genocidio, commesso a danni dei gruppi etnici Fur, Masalit e Zaghawa. In particolare, tra gli atti genocidari sono stati evidenziati l'omicidio, l'aver causato gravi danni fisici o mentali e aver inflitto deliberatamente condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione fisica.¹⁴⁵

Nel 2019, dopo che il presidente Al-Bashir ha appoggiato la creazione delle milizie paramilitari (RSF, eredi dei *janjawid*), con a capo Hamdan Dagalo, venne da questo destituito in un colpo di Stato. Nel 2020 viene stipulato il primo accordo di pace definitivo tra il nuovo governo del Sudan e i leader dei gruppi ribelli, ma in poco tempo gli scontri riprendono fino ad arrivare al 2023, anno in cui, avverso il generale Abdel Fattah al Burhan, a capo dell'esercito regolare sudanese, Dagalo riprende la guerra civile. Le RSF continuano sulle orme dei predecessori, attuando la pulizia etnica, bloccando l'ingresso di aiuti internazionali, assassinii e stupro come arma di guerra. Milioni di profughi sono stati costretti a spostarsi verso il Ciad, già umanitariamente in condizioni drammatiche. Si verificano bombardamenti, vengono attaccati gli ospedali, saccheggiati i villaggi. Su questo sfondo, il Procuratore Karim Khan accusa membri dell'esercito e della RSF di crimini contro l'umanità.¹⁴⁶

La CPI ha emesso la prima condanna sui drammatici eventi del Darfur il 6 ottobre 2025, condannando il comandante dei *Janjaweed*, Ali Abd-Al-Rahman per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, in particolare omicidio, stupro, tortura e attacchi sui civili.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ REDAZIONE, "Omar al-Bashir", *Coalition for the international criminal court*, 2014, <https://www.coalitionfortheicc.org/cases/omar-albashir>

¹⁴⁶ P. KUCIUKIAN, "Darfur: un possibile genocidio in atto?", *Gariwo*, 2 luglio 2024, <https://it.gariwo.net/magazine/africa/darfur-un-possibile-genocidio-in-atto-27400.html>

¹⁴⁷ REDAZIONE, "La Corte penale internazionale condanna il leader dei Janjaweed per crimini contro l'umanità e crimini di guerra in Darfur", *Centro ateneo per i diritti umani*, 20 ottobre 2025, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/notizie/la-corte-penale-internazionale-condanna-il-leader-dei-janjaweed-per-crimini-contro-lumanita-e-crimini-di-guerra-in-darfur>

CAPITOLO III

IL CASO: LE ORIGINI DEL CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE

Negli ultimi anni, si è assistito a un uso sempre più frequente della guerra e della violenza nel panorama internazionale.

C'è, però, un comune denominatore a tali conflitti, oltre alla violazione del diritto umanitario: la violazione dei diritti fondamentali della persona.

Fame, morte, malattie, sfollamenti e abusi rappresentano ciò che residua a seguito dei conflitti. Sebbene si sia tentato nel tempo di elaborare un sistema di cooperazione internazionale su più livelli per impedire tali situazioni, ciò non è stato sufficiente.

Si continua, infatti, ad utilizzare la guerra come mezzo di prevaricazione sull'altro, insensibili verso i diritti dei civili, mettendo talvolta alla prova l'efficacia del diritto internazionale.

Tra i vari conflitti sviluppatisi, verrà preso in esame il conflitto scaturito a seguito del 7 ottobre 2023, tra Israele e Hamas, caso di studio particolarmente complesso per le sue implicazioni sia di carattere storico che sul piano del diritto internazionale.

3.1 Brevi cenni storici.

Durante il XIX secolo, la Palestina era parte dell'Impero Ottomano.

Era divisa in *sangiaccati*, ossia tre distretti principali: Gerusalemme, Nablus e Acri.

La popolazione era prevalentemente musulmana, ma conviveva con una minoranza di ebrei e cristiani.

Contestualmente, verso la fine del secolo, cominciò ad emergere in Europa il movimento sionista, guidato da Theodor Herzl, ideatore del progetto di uno Stato ebraico.

I primi ebrei cominciarono a stanziarsi a Giaffa, a seguito dei pogrom nella parte meridionale dell'impero russo del 1882.¹⁴⁸

Con la fine della Prima guerra mondiale e l'istituzione della Società delle Nazioni, i territori dell'ormai dissolto Impero Ottomano vennero distribuiti tra gli Stati vincitori.

Per la gestione di queste zone fu istituito il sistema dei *mandati internazionali* in forza del quale lo Stato membro cui veniva attribuito il governo di una specifica area geografica in loco

¹⁴⁸ I. PAPPÉ, *Brevissima storia del conflitto tra Israele e Palestina: dal 1882 a oggi*, Fazi Editore, 2024, p. 17

esercitava funzioni sovrane finché non fosse stata riconosciuta la capacità ad autoregolazione della popolazione locale.

La Palestina rappresentava una zona strategica sotto diversi profili: per la Gran Bretagna, che ottenne il mandato per la regione, in quanto garantiva una protezione degli interessi soprattutto sul Canale di Suez e impediva la migrazione di ebrei nello Stato; per gli ebrei sionisti un ritorno alla Terra Promessa dei testi sacri e, per gli antisemiti, la possibilità di allontanamento del proprio territorio di una etnia non desiderata.

Tali dinamiche contribuirono al fatto che la Palestina non giunse a una piena indipendenza, contrariamente a quanto accaduto per gli altri territori arabi.

Tra gli obiettivi del Mandato britannico in Palestina ci fu la realizzazione della *dichiarazione Balfour* (1917), redatta dal ministro degli esteri britannico *Balfour* e inviata al leader della comunità inglese ebraica, Rothschild.

La dichiarazione mirava alla costituzione di un “*focolare ebraico*”, senza però compromettere i diritti civili, politici e religiosi della popolazione indigena di maggioranza.¹⁴⁹

La Gran Bretagna decise, in vista della particolare composizione demografica locale, di creare due entità amministrative distinte: a Ovest del fiume Giordano si sarebbe creato lo Stato ebraico (attuale Israele), mentre a Est del fiume, la *Transgiordania* (attuale Giordania), destinata solo alla componente di popolazione non ebrea.

In questo modo, la Gran Bretagna avrebbe solo supervisionato quell’area del mandato.

Nel 1922 si formalizzò lo *status* di mandato britannico della Palestina.

Ciò imponeva alla Gran Bretagna diversi obblighi, fra i quali: a) garantire l’autonomia finanziaria, mandato adempiuto introducendo la lira palestinese come moneta locale; b) attivarsi per garantire l’istituzione di un sistema amministrativo ed economico; c) favorire l’immigrazione e l’insediamento sul territorio degli ebrei provenienti dalle diverse parti del mondo.

Un ulteriore aspetto rilevante del Mandato fu il riconoscimento della cittadinanza palestinese agli ebrei che intendessero stabilirsi in Palestina.

Fu il primo caso in cui il carattere della popolazione (ebraismo) qualificasse uno Stato nazionale e non il contrario.

In sostanza, il popolo ebraico fu una nazione prima ancora di costituire materialmente uno Stato.¹⁵⁰

¹⁵⁰ D. ELBER, *Il mandato per la Palestina. Le radici legali dello Stato di Israele*, Belforte Salomone, 2022, p. 27

A partire dalla metà degli anni '20 del Novecento, si assistette alle prime forme di espulsione e trasferimento forzato della popolazione palestinese, da alcuni considerata una vera e propria forma di “pulizia etnica”¹⁵¹.

Col tempo, queste politiche fecero sospettare l’attuazione di un progetto *coloniale d’insediamento*: sionisti benestanti cominciarono ad acquistare sempre più terre, incluse quelle già abitate da famiglie palestinesi dedite all’agricoltura, sfrattandole.

Tale circostanza è oggigiorno ripetuta in numerosi discorsi politici e di dibattito civile per sostenere che le politiche israeliane sulla gestione dei territori abitati da Palestinesi siano espressione di una forma di colonialismo da insediamento perché, a differenza di altre tipologie, mira a sostituire la popolazione autoctona con la propria.

Cominciarono ad innescarsi diversi cicli di violenza fra le parti, tra cui quello del 15 agosto 1929 noto come il *massacro di Hebron*, in cui morirono 77 ebrei.

Tale massacro nacque dalle manifestazioni condotte dalla *Haganah* (forza paramilitare del movimento sionista) e gruppi sionisti sul monte del tempio, Al haram al Sharif, cui risposero i musulmani con ulteriori proteste, finite in scontri violenti, come appunto quello di Hebron.

Sorsero in questo contesto le prime baraccopoli nel nord della Palestina, ad Haifa, e con queste anche la *guerriglia*, come forma di resistenza.

Dal 1936 al 1939 si consumò la grande rivolta araba che coinvolse soprattutto le fasce più giovani della popolazione Palestinese in attacchi contro le forze ebraiche e britanniche.¹⁵²

Dopo lo sterminio degli ebrei perpetrato dalla Germania nazista, si rafforzò l’esigenza di fornire una patria alle comunità ebraiche.

Nell’immediato secondo dopoguerra, il Regno Unito, già fortemente indebolito nella sua economia dalla devastazione bellica, non riuscì più a sostenere il costo dell’amministrazione sul territorio palestinese e decise, quindi, di concludere il proprio mandato riaffidando la gestione del territorio alle Nazioni Unite: venne così costituito nel febbraio del 1947 l’*UNSCOP*, il Comitato Speciale sulla Palestina.

Le conclusioni del Comitato furono contrapposte: da una parte, c’era chi sosteneva la necessità di creare di uno Stato binazionale, di cui una nazione ebraica e una araba; dall’altro lato, la maggioranza – riprendendo la dichiarazione Balfour del 1917 - propendeva per la creazione di due Stati distinti, in particolare il 56% del territorio palestinese destinato agli ebrei, contro il 43% ai Palestinesi.

¹⁵¹ I. PAPPÉ, *Brevissima storia del conflitto tra Israele e Palestina: dal 1882 a oggi*, Fazi Editore, 2024, p. 37

¹⁵² I. PAPPÉ, *ibidem*, p. 42

Gerusalemme avrebbe dovuto essere esclusa da entrambe le entità e amministrata a livello internazionale.

Il 29 novembre 1947 l'Assemblea Generale adottò la risoluzione 181, condividendo la posizione di maggioranza dell'UNSCOP e fissando la fine del mandato britannico al 14 maggio 1948. Tale risoluzione, peraltro, non aveva valenza costitutiva, bensì di mera raccomandazione circa la ripartizione dei territori.

3.1.1 Dalla Nakba alle due Intifada (1947- 2005).

Dal 1947 al 1949 ebbe luogo quella che i palestinesi chiamano tutt'oggi la “*Nakba*”.

La *Nakba* è un termine arabo che significa "catastrofe" e si riferisce allo sfollamento di circa 700.000 palestinesi durante la guerra arabo-israeliana del 1948, quando il nuovo Stato d'Israele fu fondato.

Sul piano storico, la richiamata decisione dell'Assemblea Generale generò reazioni contrapposte.

Da una parte, lo scontento nella fazione Palestinese portò rapidamente alla organizzazione di gruppi di volontari insorti, autodefinitosi “*Esercito arabo di Liberazione*”. Dall'altra, la *leadership* sionista, a capo della quale all'epoca vi era *David Ben Gurion* leader dell'*Organizzazione sionista mondiale*, preparò un piano per imporre il proprio dominio sul territorio destinato allo Stato ebraico, densamente popolato da Palestinesi.

In dottrina è stato sostenuto che le forze sioniste abbiano iniziato ad attaccare in quel periodo i villaggi arabi per seminare terrore e indurre le famiglie palestinesi a fuggire¹⁵³. Viene, infatti, segnalato che Gurion elaborò il *Piano Dalet*, che consisteva nell'attaccare villaggi e quartieri su tre lati, lasciandone uno per consentire la fuga agli abitanti in fuga.

Le abitazioni dovevano essere distrutte, in modo tale da impedire il ritorno.

Certamente, sul lato storico è possibile constatare episodi di gravissima violenza in quel periodo, come, a titolo esemplificativo, quanto accaduto nell'aprile del 1948, laddove gruppi armati entrarono nel villaggio di *Deir Yassin*, uccisero intere famiglie e, contestualmente, vi furono violenze anche nei villaggi di *Haifa*, *Bisan*, *Giaffa* e *Acri* che, di conseguenza, vennero quasi del tutto svuotati.

Il 14 maggio 1948, lo Stato di Israele dichiarò la sua indipendenza.¹⁵⁴

¹⁵³ Cfr. PAPPÉ, *ibidem*, pp. 50-53

¹⁵⁴ *Ibid.*

L'autonomia appena dichiarata indusse Egitto, Iraq, Transgiordania e Siria ad attaccare Israele: quest'ultimo però, anche grazie alle armi fornite dall'estero, riuscì a rispondere all'attacco congiunto occupando ulteriore territorio incluse porzioni destinate dall'ONU allo Stato palestinese.

Così, prima degli anni Cinquanta, Israele controllava il 20% in più di quanto fosse *ab origine* a lei assegnato, generando una prima ondata di profughi palestinesi in campi di sfollamento.

Tutti i villaggi abbattuti vennero trasformati in insediamenti, parchi e altre infrastrutture dedicate alle attività ebraiche.

I Palestinesi espulsi dalla regione orientale, furono spinti verso la Transgiordania, mentre chi risiedeva a nord, verso la Siria e il Libano; diversamente, a sud, l'Egitto non acconsentì ad accogliere i rifugiati; pertanto Israele istituì quella che a tutt'oggi è nota come “*Striscia di Gaza*”.

La situazione umanitaria portò le Nazioni Unite a fondare l'*UNRWA*, l'Agenzia dedicata al soccorso e al sostegno dei profughi Palestinesi nei Territori Occupati e il Libano¹⁵⁵.

Successivamente alla *Nakba*, cominciarono a intensificarsi gli atti di resistenza anche violenta da parte di gruppi Palestinesi, come ad esempio i *fedayyn* e *Fatah*, cui Israele rispose con altrettanta violenza.

In questi anni si assistette anche alla costituzione dell'OLP (*Organizzazione per la Liberazione della Palestina*), che raggruppava la *leadership* politica Palestinese risalente al periodo del mandato britannico.

Successivamente, nel 1967, gli scontri militari con i Paesi confinanti toccarono un nuovo apice con la c.d. “*Guerra dei Sei Giorni*”, che vide coinvolti nuovamente Israele contro Egitto, Siria e Giordania e offrì al nuovo Stato l'occasione di guadagnare ulteriore territorio.

Al termine del breve conflitto, infatti, Israele occupò stabilmente la Cisgiordania e la Striscia di Gaza (cioè i territori destinati a costituire lo Stato di Palestina), il Sinai (che verrà restituito all'Egitto solo con l'accordo di pace di *Camp David*) e le alture del Golan.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Cfr. <https://www.unrwa.org>

¹⁵⁶ Sull'evoluzione del conflitto israelo-palestinese si vedano, in termini generali, inter alia A. H. HOURANI, *A History of the Arab Peoples*, Cambridge, Harvard University Press, 2002; J. L. GELVIN, *The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War*, Cambridge, CUP, 2005; A. JACKSON, *The British Empire and the Second World War*, London, Canergie, 2006; I. BLACK, *Enemies and Neighbours: Arabs and Jews in Palestine and Israel, 1917-2017*, New York, Grove Atlantic, 2017.

L'Assemblea Generale adottò, allora, la risoluzione 242 del 22 novembre 1967, con cui stabilì il ritiro di Israele dalle zone occupate, auspicando accordi di pace con gli Stati arabi che avevano dato il via al conflitto, in modo tale da stabilire ufficialmente i relativi confini statali.

Dall'altra parte, l'organo internazionale chiese una soluzione per il problema dei profughi.

Israele, tuttavia, non diede seguito alle richieste in questione, prolungando fino ai giorni nostri l'occupazione delle zone di confine e il controllo indiretto della *Striscia di Gaza* e della zona di *Ramallah*.

Avendo occupato tutta la Palestina storica, di forte interesse sia per motivi religiosi che strategici, vennero allontanati circa 300.000 Palestinesi dai campi profughi intorno a Gerico e la città vecchia di Gerusalemme.

Contemporaneamente venne esteso lo stato di coprifuoco e di gestione della popolazione civile, già adottato nella Palestina controllata prima della guerra dei Sei Giorni, anche alla Cisgiordania e alla Striscia di Gaza, consentendo all'esercito piena discrezionalità sul trattamento dei Palestinesi.

A livello internazionale, le Nazioni Unite tentarono di porre fine alle mire espansionistiche di Israele e a imporre il rispetto dei diritti dei rifugiati.

Venne, così, adottata dal Consiglio di Sicurezza la risoluzione 338 nel 1973, che impose l'attuazione della risoluzione 242 del 1967 ribadendo l'invito a ritirarsi dai territori occupati durante la guerra dei Sei Giorni. Fece seguito la risoluzione 3236 del 1974, emessa dall'Assemblea Generale, che sancì, per il popolo palestinese, il diritto all'autodeterminazione, e ad essere sovrano e indipendente.

Un evento che segnò ulteriormente la popolazione palestinese ebbe luogo nella parte meridionale del Libano, agli inizi degli anni Ottanta.

Il tentato omicidio dell'ambasciatore israeliano *Shlomo Argov* a Londra, per mano del gruppo *Abu Nadal*, scatenò l'operazione *Pace in Galilea*, nel 1982.

Questa consisteva nell'invasione israeliana del sud del Libano, dove vi erano stanziati numerosi profughi a seguito degli sfollamenti forzati degli anni precedenti in Palestina, fino a Beirut, sede dell'OLP.

L'obiettivo dell'allora ministro della Difesa, *Ariel Sharon*, fu interrompere quell'influenza che l'OLP ancora esercitava sulla resistenza palestinese.

I bombardamenti continuarono per giorni, costringendo i combattenti della resistenza e il loro leader *Arafat* a evacuare verso gli altri Paesi arabi.

Nel mese di settembre dello stesso anno, i falangisti e le milizie dell'esercito del Libano del Sud, movimenti di insorti e combattenti irregolari con i quali si era schierato Israele, fecero irruzione nei campi di *Sabra e Chatila*, dove ritenevano si nascondessero ancora combattenti dell'OLP e si resero responsabili di quello che per le Nazioni Unite fu un genocidio¹⁵⁷.

Massacri, violenze e distruzioni avvennero con l'indifferenza dell'esercito israeliano che, anzi, bloccò le vie di accesso ai campi anche a chi tentava di fuggire.

La drammaticità dell'evento portò all'istituzione della *Commissione Kahan*, presidente della Corte Suprema Israeliana del tempo, che, alla fine, ammise le responsabilità indirette israeliane del Ministro *Sharon*, per non aver prevenuto o impedito il massacro, nonché del Comandante di Stato maggiore *Eytan*, del Generale *Amos Yaron*, comandante delle forze israeliane stanziate a *Beirut* e del primo ministro *Begin*.

Fu, altresì, dichiarata la responsabilità diretta dei miliziani delle Falangi guidati da *Elie Hobeika*.

Tuttora, la maggior parte dei soggetti coinvolti nei massacri sono rimasti impuniti.¹⁵⁸

Con il trasferimento dell'OLP a Tunisi, Israele lasciò *Beirut*, mantenendo, però, un presidio nel sud del Paese; ciò favorì l'ascesa di un altro gruppo di resistenza armata nella zona, *Hezbollah* che, dopo una lunga guerriglia, indusse l'esercito israeliano a ritirarsi del tutto dal Libano nel 2000¹⁵⁹.

Nonostante il suo coinvolgimento nei massacri dei Palestinesi consumatisi nei campi profughi libanesi, *Ariel Sharon* diventò Primo Ministro in Israele e impose da subito l'Amministrazione Civile, in sostituzione del regime militare di occupazione, nei territori di Cisgiordania e Striscia di Gaza.

Le attività basilari della vita palestinese furono totalmente dipendenti dalle concessioni dell'Amministrazione Civile, mentre la libertà di movimento fu scandita da frequenti posti di blocco, dove si verificarono ulteriori violenze e aggressioni.

In un contesto sempre più carico di tensioni, si innescò la *Prima Intifada* (1987-1993): l'8 dicembre 1987, a seguito di un incidente con un veicolo israeliano per il trasporto di carri armati, vennero uccisi quattro Palestinesi del campo profughi di *Jabalia*, a Gaza.

¹⁵⁷ UN, Assemblea Generale, *The situation in the Middle East – A/RES/37/123*, 16 dicembre 1982

¹⁵⁸ D. BIDUSSA, "Un massacro indicibile: di Sabra e Chatila, ancora oggi, non si conosce tutta la verità", *La Feltrinelli*, 15 settembre 2022, <https://maremosso.lafeltrinelli.it/approfondimenti/sabra-e-shatila-strage-1982>

¹⁵⁹ Il ritiro avvenne in accordo con la risoluzione 425 del 1978 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Dato, tuttavia, che le precedenti guerre arabo-israeliane erano state caratterizzate o dalla vittoria israeliana o dal cessate il fuoco forzato dell'ONU, questo è spesso visto come un successo di Hezbollah, che fu, così, in grado di estendere il proprio controllo sul Libano meridionale.

L'azione palestinese si esprime in un gran numero di forme, inclusi la disobbedienza civile, gli scioperi generali, il boicottaggio di prodotti israeliani, i graffiti e le barricate, ma furono i lanci di pietre da parte dei giovani contro le forze di difesa israeliane (IDF) che portarono all'Intifada notorietà internazionale.

Tra il 1993 e il 1995 si firmarono gli *Accordi di Oslo I e II*.

I primi segnarono un momento storico senza precedenti, essendo la prima volta in cui Israele e Palestina si confrontarono come parti di una trattativa: Israele venne rappresentata dal primo ministro in carica *Rabin*, mentre l'OLP era rappresentata dal leader *Arafat*.

Israele accettò di rinunciare al controllo diretto su una porzione della Cisgiordania, ma non si fece alcun riferimento allo *status* di *Gerusalemme*, né al futuro degli insediamenti, ritenuti illegali dalla maggior parte della comunità internazionale¹⁶⁰.

Non si discusse nemmeno del diritto al ritorno dei Palestinesi, profughi dal 1948. L'OLP riconosceva l'esistenza di Israele e rinunciava alla lotta armata nella prospettiva della costituzione di uno Stato palestinese.

Sempre sulla base di questi accordi, l'OLP diventò ANP (*Autorità Nazionale Palestinese*) che, cooperando con Israele, avrebbe gestito l'amministrazione interna dei Palestinesi e represso eventuali resistenze della popolazione.

Vennero poi istituiti il *Consiglio legislativo* e il *Parlamento* dell'ANP.

Gli *Accordi di Oslo II* del 1995 fornirono le specifiche per l'attuazione della prima parte, in particolare sulla gestione della Cisgiordania.

Si stabilì che questa dovesse essere suddivisa come segue: l'area A sarebbe stata attribuita alla gestione Palestinese, che qui si sarebbe insediato un governo autonomo, avendo come capitale Ramallah; l'area B, avrebbe visto una cooperazione nella gestione tra Israele e ANP, sebbene formalmente il governo riconosciuto fosse quello di Israele (la Striscia di Gaza sarebbe stata gestita come quest'area); in ultimo, l'area C, riservata agli insediamenti ebraici, di esclusiva competenza Israeliana.

Gli Accordi di Oslo non furono visti favorevolmente né dalla destra israeliana, né dai gruppi di opposizione all'Autorità dell'OLP palestinesi, innescando nuovi cicli di violenza che culminarono con l'uccisione di *Rabin* da parte di un fanatico sionista.

¹⁶⁰ Cfr., CIG, 9 Luglio 2004, Advisory Opinion *Legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory*, Advisory Opinion, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf> e, successivamente, 19 Luglio 2024, Advisory Opinion *Legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the occupied Palestinian territory, including east Jerusalem*, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf>.

Il successore di *Rabin*, *Netanyahu*, tornò a un approccio di contrapposizione esplicita fra Palestinesi e Israeliani, attuando politiche repressive su un duplice fronte: da un lato, limitando fisicamente la libertà di movimento, intensificando i posti di blocco e i poteri coercitivi dei soldati; dall'altro lato, attuando un processo di ebraizzazione della città di Gerusalemme, modificandone la composizione demografica, cosicché i Palestinesi lì residenti furono costretti a spostarsi in Cisgiordania. È noto, inoltre, l'aumento delle violenze ai bordi dei territori di *Ramallah* e della *Striscia di Gaza*, soprattutto per opera dei coloni israeliani

In questo modo, rientrarono nell'area C anche porzioni di territorio originariamente escluse.¹⁶¹

Nel luglio degli anni 2000, il Presidente *Clinton*, *Arafat* e *Barak* (*Netanyahu* non era riuscito a rinnovare la sua carica di primo ministro per il secondo mandato) si incontrano per tentare nuovamente di porre fine al conflitto israelo-palestinese, dando vita al *Vertice di Camp David*. Qui, fu proposta ad *Arafat* l'istituzione di uno Stato palestinese comprendente le aree della *Striscia di Gaza* e parte della *Cisgiordania* e il ritorno di una parte dei profughi, in cambio prevedendo la demilitarizzazione e il disarmo dei gruppi terroristici.

Arafat rifiutò le proposte avanzate dalla controparte, rendendo fallimentare questo tentativo.

Nello stesso anno si consumò la *Seconda Intifada*, questa volta più estesa. La causa scatenante fu la marcia provocatoria di *Ariel Sharon* verso *al-Haram al-Sharif*, luogo sacro anche per i musulmani.

I principali protagonisti furono i gruppi della resistenza armata, soprattutto *Hamas*, che lanciò una serie di attacchi suicidi all'interno di Israele durante la Pasqua ebraica, presso il *Park Hotel* di *Netanya*. Israele rispose con altrettanta violenza, mediante l'operazione *Scudo Difensivo*: rioccupò la *Cisgiordania*, parte della *Striscia di Gaza*, bombardò varie città e prese di mira i campi profughi di *Jenin*, uccidendo diverse persone.

Dal 2003 l'attrito fra le parti è andato ulteriormente crescendo: Israele ha modificato la *Legge sulla nazionalità e l'ingresso in Israele*, vietando, tra l'altro, ai Palestinesi dei Territori Occupati di acquisire la cittadinanza israeliana o il permesso di residenza mediante matrimonio con persone israeliane.¹⁶²

Contestualmente, ha cominciato a costruire una barriera fisica che, teoricamente, dovrebbe seguire la *Green Line* e proteggere i cittadini israeliani dagli attacchi dei gruppi terroristici palestinesi; nel concreto, però, penetra in diversi punti della Cisgiordania per inglobare gli insediamenti dei coloni, limita la circolazione dei palestinesi di Cisgiordania e rafforza così la

¹⁶¹ I. PAPPÉ, *Brevissima storia del conflitto tra Israele e Palestina: dal 1882 a oggi*, Fazi Editore, 2024

¹⁶² Ibid.

tesi, già diffusa a livello internazionale, che le politiche israeliane integrerebbero forme di apartheid nella regione.¹⁶³

3.1.2 Il declino politico dell'ANP e l'ascesa di Hamas.

La *Seconda intifada* si affievolì intorno al 2006, con la morte di *Arafat*, cui successe *Abbas*, di orientamento più cauto e moderato.

Il 2005 fu un anno apparentemente di svolta: venne attuato il piano di *Ariel Sharon* di ritirare dalla Striscia di Gaza tutti i coloni israeliani.

Dopo diverse proteste e scontri violenti, nel settembre dello stesso anno, il ritiro degli israeliani dalla Striscia venne completato.

A quel punto, vennero indette le elezioni per la formazione di un nuovo governo, vinte dalla formazione politica *Hamas*, con il 44% dei voti in quanto l'ANP aveva nel frattempo perso consenso politico.

Sul panorama internazionale, nessuno avrebbe accettato (e così è stato) questo gruppo come amministratore della Striscia di Gaza; persino il partito *Fatah*, cui era parte *Abbas*, non riusciva a far fronte comune con *Hamas*, sebbene gli intenti fossero in parte comuni, ossia l'indipendenza per i Palestinesi da Israele.

Le diverse fazioni politiche in lotta non riuscirono a trovare un accordo per formare il governo, arrivando a una vera e propria guerra civile che culminò con l'assunzione del controllo della Striscia da parte di *Hamas*, mentre *Fatah* assunse la guida politica in Cisgiordania.

Dal momento che *Hamas*, di fatto, prese il controllo sulla Striscia con la forza, Egitto e Israele imposero congiuntamente un embargo su tutto il territorio, ritenendo fosse necessario per evitare il rafforzamento e l'ulteriore radicalizzazione dei gruppi terroristici: per beni come carburante, acqua potabile, energia elettrica, medicine, la Striscia dipendeva totalmente dai due Paesi, ciò che ha causato diversi disagi: alto tasso di disoccupazione, scarso sistema sanitario e infrastrutture deboli.

Nel frattempo le elezioni in Israele videro nuovamente vincitore *Netanyahu* che, come già fece durante il suo primo mandato, continuò nelle sue politiche securitarie.

¹⁶³ D. ELBER, *Due pesi e due misure. Il diritto internazionale e Israele*, Belforte Salomone, 2020

Vennero approvate nuove leggi discriminatorie, tra cui alcune che sancirono il diritto di vietare l'ingresso ai cittadini Palestinesi di Israele, ad aree ebraiche o zone residenziali.¹⁶⁴

Gli anni tra il 2007 e il 2023 sono anche scanditi da reciproci attacchi e bombardamenti¹⁶⁵.

Nel 2016, il Consiglio di Sicurezza adottò la risoluzione 2334, che riaffermava il carattere illegale della presenza israeliana nei territori che ha occupato durante la guerra dei Sei Giorni; inoltre, condannava l'intensificarsi della costruzione di insediamenti, a seguito di confische e sgomberi delle proprietà palestinesi, imponendo a Israele di smantellare ciò che è stato costruito illegalmente.

Come da prassi ormai consolidata, Israele procedette senza considerare in alcun modo gli ammonimenti internazionali, giungendo all'emanazione, nel 2018 della *Legge fondamentale dello Stato-nazione*, rafforzativa del carattere giudaico del Paese.

Perseguendo il progetto di espansione degli insediamenti israeliani si diede il via, nel 2021, allo sfratto di alcune famiglie palestinesi dal quartiere Sheikh Jarrah di Gerusalemme, condannato fortemente dall'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite e da molte organizzazioni internazionali, che proposero l'apertura di indagini per crimini di guerra (ex art. 8 dello Statuto di Roma) al Procuratore della CPI.¹⁶⁶

Questi avvenimenti, congiuntamente con l'intervento militare israeliano durante scontri avvenuti alla moschea di *Al Aqsa* dopo la fine del *Ramadan*, furono i presupposti dell'ennesimo lancio di razzi dalla Striscia di Gaza verso Israele e bombardamenti da quest'ultimo verso la Striscia.

Il conflitto durò poco più di dieci giorni, con un bilancio degli uccisi a Gaza pari a 248 civili, tra cui 66 bambini.¹⁶⁷

Nel 2022, *Netanyahu* ha nuovamente vinto le elezioni politiche, questa volta supportato dall'estrema destra del partito *Potere ebraico* e *Sionismo religioso*, cui appartengono *Ben-Gvir*, nominato ministro della sicurezza nazionale e *Smotrich*, ministro delle finanze.

¹⁶⁴ REDAZIONE, "La cronologia del conflitto israelo-palestinese", *Il Post*, 14 ottobre 2023, <https://www.ilpost.it/2023/10/14/conflitto-israelo-palestinese/>

¹⁶⁵ Nel 2014, tre ragazzi di una colonia in Cisgiordania vennero rapiti da alcuni membri di Hamas. In risposta, Israele entrò via terra nella Striscia di Gaza, tentando di abbattere il sistema sotterraneo sviluppato da Hamas per aggirare il muro costruito sulla Green Line. Durante i cinquanta giorni di conflitto, vennero distrutti numerosi edifici e, come per gli altri attacchi, il bilancio dei morti riguardò soprattutto civili.

¹⁶⁶ L. DANIELE, T. MARINIELLO, "Note a margine dell'operazione Guardiano delle Mura, Parte I, le ombre del dibattito italiano su Gaza e Sheikh Jarrah, alla luce del diritto internazionale", *SIDIBlog*, 25 giugno 2021

¹⁶⁷ A. NOBILI TARTAGLIA, "Israele e Hamas: quattro guerre in 15 anni", *Agenzia Giornalistica Italiana*, 7 ottobre 2023, <https://www.agi.it/estero/news/2023-10-07/israele-hamas-quattro-guerre-15-anni-23369018/>

Entrambi si contraddistinguono per le posizioni suprematiste e razziste assunte nei confronti dei Palestinesi di Gaza e Cisgiordania.

3.2 La posizione giuridica di Israele nei Territori Palestinesi Occupati: la Cisgiordania.

Prima di affrontare l'aspetto giuridico del rapporto tra Israele e i Territori Occupati Palestinesi (Cisgiordania, Striscia di Gaza e Gerusalemme Est), occorre fare un breve richiamo all'istituto dell'occupazione militare, ossia quella situazione in forza della quale il territorio di uno Stato belligerante si trovi sotto l'autorità di uno Stato nemico.

L'occupazione trova le sue fondamenta in diversi strumenti di diritto internazionale.

Tra le fonti principali si trovano: i *Regolamenti* annessi alla *II Convenzione dell'Aja* del 1899 e *IV Convenzione dell'Aja* del 1907 (artt. 42-59), la *IV Convenzione di Ginevra* del 1949 (artt. 27-34; 47-78) e *I Protocollo aggiuntivo* del 1977 alla Convenzione di Ginevra del 1949, il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto interno del Paese occupato.

Oltre a queste, rilevano i principi generali di natura consuetudinaria, tra cui: il principio di autodeterminazione dei popoli e di sovranità sulle proprie risorse naturali, il divieto di genocidio, di tortura e di minaccia o uso della forza, oltre al divieto di discriminazione razziale o segregazione. Infine, con riferimento esplicito al tema del genocidio assume particolare importanza la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre 1948 adottata dall'Assemblea generale ONU con risoluzione n. 260/1948 III.

Di solito, l'occupazione viene posta in essere a seguito di un'invasione militare da parte di un altro Stato, quando l'occupato non riesce a respingere la forza nemica.

Ha natura prevalentemente temporanea, infatti termina contestualmente con la fine delle ostilità, o con la riconquista del territorio da parte dell'occupato.

Con riferimento agli elementi essenziali dell'occupazione, l'autorità che si instaura sul territorio va a sostituire quella precedente e detiene un controllo effettivo e stabile del territorio, sebbene ciò non implichi automaticamente l'acquisizione della sovranità territoriale.

Di conseguenza, non è ammessa in alcun modo l'annessione.

È compito dell'occupante adottare tutte le misure possibili al fine di ristabilire e assicurare l'ordine e la vita pubblica, soprattutto a tutela della popolazione del territorio occupato, rispettando le leggi nazionali in vigore (artt. 42-43 *IV Conv. Aja*, 1907).

Dall'altra parte, la *IV Convenzione dell'Aja* del 1907, stabilisce che la popolazione sotto occupazione debba rispettare le direttive dell'autorità occupante, senza dover sottostare all'obbligo di fedeltà alla potenza nemica (artt. 44-45), mentre, è fatto divieto alla potenza occupante di confiscare beni di proprietà privata, la distruzione o il danneggiamento intenzionale o il sequestro di beni comuni, o destinati al culto, all'istruzione, all'arte o alla scienza. Questi beni, seppur demaniali, sono assimilati ai beni privati, pertanto protetti anch'essi (art. 56).

La disciplina della *IV Convenzione di Ginevra* del 1949 si concentra soprattutto sulla tutela dei civili sottoposti a occupazione o in stato di guerra; richiama infatti all'art. 27 la categoria delle “*persone protette*”, riferendosi ad anziani e malati, donne in stato di gravidanza, personale sanitario e religioso, fanciulli, giornalisti, operatori della protezione civile e stranieri, apolidi o rifugiati. Successivamente, sancisce il divieto dei trasferimenti in massa o individuali, così come le deportazioni delle persone protette. Altrettanto, la potenza occupante non ha alcun diritto di trasferire o deportare la propria popolazione nei territori occupati (art. 49 co.1,6). Tali condotte costituiscono violazioni gravi alla Convenzione, configuranti crimini di guerra ex art. 8 co. 2 dello Statuto di Roma.

Tale premessa è stata indispensabile, perché Israele viene considerato una potenza occupante sui Territori Palestinesi (a Ovest del Giordano, compresa Gerusalemme Est)¹⁶⁸, che ha acquisito dopo la guerra dei Sei Giorni del 1967, sottraendoli alla Giordania (nel 1950, a seguito della guerra arabo-israeliana del 1948, aveva annesso ufficialmente la Cisgiordania, creando un unico Regno).

Dissente da questa constatazione Israele, per diverse ragioni.

In primo luogo, viene opposta una motivazione formale: Israele ritiene che non possa applicarsi la *IV Convenzione di Ginevra* del 1949, richiamando l'art.2, dato che sui c.d. Territori Occupati non vi è l'esercizio di alcuna Sovranità statale.

La Corte Internazionale di Giustizia, tuttavia, ha espresso, in merito, una diversa opinione nel parere consultivo del 2004¹⁶⁹ sulla legittimità del Muro di Cisgiordania, dove afferma che l'occupazione della Striscia di Gaza e della Cisgiordania sia avvenuta durante il conflitto del 1967, cui hanno preso parte diversi Stati parte della Convenzione del '49, che anche Israele ha ratificato.

¹⁶⁸ Cfr. la CIG, 19 Luglio 2024, *Legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the occupied palestinian territory*, cit.

¹⁶⁹ CIG, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, 9 luglio 2004, <https://www.icj-cij.org/case/131>

In particolare, l'art. 2 prevede anzi un ampliamento dell'applicazione dei principi della Convenzione, anche all'ipotesi in cui l'occupazione avvenga senza resistenza militare.¹⁷⁰

Inoltre, sia il governo israeliano che la Corte Suprema (sentenza, *Ahmed et al. v. Prime Minister et al.*, HCJ 9132/07, 27 gennaio 2008, par. 12) ritengono non si possa parlare di occupazione soprattutto nella Striscia di Gaza, dato il disimpegno effettuato nel 2005, che ha comportato il completo ritiro sia da parte delle truppe che dei coloni.

In realtà, non è condizione essenziale, ai fini della qualificazione di un'occupazione, la presenza delle truppe occupanti sul territorio, sebbene ciò ne renderebbe più agevole l'identificazione; elemento fondamentale invece, è l'effettivo controllo dell'autorità occupante sui territori occupati.¹⁷¹

A riguardo, va detto che Israele, soprattutto dopo la presa di potere con la forza di *Hamas* nel 2007, continua fino ad oggi a controllare in via esclusiva lo spazio aereo e marittimo della Striscia di Gaza, oltre ai confini via terra e a riscuotere i tributi dalla popolazione.

La Striscia di Gaza conta in media una popolazione di due milioni di persone, la maggior parte costituita dai profughi del 1948 e del 1967; è completamente isolata e dipendente da Israele ed Egitto, anche per la fornitura di beni essenziali.

Sulla base di questi elementi quindi, non si può escludere l'effettivo controllo sul territorio, seppur a distanza, da parte di Israele, e quindi l'applicazione della *IV Convenzione di Ginevra*. Un profilo interessante da valutare alla luce di queste conclusioni è l'uso della legittima difesa, spesso invocata da Israele per giustificare i suoi attacchi alla Striscia di Gaza, nei perpetui cicli di violenza che condivide con *Hamas*.

In particolare, il dubbio verte sulla possibilità o meno di poter avanzare tale causa di giustificazione quando l'attacco provenga da attori non statali.

La CIG, nell'emettere il suo parere del 2004 (par. 139), affrontò la questione con esito favorevole all'interpretazione estensiva, richiamando la legittima difesa riconosciuta agli USA dopo l'attacco alle Torri Gemelle del 2001.

Tuttavia, valutando nel merito la legittimità del Muro costruito in Cisgiordania da Israele, escluse si potesse trattare di legittima difesa in risposta alle campagne suicide avviate dai gruppi Palestinesi, dato che queste provenivano proprio da un territorio occupato ed effettivamente controllato da Israele.¹⁷²

¹⁷⁰ A. ANNONI, "L'applicazione del regime giuridico dell'occupazione nei Territori palestinesi occupati", *DEP-Deportate, esuli, profughe*, n.13-14, 2010, pp. 120-123

¹⁷¹ Ibid.

¹⁷² Ibid.

Ciò non implica che Israele debba subire passivamente gli attacchi missilistici di *Hamas*: deve anzi rispondere per proteggere i propri cittadini, sicuramente mediante forze di polizia, ma non nei termini propri di un conflitto armato, né tantomeno invocando la legittima difesa.¹⁷³

D'altra parte la legittima difesa non può mai giustificare la violazione del diritto internazionale umanitario né giustificare atti genocidari.

3.2.1 La costruzione del Muro in Cisgiordania e il parere della CIG del 2004.

Si è già detto in precedenza della posizione di alcuni studiosi in relazione alle condotte di Israele sui TPO.

In particolare, è diffusa l'idea di un colonialismo di insediamento¹⁷⁴, che eradica la popolazione del posto per sostituirla, man mano, con i cittadini dei colonizzatori.

Tale processo porta spesso alla commissione di diverse pratiche disumane, punite a livello internazionale: pulizia etnica, deportazioni, stermini, persecuzioni razziali, apartheid.

Quindi, secondo questo orientamento, il muro che Israele cominciò a costruire nel 2002, a seguito dell'operazione *Scudo Difensivo*, rappresenterebbe l'emblema della politica discriminatoria di Israele nei confronti dei Palestinesi residenti in Cisgiordania, al punto da essere anche chiamato "muro dell'apartheid".¹⁷⁵

A riguardo, secondo la *Convenzione Internazionale sulla soppressione e la repressione sul crimine di apartheid* (1973), ma dello stesso orientamento è anche lo Statuto di Roma, l'apartheid è considerato un crimine contro l'umanità, consistente nella commissione di atti inumani, in un contesto istituzionalizzato e sistematico di oppressione e dominio sull'altro.

Le sue esplicazioni possono essere diverse, come l'applicazione discriminatoria della legge, la negazione dei diritti fondamentali per ragioni di razza, l'omicidio e il trasferimento forzato.

Il Muro si compone di tratti in muro di cemento, recinzioni, fossati e filo spinato; in diversi punti vi è un sistema di monitoraggio elettronico, con posti di blocco militari e una zona cuscinetto detta *Seam zone*.

¹⁷³ E. STINCHELLI, "L'occupazione dei territori palestinesi nel diritto internazionale", *DirittoConsenso*, 29 maggio 2021, <https://www.dirittoconsenso.it/2021/05/29/occupazione-dei-territori-palestinesi-nel-diritto-internazionale/>

¹⁷⁴ Di questo orientamento lo storico P. WOLFE, *Settler Colonialism and the Transformation of Anthropology*, 1999; Simona Onidi, coordinatrice del progetto di MSF a Jenin e Tulkarem, in "Cisgiordania, MSF: rischio di pulizia etnica tra sfollamenti forzati e violenze", *Medici senza frontiere*, 5 settembre 2025 <https://www.medicisenzafrontiere.it/news-e-storie/news/cisgiordania-msf-rischio-pulizia-etnica-sfollamenti-forzati-violenze/>

¹⁷⁵ E. MORO, "Muro in Cisgiordania: il parere della Corte internazionale di Giustizia", *Istituto analisi relazioni internazionali*, 21 giugno 2021, <https://iari.site/2021/06/21/muro-in-cisgiordania-il-parere-della-corte-internazionale-di-giustizia/>

Ciò che solleva dubbi sulla legittimità del Muro è il fatto che si snodi, per l'85%, a zigzag all'interno del territorio Cisgiordano e non sulla *Green Line* di armistizio, che dovrebbe tracciare il confine tra Israele e Cisgiordania.¹⁷⁶

In sostanza, da un lato, grazie al Muro, vengono implementati in Israele insediamenti costruiti illegalmente sul suolo della Cisgiordania, dall'altro si danneggia l'attività economica e lavorativa dei Palestinesi che posseggono terreni agricoli nella zona cuscinetto.

Non solo: il muro divide famiglie, ostacola la libera circolazione dei Palestinesi sul territorio e persino l'ingresso di servizi per la comunità essenziali, come le ambulanze.

Anche i villaggi palestinesi vengono in alcuni punti separati gli uni dagli altri.

Gli agricoltori, per poter accedere ai terreni di loro proprietà, devono, in primo luogo, ottenere il permesso speciale dall'autorità israeliana; successivamente, devono attendere l'apertura dei varchi che separano la comunità dai terreni.

Analogamente vale per qualsiasi altra attività che un Palestinese di Cisgiordania intenda porre in essere al di là del Muro.¹⁷⁷

Questa situazione è stata poi aggravata dal regime "*Gate and permit*", secondo cui gli agricoltori, per poter accedere ai terreni agricoli e di pascolo nella *seam zone*, devono dimostrare il legame legittimo con la terra in questione.

Ciò ha drasticamente diminuito il numero dei permessi richiesti, anche a fronte di un tendenziale rifiuto delle richieste¹⁷⁸.

Data la natura controversa di questa barriera, l'Assemblea Generale nel 2003 ha deciso di chiedere un parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia, mediante risoluzione A/ES-10/L.16 dell'8 dicembre 2003. Il parere, che non ha natura giuridicamente vincolante, è stato emesso il 9 luglio 2004.¹⁷⁹

La Corte si occupa, in prima battuta, di definire lo status dei territori in questione, confermando il fatto che siano occupati da Israele; in quanto nazione occupante, Israele non ha alcun diritto di annessione sui territori palestinesi in questione, né può espropriare terre e immobili o

¹⁷⁶ REDAZIONE, "Sovereignty in all but name: Israel's quickening annexation of the West Bank", *International crisis group*, 9 ottobre 2025, <https://www.crisisgroup.org/rpt/middle-east-north-africa/israel-palestine/252-sovereignty-all-name-israels-quickenning-annexation-west-bank>

¹⁷⁷ OCHA, *The humanitarian impact of 20 years of the Barrier - December 2022*, 30 dicembre 2022, <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-impact-20-years-barrier-december-2022>

¹⁷⁸ Ibid.

¹⁷⁹ CIG, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, 9 luglio 2004, <https://www.icj-cij.org/case/131>

modificare la composizione demografica, poiché trovano applicazione le regole generali del diritto internazionale umanitario.

Da qui, il secondo elemento certificato dalla Corte, ossia che Israele abbia violato il divieto di modificazione del territorio e della sua popolazione, attuando un processo di annessione di fatto, mediante la costruzione del Muro.

La Corte esprime il reale rischio che il Muro diventi un confine permanente.

La barriera, non solo viola le Convenzioni cardine sull'occupazione (*IV Convenzione di Ginevra* del 1949; *IV Convenzione dell'Aja* del 1899), bensì anche ulteriori Convenzioni a garanzia di altrettanti diritti spettanti alle popolazioni civili: la *Convenzione sui diritti civili e politici*, la *Convenzione sui diritti economici, sociali e culturali* del 1966 e la *Convenzione sui diritti dell'infanzia* del 1989.

Il Muro è considerato un ostacolo al diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, poiché impedisce la libertà di movimento, il diritto al lavoro, alla salute e all'istruzione, a un adeguato standard di vita; separa le comunità dalle proprietà terriere e da fonti di acqua, comportando spesso l'allontanamento delle famiglie dai propri villaggi.¹⁸⁰

Israele ha opposto durante la fase istruttoria la legittima difesa ex art. 51 della *Carta Nazioni Unite*, ma per la Corte non è pertinente al caso specifico, dato che per l'applicazione di quella disposizione, l'aggressione deve provenire da un altro Stato (o, seppur da gruppi armati, ma la cui condotta si attribuibila ad un altro Stato), qualifica che non è ancora riconoscibile alla Palestina.

Ciò anche in considerazione del fatto che l'occupazione in sé, decisa unilateralmente da Israele, implica un uso della forza armata per mantenere il regime di occupazione, che esclude la possibilità per l'occupante di invocare la legittima difesa nei territori occupati.

In conclusione, la CIG ritiene il Muro e le politiche ad esso associate contrarie al diritto internazionale, di conseguenza indica la necessità che Israele interrompa la costruzione e smantellare le parti di muro già costruite, oltre a rendere inefficaci gli atti legislativi ad esso pertinenti.

Il parere della CIG non ha, peraltro, cambiato la posizione di Israele, che ha continuato la costruzione del muro.¹⁸¹

¹⁸⁰ E. MORO, "Muro in Cisgiordania: il parere della Corte internazionale di Giustizia", *Istituto analisi relazioni internazionali*, 21 giugno 2021, <https://iari.site/2021/06/21/muro-in-cisgiordania-il-parere-della-corte-internazionale-di-giustizia/>

¹⁸¹ Ibid.

3.2.2 L'espansione degli insediamenti e l'approvazione della Legge fondamentale del 2018

Il mandato per la Palestina mirava alla creazione di una “*casa per gli ebrei*” in un territorio prevalentemente abitato da Arabi musulmani.

In seguito, furono attuate politiche di incoraggiamento alla migrazione di ebrei, con effetti sulla composizione demografica.

Tale obiettivo, non è stato raggiunto soltanto mediante condotte coercitive o all'esito di conflitti con la popolazione autoctona, che hanno dato luogo a grandi flussi di profughi nei Paesi limitrofi, bensì anche mediante la pianificazione sempre più stabile di insediamenti.

Dal 1967, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza sono rimaste sotto occupazione israeliana ed è qui che sono stati istituiti i primi insediamenti ebraici.

I terreni e i fondi abbandonati dagli arabi Palestinesi durante il conflitto, compresi i vasti territori di natura demaniale, furono acquisiti da Israele, occupante, e concessi in via esclusiva agli ebrei che migravano nella regione (a quel tempo, in particolare, molti fuggivano dai *pogrom* in Russia).

Con lo stabilizzarsi degli insediamenti in un territorio non riconosciuto internazionalmente come di Israele, ai coloni viene riconosciuto il diritto di voto per le elezioni del Parlamento israeliano mentre, ai Palestinesi residenti nei territori occupati, è data la possibilità di votare per gli organi che dovrebbero amministrare l'area, ossia l'ANP.¹⁸²

Ulteriore profilo problematico degli insediamenti è l'isolamento tra un villaggio palestinese e l'altro, essendo gli insediamenti ebraici collegati tra loro mediante strade cui è vietato l'accesso ai Palestinesi.

Per favorire il diffondersi degli insediamenti, lo Stato di Israele ha, fin dall'inizio dell'occupazione, offerto ai futuri coloni, sconti sul valore del terreno, sussidi ipotecari e anche mutui sovvenzionati dal governo.¹⁸³

Con il tempo, diverse ONG internazionali hanno documentato che l'espansione degli insediamenti è stata associata a confische di terre palestinesi, talvolta accompagnate da episodi di violenza dei coloni, e conseguente sfratto di alcune famiglie palestinesi.¹⁸⁴

¹⁸² D. ZECCA, “Israele Stato-nazione del popolo ebraico. L'ebraicità da pretesa normativa a parametro costituzionale”, *Nomos, le attualità nel diritto*, 3-2019, p.13

¹⁸³ E. SINISCALCO, “Non solo Gaza. Come funziona l'occupazione della Cisgiordania”, *Irpimedia*, 4 luglio 2025, <https://irpimedia.irpi.eu/terrapromessa-israele-come-funziona-occupazione-in-cisgiordania-palestina/>

¹⁸⁴ REDAZIONE, “Approval of thousands of new settlement units in the West Bank and Jerusalem during march 2025”, *Union for justice Foundation*, 10 maggio 2025, <https://ufjf-ps.org/en/approval-of-thousands-of-new-settlement-units-in-the-west-bank-and-jerusalem-during-march-2025/>

La violenza dei coloni non è un elemento trascurabile: percosse, lancio di pietre, incendi, furti e danneggiamento si affiancano spesso anche ad omicidi.

Con le loro condotte illecite i coloni (che sono stati anche sottoposti a sanzioni internazionali per i fatti descritti) costringono soprattutto le comunità dedite alla pastorizia e all'agricoltura a lasciare le proprie case e i campi, spesso con l'assenso tacito delle forze israeliane, talvolta con il loro coinvolgimento attivo.

La sistematicità delle condotte stigmatizzate a livello internazionale non ha portato Israele ad adottare provvedimenti, neppure a fronte di denunce.

Ciò ha favorito la progressiva frammentazione del territorio palestinese, che vede sempre più lontano il ricongiungimento sotto un unico Stato indipendente.¹⁸⁵

Non solo. Il lento processo di annessione di *Giudea e Samaria*, soprattutto per quanto riguarda quelle zone dell'Area C abitate da Palestinesi, è attuato mediante il frequente ricorso alla demolizione delle case, che può assumere diversa natura: a) *amministrativa*, qualora manchi il permesso a costruire da parte di Israele, a fronte della richiesta di cittadini palestinesi. A riguardo, sia organismi ONU¹⁸⁶ che Organizzazioni israeliane¹⁸⁷ attestano la scarsità delle concessioni ai Palestinesi, anche quando il terreno su cui si chiede l'autorizzazione a costruire sia già di proprietà del richiedente; b) *giudiziarie*, nel caso in cui fossero emesse dal tribunale israeliano, ad esempio perché le costruzioni palestinesi non rispettano il piano urbanistico, oppure a fronte dell'inadempimento di un ordine di demolizione amministrativa; infine, c) *militari*, a seguito di operazioni dell'esercito.¹⁸⁸ In quest'ultimo caso, il governo può identificare una determinata area come "zona di tiro" per l'addestramento delle IDF, come è successo al quartiere di Masafer Yatta¹⁸⁹ nel 1981 e giustificare la confisca di beni e il trasferimento di residenti.

L'emarginazione e l'isolamento della componente Palestinese è evidente anche tra i confini dello Stato di Israele.

¹⁸⁵ B'TSELEM, *State Business: Israel's misappropriation of land in the West Bank through settler violence*, novembre 2021, https://www.btselem.org/publications/202111_state_business

¹⁸⁶ OCHA, *Demolition Orders against Palestinian Structures in Area C – Israeli Civil Administration data*, 2022, <https://www.ochaopt.org/page/demolition-orders-against-palestinian-structures-area-c-israeli-civil-administration-data>

¹⁸⁷ PEACE NOW, *(Dis)Approvals for Palestinians in Area C – 2009-2020*, 31 gennaio 2021, <https://peacenow.org.il/en/approvals-for-palestinians-in-area-c-2009-2020>

¹⁸⁸ E. SINISCALCO, "Non solo Gaza. Come funziona l'occupazione della Cisgiordania", "rpimedia", 4 luglio 2025, <https://irpimedia.irpi.eu/terrapromessa-israele-come-funziona-occupazione-in-cisgiordania-palestina/>

¹⁸⁹ Ibid, Soggetto del documentario "*No other Land*" (2025); vi risiede una comunità di Palestinesi dediti alla pastorizia, che da anni subisce le demolizioni delle proprie case senza preavviso. Sebbene abbiano rivendicato più volte il loro diritto a risiedere lì, davanti alla Corte suprema Israeliana, questa ha, nel 2022, confermato l'ordine di espulsione dei residenti dalla zona.

Infatti, a livello legislativo, durante il governo Netanyahu, la *Knesset* ha approvato nel 2018 l'ultima *Legge fondamentale Stato-nazione del popolo ebraico*, che si compone di undici articoli, rafforzativi del carattere giudaico di Israele.

In particolare, assumono rilievo le lettere b) e c) dell'art. 1, relativo ai principi fondamentali: la prima afferma che lo Stato israeliano è lo Stato nazione del popolo ebraico, in cui si estrinseca, tra l'altro il suo diritto all'autodeterminazione; alla lett. c) specifica che l'esercizio del diritto all'autodeterminazione nazionale in Israele spetta solo ed esclusivamente al popolo ebraico.

Si evince quindi, la concezione di Stato come ordinamento riservato solo a quello specifico gruppo etnico, sì da negare l'autodeterminazione alle altre componenti etniche della popolazione.¹⁹⁰

Soprattutto in merito all'espansione degli insediamenti, va riferito il contrasto con l'art. 49 della *IV Convenzione di Ginevra* e con lo Statuto della CPI.¹⁹¹

Le altre disposizioni prevedono le festività ebraiche come giorni ufficiali di riposo per i cittadini, la relazione speciale con la diaspora, il riconoscimento del nome, dell'inno e della bandiera di Israele, infine il riconoscimento di Gerusalemme come capitale.¹⁹²

La centralità dell'ebraicità nella Legge Fondamentale ha trasferito sul piano costituzionale, valori e interessi in precedenza rappresentati soprattutto da fazioni religiose e conservatrici. Alcune correnti del sionismo considerano i territori occupati come propri sulla base di interpretazioni religiose.

Da qui, le disparità di trattamento per i Palestinesi con cittadinanza israeliana, che non hanno gli stessi diritti dei cittadini ebrei su diversi fronti: politici, educativi, economici, lavorativi e altri aspetti attinenti alla quotidianità.

Le zone urbane destinate alla comunità araba spesso sono sovraffollate, prive di collegamenti soddisfacenti di mezzi pubblici, continue minacce di demolizione; i lavoratori palestinesi vengono assunti, principalmente, per ricoprire posizioni poco gratificanti.

A livello scolastico, gli studenti arabi hanno meno facoltà economiche e accedono in misura minore rispetto agli studenti ebrei, alle scuole di grado superiore.¹⁹³

¹⁹⁰ D. ZECCA, "Israele Stato-nazione del popolo ebraico. L'ebraicità da pretesa normativa a parametro costituzionale", *Nomos, le attualità nel diritto*, 3-2019

¹⁹¹ A. GATTI, "Lo Stato ebraico come mito: origini e conseguenze della legge fondamentale Nation-State", *DPCE online*, 2021, p. 22

¹⁹² F. ALBANESE, C. ELIA, *J'accuse. Gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo, Israele l'apartheid in Palestina e la guerra*, Fuoriscena, Milano, 2024

¹⁹³ M. TOTRY- JUBRAN, "Israele e l'utilizzo della minoranza palestinese nelle relazioni diplomatiche", *ISPI*, 22 maggio 2025, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/israele-e-lutilizzo-della-minoranza-palestinese-nelle-relazioni-diplomatiche-209524>

Dopo l’emanazione della Legge Fondamentale, il movimento dei coloni ha aumentato la sua incidenza e peso politico, intensificando costantemente il controllo sulla Cisgiordania e spingendo per un’annessione totale della regione. Effettivamente, Israele ha già cominciato da decenni a inglobare parti di territorio destinati alla Cisgiordania, estendendosi oltre la *Green Line* di confine.¹⁹⁴

A questo riguardo, occorre menzionare il parallelo sviluppo illegale, a partire dagli anni Novanta, dei c.d. *avamposti*.

Questi sono accampamenti di coloni, contrari sia al diritto internazionale, sia alla legge israeliana. Tuttavia, soprattutto con l’avvento del governo di estrema destra degli ultimi anni, hanno visto un ampio riconoscimento legale nel Paese.

La dinamica di questi conflitti segue un iter tendenzialmente omogeneo: pochi coloni cominciano con l’occupare i terreni prima con roulotte o tende; creano fattorie o si dedicano al pascolo, per poi, col tempo, aumentare di numero e costruire case, scuole, strade, ospitando sempre più famiglie ebre.

Estendendosi in maniera esponenziale, gli avamposti così creati finiscono per essere autorizzati dal governo e diventano insediamenti¹⁹⁵, spesso a scapito dei Palestinesi che risiedono in quelle terre da generazioni e sono costretti ad abbandonarle.

I dati di *Peace Now*¹⁹⁶ attestano, tra il 2018 e il 2023, lo stabilimento di circa 95 avamposti, con l’incremento maggiore nel 2023. Più della metà sono stati legalizzati.¹⁹⁷

3.2.3 Il dualismo giuridico in Cisgiordania.

La discriminazione dei Palestinesi rispetto a quelli di cittadinanza israeliana si può rilevare, peraltro, anche sul piano strettamente giuridico.

¹⁹⁴ REDAZIONE, “Sovereignty in all but name: Israel’s quickening annexation of the West Bank”, *International crisis group*, 9 ottobre 2025

¹⁹⁵ M. D. SHEAR, D. BEREHULAK, L. ABRAHAM, F. ABDULKARIM, “Land grab: Israel’s escalating campaign for control of the West Bank”, *Britain Palestine Project*, 30 dicembre 2025

¹⁹⁶ PEACE NOW, *Return of the Outpost Method. 32 new unauthorized settlements and Farms settlements under the Netanyahu government*, 22 luglio 2019, dati aggiornati al 10 dicembre 2025, <https://peacenow.org.il/en/return-of-the-outpost-method>

¹⁹⁷ UNISPAL, *2023 Report on Israeli settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem Reporting period -January - December 2023*, 2 agosto 2024, <https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2024/08/One-Year-Report-on-Israeli-Settlements-in-the-occupied-West-Bank-including-East-Jerusalem-Reporting-period-January-December-2023.pdf>

Il regime applicato alla *West Bank* prima degli Accordi di Oslo (1993-1995) derivava dall'occupazione militare e, quindi, si sostanzialmente nell'affiancamento alle leggi giordane di ordinanze militari israeliane.

Nel 1981 Venne istituita l'*Amministrazione Civile*, ossia un organismo militare che si occupava sia degli aspetti amministrativi che legali della regione.

Fin da subito, il governo israeliano operò una netta distinzione tra il sistema giuridico applicabile ai coloni residenti in Cisgiordania e i Palestinesi: i primi saranno sottoposti alle leggi e ai tribunali israeliani, mentre i secondi al regime militare imposto da Israele.

Quando vennero negoziati gli *Accordi di Oslo*, l'apparente *ratio* risiedeva nel porre le basi per un'autonomia, da costruire nel tempo con la collaborazione israeliana, dell'Autorità Palestinese, così da poter costituire uno Stato palestinese indipendente.¹⁹⁸

Come visto in precedenza, la Cisgiordania è stata suddivisa in Area A, B e C.

In particolare, nell'Area A (pari al 18% della Cisgiordania), in cui è l'ANP a detenere il pieno controllo su tutti gli aspetti della vita, compresa la sicurezza interna, rimasero in vigore le leggi antecedenti al 1967, cui vennero via via aggiunte quelle promulgate dal Consiglio legislativo palestinese. L'Area B (21% della Cisgiordania) invece, vede condivisa la gestione degli affari: l'ANP ha competenza su istruzione, sanità ed economia, mentre Israele amministra tutti gli altri aspetti. Per entrambe le zone, Israele ha esclusiva competenza a gestire la sicurezza esterna¹⁹⁹. L'Area C (il restante 60% della Cisgiordania), che doveva essere per un periodo a termine, di esclusiva competenza di Israele, è diventata la principale sede degli insediamenti, e presenta un regime giuridico differenziato per coloni e residenti palestinesi, mediante il dualismo giuridico in vigore: i Palestinesi soggiacciono alla legge militare d'occupazione, mentre i coloni, riconosciuti a pieno titolo come cittadini di Israele, godono della legge civile e sono giudicati dai tribunali civili israeliani.²⁰⁰

Nel 2022, Smotrich ha assunto la competenza su tutto ciò che rientrava nelle questioni civili quotidiane, sottraendo questi poteri all'esercito israeliani nei TPO. In particolare, si è impegnato

¹⁹⁸ R. BOATMAN, A. MARTIN, "Dal fallimento alla giustizia. Come trarre insegnamento dagli Accordi di Oslo per promuovere un nuovo approccio alla pace israelo-palestinese nel rispetto dei diritti", *Oxfam International*, settembre 2019, https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2019/11/From-failed-to-fair-oslo_ITA-DEF.pdf

¹⁹⁹ REDAZIONE, "What are areas A, B, and C of the occupied West Bank?", *Aljazeera*, 11 settembre 2019, <https://www.aljazeera.com/news/2019/9/11/what-are-areas-a-b-and-c-of-the-occupied-west-bank#:~:text=Today%2C%20Area%20A%20constitutes%2018,in%20the%20hands%20of%20Israel>.

²⁰⁰ G. GOMEL, "Sul crimine di 'Apartheid' da parte di Israele: il diritto e i fatti della storia", *Il Mulino*, 21 maggio 2021, <https://www.rivistailmulino.it/a/human-rights-watch-e-il-crimine-di-apartheid-da-parte-di-israele-il-diritto-e-i-fatti-della-storia>

a garantire ai coloni lo stesso trattamento dei connazionali residenti in Israele, senza che operasse come intermediaria l'Amministrazione Civile.²⁰¹

Inoltre, si nota un progressivo tentativo di armonizzazione della legislazione cisgiordana con quella israeliana, lasciando presagire l'intento di una futura annessione allo Stato israeliano.

Con la piena discrezionalità sulla gestione di Giudea e Samaria, Smotrich può facilitare l'espansione degli insediamenti. Per farlo, attua diverse strategie: in primo luogo, istituisce un nuovo organismo, l'*Amministrazione degli Insediamenti*, che si occupa esclusivamente della gestione dell'Area C della Cisgiordania, sostituendo di fatto il *COGAT*, l'unità militare competente per le politiche civili dei TPO. A questo punto, l'assegnazione dei terreni, la registrazione delle proprietà, pianificazione, costruzione, legalizzazione degli avamposti e altre questioni, sono tutte concentrate nella nuova Amministrazione. Smotrich è altresì autorizzato ad ordinare la demolizione delle abitazioni nell'Area C.²⁰²

In secondo luogo, nel 2023, riesce ad abolire il requisito richiesto per il riconoscimento degli insediamenti, ossia l'autorizzazione del Primo Ministro e del Ministro della Difesa per ogni fase dello sviluppo dell'insediamento.²⁰³

In ultimo, si è indebolita ulteriormente l'autorità dell'ANP che, coerentemente con gli Accordi di Oslo, ottiene la maggior parte delle entrate per fornire servizi pubblici nell'Area di sua competenza, da Israele, affidandosi a quest'ultimo per la riscossione di somme e imposte sul valore aggiunto che provvede a riversargli.

Israele esercita il proprio controllo sulla Cisgiordania anche mediante la gestione pressoché esclusiva delle risorse idriche, sia sotterranee che in superficie.

Già dal momento della fondazione dello Stato israeliano, si sono susseguite lotte sulla ripartizione e godimento delle risorse idriche della regione. Lotte che hanno raggiunto l'apice dopo la Guerra dei Sei Giorni che ha comportato altresì il dominio sulle risorse idriche della Palestina.²⁰⁴

La questione è stata nuovamente affrontata in entrambi gli *Accordi di Oslo* del 1993 e 1995, che hanno stabilito relativamente: la creazione della *Palestinian water authority*, preposta per la gestione delle risorse idriche del futuro Stato palestinese, e la *Joint Water Committee*, invece,

²⁰¹ REDAZIONE, "Sovereignty in all but name: Israel's quickening annexation of the West Bank", *International crisis group*, 9 ottobre 2025, <https://www.crisisgroup.org/rpt/middle-east-north-africa/israel-palestine/252-sovereignty-all-name-israels-quickening-annexation-west-bank>

²⁰² Ibid.

²⁰³ Ibid.

²⁰⁴ S. WISCHNEWSKY, "Il ruolo dell'acqua nel conflitto israelo-palestinese", *Geopolitica.info*, 1° luglio 2021, <https://www.geopolitica.info/il-ruolo-dellacqua-nel-conflitto-israelo-palestinese/>

come ente condiviso da Palestinesi e Israeliani, per discutere la gestione dell'acqua da fonte montana.²⁰⁵ In termini numerici, l'80% dell'acqua sarebbe spettata agli Israeliani e il restante 20% ai Palestinesi. Inoltre, la compagnia statale israeliana Mekorot, avrebbe venduto ai Palestinesi trenta milioni di metri cubi d'acqua all'anno. Tuttavia, le percentuali di destinazione non sono state modificate, sebbene la popolazione palestinese sia incrementata.²⁰⁶

Dopo la costruzione del Muro, le condizioni sono ulteriormente peggiorate, poiché i terreni, separati dai proprietari agricoltori, non riescono ad essere irrigati, in quanto l'accesso è subordinato dall'autorizzazione israeliana; inoltre, sono stati implementati nel confine interno del muro anche risorse e pozzi palestinesi, sottraendo altre fonti d'acqua ai Palestinesi. Così facendo, molte famiglie sono costrette ad acquistare da sé l'acqua necessaria per il quotidiano, a un prezzo molto alto, presso la compagnia Mekorot.²⁰⁷

Fino al 40% dell'acqua totale usata in Israele proviene dalla Cisgiordania, mentre i Palestinesi residenti in villaggi o città collegati a reti idriche, spesso non ricevono acqua. Questo accade soprattutto nell'Area C, più fitta di insediamenti israeliani.²⁰⁸

3.2.4 Gerusalemme Est.

Gerusalemme rappresenta, fin dalla fondazione di Israele, territorio conteso con i Palestinesi. La città ha un peso fortemente simbolico per ciascuna delle religioni monoteiste praticate nella regione, ognuna per ragioni diverse, ed è reclamata come capitale sia da Israele che dai Palestinesi.

Data la particolare natura della Città Santa, le Nazioni Unite, nelle varie proposte succedutesi nel tempo, hanno sempre pensato a Gerusalemme come città internazionalizzata.

Tuttavia, in nessuna occasione, si è mai riusciti a trovare un accordo definitivo sullo status di Gerusalemme.

Con l'armistizio che pose fine alla prima guerra araba contro Israele (1949), la città contesa sarebbe stata divisa in due dalla *Green Line*: la parte Ovest assegnata a Israele, mentre quella a

²⁰⁵ Ibid.

²⁰⁶ E. SINISCALCO, "Non solo Gaza. Come funziona l'occupazione della Cisgiordania", *Irpimedia*, 4 luglio 2025, <https://irpimedia.irpi.eu/terrapromessa-israele-come-funziona-occupazione-in-cisgiordania-palestina/>

²⁰⁷ Ibid.

²⁰⁸ A. BERNARDI, "La guerra dell'acqua: disuguaglianza strutturale a Gaza e in Cisgiordania", *Mondo internazionale*, luglio 2025, <https://mondointernazionale.org/post/la-guerra-dellacqua-disuguaglianza-strutturale-a-gaza-e-in-cisgiordania>

Est alla Giordania, essendone allora l'occupante. Gli equilibri cambiarono però nel 1967, con Israele che occupò anche Gerusalemme Est.

Da allora, Israele ha annesso diversi quartieri della città, in particolare quelli meno densamente abitati da Palestinesi, contestualmente allocandovi coloni²⁰⁹ sottoposti, anche in questo caso, alla legge israeliana.²¹⁰

Inoltre, è stato modificato lo status dei Palestinesi residenti in quell'area: hanno una propria cittadinanza, spesso palestinese, ma il governo israeliano riconosce loro solo lo *status* legale di *residenti permanenti*; pertanto, non hanno diritto di voto alle elezioni nazionali, né possono accedere ai pubblici uffici, sebbene versino i contributi allo Stato israeliano.

Al contrario, possono vivere e lavorare in Israele e ricevere l'assicurazione sanitaria.²¹¹

Sono due gli aspetti critici di tale *status*: da un lato, l'eventualità che possa essere disconosciuto dall'autorità israeliana; dall'altro, l'impossibilità a convivere a Gerusalemme Est con il coniuge, se questo provenga da Gaza o altre parti della Cisgiordania, a meno che il residente permanente non faccia richiesta di ricongiungimento familiare per il non residente.²¹²

Anche dal punto di vista degli investimenti per lo sviluppo sociale ed economico della parte araba della città, questi non sono equiparabili a quelli resi disponibili per la componente ebraica. Oltre al metodo degli ordini di demolizione, già nota nell'Area C della Cisgiordania, Israele ha elaborato altri due sistemi che consentirebbero di sottrarre ulteriore terreno ai Palestinesi di Gerusalemme Est: la designazione di *aree panoramiche*, su cui è fatto divieto di costruzione, e la creazione di parchi nazionali, spesso coincidenti con terre di proprietari privati Palestinesi, o comunque adiacenti ai villaggi palestinesi, spesso senza il minimo carattere di interesse storico o archeologico. Secondo alcuni osservatori, la creazione di questi parchi limita le possibilità di sviluppo delle comunità palestinesi, che vivono in aree densamente popolate.²¹³

Nel frattempo poi, con la costruzione del Muro già in atto, Gerusalemme Est viene isolata completamente dal resto della Cisgiordania.

²⁰⁹ Secondo i dati raccolti da *Peace Now*, dal 2000 al 2022, il numero di Israeliani a Gerusalemme Est è aumentata costantemente nel tempo, partendo da circa 167.000 abitanti, a 233.600 (Dati CBS Israeliani); al contempo, sono incrementate anche le gare d'appalto per la costruzione di nuove unità abitative di insediamenti, raggiungendo o superando le 2.000 unità, nel 2012, 2013, 2014, 2020 e 2024. <https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/jerusalem>

²¹⁰ REDAZIONE, "La divisione di Gerusalemme spiegata", *Il Post*, 16 ottobre 2015, <https://www.ilpost.it/2015/10/16/la-divisione-di-gerusalemme-spiegata/>

²¹¹ M. MORIGI, "Gerusalemme EST: archeologia e politica di occupazione", *Marx21.it*, 15 gennaio 2024, <https://www.marx21.it/storia-teoria-e-scienza/gerusalemme-est-archeologia-e-politica-di-occupazione/>

²¹² B'TSELEM, *East Jerusalem*, 27 gennaio 2019, <https://www.btselem.org/jerusalem>

²¹³ Ibid.

3.2.5 La Striscia di Gaza prima del 7 ottobre 2023.

La Striscia di Gaza è un territorio di 365 km² abitato da circa due milioni di persone.

Se è chiaro lo status di occupante di Israele su Cisgiordania e Gerusalemme Est, è stata controversa la sua posizione riguardo la Striscia.

Ciò è testimoniato da due orientamenti della Corte suprema di Israele in due casi specifici: nel *Targeting killing case*, i giudici avevano concluso che, nella Striscia, si dovesse applicare il diritto internazionale umanitario, in quanto fosse in atto un'occupazione militare; successivamente la Corte, nel *Power cuts case*, riconosceva sì i vincoli a Israele derivanti dal diritto dei conflitti armati, tra cui la protezione della popolazione e il passaggio dei beni essenziali, ma non in virtù di un'occupazione, bensì in quanto parte coinvolta nel conflitto armato.²¹⁴

Sebbene sia stata lasciata dai coloni e dalle forze israeliane nel 2005, Israele ha continuato ad esercitare un controllo *de facto* serrato soprattutto sui confini esterni, isolando la Striscia e al suo interno i Palestinesi.

Con la collaborazione dell'Egitto, ha attuato un embargo pressoché totale, conducendo la regione a una drammatica situazione umanitaria, giustificata dal pericolo che costituiva *Hamas*. Dall'interno invece, ci sono i gruppi terroristici tra cui *Hamas*, che di fatto governa la Striscia, a rendere ancor più complicato qualsiasi tentativo di pacificazione con Israele.

Infatti, tra il 2005 e il 2021, fino al tragico 7 ottobre 2023, si sono susseguiti nel tempo numerosi lanci di razzi verso e da Israele, innescando cicli interminabili di violenze anche in Cisgiordania e Gerusalemme, mettendo a rischio soprattutto i civili, Israeliani e Palestinesi.²¹⁵

In particolare, con il blocco imposto nel giugno 2007, si sono sospese quasi totalmente le esportazioni; si è chiuso quasi del tutto il valico di Rafah, di competenza dell'Egitto, e il valico di Karni; è stato imposto il divieto di passaggio dal valico di Erez, l'unico previsto per il transito delle persone verso la Cisgiordania, a eccezione di rari casi; riduzione delle zone di pesca e delle terre agricole accessibili; riduzione drastica di ingresso di carburante, essenziale per

²¹⁴ L. DANIELE, T. MARINIELLO, "Note a margine dell'operazione Guardiano delle Mura, Parte I, le ombre del dibattito italiano su Gaza e Sheikh Jarra, alla luce del diritto internazionale", *SIDIBlog*, 25 giugno 2021, <https://www.sidiblog.org/2021/06/25/note-a-margine-delloperazione-guardiano-delle-mura-parte-i-le-ombre-del-dibattito-italiano-su-gaza-e-sheikh-jarrah-alla-luce-del-diritto-internazionale/>

²¹⁵ A. N. TARTAGLIA, "Israele e Hamas: quattro guerre in 15 anni", *Agenzia giornalistica italiana*, 7 ottobre 2023, <https://www.agi.it/estero/news/2023-10-07/israele-hamas-quattro-guerre-15-anni-23369018/>

mantenere operativa l'unica centrale elettrica della Striscia, gas da cucina, e altrettanti prodotti essenziali per sopravvivere.

In un report pubblicato dall'OCHA²¹⁶, i primi due anni di embargo imposti alla Striscia sono stati devastanti sotto diversi aspetti: è incrementata la disoccupazione (al momento del report, circa 140.000 disoccupati); si è assistito alla riduzione dei guadagni, data l'impossibilità di esportare i prodotti e le infrastrutture hanno cominciato a decadere, senza possibilità di ricostruzione, a causa del divieto di importazione di materiali edili.

Così, molte famiglie sono state costrette a trasferirsi presso altri parenti, o a vivere in tende di fortuna.

È stato altresì colpito l'accesso all'istruzione, tra carenza di materiale didattico, sovraffollamento delle classi e continue interruzioni di elettricità. Stesso destino anche per i beni essenziali come cibo e acqua.

I dati certificano che, sempre nei primi due anni di blocco, il 75% della popolazione versava in una condizione di insicurezza alimentare, in parte dovuta all'inflazione dei prezzi di beni essenziali. Quanto all'accesso all'acqua, il sistema fognario era ed è inefficiente, infatti circa 80 milioni di litri di acque reflue sono state riversate nell'ambiente ogni giorno, inquinando sia il mare che le falde acquifere del sottosuolo, causando ovviamente rischi gravi per la salute pubblica.²¹⁷

La condizione dei Palestinesi di Gaza si è inasprita ulteriormente durante l'operazione israeliana *Piombo Fuso*, che ha prodotto numerose vittime civili e diversi feriti, oltre che la distruzione di abitazioni e infrastrutture. Il sistema sanitario già sovraccarico e inefficiente non è riuscito a coprire le esigenze della regione, rendendo necessario lo spostamento dei feriti in Cisgiordania. Tuttavia, a causa del blocco vigente, il varco difficilmente veniva aperto: il 40% delle richieste è stata infatti respinta.

Questa situazione è stata definita da John Holmes, Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite, come una forma di *punizione collettiva* nei confronti del popolo della Striscia

Sono seguiti anche numerosi interventi da parte delle organizzazioni umanitarie, che hanno sollecitato Israele a rimuovere immediatamente il blocco e consentire ai Palestinesi di Gaza di tornare a pescare e svolgere le proprie attività quotidiane nel rispetto dei diritti umani.

²¹⁶ OCHA, *Locked in: The humanitarian impact of two years of blockade on the Gaza Strip*, 14 agosto 2009, <https://www.ochaopt.org/content/locked-humanitarian-impact-two-years-blockade-gaza-strip>

²¹⁷ Ibid.

Con il decorrere del tempo, il blocco imposto alla Striscia non è stato rimosso e a causa dei continui bombardamenti israeliani in risposta agli attacchi dei gruppi armati palestinesi, i diritti fondamentali e le capacità di ripresa economica sono stati pressoché impossibili.

La condizione umanitaria della popolazione palestinese è stata oggetto di denunce e preoccupazioni a livello internazionale.

Nel report del 2013²¹⁸ e del 2015 infatti, il Segretario Generale ONU, *Ban Ki-Moon*, si è espresso in questo senso: sebbene il blocco possa aver avuto una sua funzione risolutiva circa le continue violenze dei gruppi armati della Striscia, gli unici a pagarne caro il prezzo sono stati i civili, ormai costretti a condizioni di vita insostenibili, pur non avendo legami con le condotte poste in essere contro Israele. Sollecita inoltre l'interruzione del blocco, totalmente contrario al diritto internazionale.²¹⁹

Considerando in termini generali gli elementi raccolti, si possono trarre alcune conclusioni: Israele, in quanto forza occupante, è tenuto al rispetto del diritto umanitario internazionale, nell'esercizio dei propri poteri sui territori palestinesi occupati.

Occupare militarmente un territorio, seppur per un tempo così prolungato, non implica l'acquisizione di sovranità sui territori; pertanto le politiche attuate e protese alla progressiva annessione di questi territori è illegittima.

Va a riguardo menzionato un altro importante principio di diritto: da un illecito non potranno sorgere validi effetti giuridici²²⁰, quindi sono state prevedibili tutte le sollecitazioni internazionali a che Israele rimuovesse gli ostacoli all'autodeterminazione del popolo palestinese.

Per quanto riguarda Cisgiordania e Gerusalemme Est, i vari governi israeliani succedutisi nel tempo, avrebbero finito per attuare una politica tendenzialmente discriminatoria nei confronti dei Palestinesi residenti, al punto da essere definita, da molti organismi internazionali, come *apartheid*. È indubbio il diritto all'autodeterminazione del popolo ebraico ma, soprattutto con

²¹⁸ UN, *Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*, Report of the Secretary-General, A/68/502, 4 ottobre 2013, <https://docs.un.org/en/A/68/502#:~:text=3..and%20during%20law%20enforcement%20operations>.

²¹⁹ L. DANIELE, T. MARINIELLO, "Note a margine dell'operazione Guardiano delle Mura, Parte I, le ombre del dibattito italiano su Gaza e Sheikh Jarrah, alla luce del diritto internazionale", *SIDIBlog*, 25 giugno 2021, <https://www.sidiblog.org/2021/06/25/note-a-margine-delloperazione-guardiano-delle-mura-parte-i-le-ombre-del-dibattito-italiano-su-gaza-e-sheikh-jarrah-alla-luce-del-diritto-internazionale/>

²²⁰ REDAZIONE, "Il diritto internazionale nel conflitto Israele/Palestina. Intervista a Luigi Daniele", *Scienza&Pace magazine*, 13 gennaio 2024, <https://magazine.cisp.unipi.it/il-diritto-internazionale-nel-conflitto-israele-palestina-intervista-a-luigi-daniele/>

l'insediarsi dell'estrema destra israeliana, questo viene garantito a scapito del diritto all'autodeterminazione di un altro popolo.

Per le intense attività di demolizione, espropri forzati, incentivi a che sempre più coloni si insediassero nei territori in argomento e la costruzione del Muro, Israele, perché occupante, ha leso sistematicamente diverse norme del diritto di Ginevra (*IV Conv.*) e dell'Aja: a) rispetto del diritto all'autodeterminazione; b) divieto di imporre regimi di dominio e sfruttamento; c) divieto di annessione e d) divieto di trasferire o deportare la popolazione.²²¹

Le operazioni svolte sul campo da Israele in quanto occupante possono configurarsi come lesive dell'art. 33 della *IV Convenzione di Ginevra*, secondo cui “*nessuna persona protetta può essere punita per un reato che ha commesso personalmente. Sono vietate le sanzioni collettive e parimenti tutte le misure intimidatorie o terroristiche*”, oltre all'art. 50 del *Regolamento dell'Aja* del 1899, dello stesso tenore, che proibisce le punizioni collettive. Vanno poi prese in considerazione anche le potenziali lesioni ai principi di proporzionalità e distinzione durante i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, che possono configurare crimini di guerra ex art. 8 (2)(b)(IV) dello Statuto di Roma.²²²

²²¹ REDAZIONE, “Approval of thousands of new settlement units in the West Bank and Jerusalem during march 2025”, *Union for justice Foundation*, 10 maggio 2025, <https://ufjf-ps.org/en/approval-of-thousands-of-new-settlement-units-in-the-west-bank-and-jerusalem-during-march-2025/>

²²² L. DANIELE, T. MARINIELLO, “Note a margine dell'operazione Guardiano delle Mura, Parte II. La costruzione contra legem delle strutture civili di Gaza come obiettivi militari e il discrimine tra attacchi sproporzionati e attacchi indiscriminati nel diritto internazionale umanitario e penale”, *SIDIBlog*, 29 giugno 2021, <https://www.sidiblog.org/2021/06/29/note-a-margine-delloperazione-guardiano-delle-mura-parte-ii-la-costruzione-contra-legem-delle-strutture-civili-di-gaza-come-obiettivi-militari-e-il-discrimine-tra-attacchi/>

CAPITOLO IV

I CONTRIBUTI DELLE CORTI INTERNAZIONALI SUI CRIMINI PERPETRATI DAL 7 OTTOBRE 2023

Fino a poco prima degli eventi del 7 ottobre 2023, la Striscia di Gaza è stata interessata da operazioni militari, tra cui bombardamenti e incursioni, con conseguenze rilevanti in termini di distruzione.

Sia *Hamas* che Israele hanno responsabilità circa le condizioni in cui versano i civili palestinesi nella Striscia. Tuttavia, pur nel contesto delle reciproche violazioni e aggressioni, non c'è dubbio che quanto accaduto abbia segnato un vero e proprio spartiacque e determinato un salto di qualità nel confronto fra le parti.

4.1 Lo sconvolgimento del 7 ottobre 2023.

L'attacco organizzato e realizzato da *Hamas*, battezzato dal suo leader come *Diluvio di Al-Aqsa*, ha colpito diverse parti di Israele in modi differenti.

Alle prime luci del mattino, sono stati lanciati almeno 2.200 razzi da Gaza verso Israele, che hanno danneggiato diversi edifici civili.

I miliziani hanno contestualmente assaltato le barriere di recinzione della Striscia, facendole saltare da più punti con esplosivi.

Sono entrati in Israele via terra in diversi modi e armati.

Per l'ingresso via mare sono stati impiegati motoscafi e deltaplani a motore.

Di fatto, si è trattato di una vera e propria operazione di stampo militare, sia per la qualità degli assalti che per la loro ampiezza ed intensità, oltre, ovviamente, alle conseguenze in termini di perdita di vite umane che hanno determinato.

Sono stati ventuno gli insediamenti presi d'assalto, tra cui anche la città di Sdreet e Ofakim. A seguito degli assalti sono morti 859 civili e 278 militari israeliani²²³; diverse abitazioni sono state oggetto di distruzione o danneggiamento mediante incendi o impiego di ordigni esplosivi;

²²³ I dati sono controversi e riportati in modo difforme nelle fonti di informazione reperibili on line. La cifra stimata in questa sede si riferisce a quanto pubblicato dal Times of Israel, cfr. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/police-say-theyve-identified-859-civilian-victims-from-october-7-massacre-up-16/ e dal New York Times, "What We Know About the Death Toll in Israel From the Hamas-Led Attacks", *The New York Times*, 12 novembre 2023 (archiviato dall'URL originale il 14 novembre 2023).

le violenze consumate sui civili hanno raggiunto una intensità inaudita, al punto che sui corpi dei civili uccisi sono stati trovati segni di tortura.²²⁴

In base alle prove raccolte da alcune organizzazioni internazionali²²⁵, gran parte dei miliziani apparteneva alle brigate di *al Qassam*, ma avrebbero preso parte all'assalto anche combattenti delle brigate di *al- Quds*, ala militare del *Jihad Islamico Palestinese* e i martiri di *al-Aqsa*.

Particolarmente orripilanti sono stati gli atti di violenza consumatisi nei pressi del festival musicale *Supernova*, vicino al *Kibbutz Urim*, nel sud di Israele. Sono stati uccisi diversi giovani e circa 240 persone sono state prese in ostaggio da *Hamas* e portate nella Striscia di Gaza.

A seguito di quanto sopra, Israele ha dichiarato lo stato di guerra e lanciato l'operazione *Spade di Ferro* sulla Striscia di Gaza²²⁶.

Il giorno seguente (ed è stato soprattutto questo a scatenare le successive accuse di genocidio contro Israele) l'allora Ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha annunciato il blocco totale della Striscia di Gaza, vietando l'ingresso di cibo, carburante, acqua ed elettricità, dando il via all'assedio e alla successiva operazione militare contro i militanti di *Hamas*.²²⁷

4.1.1 Che cos'è Hamas?

Il *Movimento di Resistenza Islamico* (*Hamas*), per la quasi totalità della comunità internazionale inteso come gruppo terroristico, è un'organizzazione islamista sunnita militante.

Il suo scopo dichiarato è guidare e rappresentare la resistenza per la liberazione della Palestina dall'occupazione israeliana.²²⁸

Nacque nel 1987, come branca palestinese della *Fratellanza musulmana*, sotto la guida dell'imam Ahmed Yassin.

Lo Statuto costitutivo del 1987 presentava un contenuto marcatamente conflittuale; tra gli obiettivi dichiarati del movimento figuravano la distruzione di Israele e la fondazione di uno Stato palestinese.

²²⁴ L. LUCCHINI, B. OFFIDANI, P. CIPRIANI, "Attacco a Israele. Così i video postati dai miliziani di Hamas e civili permettono di ricostruire l'inizio dell'attacco partito da Gaza", *La Repubblica*, <https://lab.repubblica.it/2023/video-attacco-israele-missili-gaza/>

²²⁵ AMNESTY INTERNATIONAL, *Targeting civilians: murder, hostage-taking and other violations by palestinian armed groups in Israel and Gaza*, 11 dicembre 2025, <https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/0282/2025/en/>

²²⁶ L. LUCCHINI, F. CAFERRI, P. CIPRIANI, "Geografia di un massacro. I luoghi e le immagini dell'attacco di Hamas a Israele", *La Repubblica*, <https://lab.repubblica.it/2023/7-ottobre-attacco-hamas-israele/>

²²⁷ REDAZIONE, "Escalation Hamas-Israele: la cronologia della guerra", *ISPI*, 6 dicembre 2023, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/escalation-hamas-israele-la-cronologia-della-guerra-151025>

²²⁸ T. BASTIANELLI, "Hamas: anatomia di un movimento", *Geopolitica.info*, 4 giugno 2021, <https://www.geopolitica.info/hamas-anatomia-di-un-movimento/>

Nel 2017²²⁹ venne poi aggiornato, sostituendo termini chiaramente antisemiti con altri più moderati, ma rifiutando di riconoscere Israele come Stato.²³⁰

Col tempo, il gruppo assunse sempre più una propria autonomia, al punto da proporsi come alternativa nazionalista islamica all'OLP che, con gli *Accordi di Oslo*, perse definitivamente la fiducia dei Palestinesi.²³¹

Hamas si contrappose poi al gruppo *Fatah*, di posizioni più moderate, che, a seguito di una guerra civile, fu estromesso dalla Striscia di Gaza e si insediò in Cisgiordania.

Fin dal suo insediamento, *Hamas* ha compresso la libertà di espressione, di associazione e protesta pacifica dei suoi concittadini, mediante un uso spropositato della violenza in diverse occasioni. È ricorrente anche l'uso della tortura nei confronti dei dissenzienti.²³²

La sua leadership era strutturata su tre livelli: politica, sociale e militare.

Dal punto di vista politico, il gruppo si impose come leader *de facto* della Striscia, esercitandone l'autorità e il governo dal 2006. La direzione generale della politica era orientata dal *Politburo*, in esilio. Ha intrattenuto relazioni internazionali con altri Paesi arabi come Qatar, Iran e Turchia. L'Iran è stato il principale finanziatore del gruppo, soprattutto dal punto di vista della fornitura di armi e addestramento.

Quanto alla politica interna, *Hamas* ha devoluto alla *Dawah* la gestione di attività di assistenza sociale e di ordine pubblico, tipiche di una normale società.

Infine, sul piano militare, la gestione è stata affidata alle brigate di al Qassam, costitutesi nel 1992.

Sotto la guida di *Yahya Ayyash*, a partire dagli anni Novanta, le brigate consolidarono un *modus operandi* cruento, dando il via una serie di attacchi suicidi in Israele. A questi si affiancarono lanci di razzi e missili, dapprima abbastanza rudimentali e fabbricati nella Striscia di Gaza, successivamente, anche grazie alle forniture iraniane, sempre più potenti e precisi.²³³

A partire dagli anni Ottanta, *Hamas* cominciò a costruire una rete di tunnel sotterranei, estesa per tutto il territorio della Striscia di Gaza, con l'obiettivo di collegare quest'ultima all'Egitto.

²²⁹ A Document of General Principles and Policies, maggio 2017, <https://palwatch.org/storage/documents/hamas%20new%20policy%20document%20010517.pdf>

²³⁰ REDAZIONE, "Che cos'è Hamas", *Il Post*, 7 ottobre 2023

²³¹ REDAZIONE, "Che cos'è Hamas?", *ISPI*, 10 ottobre 2023, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/che-cose-hamas-147295>

²³² AMNESTY INTERNATIONAL, *Gaza, Hamas reprime chi protesta*, 28 maggio 2025, <https://www.amnesty.it/gaza-hamas-reprime-chi-protesta/>

²³³ T. BASTIANELLI, "Hamas: anatomia di un movimento", *Geopolitica.info*, 4 giugno 2021, <https://www.geopolitica.info/hamas-anatomia-di-un-movimento/>

Si utilizzavano per importare illegalmente beni, ma anche per organizzare e compiere operazioni militari contro Israele.

La costruzione dei tunnel subì un incremento dopo la cacciata di *Fatah* e l'apparente abbandono di Israele dal territorio.

Tale situazione indusse lo Stato israeliano a costruire una barriera lungo tutto il confine, che si sviluppa non solo verso l'alto, ma anche in profondità.

Le conseguenze della barriera hanno riguardato principalmente i civili palestinesi, che risultano ulteriormente isolati, mentre *Hamas* ha continuato a costruire indisturbato i percorsi sotterranei e ad importare merce.²³⁴

Tali condotti si distendono fittamente sotto zone densamente popolate; ciò ha costituito, soprattutto nell'ultima offensiva, problemi circa la compatibilità degli attacchi israeliani, con il principio di proporzionalità e distinzione e, dall'altro lato, l'accusa rivolta ad *Hamas* di utilizzare la popolazione come scudo umano.

4.2 L'accusa di genocidio: Sudafrica c. Israele davanti alla CIG. La prima ordinanza.

Il 29 dicembre 2023, il Sudafrica intentava un procedimento²³⁵ davanti alla Corte internazionale di Giustizia contro lo Stato d'Israele, accusandolo di condotte genocide nel corso della sua offensiva su Gaza, a partire dal 7 ottobre 2023.

In particolare, richiedeva l'applicazione di misure cautelari immediate, data la delicata situazione umanitaria in cui la popolazione versava.

L'11 gennaio 2024 si è tenuta la prima udienza pubblica e il 26 dello stesso mese, la CIG emetteva la prima ordinanza²³⁶, contenente le prime misure cautelari.

In primo luogo, la Corte ha effettuato una valutazione circa l'esistenza della sua competenza per il caso, ai sensi dell'art. 9 della *Convenzione sul Genocidio*, che sussiste ogni qualvolta sorga una controversia tra più parti su interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione (parr. 15-32).

²³⁴ REDAZIONE, "Cosa sono i tunnel sotto la Striscia di Gaza", *Il Post*, 12 ottobre 2023, <https://www.ilpost.it/2023/10/12/tunnel-striscia-di-gaza/>

²³⁵ CIG, *Application instituting proceedings containing a request for the indication of provisional measures*, Sudafrica c. Israele, 29 dicembre 2023, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf>

²³⁶ CIG, *Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide in the Gaza Strip, Provisional Measures*, Sudafrica c. Israele, Ordinanza, 26 gennaio 2024, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf>

La Corte ha confermato la propria competenza in quanto ha riconosciuto che, almeno in due occasioni distinte, il Sudafrica avesse già contestato a Israele la violazione della Convenzione: la prima, nel novembre 2023, durante un incontro diplomatico; la seconda volta, il 12 dicembre 2023, in occasione della decima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.²³⁷

I giudici hanno anche rilevato che Israele ha respinto qualsiasi accusa di genocidio a suo carico in un documento del 6 dicembre 2023, pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri (par. 27).

Successivamente, la Corte ha ribadito il fatto che la legittimazione ad agire in capo al Sudafrica, derivasse da un obbligo *erga omnes*, pertanto tutti gli Stati possono invocarne la responsabilità, allegandone la violazione.²³⁸

Gli ulteriori presupposti che la CIG ha affrontato sono i diritti di cui si richiede la protezione, la connessione tra questi diritti e le misure richieste (parr. 35-59), il rischio di pregiudizio irreparabile e, infine, l'urgenza (parr. 60-75).

Per poter concedere misure cautelari, deve essere almeno plausibile l'esistenza dei diritti reclamati: il Sudafrica richiedeva l'applicazione di misure per tutelare il diritto dei Palestinesi ad essere “*protetti da atti di genocidio, tentato genocidio, istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio, complicità in genocidio e cospirazione per commettere genocidio*”; altresì, intendeva proteggere il proprio diritto a garantire il rispetto della Convenzione (par. 37). Per l'Attore, Israele avrebbe attuato un modello di condotta chiaramente genocidaria, commettendo in particolare i seguenti atti vietati dalla Convenzione, ex art. 2: a) uccisioni; b) causare gravi lesioni fisiche e mentali; c) infliggere al gruppo condizioni di vita atte a portare alla sua distruzione fisica totale o parziale e d) imporre misure intese a prevenire le nascite all'interno del gruppo. A questi vanno aggiunte le dichiarazioni rese dai vari rappresentanti politici e militari, di stampo genocidario.

Israele si è difeso affermando che le sue operazioni non possono configurare il crimine di genocidio, poiché le vittime civili prodottesi sono una conseguenza inevitabile e involontaria della guerra (par. 40).

²³⁷ S. OTTONI, “La posizione della Corte Internazionale di Giustizia sul rischio di genocidio nei confronti del popolo palestinese a Gaza”, *Giustizia Insieme*, 2 febbraio 2024

²³⁸ M. R. DONNARUMMA, “L'ordinanza della CIG nel caso Sudafrica v. Israele e l'accusa di genocidio”, *Giurisprudenza Penale*, 2, 2024, https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2024/02/donnarumma_2024_2.pdf

Nell'ordinanza in commento, la CIG ha ricordato che i Palestinesi costituirebbero un gruppo protetto e coloro che risiedono nella Striscia di Gaza, pari a 2 milioni, ne rappresentano parte sostanziale.

Successivamente, sulla base di dichiarazioni, report, e bilanci offerti da organismi internazionali²³⁹, tra cui gli organi delle Nazioni Unite, la Corte ha delineato un quadro catastrofico e drammatico della popolazione della Striscia, a partire dal 7 ottobre 2023, in seguito all'offensiva israeliana.

È stato registrato un elevato numero di morti, feriti, la massiccia distruzione di infrastrutture e sfollamento forzato di gran parte della popolazione. Inoltre, il blocco totale di beni essenziali per la sopravvivenza, sovraffollamento degli ospedali e continui bombardamenti.

Tutti questi eventi impatteranno negativamente soprattutto sulle generazioni più giovani.

Il Sudafrica ha fatto menzione anche delle varie dichiarazioni dei vertici israeliani, per denunciare l'istigazione al genocidio.

La Corte ha passato in rassegna alcune di queste, tra cui quella del Ministro Israel Katz, sulla piattaforma X, del 13 ottobre 2023: *“Lotteremo contro l'organizzazione terroristica di Hamas e la distruggeremo. Si ordina a tutta la popolazione civile di Gaza di lasciarla immediatamente. Vinceremo. Non riceveranno una goccia d'acqua o una singola batteria finché non lasceranno il mondo.”* (par. 52).

Accertato che l'esistenza dei diritti vantati dal Sudafrica sia plausibile, la Corte ha dichiarato anche sussistente il collegamento tra questi e alcune delle misure richieste.

L'ultima valutazione della Corte ha riguardato il carattere dell'urgenza e del rischio di pregiudizio irreparabile. È necessario quindi che i diritti in argomento subiscano potenzialmente un rischio reale e imminente di pregiudizio irreparabile, prima che la Corte arrivi ad emettere la decisione sul merito.

Il Sudafrica ha sottolineato l'attualità di tale rischio, presentando statistiche che attestano la gravità costante della situazione umanitaria a Gaza, il continuo blocco degli aiuti da parte di Israele e la precarietà dell'integrità psico-fisica dei Palestinesi. Israele invece, ha opposto alle statuizioni del Sudafrica il suo impegno a facilitare gli ingressi di aiuti umanitari.

La Corte, prendendo in considerazione gli aggiornamenti forniti dalle organizzazioni internazionali, ha concluso che la situazione catastrofica di Gaza possa peggiorare prima che

²³⁹ La Corte richiama i dati forniti dall'OCHA: 25.700 Palestinesi uccisi, 63mila feriti; 1,7 milioni di sfollati interni e circa 360mila unità abitative distrutte (Ordinanza, par. 46).

giunga alla decisione nel merito (parr. 67-75). Pertanto, ha emesso l'ordinanza contenente le misure cautelari che ha ritenuto idonee al caso concreto.

In particolare, ha disposto le seguenti misure: a) impedire la commissione di atti che rientrano nel campo di applicazione dell'art.2 della Convenzione; b) garantire con effetto immediato che le sue forze militari non commettano nessuno degli atti sopra indicati; c) adottare tutte le misure a disposizione per prevenire e punire l'istigazione diretta e pubblica di atti di genocidio; d) adottare misure volte a consentire la fornitura di servizi di base e assistenza umanitaria ed e) adottare misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative all'accusa di genocidio.²⁴⁰

Tra le misure richieste dal Sudafrica²⁴¹, la più controversa è stata quella di ordinare la sospensione immediata delle operazioni militari a Gaza.

La Corte ha deciso di non concederla per diverse ragioni: in primo luogo, essendo *Hamas* escluso dalla controversia, ordinare la cessazione delle operazioni unilateralmente, avrebbe sacrificato esclusivamente la posizione di Israele; in secondo luogo, l'esistenza di un conflitto armato e la violazione del diritto umanitario, non implicano automaticamente la commissione di un genocidio, pertanto è sufficiente che Israele attui tutte le misure a sua disposizione affinché la Convenzione sul Genocidio venga rispettata.²⁴²

Occorre chiarire che, in questa fase di giudizio, lo standard probatorio è molto basso: è sufficiente infatti che sussista un rischio imminente ai diritti tutelati, affinché le misure vengano concesse. Diversamente, quando la Corte si troverà a giudicare la questione nel merito, lo standard probatorio ritornerà molto stringente.

²⁴⁰ S. OCCHIPINTI, "Corte Internazionale di Giustizia: misure cautelari contro Israele per impedire il genocidio", *Altalex*, 9 febbraio 2024, <https://www.altalex.com/documents/news/2024/02/08/corte-internazionale-giustizia-misure-cautelari-contro-israele-impedire-genocidio>

²⁴¹ Le misure richieste erano le seguenti: 1) l'immediata sospensione delle operazioni militari israeliane a Gaza e contro Gaza; 2) Israele fermi qualunque altro gruppo armato anche irregolare di appoggio alla sua azione bellica; 3) intimare a entrambe le parti di agire per prevenire il genocidio; 4) non compiere contro il popolo palestinese, inteso quale gruppo protetto dalla Convenzione, alcuno degli atti enumerati all'art. II della Convenzione; 5) ordinare a Israele di cessare espulsioni e sfollamenti di civili, di non impedire l'accesso a acqua e cibo nella misura adeguata, all'assistenza umanitaria e alle cure mediche, nonché di fermare "la distruzione della vita dei palestinesi a Gaza"; 6) impedire a propri agenti ma anche ogni altro gruppo e individuo soggetto al suo controllo o influenza di compiere atti di genocidio nonché dal compiere le altre condotte di cui all'art. III della Convenzione e punire tali atti; 7) evitare la distruzione delle possibili prove della commissione di un genocidio e consentire missioni a Gaza di organismi di fact-finding o investigativi; 8) sottoporre alla CIG entro una settimana dall'ordinanza una relazione su come sta attuando tali misure e continuare a aggiornare la CIG nei mesi successivi fino alla definizione della causa; 9) impegnarsi a non adottare nessuna azione che possa aggravare la controversia o rendere più difficile la sua soluzione.

²⁴² P. BARGIACCHI, "L'ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 26 gennaio 2024 sulle misure provvisorie nella controversia tra Sudafrica e Israele e il report israeliano sulla loro attuazione del 26 febbraio 2024", *DPCE online*, 1/2024

Dimostrare l'intento genocidario è molto complesso, questo sia per quanto attiene alla responsabilità individuale penale, che statale.

Dalla giurisprudenza della CIG si può delineare il duplice criterio tipicamente penalistico nel valutare l'esistenza dell'intento specifico: da un lato, questo deve essere l'unica deduzione possibile dal modello di condotta; dall'altro lato, la Corte deve essere convinta, oltre ogni ragionevole dubbio, che si tratti di genocidio.²⁴³

Dal canto suo, il Sudafrica ha riaperto una questione dibattuta da anni.

Non si è limitato a proporre fatti contestuali all'ultima operazione, bensì ha rimesso in luce le condizioni di occupazione israeliana, cui i territori palestinesi sono sottoposti da anni, talvolta integrando un regime di apartheid.

In particolare, la totale subordinazione e dipendenza dei civili Palestinesi a Gaza da Israele, soprattutto per la fornitura di beni essenziali.

Lo Stato Attore ha chiesto quindi che le valutazioni del caso, vengano fatte dalla Corte considerando tutto il contesto generale della regione.²⁴⁴

Israele, oltre a richiamare la legittima difesa ex art. 51 Carta NU, ha opposto di aver intrapreso l'operazione dell'ottobre 2023 con lo scopo di raggiungere esclusivamente due obiettivi: distruggere *Hamas* e riportare gli ostaggi dalle proprie famiglie.

Si delineò già nella giurisprudenza dei tribunali *ad hoc*, e poi negli interventi di alcuni Stati in sede di giudizio davanti alla CIG, l'opinione che, seppur agendo per obiettivi o motivi diversi, non vada esclusa la concomitanza di un intento genocidario.²⁴⁵

Infatti, il Sudafrica ha sostenuto che l'intento di distruggere *Hamas* non precluda l'accettazione, da parte di Israele, che si sarebbe verificata la distruzione del gruppo in tutto o in parte dei civili Palestinesi.²⁴⁶

Non si può considerare quanto accaduto il 7 ottobre e la risposta di Israele come una guerra a sé stante. Questo profilo verrà preso in considerazione soprattutto davanti alla CPI.

²⁴³ L. DETTORI, "Il caso Sudafrica c. Israele davanti alla Corte internazionale di Giustizia: analisi e implicazioni", *Diritti comparati*, 30 gennaio 2024, <https://www.diritticomparati.it/il-caso-sudafrica-vs-israele-davanti-alla-corte-internazionale-di-giustizia-analisi-e-implicazioni/>

²⁴⁴ N. SULTANY, "A threshold crossed: on genocidal intent and the duty to prevent genocide in Palestine", 9 maggio 2024, *Journal of Genocide Research*, 1-26, <https://doi.org/10.1080/14623528.2024.2351261>

²⁴⁵ N. Y. BARIGYE, M. HENDRICKSE, V. TODESCHINI, "Genocidal intent in armed conflict: unpacking the ICJ'S-Only reasonable inference-standard", *Opinio iuris*, 26 maggio 2025

²⁴⁶ M. MARCHESIELLO, "Israele genocida?", *Politica del diritto*, Fascicolo 1, marzo 2024, p. 82

4.2.1 Verso la seconda ordinanza del 28 marzo 2024.

Nonostante con la prima ordinanza la Corte avesse imposto a Israele un ridimensionamento delle sue condotte sul campo, di fatto lo Stato ha continuato le sue operazioni senza conformarsi alle direttive.

Visto il progressivo peggioramento della situazione umanitaria a Gaza e l'intenzione israeliana di entrare a Rafah, al confine con l'Egitto, dove erano ammassati quasi 1.5 milioni di Palestinesi, il Sudafrica ha richiesto l'applicazione di nuove misure cautelari, a discrezione della Corte, il 12 febbraio 2024.²⁴⁷

Per sollecitare un intervento della Corte, il Richiedente riporta le dichiarazioni del Segretario Generale delle Nazioni Unite, secondo cui un assalto militare su larga scala a Rafah, avrebbe peggiorato ulteriormente una situazione umanitaria già drammatica e avrebbe comportato conseguenze gravi nella regione (richiesta Sudafrica, par. 5).

A queste accompagna anche riferimenti a report di organizzazioni umanitarie e uffici delle Nazioni Unite.

I giudici hanno emesso la propria decisione²⁴⁸ a riguardo qualche giorno dopo, declinando la richiesta sudafricana, ritenendo la situazione non sufficientemente modificata da concedere nuove misure. Hanno confermato pertanto quelle già espresse nella prima ordinanza del gennaio 2024.

Nel frattempo, hanno continuato a susseguirsi fatti contrassegnati da notevole gravità, al punto da indurre la Corte ad accettare l'emissione di nuove misure, diverse dalle prime concesse, nella seconda ordinanza del 28 marzo 2024.²⁴⁹

Secondo un report pubblicato dall'OCHA²⁵⁰, dal 7 ottobre 2023 al 25 marzo 2024, sono stati registrati circa 32.333 morti; il 75% dei Palestinesi risultano sfollati interni, 1.1 milione di persone versano in stato di grave insicurezza alimentare. Circa 17mila bambini sono senza genitori o separati da essi. 125 giornalisti sono stati uccisi. A causa dei bombardamenti e

²⁴⁷ CIG, *Urgent request for additional measures under article 75(1) of the rules of court of the international Court of justice, submitted by South Africa*, 12 febbraio 2024, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240212-wri-01-00-en.pdf>

²⁴⁸ CIG, *Decision of the Court on South Africa's request for additional provisional measures*, n.2024/16, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240216-pre-01-00-en.pdf>

²⁴⁹ CIG, *Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide in the Gaza Strip. Request for the Modification of the Order Indicating Provisional Measures of 26 January 2024*, Sudafrica c. Israele, ordinanza, 26 marzo 2024, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240328-ord-01-00-en.pdf>

²⁵⁰ OCHA, *Hostilities in the Gaza Strip and Israel-reported impact. Day 149*, 25 marzo 2024, <https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-reported-impact-day-169>

dell'invasione terrestre, più di 70mila unità abitative sono state completamente distrutte e più di 290mila parzialmente danneggiate. Tra le vittime anche diversi operatori umanitari.

Riguardo l'ingresso degli aiuti umanitari, questi costituiscono già oggetto di misura cautelare a gennaio, oltre ad essere reclamati dalle varie organizzazioni umanitarie operanti sul luogo e dalla stessa comunità internazionale; nel periodo in esame del rapporto, sono stati registrati in media un centinaio di ingressi alla settimana, talvolta al di sotto dei 50, altre ancora addirittura zero. Prima del 7 ottobre 2023, era garantito l'ingresso a circa 500 camion giornalmente.

Il 27 febbraio 2024, in seno al Consiglio di Sicurezza, si è tenuta una conferenza sull'insicurezza alimentare globale, cui hanno preso parte organizzazioni umanitarie come il *World Food Program*, che, riguardo a Gaza, hanno denunciato i continui ostacoli all'ingresso degli aiuti e il rischio concreto di una carestia sul medio periodo.

Il mese seguente, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha richiamato Israele affinché garantisse, senza ostacoli e in sicurezza, l'ingresso degli aiuti necessari alla sopravvivenza e la ricostruzione delle infrastrutture essenziali. Ha altresì denunciato i diversi attacchi ai membri della polizia civile, coinvolti nella distribuzione.²⁵¹

La seconda ordinanza della Corte ha constatato effettivamente che: *"Palestinians in Gaza are no longer facing only a risk of famine, as noted in the Order of 26 January 2024, but that famine is setting in"* (Ordinanza, par. 21-23). È stato quindi indispensabile imporre misure più incisive, oltre a riconfermare quelle già espresse.

In particolare, vengono aggiunte: a) adottare misure per assicurare, senza ritardo e in cooperazione con le Nazioni Unite, l'arrivo degli aiuti indispensabili, sia in termini di quantità dei camion, che di valichi disponibili per il passaggio; b) Assicurare che l'IDF non commetta atti genocidari verso la popolazione protetta, con particolare riferimento all'ingresso e distribuzione degli aiuti (par. 51).²⁵²

Tra il 1° e il 31 marzo 2024²⁵³, si è continuata a registrare l'insicurezza alimentare, nonostante gli incessanti sforzi delle organizzazioni internazionali per fornire cibo e supporto medico. Ciò è stato causato dai continui bombardamenti, dalle chiusure dei valichi fondamentali per l'ingresso dei convogli, e dalle risposte dei gruppi armati palestinesi alle operazioni israeliane. A complicare ulteriormente l'assistenza umanitaria vi è stata l'imposizione di una sola via

²⁵¹ OCHA, *UN Human Rights Office - OPT: Attacks on the humanitarian aid distribution system*, 22 marzo 2024

²⁵² M. ARCARI, "Quali misure cautelari della Corte internazionale di giustizia per il caso Sudafrica c. Israele?", *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 18, n.1, 2024

²⁵³ OCHA, *Humanitarian Access Snapshot - Gaza Strip. 1-31 March 2024*, 6 aprile 2024, <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-access-snapshot-gaza-strip-1-31-march-2024>

percorribile, quella costiera di Al Rasheed, per raggiungere la parte settentrionale della Striscia; questa attraversava aree particolarmente rischiose, ed essendoci un solo posto di blocco israeliano lungo il percorso, la congestione e il ritardo sono stati inevitabili. Va aggiunta talvolta l'impossibilità fisica, dovuta al dissesto delle strade, di raggiungere i luoghi di distribuzione del cibo. Ci sarebbe stata la possibilità di percorrere la via centrale, Salah Ad Din road, ma le autorità israeliane non ne hanno consentito il passaggio.

Inoltre, hanno continuato ad essere negate le missioni mediche previste per i pochi ospedali ancora operativi. Nel complesso, nonostante lievi miglioramenti nella collaborazione di Israele, ciò non è stato sufficiente.

4.2.2 La terza ordinanza del 24 maggio 2024.

Il 10 aprile 2024, le truppe israeliane lasciarono Khan Younis. Le Nazioni Unite, recatesi nella zona per ispezionarne la sicurezza, hanno rinvenuto diversi ordigni inesplosi lungo le strade, pericolosi per i civili.

All'esito delle operazioni militari israeliane, sono stati ridotti fuori uso gli ospedali Nasser, Al Amal e Al Khair, privando i Palestinesi sopravvissuti ai bombardamenti dell'assistenza medica necessaria.²⁵⁴

Secondo MSF, molte amputazioni salvavita si sarebbero potute evitare se gli ospedali fossero rimasti intatti.²⁵⁵

Alla fine del mese di aprile, Israele ha ordinato l'apertura del valico di Erez, a nord della Striscia, per consentire l'ingresso di aiuti provenienti dalla Giordania e dal porto di Ashdod, ma comunque le condizioni imposte non sono state idonee a far fronte all'urgente bisogno di distribuzione di forniture mediche e alimentari.

Agli inizi di maggio, Israele ha ripreso massicce campagne di bombardamento nella parte meridionale della Striscia di Gaza, nel circondariato di Rafah, nonostante diverse sollecitazioni internazionali ad astenersi dal suo compimento.

Rafah è stata dichiarata *zona sicura* dalle autorità israeliane, infatti, dall'inizio dell'offensiva nell'ottobre 2023, i civili residenti nella zona settentrionale hanno cercato di raggiungerla.

²⁵⁴ OCHA, *Hostilities in the Gaza Strip and Israel. Flash Update #152*, 12 aprile 2024, <https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-152>

²⁵⁵ MSF, *Seis meses de guerra en Gaza: radiografía de la destrucción deliberada del sistema sanitario y de una guerra sin reglas*, 8 aprile 2024, <https://www.msf.es/noticia/seis-meses-guerra-gaza-radiografia-destruccion-deliberada-sistema-sanitario-guerra-sin-reglas>

Quindi, dal momento che Israele annunciò l'offensiva in arrivo nella parte orientale di Rafah, centinaia di Palestinesi hanno dovuto evacuare i quartieri, gli ospedali e i rifugi dove si erano costretti a vivere, per spostarsi in aree già devastate dalle operazioni militari, privi di assistenza medica e forniture essenziali per vivere. Nel frattempo, è stata ordinata anche la chiusura del valico di Erez e di Rafah, rendendo difficile supportare la popolazione negli spostamenti e nell'assistenza. Nel *briefing* sulla situazione svoltosi in seno al Consiglio di Sicurezza, si è chiesto urgentemente un cessate il fuoco e l'impegno, sia da parte di Israele che di *Hamas*, di interrompere immediatamente i combattimenti per facilitare il dispiegamento di aiuti alla popolazione.²⁵⁶

Il 10 maggio 2024, il Sudafrica si è rivolto nuovamente alla Corte internazionale di Giustizia, al fine di richiedere una modifica delle misure applicate a seguito della seconda ordinanza.²⁵⁷

In particolare, l'Attore ha indicato tre fatti chiave che avrebbero modificato radicalmente la situazione rispetto all'ultima ordinanza.

In primo luogo, Rafah rappresentava l'ultimo rifugio sicuro per 1.2 milioni di Palestinesi e l'unico spazio dove ancora era possibile usufruire di fornitura di servizi e cure mediche. In secondo luogo, con l'assalto della città e la chiusura dei varchi di Rafah e Kerem Shelom, Israele ha preso totalmente il controllo sugli ingressi e le uscite in e dalla Striscia di Gaza, lasciando al di fuori cibo, carburante, forniture indispensabili per la sopravvivenza della popolazione e missioni mediche. In ultimo, ciò che era già all'interno della regione, aiuti e punti di assistenza sanitaria, sono posti a grave rischio, anche alla luce dei frequenti ordini di evacuazione in zone che vengono destinate allo svolgimento delle operazioni militari (par.5).

Il Sudafrica ha accusato Israele di aver preso di mira i pochi ospedali ancora parzialmente funzionanti, come l'Al Najaar Hospital, oltre a ospedali dedicati alla maternità, e di applicare condizioni di vita calcolate a provocare la distruzione dei Palestinesi. Inoltre, ha richiamato le testimonianze di soldati israeliani che hanno prestato servizio a Gaza, i quali hanno affermato

²⁵⁶ OCHA, *Briefing to the Security Council on the humanitarian situation in Rafah*, , 20 maggio 2024, <https://www.ochaopt.org/content/briefing-security-council-humanitarian-situation-rafah>

²⁵⁷ CIG, *Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide in the Gaza Strip. Urgent request for the modification and indication of provisional measures pursuant to article 41 of the statute of the International court of justice, and articles 75 and 76 of the rules of court of the international court of justice*, Sudafrica c. Israele, 10 maggio 2024, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240510-wri-01-00-en.pdf>

che, generalmente, i civili che rimangono nelle zone evacuate, sono considerati dall'esercito come *targets* legittimi (parr.10-11).²⁵⁸

Nella sua richiesta, lo Stato sudafricano ha riportato i dati forniti dall'OCHA²⁵⁹, secondo cui il 76% della Striscia di Gaza era già soggetto a ordini di evacuazione da parte di Israele, pertanto non c'era alcun luogo sicuro dove i Palestinesi potevano rifugiarsi. Anche spostandosi altrove, non avrebbero ricevuto l'assistenza necessaria (par. 14).

Oltre a questi nuovi elementi, il Sudafrica ha riportato recenti dichiarazioni rese dai rappresentanti politici di Israele.

Occorre a riguardo fare una specifica: Israele, a fronte delle varie dichiarazioni imputate ai suoi vertici, ha sempre opposto il fatto che non fossero rilevanti ai fini dell'intento genocidario statale, in quanto, chi le aveva rese non faceva parte del "Security cabinet" e "War cabinet". Tuttavia, dalle evidenze risulta che la maggior parte dei soggetti coinvolti in retoriche genocidarie facciano parte di queste due componenti o ad almeno una. I discorsi più radicali provengono dalla destra religiosa del governo Netanyahu, in particolare da Smotrich e Gallant (par. 31).

Alla luce della situazione prospettata, il Sudafrica ha richiesto l'applicazione delle seguenti misure: a) Israele si ritiri immediatamente e cessi la sua offensiva su Rafah; b) Israele adotti immediatamente misure volte a facilitare gli ingressi degli aiuti umanitari e dell'assistenza forniti dalle Nazioni Unite; c) si impegni a consentire l'accesso a giornalisti, investigatori e rappresentanti internazionali, allo scopo di certificare lo stato in cui versa la regione; d) impedisca al suo esercito di commettere gli atti vietati dalla *Convenzione sul genocidio* e preservi le prove; infine, e) Israele presenti un report alla Corte, contenente le misure adottate concretamente per dare esecuzione alle direttive imposte, e aggiorni successivamente la Corte entro un mese (par. 25).

La risposta della Corte è stata emessa il 24 maggio 2024.²⁶⁰

I giudici hanno riconosciuto che le misure prese da Israele per evacuare i civili da Rafah non sono state adeguate alla particolare situazione umanitaria cui già erano sottoposti da mesi. In

²⁵⁸ REDAZIONE, "Testimony: This is how IDF soldiers shoot anyone who enters the 'extermination areas' in the Gaza Strip", *Haaretz*, 31 marzo 2024, <https://www.haaretz.co.il/news/politics/2024-03-31/ty-article-magazine/premium/0000018e-9035-d9a4-a7bfdc7d839e0000>

²⁵⁹ OCHA, *Hostilities in the Gaza Strip and Israel. Flash Update #162*, 6 maggio 2024, <https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-162>.

²⁶⁰ CIG, *Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide in the Gaza Strip. Request for the Modification of the Order of 28 March 2024*, Sudafrica c. Israele, ordinanza, 24 maggio 2024, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240524-ord-01-00-en.pdf>

particolare, le aree di Al- Mawasi e Khan Younis non erano pronte, sotto alcun punto di vista, ad accogliere l'alto numero di profughi fuggito da Rafah (ordinanza, parr. 43-48).

Considerati tutti gli elementi a sua disposizione, la Corte ha enunciato le nuove misure cautelari, intimando ad Israele di: a) fermare la sua offensiva e qualsiasi altra operazione nel Governatorato di Rafah che possa provocare la distruzione fisica del gruppo protetto; b) facilitare l'ingresso di commissioni investigative delle Nazioni Unite o qualsiasi altro organo per questo preposto, al fine di raccogliere prove di genocidio; c) Mantenere aperto il valico di Rafah per consentire l'ingresso di aiuti umanitari e assistenza medica e d) conferma nuovamente l'applicazione delle misure cautelari già imposte precedentemente.

Dopo l'emanazione della terza ordinanza, secondo i dati forniti dall'ultimo rapporto di dicembre 2024²⁶¹ dell'UNRWA, l>IDF continuava a tenere sotto assedio la parte settentrionale della Striscia di Gaza, dove era rimasta meno del 20% della popolazione iniziale della regione. Le autorità israeliane hanno rifiutato circa 148 tentativi su 164 di accesso di cibo, acqua, elettricità e assistenza medica operati dalle Nazioni Unite. Si è registrato un bombardamento nei pressi dell'unica struttura sanitaria ancora funzionante nel nord di Gaza, l'ospedale Kamal Adwan, alla fine di dicembre. Dato l'arrivo della stagione fredda, era indispensabile l'ingresso di coperte, materassi e altri beni invernali, che purtroppo sono stati rimasti al di fuori dei valichi, in attesa dell'autorizzazione israeliana.

Quanto allo stato dell'acqua, un rapporto OCHA²⁶² dello stesso periodo ha mostrato che quasi il 73% dell'acqua potabile non era conforme agli standard minimi per la clorazione. Il 62% della popolazione riceveva quantità di acqua per bere e cucinare al di sotto dei 6 litri pro capite raccomandati.

Dal 7 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 risultavano 45.541 morti di cui 13.319 bambini e circa 109mila feriti. Più del 96% dei bambini tra sei mesi e due anni e le mamme non assumono i nutrienti adeguati. Quasi il 90% della Striscia di Gaza è sottoposto a ordini di evacuazione da parte delle autorità israeliane. Sono stati uccisi 193 giornalisti e circa 363 operatori umanitari, oltre ad essere stati oggetto di attacco almeno 190 installazioni dell'UNRWA.²⁶³

²⁶¹ UNRWA, *Situation report #153 on the humanitarian crisis in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem*, 4 gennaio 2025, <https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-153-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-jerusalem>

²⁶² OCHA, *Humanitarian Situation Update #251. Gaza Strip*, 31 dicembre 2024, <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-251-gaza-strip>

²⁶³ OCHA, *Reported impact snapshot. Gaza Strip (31 December 2024)*, 31 dicembre 2024, <https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-31-december-2024>

Questi sono solo alcuni dei dati forniti dalle Nazioni Unite, ma la denuncia delle condizioni umanitarie cui i civili di Gaza sono stati, e continuano ad essere sottoposti, non ha modificato la situazione.

Sono continuati i bombardamenti sulle zone dichiarate sicure come ospedali, scuole e rifugi, convincendo sempre più la comunità internazionale di un intento chiaro volto a punire indiscriminatamente e collettivamente i Palestinesi per le azioni dei gruppi armati palestinesi.

Attualmente, il caso pende ancora davanti alla Corte.

Considerando i precedenti in cui fu chiamata ad esprimersi sul genocidio, sembra difficile prevedere una condanna a Israele per averlo commesso a danno dei Palestinesi, a meno che i giudici non vengano convinti, oltre ogni ragionevole dubbio, che la *starvation* sia stata utilizzata per distruggere il gruppo protetto. Molto più probabile una responsabilità statale per non aver prevenuto il genocidio e per non aver punito atti genocidari, comprese le dichiarazioni riconducibili ai suoi vertici politici.²⁶⁴

4.3 La qualificazione giuridica della Palestina.

Prima di esaminare la posizione della Corte Penale Internazionale nel caso in oggetto, si rende necessario accennare alla questione della natura giuridica della Palestina.

Il 15 novembre 1988, Arafat proclamò unilateralmente la nascita dello Stato di Palestina con Gerusalemme come capitale.

Questa nuova entità venne riconosciuta quasi nell'immediatezza dall'Algeria.

I successivi riconoscimenti arrivarono tra il 2011 e il 2025: attualmente, 157 su 193 Paesi membri delle Nazioni Unite riconoscono lo Stato di Palestina.²⁶⁵

Il peso del riconoscimento giuridico non è indifferente a livello internazionale; infatti, questo determina un effetto obbligatorio che vincola gli Stati che riconoscono il nuovo membro della Comunità internazionale a intrattenere con questo relazioni bilaterali come se si trattasse a tutti

²⁶⁴ P. BARGIACCHI, "L'ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 26 gennaio 2024 sulle misure provvisorie nella controversia tra Sudafrica e Israele e il report israeliano sulla loro attuazione del 26 febbraio 2024", *DPCE online*, 1/2024

²⁶⁵ Alcuni dati: nel 2011, alcuni Stati Sudamericani hanno effettuato il riconoscimento: Argentina, Cile, Brasile. Nel 2014 invece, Svezia, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Romania. (*Which countries recognize a state of Palestine, and what is changing?*, "CBS news", 22 maggio 2024, <https://www.cbsnews.com/news/which-countries-recognize-palestine-as-state-and-what-is-changing/>). Nel 2025, Francia, Belgio, Lussemburgo, Malta, Monaco, Andorra, Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo (M. LANOTTE, *Il riconoscimento dello Stato di Palestina*, "Zanichelli, ultim'ora di diritto ed economia", 6 ottobre 2025, <https://ultimora.zanichelli.it/diritto/materie-diritto/diritto-internazionale/il-riconoscimento-dello-stato-di-palestina/>)

gli effetti di un soggetto autonomo e indipendente e a trattarlo come tale in tutti i contesti internazionali.

Nel caso specifico della Palestina, il riconoscimento potrebbe altresì rappresentare l'adeguarsi, da parte degli Stati, al principio di *ius cogens* dell'autodeterminazione dei popoli, sancito più volte in relazione al popolo palestinese anche da organi giudiziari internazionali.

Infatti, ex art. 41 del *Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati*, è fatto divieto, a ciascuno Stato, di riconoscere come legittima una situazione sorta a seguito della violazione grave di una norma di *ius cogens*.

Pertanto, quando la Corte internazionale di Giustizia dichiara, nel suo parere del 2004 sul Muro, l'obbligo in capo a Israele di rispettare il principio di autodeterminazione del popolo palestinese, implicitamente impone a tutta la Comunità internazionale di escludere la legittimità dell'occupazione del territorio palestinese da parte di Israele.

Gli altri Stati, infatti, non solo devono prendere le distanze dalla situazione illecita in atto, ma devono, altresì, reagire all'illecito internazionale imponendo il ripristino della legalità violata, facendo sì che il diritto all'autodeterminazione non venga più ostacolato.²⁶⁶

In quest'ottica, il riconoscimento non ha solo valore politico, ma anche giuridico.

La qualificazione della Palestina è sempre stata controversa.

Ciò è dovuto alla frammentaria gestione del potere sui diversi Territori occupati: in Cisgiordania e Gerusalemme Est, l'autorità è divisa tra Israele e ANP, mentre nella Striscia di Gaza, nonostante il disimpegno del 2005, di fatto il controllo è diviso tra *Hamas* e Israele.

La considerazione della Palestina come Stato o meno dipende dalla teoria della statualità che si preferisce adottare.

Se si seguisse la direttiva prevista dalla *Convenzione di Montevideo* del 26 dicembre 1933, uno Stato esiste, indipendentemente dal riconoscimento da parte di altri Stati, quando soddisfa i seguenti requisiti: a) popolazione che risiede abitualmente in quel territorio; b) ambito territoriale identificabile; c) governo effettivo che eserciti potere e amministrazione sulla popolazione e d) capacità di intrattenere rapporti internazionali con altri Stati od organizzazioni internazionali (*declaratory theory*).²⁶⁷

²⁶⁶ U. VILLANI, "La risoluzione del Parlamento Europeo sul riconoscimento della Palestina", *Eurojus*, 17 febbraio 2015

²⁶⁷ M. LANOTTE, "Il riconoscimento dello Stato di Palestina", *Zanichelli, ultim'ora di diritto ed economia*, 6 ottobre 2025, <https://ultimora.zanichelli.it/diritto/materie-diritto/diritto-internazionale/il-riconoscimento-dello-stato-di-palestina/>

Al contrario, secondo la *constituent theory*, la statualità e la soggettività giuridica di un'entità internazionale dipendono dal riconoscimento di altri Stati. La teoria in posizione intermedia è quella *funzionale*, secondo cui non esisterebbe un solo concetto di statualità, bensì dipenderebbe dal contesto e dai fini per cui viene valutato.

Questo orientamento è il medesimo adottato dalla Camera Preliminare nel febbraio 2021, quando è stata chiamata a valutare, in via preliminare, la giurisdizione della Corte in territorio palestinese.²⁶⁸

In realtà, la Palestina gode di una discreta partecipazione a livello internazionale. Ad esempio, dal 2011 è ammessa in seno all'UNESCO a pieno titolo.

Il 29 novembre 2012 è stata riconosciuta come Stato osservatore non membro delle Nazioni Unite, con la risoluzione dell'Assemblea Generale 67/19 (UN doc. A/RES/67/19), dopo diversi tentativi intentati dalla Palestina per essere parte delle Nazioni Unite. Nella risoluzione l'Assemblea fa riferimento a principi molto importanti, già ribaditi in risoluzioni antecedenti, quali quello dell'autodeterminazione del popolo palestinese e il diritto a convivere pacificamente nella regione entro i propri confini. Ribadisce inoltre la necessità di una soluzione a due Stati e sollecita il Consiglio di Sicurezza a considerare la possibilità di ammettere ufficialmente la Palestina come Stato membro.

Nel 2014, anche il Parlamento Europeo ha contribuito a sostenere il riconoscimento della Palestina come Stato, mediante la risoluzione del 17 dicembre 2014 (2014/2964(RSP)). Analogamente alle risoluzioni dell'Assemblea Generale, anche il Parlamento ha sostenuto la soluzione a due Stati con Gerusalemme capitale per entrambi, convivendo pacificamente fianco a fianco (parr. 1-5).²⁶⁹

In seguito, alla luce degli eventi succeduti al 7 ottobre 2023, l'Assemblea Generale ha riconosciuto nuovi privilegi come Stato osservatore alla Palestina, con la risoluzione A/ES-10/23 del 10 maggio 2024.

In particolare, l'Assemblea ritiene la Palestina idonea ad essere ammessa come membro delle Nazioni Unite e aggiunge: il diritto ad essere seduto tra gli Stati membri, fare dichiarazioni, introdurre, presentare e co-sponsorizzare proposte ed emendamenti, sollevare mozioni procedurali ed essere eletti come funzionari nella plenaria e nei Comitati Principali dell'Assemblea Generale. Anche in questa risoluzione, l'Assemblea Generale chiede al

²⁶⁸ P. BERTOLI, "La Palestina nel diritto internazionale privato e processuale", *Rivista di Diritto internazionale Privato e Processuale*, n.1, 1° gennaio 2025, pp. 21-52

²⁶⁹ U. VILLANI, "La risoluzione del Parlamento Europeo sul riconoscimento della Palestina", *Eurojus*, 17 febbraio 2015

Consiglio di Sicurezza di formalizzare l'ammissione della Palestina come membro pieno. Rimane nel frattempo fermo il non poter votare in sede di Assemblea Generale o presentare la propria candidatura per le cariche di organi delle Nazioni Unite.²⁷⁰

Ciò che aggiunge valore alla posizione internazionale della Palestina è anche la sua adesione allo Statuto di Roma, entrato ufficialmente in vigore il 1° aprile 2015.

In realtà, l'interesse palestinese a che la CPI intervenisse sul conflitto che ha coinvolto la regione, risale a molto tempo prima. Infatti, già nel 2009, dopo l'operazione israeliana *Piombo fuso* sulla Striscia di Gaza, l'Autorità palestinese dichiarò di accettare la giurisdizione della Corte ex art. 12 dello Statuto di Roma, al fine di attivare indagini e perseguire i responsabili di crimini internazionali lì perpetrati.²⁷¹

L'allora Procuratore Capo, Luis Moreno-Ocampo, avviò un'indagine preliminare ma concluse, nel 2012, che il caso non rientrasse nella giurisdizione della Corte Penale Internazionale, data l'incertezza circa la statualità della Palestina e la sua estensione territoriale. Succede in carica, nel 2012, la Procuratrice Fatou Bensouda.²⁷²

Nell'estate 2014, la Striscia di Gaza fu nuovamente teatro di bombardamenti e incursioni via terra da parte dell'esercito israeliano, con l'operazione *Margine di protezione*. Questo attacco nacque dopo la scoperta del decesso di tre giovani coloni israeliani, rapiti in Cisgiordania. A sua volta, *Hamas* rispose con il lancio di razzi verso Israele. Al termine del conflitto, vennero registrati circa 2.000 morti tra i civili Palestinesi, per la maggior parte bambini.²⁷³

Qualche mese dopo, venne bocciata dal Consiglio di Sicurezza la proposta di risoluzione giordana avanzata a dicembre che prevedeva, entro il 2016, il raggiungimento di un accordo di pace. In particolare, proponendo il reciproco riconoscimento di Israele e Palestina, oltre la fine dell'occupazione israeliana dai Territori palestinesi.²⁷⁴

²⁷⁰ REDAZIONE, "L'Assemblea Generale conclude il dibattito sull'adesione dello Stato di Palestina alle Nazioni Unite", *Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite*, 14 maggio 2024, <https://unric.org/it/assemblea-generale-conclude-il-dibattito-sulladesione-dello-stato-di-palestina-alle-nazioni-unite/>

²⁷¹ L. POLTRONIERI ROSSETTI, "La Corte penale internazionale e i recenti avvenimenti in Israele e nel Territorio palestinese: quali prospettive per l'accertamento di responsabilità penali internazionali?", *SIDIBlog*, 9 novembre 2023

²⁷² M. BELLINGERI, C. SPOCCI, "L'urgenza della giustizia. Palestina e Israele sotto le lenti del diritto internazionale", *IRPI Media*, 17 gennaio 2024, <https://irpimedia.irpi.eu/giudiziuniversali-israele-palestina-genocidio/>

²⁷³ E. CAPORALE, "Gaza, le ragioni di un conflitto infinito. Nuovo capitolo nello scontro Israele-Palestina: ma perché da oltre 60 anni vince la guerra?", *La Stampa*, 16 settembre 2014, <https://www.lastampa.it/cultura/e20/attualita/2014/09/16/news/gaza-le-ragioni-di-un-conflitto-infinito-1.35613908/>

²⁷⁴ REDAZIONE, "Onu, bocciata risoluzione su Palestina", *ANSA*, 31 dicembre 2014, https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2014/12/31/onu-bocciata-risoluzione-su-palestina_312b7c86-edb2-40be-9808-ffe3fc655ef5.html

Il 31 dicembre 2014, in risposta a tali eventi, Abbas firma due documenti determinanti: lo strumento di adesione allo Statuto di Roma, depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, e la dichiarazione di accettazione²⁷⁵ della giurisdizione della CPI ex art. 12 dello Statuto.

Grazie alla dichiarazione, la Corte ha iniziato ad esercitare la propria giurisdizione su tutti i crimini internazionali commessi, indipendentemente dagli autori, sui Territori occupati, a partire dal 13 giugno 2014, data dell'offensiva israeliana. Ciò non sarebbe stato possibile ai soli effetti dell'adesione allo Statuto, che avrebbe consentito l'indagine solo per i crimini commessi sul territorio o dai suoi cittadini su altro territorio, a partire dall'entrata in vigore, cioè dall'aprile 2015 in poi.²⁷⁶

Il 16 gennaio 2015, la Procuratrice Fatou Bensouda ha avviato l'esame preliminare sulla situazione in Palestina, per stabilire se vi fossero i presupposti per aprire un'indagine.

Il 22 maggio 2018, l'Autorità palestinese ha deferito la situazione alla Procuratrice, chiedendo l'apertura di un'indagine sui crimini commessi da entrambe le parti dal 13 giugno 2014.²⁷⁷

La verifica iniziata dalla Procuratrice è stata conclusa nel 2019 con esito favorevole.

Prima di procedere però, Bensouda ha chiesto, alla Camera Preliminare, in conformità all'art. 19 dello Statuto di Roma, di esprimersi in via preliminare su due aspetti: la Palestina va ritenuta alla Stregua di uno Stato? Se così fosse, quale sarebbe l'esatta delimitazione territoriale su cui la Corte ha giurisdizione?²⁷⁸

La decisione della Camera Preliminare è stata emessa il 5 febbraio 2021.²⁷⁹

Circa la prima questione, la Corte ha ritenuto di non avere le competenze per determinare se la Palestina soddisfi o meno i requisiti di "Stato" richiesti dal diritto internazionale generale. Pertanto, le sue valutazioni in merito vertono solo a stabilire se, ai fini dello Statuto, la Palestina possa considerarsi Stato parte, così da poter esercitare in essa la sua giurisdizione (parr. 61-62).

²⁷⁵ *Declaration Accepting the Jurisdiction of the International Criminal Court*, 31 dicembre 2014, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/PIDS/press/Palestine_A_12-3.pdf

²⁷⁶ M. MANCINI, "Adesione della Palestina allo Statuto di Roma e dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale", *Ordine internazionale e diritti umani*, 2015, pp. 358-362, https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2021/12/1_paragrafo_1_CPI-2-2015.pdf

²⁷⁷ A. ORIOLO, "The right to food, crimes and justice: the deliberate starvation of the palestinian people before international courts", *SIDIBlog*, 12 dicembre 2024, <https://www.sidiblog.org/2024/12/12/the-right-to-food-crimes-and-justice-the-deliberate-starvation-of-the-palestinian-people-before-international-courts/>

²⁷⁸ CPI, *Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination of the Situation in Palestine, and seeking a ruling on the scope of the Court's territorial jurisdiction* Image, 20 dicembre 2019, <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-fatou-bensouda-conclusion-preliminary-examination-situation-palestine>

²⁷⁹ CPI, Pre-Trial Chamber, *Decision on the 'Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court's territorial jurisdiction in Palestine'*, Decisione, ICC-01/18-143, 5 febbraio 2021, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021_01165.PDF

Premesso ciò, i giudici hanno rilevato come non ci sia alcuna definizione di “Stato” né nello Statuto, né nel Regolamento di procedura e di prova. L’unico riferimento che va preso in considerazione quindi, è il dettato dell’art. 12(2) lett. a e b, che esprime le condizioni alternative, *ratione loci* o *ratione personae*, per l’esercizio di giurisdizione della CPI.²⁸⁰

Dal momento che la procedura di adesione intrapresa dalla Palestina è stata svolta correttamente, la Corte ha concluso che, indipendentemente dal suo status nel panorama internazionale, sia a tutti gli effetti Stato parte allo Statuto di Roma.

Pertanto, la Corte ha confermato la sua giurisdizione.

La seconda questione affrontata dai giudici ha riguardato l’estensione territoriale della Palestina.

La Corte ha considerato le diverse risoluzioni dell’Assemblea Generale, in particolare la 67/19 del 1967, che ha riconosciuto la Palestina come Stato osservatore non membro. Sempre in questo documento, veniva ribadito il diritto all’autodeterminazione dei Palestinesi, la creazione di uno Stato indipendente sui Territori palestinesi occupati dal 1967, oltre alla necessità di preservarne l’unità territoriale e la contiguità. Si è concluso quindi, che la giurisdizione della CPI fosse riferibile alla Cisgiordania, alla Striscia di Gaza e a Gerusalemme Est (parr. 116-117). In ultimo, la Camera Preliminare ha stabilito che il procuratore potrà svolgere indagini sulle condotte che possono integrare crimini internazionali di competenza della Corte commesse sui TPO dal 13 giugno 2014. Ha anche precisato che, affinché una condotta sia ritenuta commessa nel territorio di uno Stato parte, non è indispensabile che gli effetti si producano sullo stesso: sarà sufficiente che gli elementi costitutivi della condotta tipica si manifestino sul territorio dello Stato membro. Allo stesso modo, la Corte sarà competente a giudicare cittadini palestinesi che commettano crimini in Israele, sebbene questo non abbia ratificato lo Statuto.²⁸¹

All’esito della decisione, si è aperto formalmente un procedimento per presunti crimini di guerra perpetrati sui territori palestinesi, imputabili sia ad *Hamas* che a Israele, senza che però vi siano stati sviluppi di alcun tipo.²⁸²

²⁸⁰ ICC, *Pre-Trial Chamber I Issues its Decision on the Prosecutor’s Request Related to Territorial Jurisdiction over Palestine*, Comunicato stampa, ICC-CPI-202100205-PR1566

²⁸¹ L. POLTRONIERI ROSSETTI, “La Corte penale internazionale e i recenti avvenimenti in Israele e nel Territorio palestinese: quali prospettive per l’accertamento di responsabilità penali internazionali?”, *SIDIBlog*, 9 novembre 2023, <https://www.sidiblog.org/2023/11/09/la-corte-penale-internazionale-e-i-recenti-avvenimenti-in-israele-e-nel-territorio-palestinese-quali-prospettive-per-laccertamento-di-responsabilita-penali-internazionali/>

²⁸² REDAZIONE, “L’Aja indaga sulla Palestina. La Corte penale internazionale ha aperto un’inchiesta su presunti crimini di guerra commessi da forze israeliane e gruppi armati palestinesi”, *Radiotelevisione Svizzera*, 3 marzo 2021, <https://www.rsi.ch/info/mondo/LAja-indaga-sulla-Palestina--1248100.html>

Nel giugno 2021, viene nominato Procuratore capo della Corte l'avvocato britannico Karim Ahmad Khan.

4.4 I mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale.

Il 17 novembre 2023, diversi Paesi hanno notificato un *referral* all'ufficio del Procuratore Khan circa la situazione della Palestina. Ciò ha conferito l'impulso necessario affinché venisse proseguita l'indagine che, fino a quel momento, aveva beneficiato di risorse limitate di un'attenzione relativamente contenuta.²⁸³

Il Procuratore Khan ha avviato le nuove indagini, ha valutato foto, video, testimonianze e immagini satellitari, oltre ad essere affiancato da un'équipe di esperti in diritto internazionale penale. All'esito di questa fase, ha ritenuto siano stati commessi crimini di guerra e crimini contro l'umanità sia da esponenti israeliani, che dai membri vertice di *Hamas*, almeno dal 7 ottobre 2023.

In entrambe le situazioni, il Procuratore ha rinvenuto una responsabilità individuale, come coautori e superiori, ai sensi degli artt. 25 e 28 dello Statuto di Roma, per aver ordinato determinate condotte ai sottoposti e/o il non aver impedito in alcun modo il loro verificarsi.²⁸⁴

Ciò ha innescato la richiesta, il 20 maggio 2024²⁸⁵, di emissione dei mandati di arresto per il Primo Ministro Netanyahu e l'ex ministro della Difesa Gallant, nonché per Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh.²⁸⁶

Il 21 novembre 2024²⁸⁷, la *Camera Preliminare I* ha emesso i mandati di arresto richiesti dalla procura per i presunti crimini commessi tra l'8 ottobre 2023 e il 20 maggio 2024.

²⁸³ In particolare, il referral è giunto da Sudafrica, Bangladesh, Bolivia, Comore e Gibuti. Si sono aggiunti, il 18 gennaio 2024, Cile e Messico. *Situation in the State of Palestine*, Pre-Trial Chamber I, Investigation, ICC-01/18, 7 marzo 2025, <https://www.icc-cpi.int/palestine>

²⁸⁴ M. DELLI SANTI, "Il ruolo della Corte Penale Internazionale nella crisi di Gaza. I fondamenti giuridici della richiesta dei mandati di arresto del Procuratore della Corte penale internazionale", *Giurisprudenza penale web*, 5, 2024, https://www.giurisprudenzapenale.com/2024/05/21/il-ruolo-della-corte-penale-internazionale-nella-crisi-di-gaza-i-fondamenti-giuridici-della-richiesta-dei-mandati-di-arresto-del-procuratore-della-corte-penale-internazionale/#_ftn1

²⁸⁵ *Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of Palestine*, 20 maggio 2024, <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state>

²⁸⁶ M. CASTELLANETA, "Corte penale internazionale: la procura chiede l'arresto di Netanyahu e dei leader di Hamas", *Marina Castellaneta*, 24 maggio 2024, <https://www.marinacastellaneta.it/blog/corte-penale-internazionale-la-procura-chiede-l-arresto-di-netanyahu-e-dei-leader-di-hamas.html>

²⁸⁷ *Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel's challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant*, 21 novembre 2024, <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges>

Successivamente, quelli relativi ai leader di *Hamas* sono stati cancellati, essendone stato constatato il decesso.²⁸⁸

Israele ha accusato la Corte di essere poco imparziale, depositando il ricorso contro i mandati di arresto.

Lo Stato israeliano si è frequentemente opposto al ruolo della Corte Penale Internazionale per tre ragioni: in primo luogo, si è appellato alla carenza di giurisdizione della Corte, in quanto lo Stato israeliano non ha mai ratificato lo Statuto di Roma; in secondo luogo, ha ribadito quanto sostenuto in relazione alla statualità della Palestina, ossia che essa non presenti i caratteri di uno Stato e che, pertanto, la Corte non può avere giurisdizione sul caso; in ultimo, Israele ritiene di disporre degli strumenti giurisdizionali adatti per giudicare eventuali responsabili di crimini internazionali mediante i giudici nazionali. Di conseguenza, anche qualora la Corte dovesse avere giurisdizione, in virtù del principio di complementarità, essa non avrebbe alcun ruolo nel caso specifico.²⁸⁹

Israele ha lamentato, nel ricorso, anche l'omessa notificazione da parte dell'ufficio del Procuratore circa l'inizio delle indagini sulla situazione. La *Camera Preliminare I* ha rigettato il ricorso israeliano, ribadendo la propria giurisdizione, già sancita nel 2021, e rilevando che il rinnovo della notifica non fosse indispensabile, avendo Israele già conoscenza delle indagini iniziate nel 2021 e non avendo all'epoca agito in alcun modo.²⁹⁰

4.4.1 I crimini internazionali imputabili agli esponenti di Hamas.

Il Procuratore ha indicato i presunti crimini perpetrati da *Hamas* durante e successivamente il 7 ottobre 2023:

- a) *Sterminio ai sensi dell'art. 7(1)(b) e omicidio ai sensi dell'art. 7(1)(a) e come crimine di guerra ex art. 8(2)(c)(i)*

²⁸⁸ L. PROSPERI, "The ICC issued arrest warrants against Netanyahu, Gallant, and Hamas' commander-in-chief Deif: what next?", *Ordine internazionale e diritti umani*, 5, 2024, <https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2024/12/OIDU-CPI-5-2024-11.pdf>

²⁸⁹ G. GAGLIANO, "Israele. La CPI respinge il ricorso israeliano contro l'indagine su Gaza", *Notizie geopolitiche*, 17 dicembre 2025, <https://www.notiziegeopolitiche.net/israele-la-cpi-respinge-il-ricorso-israeliano-contro-l-indagine-su-gaza/>

²⁹⁰ REDAZIONE, "Corte Penale Internazionale: mandati di arresto per Netanyahu e Gallant e respingimento dei ricorsi di Israele", *Centro di ateneo per i diritti umani*, 22 novembre 2024, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/notizie/corte-penale-internazionale-mandati-di-arresto-per-netanyahu-e-gallant-e-respingimento-dei-ricorsi-di-israele>

Il Procuratore Khan ha constatato, attraverso testimonianze, video e sopralluoghi, i crimini contro l'umanità richiamati; ha affermato che essi si siano svolti nel contesto di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione israeliana, in attuazione di un proprio piano politico.²⁹¹

Durante l'attacco del 7 ottobre, in diversi punti a sud dello Stato di Israele e al Festival Supernova, sono stati uccisi indistintamente circa 1.200 persone e si sono registrati circa 4.000 feriti. Tra le vittime vi erano israeliani ebrei, cittadini beduini di Israele, ma anche lavoratori stranieri, studenti e richiedenti asilo.²⁹²

Ai sensi del diritto internazionale, coloro che non prendono parte alle ostilità sono persone protette; pertanto, l'uccisione di civili comporta anche la commissione del relativo crimine di guerra.

Gli attacchi perpetrati dai gruppi armati sono inquadrabili anche come crimini di guerra consistenti in attacchi indiscriminati contro i civili e lancio di attacchi al solo fine di seminare terrore.²⁹³

In effetti, secondo un rapporto pubblicato da Amnesty international nel 2025, sulla base delle dichiarazioni dei vertici di *Hamas* e considerando la sistematicità e la diffusione degli attacchi, l'obiettivo del gruppo non furono prettamente militari, bensì soprattutto civili.

b) Prendere ostaggi ai sensi dell'art. 8(2)(c)(iii)

È stato accertato il rapimento di 250 persone, prelevate dal territorio israeliano e condotte con la forza nella Striscia di Gaza. Tra gli ostaggi, diverse persone erano di cittadinanza diversa da quella israeliana.²⁹⁴

c) Lo stupro e altri atti di violenza sessuale ai sensi dell'art. 7(1)(g) e come crimini di guerra nel contesto della prigionia ex art. 8(2)(e)(vi)

²⁹¹ Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of Palestine, 20 maggio 2024

²⁹² REDAZIONE, "Gaza, Amnesty International: attacchi di Hamas e trattamento degli ostaggi crimini contro l'umanità", *Euronews*, 11 dicembre 2025, <https://it.euronews.com/2025/12/11/gaza-amnesty-international-attacchi-di-hamas-e-trattamento-degli-ostaggi-crimini-contro-lu>

²⁹³ A. PRETI, "The ICC arrest warrants in the situation in the State of Palestine: some reflections on the chamber's decisions", *SIDIBlog*, 27 gennaio 2025, <https://www.sidiblog.org/2025/01/27/the-icc-arrest-warrants-in-the-situation-in-the-state-of-palestine-some-reflections-on-the-chambers-decisions/> . Nello stesso senso anche L. POLTRONIERI ROSSETTI, "La Corte penale internazionale e i recenti avvenimenti in Israele e nel Territorio palestinese: quali prospettive per l'accertamento di responsabilità penali internazionali?", *SIDIBlog*, 9 novembre 2023.

²⁹⁴ L. POLTRONIERI ROSSETTI, "La Corte penale internazionale di fronte agli avvenimenti in Israele e nella Striscia di Gaza: quali prospettive per l'accertamento delle responsabilità penali internazionali?", *SIDIBlog*,

- d) *Tortura ai sensi dell'art. 7(1)(f) e come crimine di guerra nel contesto della prigionia ai sensi dell'art. 8(2)(c)(i)*
- e) *Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale ai sensi dell'art. 7(1)(k) nel contesto della prigionia*
- f) *Trattamento crudele e violenze contro la dignità personale, nel contesto della prigionia, ai sensi degli artt. 8(2)(c)(i) e 8(2)(c)*

I crimini commessi dai gruppi armati palestinesi, in particolare da *Hamas*, non si sono limitati all'assalto del 7 ottobre 2023. Le violazioni dei diritti fondamentali della persona, oltre che del diritto internazionale umanitario, si sono infatti intensificate durante il periodo di prigionia degli ostaggi.

Sono stati documentati maltrattamenti e torture. Gli ostaggi sopravvissuti hanno testimoniato di aver subito abusi fisici e psicologici, talvolta violenze sessuali. Inoltre, hanno riferito di essere stati confinati in isolamento o al buio, privati di sonno e cibo.²⁹⁵

Dal 29 gennaio al 14 febbraio 2024, la Rappresentante Speciale per la violenza sessuale nei conflitti, Pramila Patten, insieme al suo team, si è recata in Israele e in Cisgiordania per una visita ufficiale. L'obiettivo della missione era raccogliere e verificare le accuse di abusi sessuali legate al conflitto in corso, con particolare attenzione sul 7 ottobre 2023.²⁹⁶

Il gruppo ha visionato migliaia di fotografie, video e ha condotto interviste con rappresentanti delle istituzioni israeliane e con alcune famiglie delle vittime. Sulla base degli elementi raccolti, il team ha ritenuto convincenti le accuse di violenze sessuali, tra cui stupri, torture sessualizzate, trattamenti crudeli e degradanti nei confronti degli ostaggi.²⁹⁷

Analogamente, sono stati riscontrati, in almeno tre località, diversi casi di stupro, stupri di gruppo, al cui termine spesso le vittime sono state uccise. Sono stati anche rilevati episodi di necrofilia.

Per quanto riguarda le informazioni raccolte dal gruppo a Ramallah, nella Cisgiordania occupata, è emersa una diffusa preoccupazione per i trattamenti degradanti e disumani riservati

²⁹⁵ AMNESTY INTERNATIONAL, *Hamas e gli altri gruppi armati devono immediatamente liberare i civili in ostaggio a Gaza*, 12 luglio 2024, <https://www.amnesty.it/hamas-e-gli-altri-gruppi-armati-devono-immediatamente-liberare-i-civili-in-ostaggio-a-gaza/>

²⁹⁶ REDAZIONE, "Rapporto di missione: Visita ufficiale dell'Ufficio del SRSG-SVC in Israele e nella Cisgiordania occupata (29 gennaio – 14 febbraio 2024)", *Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite*, 5 marzo 2024, <https://unric.org/it/rapporto-di-missione-visita-ufficiale-dellufficio-del-srsg-svc-in-israele-e-nella-cisgiordania-occupata-29-gennaio-14-febbraio-2024/>

²⁹⁷ NU, *Mission report Official visit of the Office of the SRSG-SVC to Israel and the occupied West Bank*, 29 January – 14 February 2024

ai palestinesi in detenzione: perquisizioni corporali invasive, minacce di stupro, nudità prolungata e altre forme di molestie sessuali. Tali condotte non si limitano ai detenuti, ma riguardano anche coloro che subiscono incursioni nella propria abitazione o controlli ai posti di blocco.

Potrebbe inoltre configurarsi, tra i crimini di guerra imputabili ad *Hamas*, l'uso di scudi umani. Tale pratica è vietata dall'art. 28 *IV Convenzione di Ginevra*, dall'art. 51 del *I Protocollo Addizionale* e dall'art. 8 dello Statuto di Roma. Indipendentemente dalla sua eventuale realizzazione durante l'assalto del 7 ottobre, Israele ha spesso invocato questo istituto giuridico.²⁹⁸

Analizzando gli *Elements of crimes* dell'art.8(2)(b)(xxiii), vi sono elementi costitutivi specifici ai fini della configurabilità del reato. In primo luogo, i perpetratori devono avere militarmente tratto vantaggio dallo spostamento o dalla presenza di civili in una determinata area, utilizzandoli come protezione per obiettivi militari. È importante sottolineare due aspetti: la configurabilità del crimine in discorso sussisterà solo se l'obiettivo "schermato" sia effettivamente militare;²⁹⁹ il divieto in discorso si riferisce alla strumentalizzazione di civili, in relazione a un *determinato* attacco e al fine di proteggere *determinati* obiettivi militari. Ne consegue la debolezza giuridica delle accuse israeliane sul punto, poiché la violazione deve sempre essere valutata caso per caso.³⁰⁰

Inoltre, è richiesto dagli *Elements of crimes* uno specifico elemento psicologico. Si tratta di un dolo specifico che restringe i casi di configurabilità del crimine, soprattutto alla luce delle caratteristiche dei conflitti armati contemporanei. Spesso infatti, può accadere che obiettivi militari si trovino in prossimità di persone o beni civili, protetti dal diritto umanitario. In tali occasioni è fondamentale valutare l'idoneità dell'attacco, rispettando i principi di proporzionalità, distinzione e precauzione.³⁰¹

²⁹⁸F. ALBANESE, *Anatomy of a Genocide. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967*, F. Albanese, A/HRC/55/73, 1° luglio 2024

²⁹⁹ D. ROSSI D'AMBROSIO, "Il crimine di uso di scudi umani nel diritto penale internazionale. Struttura, elementi e rapporti con altri crimini internazionali", *Diritto Penale Contemporaneo*, 29 aprile 2016 https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1461224726ROSSIDAMBROSIO_2016a.pdf

³⁰⁰ L. DANIELE, "Da Gaza all'Italia: genocidio, "legicidio" e derive anticostituzionali", *Costituzionalismo.it*, n. 3 2025, <https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/3-2025-1.-Daniele.pdf>

³⁰¹ Op. cit. nota 304

4.4.2 I crimini internazionali imputabili agli esponenti israeliani.

Secondo il Procuratore Khan, i crimini di guerra imputabili a Netanyahu e Gallant sarebbero stati commessi nel contesto di due conflitti armati distinti e contemporanei³⁰²: uno a carattere internazionale tra Israele e Palestina, in quanto entrambi parte delle *Convenzioni di Ginevra* del 1949, ed essendo Israele potenza occupante; e uno di carattere non internazionale tra Israele e *Hamas*, con altri gruppi armati palestinesi, configurabile come conflitto tra potenza occupante e popolazione sotto occupazione. Il Procuratore ha inoltre ravvisato potenziali crimini contro l'umanità, i quali, come noto, si configurano nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile e con la consapevolezza dell'attacco.³⁰³

Le accuse formulate dal Procuratore nei confronti del Primo Ministro Netanyahu e l'ex Ministro della Difesa Gallant sono le seguenti:

- a) *Omicidio volontario, ai sensi dell'art. 8(2)(a)(i) o Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura, ai sensi dell'art. 8(2)(c)(i)*

Secondo i dati OCHA, dal 7 ottobre 2023 al 20 maggio 2024, sono stati registrati circa 35.562 decessi tra i civili palestinesi: il 40% costituito da uomini, il 32% bambini, il 20% da donne e l'8% da anziani. Il bilancio non include coloro rimasti sotto le macerie o di cui si siano perse le tracce.³⁰⁴

- b) *Cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute, ai sensi dell'art. 8(2)(a)(iii) o Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura, ai sensi dell'art. 8(2)(c)(i)*

I civili, i prigionieri di guerra e il personale sanitario e religioso, durante i conflitti armati, costituiscono la categoria delle "persone protette" secondo le *Convenzioni di Ginevra*. Di

³⁰² L. POLTRONIERI ROSSETTI, "La Corte penale internazionale di fronte agli avvenimenti in Israele e nella Striscia di Gaza: quali prospettive per l'accertamento delle responsabilità penali internazionali?", *SIDIBlog*, Volume 10, 2023

³⁰³ CPI, *Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel's challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant*, 21 novembre 2024, <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges>

³⁰⁴ OCHA, *Hostilities in the Gaza Strip and Israel - reported impact. Day 227*, 20 maggio 2024, <https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-reported-impact-day-227>

conseguenza, questo tipo di condotte, così come quella riportata in a), configurano gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, indipendentemente dal tipo di conflitto armato.

c) *Dirigere intenzionalmente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non partecipino direttamente alle ostilità, ai sensi dell'art. 8(2)(b)(i) o 8(2)(e)(i)*

I crimini di guerra contenuti nella lett. b dell'art. 8 si collocano nel contesto dei conflitti armati internazionali, mentre quelli alla lett. e, nei conflitti non internazionali.

Il *modus operandi* israeliano nella Striscia di Gaza è stato ricondotto da alcuni osservatori alla strategia militare già adottata da Israele in precedenti contesti, la c.d. *dottrina Dahiya*. Venne elaborata durante l'assalto israeliano del 2006 nel sobborgo Dahiya, in Libano, contro il gruppo *Hezbollah*. L'impiego di forza massiccia, indiscriminata e sproporzionata comportò circa 1.000 morti, di cui la maggior parte bambini, e gravi danni alle infrastrutture civili, tra cui centrali elettriche, impianti di depurazione delle acque reflue e ponti.³⁰⁵

Analoga sproporzione è stata rinvenuta nelle successive operazioni su Gaza del 2008³⁰⁶, del 2014³⁰⁷ e del 2023, protrattasi fino ad oggi.

Secondo una valutazione dei danni condotta da UNOSAT, tramite immagini satellitari a confronto, al 25 febbraio 2025, sono state identificate un totale di 174.486 strutture colpite: 70.436 totalmente distrutte, mentre le restanti gravemente o parzialmente danneggiate, per un totale pari a circa il 70% del totale delle strutture nella Striscia di Gaza. Inoltre, 258.201 unità abitative risultano danneggiate.³⁰⁸

³⁰⁵ REDAZIONE, "Explains: the Dahiya doctrine & Israel's use of disproportionate force", *Institute for Middle East understanding*, 31 luglio 2024, <https://imeu.org/resources/resources/explainer-the-dahiya-doctrine-israels-use-of-disproportionate-force/175>

³⁰⁶ Amnesty International ha stilato un rapporto in cui si attestava l'uso di armi a campo aperto (come mortai, obici) sulla popolazione civile di Gaza, senza che fosse parte alle ostilità, e senza che vi fosse possibilità di fuga. Il bilancio dei morti è di circa 1.400 Palestinesi, di cui 300 bambini. Molte delle vittime sarebbero state uccise nelle loro case, a seguito di bombardamenti. Nello stesso modo sono stati uccisi anche operatori sanitari, mentre cercavano di prestare soccorso alle vittime. Sono state distrutte più di 3.000 abitazioni e danneggiate circa 20.000, in alcuni casi senza scusante di necessità militare. Tra le raccomandazioni, si è chiesto a Israele di cessare immediatamente gli attacchi sproporzionati e diretti contro la popolazione civile. (*Rapporto di Amnesty International: l'impunità per i crimini di guerra a Gaza e nel Sud di Israele costituisce la chiave per ulteriori sofferenze da parte dei civili*, "Amnesty International", 1° luglio 2009, <https://www.amnesty.it/gaza-e-sud-israele-22-giorni-di-morte-e-distruzione/>)

³⁰⁷ L'organizzazione *Human rights watch* ha svolto un'indagine sulle condotte di Hamas e Israele durante l'estate del 2014. In particolare, ha preso in esame quattro attacchi israeliani sulla Striscia e ha concluso che non sono stati realizzati verso un obiettivo militare legittimo o comunque risultano posti in essere nonostante l'elevato rischio di un numero sproporzionato di vittime civili rispetto al vantaggio militare derivante dall'operazione (*Israel/Palestine: Unlawful Israeli Airstrikes Kill Civilians Bombings of Civilian Structures Suggest Illegal Policy*, "Human rights watch", 15 luglio 2014, <https://www.hrw.org/news/2014/07/15/israel/palestine-unlawful-israeli-airstrikes-kill-civilians>)

³⁰⁸ UNOSAT, *Gaza Strip Comprehensive Damage Assessment*, 7 maggio 2025, <https://unosat.org/products/4130>

Gli attacchi israeliani hanno colpito anche le strutture sanitarie: all'8 ottobre 2025, data dell'ultimo cessate-il-fuoco tra Israele e *Hamas*, risultavano parzialmente operativi solo 14 ospedali su 36, concentrati tra Gaza city, Deir al Balah, Khan Younis, e Rafah, mentre nessuno nel nord della Striscia. Solo il 35% dei centri di primo soccorso era ancora attivo, seppur parzialmente.³⁰⁹

L'ampia portata distruttiva della risposta israeliana nell'ultima offensiva è stata riconosciuta anche dalla Corte Internazionale di Giustizia, che, nell'ordinanza del 26 gennaio 2024, ha parlato di *“a large number of deaths and injuries, as well as the massive destruction of homes, the forcible displacement of the vast majority of the population, and extensive damage to civilian infrastructure”*.³¹⁰

Se fosse verificata l'attuazione della dottrina Dariya, ciò sarebbe in contrasto con i principi di proporzionalità, distinzione e precauzione sanciti dal diritto umanitario internazionale. Come osservato da Porpiglia³¹¹, essa mira a *“punire i civili per aver consentito attacchi dai loro quartieri, infliggendo distruzioni così devastanti da dissuadere chiunque dal ripeterli. L'obiettivo non è solo eliminare la minaccia immediata, ma imporre un prezzo altissimo – materiale, umano, psicologico – che funzioni da monito. In questo schema operativo, la distinzione tra civili e combattenti si fa sottile e spesso viene ridefinita a seconda del contesto operativo.”*³¹²

L'art. 51 del *I Protocollo Aggiuntivo* del 1977, definisce gli attacchi indiscriminati e ne individua alcune tipologie, tra cui, al paragrafo 5:

“a) gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città, un paese, un villaggio o in qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile; b) gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.”

³⁰⁹ OCHA, *Reported impact snapshot. Gaza Strip (7 october 2025)*, 7 ottobre 2025, <https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-7-october-2025>

³¹⁰ CIG, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip*, Sudafrica c. Israele, Ordinanza del 26 gennaio 2024, par. 46

³¹¹ Coordinatore delle emergenze per Msf e responsabile per i Territori Palestinesi occupati e per Gaza

³¹² E. PORPIGLIA, *“Dottrina Dahiya. Anatomia di uno sterminio”*, *LIMES- Gli Stati di Israele*, 9, 2025, <https://www.limesonline.com/rivista/israele-gaza-anatomia-di-uno-sterminio-20242503/>

Ai fini della valutazione della proporzionalità, l'art. 57 dello stesso *Protocollo* dispone che il primo interesse da salvaguardare nell'organizzazione di un'operazione militare è l'integrità dei beni e delle strutture civili e la tutela della popolazione.

Qualora emergesse che l'obiettivo non sia militare o che i danni a beni o persone civili siano sproporzionati rispetto al vantaggio militare, l'attacco deve essere annullato o sospeso.³¹³

Circa la qualificazione di un bene come civile, si richiama l'art. 52 del *I Protocollo*, che lo definisce indirettamente descrivendo l'obiettivo militare: sarà legittimo l'attacco a beni che, *“per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono effettivamente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso”*. In caso di dubbio sulla natura di quella struttura generalmente adibita a scopi civili, si presumerà esclusa dalle operazioni militari.

L'art. 53 poi, sancisce il divieto di attacco a beni *“che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli”*; vieta il loro utilizzo a favore del supporto a operazioni militari, e come oggetto di rappresaglie.

L'art. 57 menziona, in ultimo, l'ipotesi in cui l'attacco colpisca la popolazione civile. A riguardo, è stabilito che deve essere fornito un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci, salvo che le circostanze lo impediscano.

Circa l'elemento psicologico degli attacchi proibiti ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di Roma, in linea generale, si ritiene indispensabile l'intenzionalità e la consapevolezza delle conseguenze dell'attacco. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte Penale Internazionale (ad esempio nel *caso Katanga*)³¹⁴ ammette, in ipotesi particolari, che il crimine possa configurarsi anche qualora l'agente non avesse come obiettivo esclusivo quello di colpire i civili, ma accetti il rischio concreto di farlo.

In altri termini, il crimine sarà soddisfatto quando vi sia, in primo luogo, la volontà di colpire un obiettivo militare e, contestualmente, anche l'intenzione di colpire civili che non siano parte alle ostilità e risiedano nelle vicinanze. L'intenzionalità potrà desumersi da fattori quali i mezzi impiegati nel corso dell'attacco, lo status delle vittime, il loro numero e la natura discriminatoria dell'attacco.³¹⁵

³¹³ N. RONZITTI, “Ostilità Hamas-Israele e le regole dei conflitti armati”, *AffariInternazionali*, 20 ottobre 2023, <https://www.affarinternazionali.it/le-ostilita-hamas-israele-e-le-regole-dei-conflitti-armati/>

³¹⁴ CPI, *Decision on the confirmation of charges*, Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Pre-Trial Chamber I, ICC-01/04-01/07, 30 settembre 2008, parr. 273-274 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2008_05172.PDF

³¹⁵ L. POLTRONIERI ROSSETTI, “La Corte penale internazionale di fronte agli avvenimenti in Israele e nella Striscia di Gaza: quali prospettive per l'accertamento di responsabilità penali internazionali?”, *SIDIBlog*, Vol. 10, 2023

Alla luce di quanto detto, potrebbero emergere due profili critici nella risposta israeliana agli eventi del 7 ottobre 2023: le modalità di emissione degli ordini di evacuazione ai civili e l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nell'individuazione degli obiettivi militari.

Per quanto riguarda il sistema di evacuazione, in base al diritto internazionale umanitario, la potenza occupante non può disporre lo sfollamento della popolazione civile, salvo che ciò sia strettamente necessario per la sicurezza dei civili o per incombenti necessità militari. Tale deroga è, tuttavia, subordinata al rispetto di rigorose condizioni per la potenza occupante: il trasferimento deve essere eseguito in sicurezza e garantendo, durante il percorso e nel luogo di arrivo, acqua, cibo, assistenza sanitaria, servizi igienici adeguati e rifugi sicuri. Inoltre, l'allontanamento dalle proprie case deve essere temporaneo. L'occupante dovrà agevolare il ritorno una volta cessate le ostilità.³¹⁶

Nella prassi, tuttavia, tali condizioni non sembrano essere state rispettate. Secondo un rapporto di Human rights watch³¹⁷, Israele non avrebbe adempiuto ai propri obblighi internazionali, configurando potenzialmente ulteriori crimini di guerra e contro l'umanità, tra cui il trasferimento forzato, la punizione collettiva e la pulizia etnica.

L'organizzazione ha analizzato 184 ordini di evacuazione emessi tra il 7 ottobre 2023 e il 31 agosto 2024. Gran parte di questi sono risultati incoerenti, confusi e imprecisi, sfavorendo il più delle volte un'evacuazione quanto possibile "ordinata" e in sicurezza. Non sarebbero stati garantiti cibo, acqua e assistenza sanitaria; al contrario, Israele avrebbe a più riprese limitato l'ingresso di aiuti umanitari per un lungo periodo, nonostante le misure cautelari adottate dalla CIG rilevassero un alto rischio di genocidio.

Parallelamente, il ritorno dei civili nelle aree evacuate è stato reso estremamente difficile, soprattutto nella parte settentrionale della Striscia di Gaza. Le forze israeliane avrebbero distrutto o danneggiato in modo esteso infrastrutture civili, tra cui ospedali, scuole, istituzioni religiose e culturali, infrastrutture di telecomunicazione e idriche. Hanno raso al suolo interi edifici residenziali e case.

Secondo il rapporto, è stato emblematico l'ordine di evacuazione emesso il 13 ottobre 2023, che ha imposto a più di un milione di civili residenti nella zona settentrionale della Striscia di

³¹⁶ Art. 49 della *IV Convenzione di Ginevra* (1949), relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra

³¹⁷ HUMAN RIGHTS WATCH, *Hopeless, Starving, and Besieged. Israel's Forced Displacement of Palestinians in Gaza*, 14 novembre 2024, <https://www.hrw.org/report/2024/11/14/hopeless-starving-and-besieged/israels-forced-displacement-palestinians-gaza>

Gaza, di evacuare verso la parte sud del Wadi Gaza, entro le ventiquattro ore successive.³¹⁸ Lo stesso ordine è stato esteso anche ai 23 ospedali operativi nell'area, che fornivano cure salvavita a migliaia di persone e facevano da rifugio agli sfollati interni.³¹⁹

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme ad altre organizzazioni internazionali, ha richiesto la revoca degli ordini di evacuazione emessi, evidenziando che gran parte della popolazione ha meno di diciotto anni e con la campagna di bombardamento in corso, la chiusura delle frontiere e la carenza di beni essenziali, è altamente probabile la diffusione di malattie.³²⁰ Analoghe preoccupazioni sono state espresse dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che ha invitato Israele a ridimensionare la propria risposta militare, tenuto conto delle gravi conseguenze umanitarie derivanti da ordini di evacuazione emessi con queste condizioni in un territorio già completamente assediato.

Gli avvisi di evacuazione sono stati spesso diffusi tramite volantini, messaggi di testo o social media; tuttavia, tali strumenti risultano frequentemente inaccessibili alla popolazione, a causa dell'assenza di elettricità e connessione ad internet. Secondo il rapporto, in molti casi, gli ordini sono stati diramati poco prima delle operazioni militari o ad operazioni già in corso. Ciò ha contribuito ad aggravare una situazione di caos e stress nei civili, già segnati dalla carenza di beni per la sopravvivenza e dai bombardamenti.³²¹

Si è così delineato un modello di condotta particolarmente problematico, che ha alimentato il sospetto di una punizione collettiva della popolazione palestinese. Oltre allo sfollamento forzato di massa in tempi estremamente ridotti e senza adeguata assistenza, le forze israeliane avrebbero continuato a colpire le vie di evacuazione (la principale, indicata da Israele per l'evacuazione è la Salah al-Din Road) e le c.d. *zone sicure* indicate negli ordini di evacuazione da loro emessi.³²²

³¹⁸ Y. S. KHAN, "The directive to evacuate Northern Gaza: advance warning or forced displacement?", *Just Security*, 19 ottobre 2023, <https://www.justsecurity.org/89617/the-directive-to-evacuate-northern-gaza-advance-warning-or-forced-displacement/>

³¹⁹ AMNESTY INTERNATIONAL, *Israele revoca l'ordine di evacuare gli ospedali di Gaza*, 24 ottobre 2023, <https://www.amnesty.it/appelli/israele-revoca-lordine-di-evacuare-gli-ospedali-di-gaza/>

³²⁰ WORLD HEALTH ORGANIZATION, *WHO pleads for immediate reversal of Gaza evacuation order to protect health and reduce suffering*, 13 ottobre 2023, <https://www.who.int/news/item/13-10-2023-who-pleads-for-immediate-reversal-of-gaza-evacuation-order-to-protect-health-and-reduce-suffering>

³²¹ HUMAN RIGHTS WATCH, *Hopeless, Starving, and Besieged. Israel's Forced Displacement of Palestinians in Gaza*, 14 novembre 2024

³²² N. PERUGINI, "La gestione letale delle «zone sicure» a Gaza", *Il manifesto*, 10 gennaio 2024, <https://ilmanifesto.it/la-gestione-letale-delle-zone-sicure-a-gaza>

Due inchieste giornalistiche, condotte rispettivamente dalla CNN³²³ e dal New York Times³²⁴, hanno rilevato che più di cinquecento crateri, visionati mediante immagini satellitari, erano compatibili con le *dumb bombs*; inoltre, circa il 40% di questi sarebbero dislocati nelle zone sicure imposte dall'IDF durante gli ordini di evacuazione emessi ai Palestinesi del nord della Striscia di Gaza.³²⁵

Nel 2024, l'IDF ha introdotto il nuovo piano di evacuazione basato sulla suddivisione della Striscia di Gaza in seicento blocchi, indicando quali zone fossero da evacuare e quali invece costituissero *zone sicure*. Anche questo sistema, tuttavia, non ha garantito l'evacuazione in sicurezza dei civili. Sono proseguiti gli attacchi in zone precedentemente dichiarate sicure e successivamente riclassificate come zone di combattimento, così come l'ostruzione all'ingresso di aiuti umanitari e assistenza medica.³²⁶

Poco prima dell'inizio dell'offensiva nella parte est di Rafah, governatorato dove era stipata la maggior parte della popolazione sfollata dal nord e dal centro, l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione a circa 100.000 persone, suggerendo come zona sicura al-Mawasi e Khan Yunis.³²⁷

I dubbi circa l'efficacia di tali misure sono stati espressi anche dalla Corte Internazionale di Giustizia nell'ultima ordinanza del 24 maggio 2024. Ha richiamato quanto sostenuto dal Sudafrica, secondo cui nella Striscia di Gaza non sarebbero individuabili zone effettivamente sicure dal punto di vista umanitario, e che tale qualificazione non sarebbe applicabile, in particolare, all'area di al-Mawasi, descritta come “*profoundly unsafe: over-crowding, mountains of waste, and the lack of water and sanitation are leading to the spread of disease, while Israeli military attacks on the area, including aerial bombardment, shelling and sniping, have led to and continue to lead to serious injury and death*”.³²⁸

³²³ REDAZIONE, “Video shows aftermath of Israeli 2000-pound bomb drop on Gaza refugee camp”, CNN world, 22 dicembre 2023, <https://edition.cnn.com/videos/world/2023/12/21/israel-bombardment-gaza-elbagir-intl-ldn-vpx.cnn>

³²⁴ R. STAIN et al., “Visual Evidence Shows Israel Dropped 2,000-Pound Bombs Where It Ordered Gaza’s Civilians to Move for Safety”, New York Times, 21 dicembre 2023

³²⁵ L. DANIELE, “Da Gaza all'Italia: genocidio, “legicidio” e derive anticonstituzionali”, *Costituzionalismo.it*, Fascicolo 3, 2025

³²⁶ HUMAN RIGHTS WATCH, *Hopeless, Starving, and Besieged. Israel’s Forced Displacement of Palestinians in Gaza*, 14 novembre 2024

³²⁷ REDAZIONE, “Gaza: iniziata evacuazione parziale da Rafah est, nella notte morti 16 civili in due raid israeliani”, Euronews, 6 maggio 2024, <https://it.euronews.com/2024/05/06/gaza-iniziata-evacuazione-parziale-di-rafah-nella-notte-morti-16-civili-da-due-raid-israel>

³²⁸ CIG, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip. Request for the modification of the order of 28 march 2024*, Sudafrica c. Israele, Ordinanza del 24 maggio 2024, par. 37

Dello stesso tenore anche le dichiarazioni di Philippe Lazzarini, Commissario Generale UNRWA che descrive così al-Mawasi:” (...) *is a sandy 14 square kilometre agricultural land, where people are left out in the open with little to no buildings or roads. It lacks the minimal conditions to provide emergency humanitarian assistance in a safe and dignified manner*” (Ordinanza, par.46).

Pertanto, sulla base di quanto a disposizione della Corte, afferma che: “*The Court is not convinced that the evacuation efforts and related measures that Israel affirms to have undertaken to enhance the security of civilians in the Gaza Strip, and in particular those recently displaced from the Rafah Governorate, are sufficient to alleviate the immense risk to which the Palestinian population is exposed as a result of the military offensive in Rafah*” (Ordinanza, par. 46).

Nel complesso, si è osservato un progressivo respingimento della popolazione sempre più ai confini meridionali della Striscia di Gaza e poi dalle zone vicino al confine israeliano alla parte costiera, con il costante restringimento dei confini delle *zone sicure*. Secondo un’indagine svolta da Forensic Architecture, dall’ottobre 2023 all’agosto 2024, le aree sicure suggerite ai Palestinesi negli ordini di evacuazione sono passate dall’occupare il 62,5% del territorio, al 13%.³²⁹

Tale dinamica è stata interpretata, da alcuni osservatori, come un possibile processo di pulizia etnica. A supporto di questa opinione, ci sarebbero ulteriori elementi oltre alla distruzione pressoché totale di terreni agricoli, abitazioni e infrastrutture civili: la concentrazione della distribuzione degli aiuti quasi esclusivamente nella zona meridionale, inducendo chi risiedeva al nord a spostarsi verso sud, e la creazione di una zona cuscinetto nella parte nord della Striscia di Gaza, dove sono rimaste solo macerie, e sul confine est con Israele.³³⁰

Il secondo profilo critico della condotta israeliana a Gaza riguarderebbe l’uso dell’intelligenza artificiale nella scelta degli obiettivi militari e la successiva pianificazione degli attacchi.

Il procedimento tradizionale di targeting delle forze israeliane si articola in più fasi e prevede controlli accurati, volti a minimizzare i danni collaterali. Prima di decidere e ordinare l’attacco contro un obiettivo, devono essere valutati i rischi e scelte le modalità implicanti il minor numero di danni collaterali possibili. L’attacco pianificato può essere annullato dallo stesso

³²⁹ FORENSIC ARCHITECTURE, *A cartography of Genocide: Israel’s conduct in Gaza since october 2023*, 25 ottobre 2024, <https://forensic-architecture.org/investigation/a-cartography-of-genocide>

³³⁰ Y. S. KHAN, “The directive to evacuate Northern Gaza: advance warning or forced displacement?,” *Just Security*, 19 ottobre 2023, <https://www.justsecurity.org/89617/the-directive-to-evacuate-northern-gaza-advance-warning-or-forced-displacement/>

pilota di esecuzione, se dovesse ritenere che non ci siano le condizioni adatte per un attacco legittimo.³³¹

Nel 2019 è stata istituita la *Target Administrative division* sotto la guida dell'IDF, che si serve di intelligenza artificiale per velocizzare i tempi di targeting.

Il diritto internazionale umanitario non vieta l'uso di tali tecnologie, purché vengano sempre garantiti i principi di proporzionalità e distinzione da esso sanciti.³³²

In altri termini, l'uso di supporti simili per la scelta dei target, qualora non vi fosse il contributo umano nella fase decisoria dell'attacco, comporterebbe problemi di compatibilità con il diritto umanitario internazionale.

È questo l'oggetto dell'inchiesta svolta sulla condotta israeliana a Gaza, dal magazine +972 e Local Call.³³³

Dall'inchiesta è emerso che “Lavender”, il nuovo programma di IA sviluppato dall'Unità 8200 (divisione di intelligence dell'IDF) per il targeting, avrebbe svolto un ruolo fondamentale durante le prime settimane di bombardamenti sulla Striscia di Gaza. In particolare, il sistema è stato addestrato ad individuare tutti i presunti militanti di *Hamas* e della *Jihad islamica palestinese*, dal più alto in grado al più basso. In base alle informazioni raccolte preventivamente dal sistema di sorveglianza nella Striscia di Gaza, “Lavender” assegna un punteggio da 1 a 100 ai singoli Palestinesi, identificando chi potrebbe essere membro di *Hamas* o della *JIP*.³³⁴

La determinazione del punteggio dipende da caratteristiche già predeterminate, associate agli esponenti di *Hamas* già noti all'esercito.³³⁵

Sarebbero stati individuati 37.000 sospetti e le loro abitazioni come possibili obiettivi di raid aerei. Tuttavia, questi programmi non sono perfetti, infatti è indispensabile il decisore umano: “Lavender” presenterebbe un margine di errore significativo, circa del 10%, con il rischio di includere, tra gli obiettivi, dei civili che non hanno alcun legame con i gruppi armati.

³³¹ D. AMOROSO, “Sistemi di supporto alle decisioni basati sull'IA e crimini di guerra: alcune riflessioni alla luce di una recente inchiesta giornalistica”, *Diritti umani e diritto internazionale*, Fascicolo 2, maggio-agosto 2024

³³² Ibid.

³³³ Y. ABRAHAM, in collaborazione con Local Call, “‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza”, *+972 Magazine*, 3 aprile 2024, <https://www.972mag.com/lavender-ai-israeli-army-gaza/>

³³⁴ V. GRAZZI, “Il ruolo del sistema Lavender nei bombardamenti sulla Striscia di Gaza”, *Mondo Internazionale*, 25 aprile 2024, <https://mondointernazionale.org/post/il-ruolo-del-sistema-lavender-nei-bombardamenti-sulla-striscia-di-gaza>

³³⁵ A. CIVITELLA, “Intelligenza artificiale e diritto internazionale umanitario: l'uso di Lavender nel conflitto israelo-palestinese”, *SIDIBlog*, 3 giugno 2024, <https://www.sidiblog.org/2024/06/03/intelligenza-artificiale-e-diritto-internazionale-umanitario-luso-di-lavender-nel-conflitto-israelo-palestinese/>

Se venisse dimostrato un affidamento eccessivo o esclusivo su “Lavender”, si potrebbe incorrere nella violazione dell’art. 8(2)(b)(i) dello Statuto di Roma. Altrettanto, risulterebbero violati l’art. 48 del *I° Protocollo Aggiuntivo*, che sancisce il principio di distinzione, oltre all’art. 57 della stessa fonte, che richiama il principio di distinzione.³³⁶

L’esercito israeliano si sarebbe servito di ulteriori sistemi automatizzati già di supporto in operazioni antecedenti. Tra questi si è distinto “Where is daddy?”, utilizzato per colpire il target nella propria abitazione, spesso con la propria famiglia, mediante bombardamento. “The gospel” invece, è programmato per individuare edifici e strutture utilizzati come base militare per i gruppi armati.

Secondo le fonti dell’inchiesta, sarebbe stato autorizzato un elevato numero di vittime collaterali per le operazioni che hanno avuto luogo a Gaza: si è parlato di quindici o venti civili per ogni militante di basso rango individuato da “Lavender”, e oltre cento civili qualora l’obiettivo fosse in una posizione di vertice.³³⁷

Dopo il 7 ottobre, l’esercito avrebbe designato tutti gli appartenenti all’ala militare di *Hamas* come obiettivi, a prescindere dal loro grado o dalla posizione occupata. Tale scelta, nell’ambito di un conflitto armato, sacrifica la garanzia di indagini accurate e quindi il principio di distinzione e proporzionalità del diritto umanitario. Le fonti del Magazine +972 avrebbero affermato che l’unico contributo umano alle individuazioni di target di “Lavender” consisteva nell’accertamento che l’obiettivo non fosse una donna. Soltanto se l’obiettivo apparteneva a un grado superiore nella gerarchia era necessario dedicare indagini più approfondite. Sostanzialmente, “Lavender”, almeno durante le prime settimane del conflitto, avrebbe assunto un ruolo pressoché parificato a quello di un operatore umano, determinando l’autorizzazione di *default* ad attacchi che hanno prodotto 15.000 morti e 27.490 feriti in solo sei settimane.³³⁸

Anche la scelta degli armamenti ha sollevato forti perplessità. Dall’inchiesta risulterebbe che per gli obiettivi umani di scarso rilievo, l’esercito avrebbe autorizzato l’uso di *bombe non guidate*, note per provocare molti più danni collaterali rispetto a una *bomba di precisione*.³³⁹ Tale condotta violerebbe il principio di proporzionalità. Un’indagine condotta dall’intelligence

³³⁶ Ibid.

³³⁷ Y. ABRAHAM, in collaborazione con Local Call, “‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza”, +972 Magazine, 3 aprile 2024, <https://www.972mag.com/lavender-ai-israeli-army-gaza/>

³³⁸ OCHA, *Hostilities in the Gaza Strip and Israel-reported impact. Day 42*, 17 novembre 2023, <https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-reported-impact-day-42>

³³⁹ V. GRAZZI, “Il ruolo del sistema Lavender nei bombardamenti sulla Striscia di Gaza”, *Mondo Internazionale*, 25 aprile 2024, <https://mondointernazionale.org/post/il-ruolo-del-sistema-lavender-nei-bombardamenti-sulla-striscia-di-gaza>

americana attesterebbe un largo uso di *dumb bombs* durante le prime settimane dell'offensiva a Gaza: almeno il 40% delle 29.000 munizioni sono bombe non guidate.³⁴⁰

Nell'ambito degli attacchi indiscriminati, ci sono prove che testimoniarebbero l'uso, da parte di Israele, di bombe al fosforo bianco in zone densamente popolate della Striscia di Gaza.³⁴¹

Tale arma è particolarmente dannosa: a contatto con l'ossigeno, riesce a raggiungere temperature elevatissime, provocando sull'uomo ustioni dolorose e mortali. Sono fiamme che non si spengono con facilità mediante l'uso dell'acqua.³⁴²

Vi sarebbero già dei precedenti nella condotta israeliana di impiego di armi al fosforo bianco. Ciò fu oggetto di interrogazione parlamentare a seguito dell'operazione *Piombo fuso* del 2008, su iniziativa del politico greco Athanasios Pafilis³⁴³, che ricordò le diffuse ustioni e i gravi danni agli organi vitali di centinaia di bambini e altri civili Palestinesi. In risposta, il Consiglio condannò l'azione israeliana e ricordò a tutte le parti del conflitto di agire nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani.³⁴⁴

Va menzionato in relazione all'uso di queste munizioni particolari, il *Protocollo III*, allegato alle *Convenzioni di Ginevra* del 1949, sul divieto o la limitazione dell'impiego di armi incendiarie del 1980³⁴⁵. Questo vieta in qualunque circostanza l'esperimento di armi incendiarie, sebbene su obiettivi militari, in zone con elevata concentrazione di civili.

Il Procuratore Khan, nella sua richiesta dei mandati di arresto, ha riferito di diversi attacchi ai civili durante la distribuzione del cibo e agli operatori umanitari presenti nel territorio, costringendo spesso l'interruzione di attività umanitarie.

Tra i diversi attacchi, se ne possono ricordare alcuni.

Il primo si è verificato il 31 ottobre 2023, al centro del campo profughi di Jabalia. Sono stati uccisi un centinaio di civili, di cui 68 bambini, e ferite 280 persone. Sono stati distrutti circa

³⁴⁰ N. BERTRAND, K. BO LILLIS, "Exclusive: Nearly half of the Israeli munitions dropped on Gaza are imprecise 'dumb bombs,' US intelligence assessment finds", CNN, 14 dicembre 2023,

³⁴¹ ALAN ARMS, M. RISTIC, "Israel/OPT: Identifying the Israeli army's use of white phosphorus in Gaza", *Amnesty International*, 13 ottobre 2023, <https://citizenevidence.org/2023/10/13/israel-opt-identifying-the-israeli-armys-use-of-white-phosphorus-in-gaza/>

³⁴² Lo stesso tipo di munizioni è stata utilizzata da Israele nell'offensiva recentemente intrapresa nel Sud del Libano (A. CAPOCCI, "Human Rights Watch: Israele sgancia bombe al fosforo bianco in Libano", *Il Manifesto*, 9 marzo 2026, <https://ilmanifesto.it/human-rights-watch-israele-sgancia-bombe-al-fosforo-bianco-in-libano>)

³⁴³ Interrogazione parlamentare, *Utilizzazione di bombe al fosforo bianco da parte dell'esercito israeliano a Gaza*, H-0033/2009, 20 gennaio 2009, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/H-6-2009-0033_IT.html

³⁴⁴ CONSIGLIO EUROPEO, *Answer to Question No. H-0033/09*, 4 febbraio 2009, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/H-6-2009-0033-ASW_IT.html

³⁴⁵ *Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato*, 10 ottobre 1980, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/1499_1499_1499/it

trenta edifici residenziali.³⁴⁶ L'operazione aveva come obiettivo militare un comandante di *Hamas*, che al momento del fatto si trovava nei tunnel sotterranei.³⁴⁷

Va menzionato l'assedio all'ospedale Al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, protrattosi da novembre 2023 a maggio 2024. Al di sotto dell'ospedale si snodava una rete di tunnel in cui si presumeva collocato un centro di comando di *Hamas*. Al Shifa non fungeva più soltanto da struttura ospedaliera: accoglieva pazienti, personale medico e civili sfollati che non sapevano dove rifugiarsi.³⁴⁸

Durante l'assedio, la struttura è rimasta senza elettricità ed è stato di conseguenza ostacolato lo svolgimento delle operazioni di assistenza ai pazienti impossibilitati a muoversi, a causa del fuoco incrociato tra le due fazioni. Alcune parti dell'ospedale sono state date al fuoco dall'esercito israeliano.³⁴⁹

Dopo il ritiro delle truppe, sono state rinvenute fosse comuni, da cui sono stati recuperati corpi di vittime ammanettate.³⁵⁰ L'ospedale, all'esito dell'assedio, non è stato più operativo.

Si è poi contraddistinto quello noto alla stampa come “*massacro della farina*”, consumatosi il 29 febbraio 2024, durante la distribuzione di aiuti nella zona sud-ovest di Gaza City. L'esercito israeliano avrebbe aperto il fuoco su una folla di civili che circondava un convoglio di aiuti umanitari, uccidendone un centinaio e ferendone circa 760. In questa zona, la popolazione non riceveva più alcun rifornimento umanitario da settimane. Israele ha dichiarato fossero stati esplosi colpi in aria per disperdere la folla. Contrariamente, secondo la direzione dell'ospedale Al Awda, molte delle vittime riportavano ferite da arma da fuoco.³⁵¹

Secondo il team di esperti delle Nazioni Unite (relatori speciali e i gruppi di lavoro), questo attacco non sarebbe stato isolato; ci sarebbero stati altri attacchi contro civili alla ricerca di aiuti umanitari, tra la metà di gennaio e la fine di febbraio 2024.³⁵²

³⁴⁶ OCHA, *Hostilities in the Gaza Strip and Israel. Flash Update #25*, 31 ottobre 2023, <https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-25>

³⁴⁷ FRANCESCA ALBANESE, *Anatomy of a Genocide – Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967*, Francesca Albanese, A/HRC/55/73, 1° luglio 2024

³⁴⁸ L. DANIELE, “Da Gaza all'Italia: genocidio, “legicidio” e derive anticostituzionali”, *Costituzionalismo.it*, Fascicolo 3, 2025

³⁴⁹ REDAZIONE, “Gaza, evacuato l'ospedale al Shifa”, *Radiotelevisione Svizzera*, 18 novembre 2023, <https://www.rsi.ch/info/mondo/Gaza-evacuato-l%E2%80%99ospedale-al-Shifa--1993744.html>

³⁵⁰ REDAZIONE, “Mass graves in Gaza show victims’ hands were tied, says UN rights office”, *UN News*, 23 aprile 2024, <https://news.un.org/en/story/2024/04/1148876>

³⁵¹ REDAZIONE, “Striscia di Gaza: guerra e fame”, *ISPI*, 1° marzo 2024, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/striscia-di-gaza-guerra-e-fame-165537>

³⁵² OHCHR, *UN experts condemn ‘flour massacre’, urge Israel to end campaign of starvation in Gaza*, 5 marzo 2024, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/03/un-experts-condemn-flour-massacre-urge-israel-end-campaign-starvation-gaza>

d) Affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso il fatto di impedire volontariamente l'invio dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra, ai sensi dell'art. 8(2)(b), xxv

Il Procuratore capo ha qualificato la privazione di beni indispensabili operata dalle autorità israeliane su tutta la Striscia di Gaza, come intenzionale e sistematica. Ha ritenuto che tale crimine si sarebbe concretizzato mediante diverse condotte materiali: in primo luogo, imponendo l'assedio totale su Gaza dall'8 ottobre 2023, ordinando la chiusura di tutti i valichi di frontiera (Rafah, Erez e Karem Shalom), con aperture brevi e sporadiche dopo lunghi periodi di isolamento; l'ostruzione arbitraria all'ingresso degli aiuti umanitari; l'interruzione della fornitura di acqua potabile da Israele a Gaza e la totale interruzione della fornitura di energia elettrica.

Secondo il Procuratore, tali misure sarebbero state finalizzate a eliminare *Hamas*, riportare gli ostaggi dalle proprie famiglie e, infine, punire collettivamente la popolazione civile della Striscia di Gaza, percepita come minaccia per Israele.³⁵³

Lo Stato ebraico ha ritenuto opportuno impedire l'ingresso di cibo, acqua, medicine e carburante perché *Hamas* avrebbe continuato ad assaltare i camion contenenti i mezzi di sussistenza, rivendendo successivamente quei beni al mercato nero a prezzi esorbitanti.

Tuttavia, tale situazione ha determinato un deterioramento delle condizioni di accesso al cibo per la popolazione civile, non direttamente coinvolta nelle ostilità e pertanto protetta ai sensi del diritto internazionale umanitario. Anche qualora tali condotte fossero giustificate da esigenze di sicurezza, esse risulterebbero incompatibili con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale umanitario, che impone alla potenza occupante di garantire la sopravvivenza della popolazione civile (art. 55 IV *Convenzione di Ginevra*). Nel caso in cui non dovesse riuscire a conformarsi a tale obbligo con i propri strumenti, può acconsentire alla collaborazione di organizzazioni umanitarie, come l'UNRWA, e facilitare gli ingressi degli aiuti e dei soccorsi necessari.

Il rischio di colpire l'intera popolazione per punire a sua volta *Hamas* costituirebbe anche una violazione al principio di distinzione ai sensi dell'art. 48 del I Protocollo.³⁵⁴

³⁵³ *Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of Palestine*, 20 maggio 2024

³⁵⁴ T. DANNENBAUM, "The Siege of Gaza and the Starvation War Crime", *Just Security*, 11 ottobre 2023, <https://www.justsecurity.org/89403/the-siege-of-gaza-and-the-starvation-war-crime/>

La strumentalizzazione della fame come metodo di guerra, peraltro, non rappresenta un fenomeno nuovo nel contesto israelo-palestinese, ma si inserisce in una dinamica più ampia di controllo delle risorse essenziali nella Striscia di Gaza.

Israele gestisce l'apporto calorico dei Palestinesi dal momento in cui ha cominciato la propria occupazione sulla Striscia di Gaza, incrementandolo o diminuendolo in base agli eventi che contraddistinguono il suo rapporto con i gruppi armati palestinesi. Infatti, soprattutto dalla Seconda Intifada, ha irrigidito il proprio controllo esclusivo aereo e marittimo, oltre a decrementare gli spostamenti da e verso la Striscia di Gaza, delle persone, delle merci e dei viveri.³⁵⁵

Progressivamente, Israele ha limitato le tipologie di alimenti e di beni autorizzati all'importazione a Gaza, autorizzando solo quelli essenziali alla sopravvivenza.

Nel 2008, il Ministero della Difesa israeliano pubblicò un documento³⁵⁶ contenente grafici e tabelle indicative del consumo alimentare giornaliero in base a sesso ed età, e il relativo calcolo dell'apporto calorico minimo sufficiente per non incorrere in malnutrizione.

Durante ogni conflitto con i gruppi armati palestinesi, Israele avrebbe ridotto i camion di aiuti umanitari in entrata a Gaza. Ad esempio, in pendenza dell'operazione *Piombo fuso*, l'OCHA ha attestato che il 75% della popolazione versasse in condizioni di insicurezza alimentare.³⁵⁷

Tra le merci in ingresso vietate ci sono anche mezzi per riparare le infrastrutture igienico-sanitarie, prese spesso di mira durante le operazioni militari. A riguardo, il Global Institute for Water, Environment and Health e l'Euro-Mediterranean Human Rights Monitor avevano, già nel 2021, attenzionato così la scarsa disponibilità di acqua potabile nella Striscia di Gaza: "It's now well established that 97 percent of Gaza's water has become contaminated; a situation made substantially worse by an acute electricity crisis that stifles the operation of water wells and sewage treatment plants, leading about 80 percent of Gaza's untreated sewage to be discharged into the sea while 20 percent seeps into underground water."³⁵⁸

Il nesso tra conflitto armato e insicurezza alimentare fu già oggetto di disposizione da parte del Consiglio di Sicurezza nel 2018, con la risoluzione 2417³⁵⁹. Lise Gregoire Van Haaren

³⁵⁵ N. GORDON, M. HADDAD, "The Road to Famine in Gaza", *The New York Review*, 30 marzo 2024, https://www.nybooks.com/online/2024/03/30/the-road-to-famine-in-gaza/?lp_txn_id=1665121

³⁵⁶ MINISTRY OF DEFENSE, *Food Consumption in the Gaza Strip –Red Lines*, 1° gennaio 2018, <https://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/redlines/red-lines-presentation-eng.pdf>

³⁵⁷ OCHA, *Locked in: the humanitarian impact of two years of blockade on the Gaza Strip*, agosto 2009

³⁵⁸ REDAZIONE, *Euro-Med Monitor at HRC: Gazans are slowly poisoned as 97% of Gaza's water is undrinkable*, *Euromedmonitor*, <https://euromedmonitor.org/en/article/4644/Euro-Med-Monitor-at-HRC:-Gazans-are-slowly-poisoned-as-97%25-of-Gaza%E2%80%99s-water-is-undrinkable>

³⁵⁹ CONSIGLIO DI SICUREZZA, *Risoluzione S/RES2417 (2018)*, [https://docs.un.org/en/s/res/2417%20\(2018\)](https://docs.un.org/en/s/res/2417%20(2018))

commentò così la risoluzione:” *Per la prima volta, questo Consiglio condanna inequivocabilmente la fame come metodo di guerra*”. In effetti, nella risoluzione si esortano le Parti del conflitto a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale umanitario, facendo particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali della popolazione civile. Si condanna altresì l’illegittimo diniego all’ingresso di aiuti umanitari che potrebbe comportare sanzioni individuali o collettive.

Dello stesso tenore è stato anche il rapporto del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo, Michael Fakhri, presentato all’Assemblea Generale il 24 luglio 2024.³⁶⁰

Secondo l’esperto, privare la popolazione civile del cibo non è solo una conseguenza inevitabile dei conflitti, bensì spesso un *modus operandi* utilizzato scientemente come metodo di guerra. Per l’esperto, il conflitto Israelo-palestinese in esame ne sarebbe un esempio.³⁶¹

Infatti, ha destato preoccupazione la decisione presa da Israele di proibire all’agenzia UNRWA di esplicitare il suo mandato nei territori occupati. L’organizzazione, istituita dall’Assemblea Generale nel 1950, finanziata quasi per intero da contributi volontari degli Stati Parte all’ONU, ha costituito *la spina dorsale* degli aiuti umanitari nella regione.³⁶²

A gennaio 2024, l’UNRWA è stata destinataria di accuse particolarmente gravi, che hanno inciso sulla sua reputazione e, di conseguenza, sull’ammontare dei finanziamenti disposti dagli Stati. Diciannove funzionari dell’agenzia sarebbero stati coinvolti nell’attacco del 7 ottobre 2023.

La Knesset, il 28 ottobre 2024, ha quindi adottato due leggi che, da un lato, privano l’agenzia internazionale della sua posizione di organo sussidiario dell’Assemblea Generale, ai sensi delle norme internazionali in tema di immunità e facilitazioni (*Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite*, 1946); dall’altro lato, impediscono qualsiasi tipo di attività di supporto nelle aree di sua competenza, compresa Israele, al punto da ordinare la chiusura della sua sede a Gerusalemme est. In questo modo, gli operatori umanitari dell’UNRWA non avranno più alcuna possibilità di ottenere il rilascio dei visti.³⁶³

³⁶⁰ MICHAEL FAKHRI, *Report of the Special Rapporteur on the right to food*, Michael Fakhri. *Starvation and the right to food, with an emphasis on the Palestinian people’s food sovereignty*, A/79/171, 17 luglio 2024, <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/212/30/pdf/n2421230.pdf>

³⁶¹ A. ORIOLO, “The right to food, crimes and justice: the deliberate starvation of the palestinian people before international courts”, *SIDIBlog*, 12 dicembre 2024, <https://www.sidiblog.org/2024/12/12/the-right-to-food-crimes-and-justice-the-deliberate-starvation-of-the-palestinian-people-before-international-courts/>

³⁶² REDAZIONE, “Israele: entrano in vigore le nuove leggi israeliane che vietano l’UNRWA”, *Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite*, 30 gennaio 2025

³⁶³ A. INSOLIA, “La messa al bando dell’UNRWA: quale sorte per l’assistenza umanitaria a Gaza?”, *Ordine internazionale e diritti umani*, n. 4/2025

L'esclusione dell'UNRWA dal sistema di distribuzione degli aiuti ha contribuito a peggiorare la situazione. Secondo diverse valutazioni, ciò ha inciso negativamente sulle condizioni già precarie della popolazione. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha evidenziato la perdurante drammaticità della condizione dei civili. Mediante la risoluzione 2582 del 29 gennaio 2025³⁶⁴, ha chiesto, tra l'altro, l'abrogazione del divieto disposto da Israele all'UNRWA e l'accesso immediato e completo delle organizzazioni umanitarie, assolutamente indispensabile.³⁶⁵

L'allarme della catastrofe umanitaria è stato condiviso anche dal Commissario Generale dell'UNRWA, Philippe Lazzarini, che ha ribadito il ruolo fondamentale dell'agenzia delle Nazioni Unite per una distribuzione degli aiuti sicura e su larga scala. Ha infine sollecitato lo Stato d'Israele a rimuovere qualsiasi ostacolo all'accesso umanitario, oltre al favorire l'ingresso di media internazionali che possano riferire in maniera indipendente sulla realtà fattuale di Gaza. Successivamente all'esclusione dell'organizzazione in discorso, si sono verificati più frequentemente gli incidenti ai siti di distribuzione.³⁶⁶

Nel dicembre 2024, l'Assemblea Generale avanzò una richiesta di parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia, sugli obblighi legali di Israele nella Striscia, in relazione alla fornitura e alla facilitazione dell'assistenza umanitaria. La risposta dei giudici dell'Aja è arrivata il 22 ottobre 2025.³⁶⁷

I giudici hanno essenzialmente richiamato le norme consuetudinarie di diritto internazionale umanitario contenute nella *IV Convenzione di Ginevra* e nel *I Protocollo Addizionale*. Hanno ribadito gli obblighi delle parti in conflitto a facilitare e consentire il passaggio senza alcun ostacolo degli aiuti destinati ai civili; ancora, è obbligo della potenza occupante garantire alla popolazione civile le forniture di cibo e cure mediche. Tale previsione è integrata dall'art. 69

³⁶⁴ PARLIAMENTARY ASSEMBLY, *The absolute and urgent need to end the humanitarian crisis for women, children and the hostages in Gaza*, Resolution 2582 (2025), <https://pace.coe.int/pdf/36fed37ffa3052033cc78d928e5ad5e36b02c0358d85d6cbcd99a780a549c069/res.%202582.pdf>

³⁶⁵ M. CASTELLANETA, "Crisi umanitaria a Gaza: l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa chiede agli Stati di intervenire", *Maria Castellaneta*, 30 gennaio 2025, <https://www.marinacastellaneta.it/blog/crisi-umanitaria-a-gaza-lassemblea-parlamentare-del-consiglio-deuropa-chiede-agli-stati-di-intervenire.html>

³⁶⁶ P. LAZZARINI, "UNRWA su Gaza: distribuzione degli aiuti è una trappola mortale", *Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite*, 2 giugno 2025, <https://unric.org/it/unrwa-su-gaza-distribuzione-degli-aiuti-e-una-trappola-mortale/>

³⁶⁷ CIG, *Obligations of Israel in relation to the presence and activities of the United Nations, other international organizations and third States in and in relation to the occupied palestinian territory*, 22 ottobre 2025, parere consultivo, <https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2025/10/advisory-opinion-22-Oct-2025.pdf>

del *I Protocollo*, che aggiunge tra le forniture anche indumenti, lenzuola, mezzi di riparo e tutto ciò che sia indispensabile per sopravvivere.³⁶⁸

È conforme al diritto, per la potenza occupante, scegliere con quali operatori umanitari stilare un piano di soccorso umanitario. Secondo Israele, l'UNRWA non può comparire tra questi. Ciò in quanto l'agenzia avrebbe al suo interno infiltrati di *Hamas* (parere, parr. 60-62). Tuttavia, alla luce delle gravi condizioni di privazione di beni essenziali, la Corte ha sostenuto che solo le Nazioni Unite possono garantire l'approvvigionamento necessario. La nuova organizzazione (GHF), con soli quattro punti di distribuzione in tutta la Striscia, è stata ritenuta non adeguata a gestire una crisi umanitaria di tale portata (parere, parr. 123-124).

Pertanto, la CIG esorta Israele a conformarsi agli obblighi imposti dal diritto internazionale, consentendo l'accesso alle organizzazioni umanitarie. Deve altresì assicurare la salvaguardia degli operatori umanitari, compresi i membri dell'UNRWA, e delle strutture mediche, e che la popolazione civile riceva ciò di cui ha bisogno.³⁶⁹

Il parere consultivo della Corte è arrivato in un contesto particolarmente preoccupante: dal 2 marzo al 18 maggio 2025, Israele impose un blocco totale di circa undici settimane; infatti, tra gli obblighi internazionali menzionati in capo allo Stato israeliano, i giudici hanno menzionato il divieto di *starvation*.

Si è inserita in tale quadro la nuova organizzazione voluta da Israele: la Gaza Humanitarian Foundation, cui è stata affidata quasi in via esclusiva la distribuzione di aiuti umanitari a partire dal 18 maggio 2025.³⁷⁰

La GHF avrebbe dovuto coprire i circa quattrocento punti di distribuzione sparsi lungo la Striscia di Gaza, gestiti in precedenza da circa duecento organizzazioni umanitarie. Ciò che è stato maggiormente contestato è il fatto che avesse soltanto quattro siti di distribuzione e tutti nella parte meridionale della Striscia. La sua esistenza è stata interpretata da molti osservatori come possibile meccanismo di intenzionale affamamento, pulizia etnica e sfollamento forzato dei civili palestinesi. Infatti, coloro che risiedevano ancora nella parte settentrionale della

³⁶⁸ G. ZACCARIELLO, "Gaza, UNRWA: Israele blocca gli aiuti e viola il diritto internazionale", *Il fatto quotidiano*, 16 novembre 2025, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/11/16/gaza-aiuti-bloccati-unrwa-israele-notizie/8197408/>

³⁶⁹ REDAZIONE, "Corte Internazionale di Giustizia: emesso un parere consultivo sugli obblighi di Israele in relazione alla presenza di organizzazioni internazionali e umanitarie nel Territori Palestinesi Occupati", *Centro di ateneo per i diritti umani*, 8 novembre 2025

³⁷⁰ A. INSOLIA, "La messa al bando dell'UNRWA: quale sorte per l'assistenza umanitaria a Gaza?", *Ordine internazionale e diritti umani*, n. 4/2025

regione sono stati indotti a intraprendere chilometri di distanza, attraversando aree già dilaniate dalla guerra o zone di combattimento per poter ricevere cibo.³⁷¹

In prima linea, più di centosessanta organizzazioni umanitarie, tra cui Amnesty International, hanno denunciato l'insoddisfacente meccanismo imposto da Israele. Secondo i dati riportati da Amnesty, durante le distribuzioni attuate dalla GHF, più di 500 persone sono state uccise e circa 4.000 ferite. Secondo alcune organizzazioni, uomini armati, tra cui le forze israeliane, avrebbero aperto regolarmente il fuoco sulla folla di civili già affamati.³⁷²

Gli esperti delle Nazioni Unite (relatori speciali, gli esperti indipendenti e i gruppi di lavoro) hanno evidenziato le difficoltà delle categorie vulnerabili composte da donne, persone con disabilità, anziani e bambini, nel raggiungere i siti di distribuzione. Hanno inoltre richiamato il contesto generale: oltre il 90% della popolazione è stata sfollata più volte, la carenza di luoghi sicuri dove ripararsi e si sono registrate circa 60.000 vittime dall'inizio del conflitto. Il gruppo ha sollecitato il ripristino della distribuzione umanitaria antecedente al modello militare imposto da Israele, e ha esortato gli Stati a imporre un embargo totale sulle armi a Israele, date le continue e molteplici violazioni del diritto internazionale.³⁷³

Il nuovo modello di distribuzione è stato integrato dai lanci aerei degli aiuti. Tuttavia, tale modalità è stata criticata per la sua imprevedibilità e per i rischi alla popolazione civile.³⁷⁴

La Gaza Humanitarian Foundation è stata gestita prevalentemente dall'esercito e ha svolto le proprie funzioni al di fuori dei meccanismi internazionalmente riconosciuti. Le sue forniture non sono state idonee a soddisfare le esigenze base dei civili, consistendo solo in cibo e non includendo anche acqua, medicine o altri beni necessari.³⁷⁵

La GHF ha cessato le sue attività alla fine di novembre 2025.

e) Omicidio e/o sterminio, ai sensi dell'art. 7(1)(a) e (b)

f) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale, ai sensi dell'art. 7(1)(h)

³⁷¹ REDAZIONE, "Tutti i problemi della Gaza Humanitarian Foundation", *Il Post*, 27 maggio 2025, <https://www.ilpost.it/2025/05/27/gaza-humanitarian-foundation-israele/>

³⁷² AMNESTY INTERNATIONAL, *Striscia di Gaza: fame o proiettili*, 1° luglio 2025, <https://www.amnesty.it/striscia-di-gaza-fame-o-proiettili/>

³⁷³ OHCHR, *UN experts call for immediate dismantling of Gaza Humanitarian Foundation*, 5 agosto 2025, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/08/un-experts-call-immediate-dismantling-gaza-humanitarian-foundation>

³⁷⁴ FORENSIC ARCHITECTURE, *The architecture of genocidal starvation*, 22 agosto 2025, <https://forensic-architecture.org/investigation/aid-in-gaza>

³⁷⁵ Ibid.

g) *Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale, ai sensi dell'art. 7(1)(k)*

Le condotte viste fino ad ora, sono state commesse nel contesto di un attacco generalizzato e sistematico contro la popolazione civile di Gaza. Pertanto, il Procuratore Khan ha segnalato altresì la commissione di crimini contro l'umanità, a carico dei due esponenti israeliani oggetto di mandato.

4.5 Genocidio a Gaza: una questione ancora aperta.

Secondo diverse fonti internazionali, si sarebbero configurati crimini di guerra e crimini contro l'umanità ai danni dei Palestinesi di Gaza.

Si è progressivamente delineata anche la possibile commissione di un genocidio. La questione è ancora dibattuta.

Secondo quanti ritengono configurabile un genocidio a Gaza, sarebbero integrati gli estremi di specifici atti materiali ai sensi dell'art. 2 della *Convenzione sul genocidio*:

a) Uccidere membri del gruppo

Dal 7 ottobre 2023 al 7 ottobre 2025, poco prima del cessate-il fuoco definitivo tra *Hamas* e Israele, sono stati registrati 67.173 decessi a Gaza e circa 170.000 feriti.³⁷⁶

Le cause dei decessi sono state diverse: bombardamenti, fuoco incrociato, malattie, alcune persone sono state prese di mira dai cecchini, altre sono morte sotto le macerie e altre ancora morte per privazione di cibo.

Sono state riportate le testimonianze di medici di ritorno da Gaza, che riferiscono di aver estratto pallottole da decine di corpi di bambini, presumibilmente sferrati da cecchini israeliani.³⁷⁷

Sono state rese pubbliche scansioni ai raggi X di bambini di quattro anni, che confermano proiettili alla testa e al petto.³⁷⁸

³⁷⁶ OCHA, *Reported impact snapshot. Gaza Strip (7 October 2025)*, 7 ottobre 2025, <https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-7-october-2025>

³⁷⁷ E. C. MCGREAL, "Not a normal war": doctors say children have been targeted by Israeli snipers in Gaza", *The Guardian*, 2 aprile 2024, <https://www.theguardian.com/world/2024/apr/02/gaza-palestinian-children-killed-idf-israel-war>

³⁷⁸ F. SIDWA et al., "65 Doctors and Nurses: What we Have Seen in Gaza", *New York Times*, 9 ottobre 2024

La BBC pubblicò a riguardo un'inchiesta che attestava l'esistenza di almeno novantacinque bambini colpiti a morte alla testa o al petto, o a entrambi.³⁷⁹

b) Cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo

La prolungata privazione di cibo, acqua, medicine, i continui ordini di evacuazione, i bombardamenti, la perdita dei propri familiari e la distruzione della propria casa possono rendere difficoltoso, per i sopravvissuti, condurre una vita normale.³⁸⁰

L'offensiva israeliana a Gaza ha colpito soprattutto i bambini. Secondo i dati UNICEF, migliaia di loro necessitano di supporto psicologico e assistenziale.³⁸¹ Inoltre, i dati raccolti dall'Ufficio centrale di statistica palestinese testimoniano che, dall'inizio dell'offensiva ad aprile 2025, almeno 39.384 bambini sono rimasti orfani e 17.000 di loro hanno perso entrambi i genitori. Il contesto a cui sono stati costretti hanno comportato depressione, paura cronica e vulnerabilità allo sfruttamento minorile. La drammaticità della situazione infantile a Gaza ha portato le agenzie umanitarie a coniare un nuovo acronimo: WCNS, ossia *Wounded Child No Surviving Family* (bambino ferito senza familiari sopravvissuti), utilizzato per indicare i bambini unici sopravvissuti della famiglia.³⁸²

Lisa Doughten, direttrice della divisione finanza e partnership dell'OCHA, ha dichiarato che la Striscia di Gaza rappresenta, nel contesto attuale, la regione con più bambini mutilati al mondo.³⁸³

L'offensiva a Gaza ha colpito fisicamente anche gli edifici scolastici, distruggendo 111 scuole e danneggiate 241, cui vanno aggiunte le scuole disposte dall'UNRWA, anch'esse bombardate o in alternativa trasformate in rifugi umanitari.³⁸⁴

Ancora, a causa del blocco imposto all'ingresso di medicinali anestetici, disinfettanti e antibiotici, in aggiunta alle precarie condizioni delle strutture sanitarie, molti medici hanno

³⁷⁹ REDAZIONE, "Investigating the killings of children in Gaza", *BBC*, 2 agosto 2025

³⁸⁰ FRANCESCA ALBANESE, *Anatomy of a Genocide – Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967*, Francesca Albanese, A/HRC/55/73, 1° luglio 2024

³⁸¹ Op.cit. nota 382

³⁸² OCHA, *Gaza: Children under attack*, <https://www.unocha.org/news/gaza-children-under-attack>

³⁸³ S. DEVI, "Child health in Gaza", *The Lancet*, 26 ottobre 2024, <https://www.saluteinternazionale.info/wp-content/uploads/2024/10/Child-health-in-Gaza.pdf>

³⁸⁴ REDAZIONE, "Israeli action in Gaza leaves more than 39,000 Palestinian children orphaned", *Arab news*, 3 aprile 2025, <https://arab.news/gzepv>

dovuto eseguire amputazioni ed operazioni chirurgiche estremamente dolorose e pericolose sui pazienti, compresi i bambini.³⁸⁵

c) *Sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso*

Ai fini della configurabilità del genocidio non è indispensabile che gli atti materiali posti in essere cagionino direttamente la morte dei membri del gruppo. Infatti, l'art. 2 della *Convenzione sul genocidio* prevede la punibilità di condotte che conducano, seppur indirettamente, alla distruzione fisica totale o parziale del gruppo vittima. Esempi di tali condotte sono la denutrizione, lo sfollamento forzato, la privazione d'acqua ed elettricità, la distruzione di infrastrutture indispensabili come gli ospedali, eccetera.

Secondo i dati forniti dall'OCHA, aggiornati al 30 dicembre 2025, l'81% di tutte le strutture presenti nella Striscia di Gaza è stato completamente distrutto. Circa 90.000 bambini fino ai quattro anni hanno bisogno di trattamenti per malnutrizione; nessun bambino fino ai due anni assume i nutrienti essenziali; 37.000 donne in stato di gravidanza o che allattano necessitano di trattamenti perché a rischio di malnutrizione acuta. Intanto, sono rimasti chiusi i valichi di Rafah ed Erez.³⁸⁶

Con l'affermarsi del governo Netanyahu di estrema destra nel 2023, i partiti religiosi che lo compongono hanno fortemente influenzato le politiche israeliane, ora orientate alla costruzione del "Grande Israele". In effetti, qualche mese prima dell'ottobre 2023, il Ministro Smotrich dichiarò che: *"Non si può parlare di "Palestinesi" perché non esiste un popolo palestinese"*.³⁸⁷ Dichiarazioni di questo genere, unitamente alle misure attuate in Cisgiordania sotto la nuova direzione governativa, potrebbero essere compatibili con le imposizioni ai Palestinesi di Gaza dall'ottobre 2023 in poi. È stata segnalata la diffusione di una retorica disumanizzante, finendo per considerare l'intera popolazione palestinese come co-responsabile di quanto commesso da Hamas e altri gruppi armati in Israele.

Occorre a riguardo ricordare alcune delle dichiarazioni rese dai più alti funzionari israeliani.³⁸⁸

³⁸⁵ N. AL-MUGHRABI, "In Gaza, hospital procedures without anaesthetics prompted screams, prayers", *Reuters*, 10 novembre 2023, <https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-hospital-procedures-without-anaesthetics-prompted-screams-prayers-2023-11-10/>

³⁸⁶ OCHA, *Reported impact snapshot. Gaza Strip (30 December 2025)*, 30 dicembre 2025, <https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-30-december-2025>

³⁸⁷ M. RICCI SARGENTINI, "Israele, la frase choc del ministro: «Non esiste un popolo palestinese»", *Corriere della sera*, 21 marzo 2023

³⁸⁸ L. DANIELE, "Da Gaza all'Italia: genocidio, "legicidio" e derive anticostituzionali", *Costituzionalismo.it*, Fascicolo 3, 2025

Il Capo di Stato israeliano, Isaac Herzog disse:

“È una intera nazione lì fuori ad essere responsabile. Questa retorica dei civili non consapevoli, non coinvolti, è falsa, non è assolutamente vero. Avrebbero potuto ribellarsi, combattere quel regime del male che prese il potere a Gaza con un colpo di stato [...] Quando una nazione protegge la propria casa combatte e noi combatteremo fino a spezzargli la spina dorsale.”³⁸⁹

L'ex Ministro della Difesa, Gallant, affermò: “*La Striscia di Gaza pagherà un prezzo talmente alto da essere scontato per generazioni*”³⁹⁰ e in un'altra occasione disse: “*Non ci saranno elettricità, cibo e acqua. Stiamo combattendo animali umani e agiremo di conseguenza*”.³⁹¹

L'attuale Ministro della Difesa, Israel Katz, dichiarò:

” A tutta la popolazione civile di Gaza è ordinato di andarsene immediatamente. Vinceremo. Non riceveranno una goccia d'acqua o una singola batteria finché non lasceranno il mondo.”³⁹²

Infine, il generale allora consulente del Ministro Gallant ed ex Direttore del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Giora Eiland, dichiarò alla rivista “Yedioth Ahronoth”:

“Il modo più veloce di vincere la guerra al costo più basso per noi non è la mera uccisione dei militanti di Hamas, ma produrre un collasso di sistema dell'altra parte (...). La comunità internazionale ci avverte di un disastro umanitario a Gaza e di epidemie letali alle porte. Non dobbiamo farci intimidire, per quanto sia difficile. Dopotutto, gravi epidemie nel Sud della Striscia avvicineranno la vittoria e ridurranno le vittime tra i soldati delle IDF”.³⁹³

Le dichiarazioni rese dalle cariche istituzionali israeliane sono state tra gli elementi fondanti l'intento genocidario nella richiesta avanzata dal Sudafrica alla Corte Internazionale di Giustizia sulla disposizione di misure cautelari. È stata inoltre ipotizzata una possibile compatibilità tra le stesse dichiarazioni e la fattispecie autonoma di incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio, ai sensi dell'art. 3 della *Convenzione sul genocidio*.

³⁸⁹ R. OMAAR, “Israeli president Isaac Herzog says Gazans could have risen up to fight 'evil' Hamas”, *ITV News*, 13 ottobre 2023, <https://www.itv.com/news/2023-10-13/israeli-president-says-gazans-could-have-risen-up-to-fight-hamas>

³⁹⁰ I. BLUMENTHAL, “The Chief of staff in his first message: it is time for war”, *Kann news*, 8 ottobre 2023, <https://www.kan.org.il/content/kan-news/defense/560239/>

³⁹¹ E. FABIAN, “Defense minister announces ‘complete siege’ of Gaza: No power, food or fuel”, *Times of Israel*, 9 ottobre 2023, https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/defense-minister-announces-complete-siege-of-gaza-no-power-food-or-fuel/

³⁹² Minister of Energy and Infrastructure (Member of the Political-Security Cabinet), @Israel_katz, X (Twitter), 6:01 pm, 13 ottobre 2023

³⁹³ J. OFIR, “Influential Israeli national security leader makes the case for genocide in Gaza”, *Mondoweiss*, 20 novembre 2023, <https://mondoweiss.net/2023/11/influential-israeli-national-security-leader-makes-the-case-for-genocide-in-gaza/>

La Corte ha constatato l'elevato e attuale rischio di genocidio, agevolato dallo stato di carestia della popolazione. Lo stato di carestia è indotto mediante la sistematica ostruzione agli ingressi umanitari, spesso priva di giustificazione militare, da parte di Israele.

Il fatto che la Corte sia stata interpellata per ben tre volte dal Sudafrica, al fine di emettere nuove e più severe misure cautelari nei confronti di Israele, fa presagire un atteggiamento di disinteresse dello Stato israeliano, ad uniformarsi alle direttive di un organo giurisdizionale internazionale.

Al di fuori del contesto giurisdizionale, diversi studiosi ebrei del genocidio si sono espressi su ciò che stava accadendo a Gaza.³⁹⁴

Amos Goldberg ha scritto:

“Ciò che sta accadendo a Gaza è un genocidio perché il livello e il ritmo delle uccisioni indiscriminate, la distruzione, le deportazioni di massa, gli sfollamenti, la fame, le esecuzioni, l'eliminazione delle istituzioni culturali e religiose, lo schiacciamento delle élite (inclusa l'uccisione di giornalisti) e la radicale disumanizzazione dei palestinesi creano un quadro complessivo di genocidio, di annientamento intenzionale e consapevole dell'esistenza palestinese a Gaza. Per molti versi, la Gaza palestinese come complesso geografico-politico culturale-umano non esiste più. Il genocidio è la distruzione deliberata di una collettività o di una sua parte, non di tutti i suoi individui. Ed è ciò che sta accadendo a Gaza. Il risultato è indubbiamente genocida.”³⁹⁵

Dello stesso orientamento anche lo studioso Omer Bartov, che rinviene tratti di genocidio a partire dall'offensiva a Rafah, iniziata il 6 maggio 2024. Bartov afferma:

“L'attacco indicava anche chiaramente che l'obiettivo finale di tutta l'impresa fin dall'inizio era stato quello di rendere inabitabile l'intera Striscia di Gaza e di debilitare la sua popolazione fino al punto da costringerla all'alternativa tra morire, o cercare tutte le opzioni possibili per fuggire dal territorio. In altre parole, la retorica pronunciata dai leader israeliani a partire dal 7 ottobre si è tradotta in realtà”.³⁹⁶

³⁹⁴ L. DANIELE, “Da Gaza all'Italia: genocidio, “legicidio” e derive anticostituzionali”, *Costituzionalismo.it*, Fascicolo 3, 2025

³⁹⁵ A. GOLDBERG, “Yes it is Genocide”, *Swiss Policy Research*, 9 maggio 2024, <https://swprs.org/professor-amos-goldberg-yes-it-is-genocide/>

³⁹⁶ O. BARTOV, “I’m a Genocide Scholar. I Know It When I See It”, *New York Times*, 15 luglio 2024

Le organizzazioni internazionali principali, come Amnesty International³⁹⁷, Human Rights Watch³⁹⁸ e B'Tslem³⁹⁹, hanno diffuso i loro rapporti, tutti attestanti la compatibilità di quanto accade a Gaza con la fattispecie di genocidio. Concordano con quanto affermato dallo studioso Bartov, ossia che il combinarsi e la sistematicità dei crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi, abbiano come fine la distruzione del gruppo palestinese e lo spopolamento della sua terra.⁴⁰⁰

Si è spesso esposta, nella qualificazione della situazione a Gaza, la Relatrice Speciale Francesca Albanese⁴⁰¹, secondo cui il genocidio perpetrato ai danni dei Palestinesi di Gaza vada considerato nel contesto più ampio del colonialismo d'insediamento.

Contributo importante è stato fornito anche dalla Commissione d'inchiesta indipendente del Consiglio dei diritti umani sui TPO, inclusa Gerusalemme Est, con il report *Analisi giuridica della condotta di Israele a Gaza ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la punizione del reato di genocidio*.⁴⁰²

La Commissione fu istituita nel 2021 dal Consiglio per i diritti umani, con l'obiettivo di indagare le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale.

Le valutazioni della Commissione hanno riguardato diversi aspetti. In primo luogo, essa ha individuato l'intenzione di distruggere il gruppo palestinese a Gaza mediante la cancellazione del patrimonio culturale, religioso e artistico.⁴⁰³

Infatti, sono stati distrutti sistematicamente gli edifici scolastici, provocando un impatto negativo importante sulla fascia più giovane della popolazione e si riverserà anche per le

³⁹⁷ AMNESTY INTERNATIONAL, *You Feel Like You Are Subhuman': Israel's Genocide Against Palestinians in Gaza*, 5 dicembre 2024, <https://d21zrvtkxttd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2025/02/rapporto-Ti-senti-come-se-fossi-subumano-italiano.pdf>

³⁹⁸ HUMAN RIGHTS WATCH, *Extermination and Acts of Genocide. Israel Deliberately Depriving Palestinians in Gaza of Water*, 19 dicembre 2024, https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2024/12/gaza1224web.pdf

³⁹⁹ B'TSELEM, *Our Genocide*, 27 luglio 2025, https://www.btselem.org/publications/202507_our_genocide

⁴⁰⁰ Op. cit. nota 397

⁴⁰¹ Uno dei principali contributi è il report *Anatomy of a Genocide – Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967*, Francesca Albanese, A/HRC/55/73, 1° luglio 2024. Il 1° luglio 2025, la Relatrice Speciale ha emesso il report *From economy of occupation to economy of genocide, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967*, in cui indaga la rete economica che supporta e sostiene le politiche di occupazione illegale, l'apartheid e il genocidio sui territori occupati.

⁴⁰² OCHR, *Legal analysis of the conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, A/HRC/60/CRP.3, 16 settembre 2025, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session60/advance-version/a-hrc-60-crp-3.pdf>

⁴⁰³ Al 19 febbraio 2026, l'UNESCO ha verificato danni a 157 siti a partire dal 7 ottobre 2023: 14 siti religiosi, 122 edifici di interesse storico e/o artistico, 3 depositi di beni culturali mobili, 9 monumenti, 1 museo e 8 siti archeologici (UNESCO, *Impact on cultural heritage*, 26 febbraio 2026, <https://www.unesco.org/en/gaza/assessment?hub=102070>)

successive; sono state distrutte numerose moschee e l'Archivio storico di Gaza.⁴⁰⁴ In questo contesto può essere richiamata la forma di genocidio che Lemkin premeva affinché venisse inclusa nella definizione: il genocidio culturale.

La Commissione preso in considerazione le seguenti condotte sistematiche: l'uccisione dei membri del gruppo, che già integravano crimini di guerra e contro l'umanità, soprattutto quelle avvenute nelle *zone sicure*; il cagionare gravi danni alla persona, sia fisici che mentali, mediante il totale blocco all'ingresso di aiuti umanitari, la distruzione del sistema sanitario, l'assedio totale del territorio; le violenze sessuali, le percosse e gli atti di tortura subiti dai detenuti palestinesi; i continui trasferimenti forzati, la distruzione controllata degli edifici, i bombardamenti e gli attacchi indiscriminati.⁴⁰⁵

Per la Commissione, tutte le condotte menzionate integrano gli estremi degli atti materiali menzionati nell'art. 2 ai sensi della *Convenzione sul genocidio*.⁴⁰⁶

Quanto all'elemento psicologico, il team ha preso in considerazione le varie dichiarazioni dei vertici israeliani che, posti in relazione al contesto, al numero delle vittime e al livello dei danni, inducono a confermare l'esistenza dell'intento genocidario in capo agli individui che hanno posto in essere gli atti materiali.⁴⁰⁷

In particolare, sulle dichiarazioni degli esponenti, la Commissione ritiene che queste, da un lato, abbiano permesso ai soldati di agire impunemente in violazione del diritto umanitario, convinti che non ci fosse alcun innocente a Gaza; dall'altro, avrebbero fomentato il senso di vendetta e punizione collettiva sull'intera popolazione.⁴⁰⁸

Secondo la Commissione, anche lo Stato di Israele potrebbe essere ritenuto responsabile di genocidio, in quanto le dichiarazioni dei soggetti presi in esame sono connesse alle operazioni delle forze armate. Inoltre, va considerata la totale inazione di Israele rispetto alle richieste di adeguamento pronunciate da organi giurisdizionali e non.

La Commissione conclude che:

⁴⁰⁴ S. HAMADI, "Dalla casa di Arafat alla libreria con oltre 20mila volumi: la guerra a Gaza ha distrutto i luoghi simbolo palestinesi", *Il Fatto Quotidiano*, 9 novembre 2025, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/11/09/gaza-distruzione-luoghi-simbolo-palestinesi-news/8184770/>

⁴⁰⁵ L. MARINI, "La Commissione ONU e il genocidio: un momento di chiarezza", *Questione giustizia*, 1° ottobre 2025

⁴⁰⁶ A. CICALA, "Commissione internazionale indipendente delle Nazioni Unite per l'inchiesta sui territori palestinesi occupati: un nuovo rapporto sostiene che Israele abbia commesso genocidio", *Centro di ateneo per i diritti umani*, 17 settembre 2025, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/commissione-internazionale-indipendente-delle-nazioni-unite-per-linchiesta-sui-territori-palestinesi-occupati-un-nuovo-rapporto-sostiene-che-israele-abbia-commesso-genocidio>

⁴⁰⁷ L. MARINI, "La Commissione ONU e il genocidio: un momento di chiarezza", *Questione giustizia*, 1° ottobre 2025

⁴⁰⁸ Ibid.

“Sulla base di prove pienamente conclusive, la Commissione ritiene che le dichiarazioni rese dalle autorità israeliane costituiscano una prova diretta dell’intenzione genocida. Inoltre, sulla base di prove indiziarie, la Commissione ritiene che l’intenzione genocida fosse l’unica conclusione ragionevole che si potesse trarre dal comportamento delle autorità israeliane. La Commissione conclude pertanto che le autorità israeliane e le forze di sicurezza israeliane hanno l’intenzione genocida di distruggere, in tutto o in parte, i palestinesi nella Striscia di Gaza” (Report par. 220)

Le raccomandazioni della Commissione non sono dirette solo ad Israele, al quale chiede di interrompere le azioni illegali e a prevenirne nuove, ma anche agli altri Stati. Esorta la cessazione al rifornimento di armi e carburante, chiede si vigili su eventuali collegamenti tra compagnie nazionali e il genocidio e chiede di cooperare con la CPI.⁴⁰⁹

d) Misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo

Il Sudafrica ha inserito nel proprio ricorso introduttivo alla CIG, tra le diverse pratiche genocidarie di Israele, anche l’attuazione di misure volte a impedire le nascite.⁴¹⁰

Il contesto di malnutrizione, sfollamenti, carenza di assistenza sanitaria e operazioni militari continue non favoriscono l’incremento demografico per nascite. Secondo il rapporto della Relatrice Speciale Francesca Albanese del 2024⁴¹¹, le condizioni imposte da Israele hanno messo in pericolo circa 50.000 donne palestinesi e 20.000 neonati. Gli aborti sarebbero aumentati del 300% dal 7 ottobre 2023.

Nel marzo 2025, la Commissione d’inchiesta indipendente sui TPO ha emesso il rapporto “More than a human can bear”⁴¹², incentrato sull’uso sistematico, da parte di Israele, della violenza sessuale, riproduttiva e altre forme di violenza di genere, dal 7 ottobre 2023.

⁴⁰⁹ M. CASTELLANETA, “A Gaza è in corso un genocidio: la Commissione di inchiesta indipendente del Consiglio dei diritti umani divulga il nuovo rapporto”, *AffarInternazionali*, 18 settembre 2025, <https://www.affarinternazionali.it/a-gaza-e-in-corso-un-genocidio-la-commissione-di-inchiesta-indipendente-del-consiglio-dei-diritti-umani-divulga-il-nuovo-rapporto/>

⁴¹⁰ L. DETTORI, “Il caso Sudafrica vs. Israele davanti alla Corte internazionale di Giustizia: analisi e implicazioni”, *Diritti Comparati*, 30 gennaio 2024, <https://www.diritticomparati.it/il-caso-sudafrica-vs-israele-davanti-alla-corte-internazionale-di-giustizia-analisi-e-implicazioni/>

⁴¹¹ *Anatomy of a Genocide – Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967*, Francesca Albanese, A/HRC/55/73, 1° luglio 2024

⁴¹² INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION OF INQUIRY ON THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY, INCLUDING EAST JERUSALEM, AND ISRAEL, *More than a human can bear: Israel’s systematic use of sexual, reproductive and other forms of gender based violence since 7 October 2023*, A/HRC/58/CRP.6, 13 marzo 2025, <https://www.un.org/unispal/document/report-of-the-commission-of-inquiry-israel-gender-based-violence-13march2025/>

Nel rapporto, le condotte sopradette sono state valutate come parte di un piano più ampio volto ad impedire l'autodeterminazione del popolo palestinese. In effetti, la Commissione ha verificato il compimento di crimini sessuali da parte dei coloni israeliani in Cisgiordania e la loro totale impunità.⁴¹³

Per gli esperti, è indicatore dell'intento genocidario la distruzione di strutture sanitarie sessuali e riproduttive. Ciò ha comportato diversi decessi per complicazioni legate alla gravidanza e al parto.

Israele ha sferrato un attacco, al momento ancora senza fondamento giuridico, sulla più grande clinica per la fecondazione in vitro a Gaza City, Al Basma. Più di 4.000 embrioni e circa 1.000 campioni di sperma e ovuli non fecondati sono andati distrutti.⁴¹⁴

Secondo la Presidentessa della Commissione, Navi Pillay, il contesto attuale di Gaza potrebbe produrre gravi danni fisici e mentali, ma soprattutto effetti irreversibili sulle prospettive riproduttive e di fertilità dei Palestinesi come gruppo.⁴¹⁵

Si è rinvenuta, tra le diverse dichiarazioni dei vertici israeliani, una progressiva associazione dei civili impossibilitati a lasciare il luogo oggetto di ordine di evacuazione, con i terroristi di *Hamas*. Questa concezione, nella pratica, potrebbe indurre a considerare civili che non hanno alcun legame con il gruppo armato come obiettivi militari.⁴¹⁶

A tutti gli effetti invece, la Corte Internazionale di Giustizia, ha riconosciuto i civili di Gaza come categoria protetta dal diritto internazionale umanitario. Gli organismi delle Nazioni Unite hanno più volte ribadito, nelle risoluzioni, il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e il diritto a costituire un proprio Stato.⁴¹⁷

Alcuni autori ritengono che la valutazione dell'eventuale genocidio debba tener conto del più ampio contesto storico dei territori occupati, quindi dell'occupazione, delle demolizioni, delle costruzioni di barriere fisiche, della disparità di trattamento e delle violenze dei coloni.

⁴¹³ REDAZIONE, "More than a human can bear: Report by the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory on sexual violence", *Centro ateneo per i diritti umani*, 13 March 2025

⁴¹⁴ A. MAHDAMI, "An Israeli bomb destroyed 4,000 embryos at a Gaza IVF centre. Where is the outrage?", *The Guardian*, 20 aprile 2024, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/apr/20/israel-destroyed-embryos-bombing-ivf-center-gaza>

⁴¹⁵ Op.cit. nota 416

⁴¹⁶ L. PARISI, "Analisi giuridica della condotta di Israele a Gaza ai sensi della convenzione per la prevenzione e punizione del reato di genocidio", *Sistema penale*, 19 settembre 2025, <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/analisi-giuridica-della-condotta-di-israele-a-gaza-ai-sensi-della-convenzione-per-la-prevenzione-e-la-punizione-del-reato-di-genocidio>

⁴¹⁷ M. ARCARI, *Quali misure cautelari della Corte internazionale di giustizia per il caso Sudafrica c. Israele?*, "Diritti umani e diritto internazionale", vol. 18, n.1, 2024

L'esperienza della Striscia di Gaza si unisce alle altrettante succedutesi dal passato ad oggi. Basti pensare agli Armeni, ai Bosniaci-musulmani e poi ai Rohingya. Sono gruppi diversi accomunati da un elemento: la pulizia etnica finalizzata alla distruzione totale o parziale del gruppo. Infatti, confrontando le diverse situazioni, si può notare la sistematicità delle condotte illecite, tutte direttamente o indirettamente orientate all'eliminazione dell'entità da un determinato territorio.⁴¹⁸

Gli Armeni furono bersaglio dei Giovani Turchi. Ordinarono dapprima l'eliminazione della classe intellettuale e degli uomini in età militare, per poi organizzare la deportazione in massa di donne, bambini e anziani nelle zone desertiche dell'Impero Ottomano. Si appropriarono dei loro beni, delle loro proprietà e distrussero i siti culturali e religiosi della comunità. Furono privati dei beni essenziali alla sopravvivenza, subirono violenze sessuali, e altri trattamenti disumani, fino alla morte.

Srebrenica fu dichiarata *zona sicura*, ma si trasformò ben presto in una trappola per i Bosniaci-musulmani che vi si stiparono. Anche qui venne impedito l'ingresso agli aiuti umanitari⁴¹⁹, abusati e torturati i civili, e anche qui vennero sterminati, principalmente giovani ragazzi e uomini adulti. Srebrenica fu l'unica municipalità in cui, per i giudici internazionali, si sarebbe consumato un genocidio. Fu determinante il fatto che Srebrenica, oltre ad essere al momento una *zona sicura*, fosse un'area strategica per costituire la "Grande Serbia".⁴²⁰

Ai Rohingya, comunità etnica e religiosa del Myanmar, fu prima impedita l'acquisizione della cittadinanza Birmana, divenendo apolidi. Progressivamente gli furono negati i più basilari diritti politici, economici e sociali. Nel 2012, furono sfollati più di 100.000 membri della comunità, cui seguirono discriminazioni, persecuzioni e disumanizzazione del gruppo con discorsi d'odio. Quando venne indetto il censimento, gli fu imposto di registrarsi come bengalesi e, a fronte del loro rifiuto, furono esclusi da esso. In seguito, gli fu ritirato il documento d'identità che attestava la loro residenza in Myanmar.⁴²¹

I crimini commessi contro la comunità Rohingya si intensificarono dopo l'emersione di un gruppo di ribelli, *Arkan Rohingya Salvation Army*, che cominciarono ad attaccare stazioni di polizia birmane. Da qui, vennero ordinati esodi forzati della comunità verso il Bangladesh (su un milione, circa 700.000), impedendo l'accesso agli aiuti umanitari; i militari birmani

⁴¹⁸ F. LATTANZI, "La pulizia etnica come genocidio", *L'unità del diritto*, n. 23, aprile 2020

⁴¹⁹ ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Radovan Karadžić*, IT-95-5/18-T, 24 marzo 2016, parr. 4957-4961

⁴²⁰ REDAZIONE, "Pulizia etnica e genocidio nei Balcani", *Gariwo*, <https://it.gariwo.net/educazione/approfondimenti/pulizia-etnica-e-genocidio-nei-balcani-3499.html>

⁴²¹ Op. cit. nota 422

cominciarono a incendiare i villaggi e consumarono sistematicamente stupri e violenze sessuali di donne e bambini. Non c'è alcuna prova che la comunità avesse legami con il gruppo di ribelli. Chi è stato spinto oltre i confini birmani non ha alcuna possibilità di ritorno. Inoltre, le condizioni umanitarie a cui sono tutt'ora costretti non rispettano minimamente i valori di umanità e dignità. Sono rifugi in campi improvvisati, nella totale povertà e dove contrarre malattie mortali non è difficile. I sopravvissuti alle violenze sessuali non saranno più in grado di condurre una vita normale.

La situazione dei Rohingya è stata affrontata dagli organismi internazionali. La Missione d'indagine indipendente sul Myanmar ha dichiarato ci siano fondati motivi per ritenere esistente l'intento genocida.⁴²²

Nel 2019 è stata adita la Corte Internazionale di Giustizia dal Gambia⁴²³, che ha accusato il Myanmar di genocidio. Anche la Corte Penale Internazionale ha aperto un'indagine, inizialmente solo per deportazione come crimini di guerra e contro l'umanità, in quanto questa condotta si sarebbe perfezionata in Bangladesh, Stato parte dello Statuto di Roma. Non si esclude la possibilità che il Procuratore estenda l'attenzione anche al crimine di genocidio.⁴²⁴

Un ruolo importante nei genocidi della storia è stato svolto dalla propaganda, sia interna che esterna. Infatti, è pressoché impossibile consumare crimini simili su vasta scala senza che vi sia la diffusione di un'ideologia da parte dell'apparato statale. Sistematicamente allora, "l'altro" viene demonizzato e disumanizzato attraverso la creazione di un complotto.⁴²⁵

È un emblema la figura di Daniella Weiss, leader della comunità israeliana in Cisgiordania. È fondatrice del movimento *Nachala*, supportato dai ministri israeliani religiosi del governo (Smotrich e Ben Gvir), che è stato sanzionato da diversi Paesi per le condotte violente nei confronti dei Palestinesi.

L'obiettivo della Weiss, così come quello dei coloni è di costruire il "Grande Israele" biblico, annettendo totalmente la Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Infatti, sia i partiti di ultra destra al governo che il movimento dei coloni hanno percepito come una sconfitta la tregua proposta da Trump e accettata da *Hamas* e Israele. A riguardo ha dichiarato:

⁴²² F. PIRA, "Birmania: la Missione Internazionale Indipendente sui fatti del Myanmar (la Missione) rilascia il suo ultimo Rapporto", *L'osservatorio centro di ricerche sulle vittime civili del conflitto*, 18 settembre 2018

⁴²³ AMNESTY INTERNATIONAL, *La Corte di giustizia internazionale ordina a Myanmar di proteggere i rohingya*, "24 gennaio 2020

⁴²⁴ Op. cit. nota 422

⁴²⁵ J. SÉMELIN, *Purificare e distruggere. Usi politici dei massacri e dei genocidi*, Piccola biblioteca Einaudi Ns, Torino, 2007

“Abbiamo lavorato molto duramente negli ultimi due anni organizzando gruppi di famiglie, più di mille, pronte a trasferirsi immediatamente e permanentemente nella Striscia di Gaza. Abbiamo imparato dalla nostra esperienza in Giudea e Samaria che, quando occupi la terra fisicamente, le possibilità di successo sono grandi. Perché non fai solo una dichiarazione, non esprimi solo un'intenzione, bensì fai un atto. La nostra formula, il nostro modello, si basa sui pionieri dei primi anni dello Stato di Israele e negli anni immediatamente precedenti alla nascita dello Stato. Le persone si organizzavano in gruppi di volontari e occupavano la terra”.⁴²⁶

Il discorso della leader continua esprimendo l'intenzione di insediare nuovamente i coloni nella parte nord della Striscia di Gaza, con il supporto delle forze militari israeliane. Effettivamente, si è consolidata, dall'ottobre 2023, una tendenza ad affiancare sempre di più i coloni nelle loro aggressioni contro i Palestinesi della Cisgiordania, in un clima di totale impunità.⁴²⁷

Per quanto concerne invece la propaganda esterna, questa viene diffusa attraverso il *National branding*, promuovendo un'immagine positiva del Paese all'opinione pubblica.

Un esempio si può rinvenire nel 2013, quando finanziò la creazione del Ministero dell'*Hasbara* (Lapam), una sottosezione del Ministero degli Esteri, incentrata esclusivamente sulle strategie di comunicazione positive nel panorama estero dello Stato d'Israele.⁴²⁸

La strategia consisteva nel reclutare giovani bilingui con forti capacità comunicative che, dopo una formazione sulla retorica e l'uso delle parole, dovevano creare contenuti sui social media che promuovessero l'immagine di uno Stato democratico vittima nuovamente del terrorismo palestinese.

Attraverso il sistema di propaganda, Israele ha trasmesso, nel contesto dell'ultima offensiva a Gaza, le condotte illecite rivolte al popolo Palestinese, unicamente dal suo punto di vista. Allora il decesso di un alto numero di giornalisti, l'esclusione dell'UNRWA dalla distribuzione degli aiuti, gli ospedali distrutti e il personale medico ucciso è giustificato con l'affiliazione di questi ad *Hamas*.⁴²⁹

Nell'agosto 2025, Israele ha autorizzato l'ingresso nella Striscia di Gaza a dieci influencer americani e israeliani, per dimostrare che in realtà non c'è alcuna carestia nella regione. Sono

⁴²⁶ J. MOCCHI, “Gaza ebraica, i coloni non mollano”, *L'Espresso*, 21 ottobre 2025, <https://lespresso.it/c/mondo/2025/10/20/cisgiordania-gaza-colonie-daniella-weiss/57581>

⁴²⁷ Ibid.

⁴²⁸ REDAZIONE, “Hasbara: come funziona la propaganda israeliana”, *Ultimavoce*, 7 marzo 2024, <https://www.ultimavoce.it/hasbara-la-propaganda-israeliana/>

⁴²⁹ A.M BROGI, “Cos'è la “hasbara” e come Israele sta combattendo una guerra”, *Avvenire*, https://www.avvenire.it/mondo/cose-la-hasbara-e-come-israele-sta-combattendo-una-guerra-parallela-sul-web_94501

stati filmati i pallet colmi di viveri della Gaza Humanitarian Foundation ed è stata attribuita la responsabilità sull'insoddisfacente distribuzione di aiuti alle agenzie internazionali operative sul posto. Tali elementi risultano in contrasto con i dati riportati dalle organizzazioni delle Nazioni Unite e il divieto di accesso ai cronisti internazionali.⁴³⁰

Ci vorranno anni prima che si decida nel merito la questione, sia sulla responsabilità penale individuale che statale di Israele.

Va ricordato che, attualmente, non pende alcuna accusa di genocidio davanti alla Corte Penale Internazionale, sebbene ciò non escluda un eventuale ampliamento di indagine da parte del Procuratore Capo.

4.6 Il cessate-il-fuoco tra Israele ed Hamas.

L'8 ottobre 2025 è stato siglato l'accordo tra le due Parti in conflitto sulla prima fase del piano proposto dall'Amministrazione Trump. Questa consisteva nella sospensione immediata delle ostilità, pertanto sarebbero cessate tutte le operazioni militari aeree, di artiglieria e sorveglianza, e la restituzione di tutti gli ostaggi da parte di *Hamas*.

Il piano complessivo comprende venti punti,⁴³¹ tra cui: a) il ritiro delle truppe entro ventiquattr'ore dall'approvazione, nelle linee indicate in un allegato cartografico dell'accordo. L'esercito israeliano deve impegnarsi a non oltrepassare la Linea Gialla, a meno che ciò non sia necessario; b) liberazione dei prigionieri palestinesi; c) immediata riapertura di tutti i valichi per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari, riprendendo l'andamento antecedente al conflitto (500-600 camion giornalieri); d) l'istituzione di una task force di garanzia composta da Egitto, Qatar, USA e Turchia, che hanno il compito di monitorare l'attuazione del cessate-il-fuoco; e) demilitarizzazione di *Hamas* e, infine, f) la creazione di un *Consiglio di Pace*, presieduto dagli USA.

L'accordo ha comportato, in base ai dati del novembre 2025, una riduzione del 48% degli attacchi israeliani. Tuttavia, si sono consumate ancora operazioni militari armate nei pressi della Linea Gialla, provocando oltre 230 vittime Palestinesi.⁴³²

⁴³⁰ M. CARONE, "Gli influencer sbarcano a Gaza, l'informazione diventa "politainment"", *Huffpost*, 25 agosto 2025, https://www.huffingtonpost.it/blog/2025/08/25/news/gaza_influencer-19903147/

⁴³¹ AGENCE FRANCE-PRESSE, "Il piano di pace in 20 punti di Trump per Gaza", *Affarinternazionali*, 30 settembre 2025, <https://www.affarinternazionali.it/il-piano-di-pace-in-20-punti-di-trump-per-gaza/>

⁴³² C. AMENDOLITO, "La disciplina giuridica applicabile al cessate il fuoco tra Israele e Hamas dell'8 ottobre 2025", *SIDIBlog*, 24 novembre 2025, <https://www.sidiblog.org/2025/11/24/la-disciplina-giuridica-applicabile-al-cessate-il-fuoco-tra-israele-e-hamas-dell8-ottobre-2025/>

Sebbene siano state ritirate le truppe da alcune zone, l'esercito mantiene ancora il controllo su più della metà della Striscia di Gaza oltre la Linea Gialla, inclusi: il Governatorato di Rafah, le aree orientali della regione e parti a nord della Striscia.

Anche le violenze tra gli stessi Palestinesi non si sono fermate: Hamas e altre forze armate si sono scontrate con gruppi ritenuti complici di Israele, provocando diversi morti.

Il piano è stato in parte criticato dalla Segretaria Generale di Amnesty International, Agnès Callamard, secondo cui non è ammissibile subordinare il rispetto dei diritti garantiti dal diritto umanitario internazionale, all'accettazione del piano da parte di *Hamas*. L'accesso agli aiuti umanitari, la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri palestinesi detenuti illegalmente e la fine delle ostilità deve terminare a prescindere dalle volontà delle parti coinvolte.⁴³³

Nonostante le facilitazioni concesse dopo il cessate-il-fuoco, si è ancora lontani da un assestamento. Gli ingressi sono ancora insufficienti per soddisfare i bisogni alimentari minimi. Inoltre, ci vorranno anni prima che venga ricostruita di nuovo la Striscia. Posto che nel piano per il futuro di Gaza ci sarà ancora posto per l'autodeterminazione palestinese.⁴³⁴

Al momento in cui si scrive, il processo di pace è in fase di stallo a causa della recente offensiva di Israele e Stati Uniti in Iran e nel sud del Libano, che hanno comportato di nuovo la chiusura dei valichi nella Striscia di Gaza, impedendo l'ingresso di aiuti umanitari e l'uscita per coloro che hanno bisogno urgentemente cure al di fuori della regione.⁴³⁵

4.7 Le ripercussioni in Cisgiordania.

Dal 7 ottobre 2023, Israele avrebbe incrementato l'armamento delle *Squadre di Emergenza degli Insediamenti*, una forza paramilitare di coloni nella Cisgiordania occupata. Ciascuna Squadra è composta in media da dieci-trenta individui. Dall'inizio dell'offensiva israeliana a Gaza sono state create circa 800 nuove squadre.⁴³⁶

Questi gruppi armati sono sottoposti al controllo del Ministro della Sicurezza Ben-Gvir e sono autorizzati a svolgere i tipici compiti di polizia, come perquisizioni e arresti.

⁴³³ AMNESTY INTERNATIONAL, *Il piano di pace di Trump tra Israele e Hamas: cosa non va bene*, "1° ottobre 2025, <https://www.amnesty.it/il-piano-di-pace-di-trump-tra-israele-e-hamas-cosa-non-va-bene/>

⁴³⁴ S. TANTESH, J. BORGER, E. GRAHAM-HARRISON, "'Bloodshed was supposed to stop': no sign of normal life as Gaza's killing and misery grind on", *The Guardian*, 6 dicembre 2025, <https://www.theguardian.com/news/ng-interactive/2025/dec/06/bloodshed-was-supposed-to-stop-no-sign-of-normal-life-as-gazas-killing-and-misery-grind-on>

⁴³⁵ OCHA, *Humanitarian Situation Report. 6 March 2026*, 6 marzo 2026, <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-report-6-march-2026>

⁴³⁶ C. HAMILL STEWART, "Will Israel's arming of settler militia in the West Bank backfire?", *The New Arab*, 11 giugno 2024, <https://www.newarab.com/analysis/will-israels-plan-arm-settler-militia-west-bank-backfire>

Secondo il report ACLED, organismo di monitoraggio della violenza politica, i confini tra forze militari statali e milizie locali risultano spesso confusi. Questi gruppi dispongono di armi tipicamente militari inaccessibili ai civili, indossano uniformi militari e agiscono contro i Palestinesi come se fossero parte dell'esercito.⁴³⁷

Dal 2023, i Palestinesi della Cisgiordania hanno subito attacchi aerei (solo nel 2025, ne sono stati registrati 38) e sfollamenti forzati. I primi evacuati sono stati i campi profughi di Jenin, Tulkarm, Nur Shams e El Far'a. Circa 40.000 persone sono state sfollate.

Allo stesso tempo, anche i gruppi palestinesi locali hanno continuato a lanciare ordigni esplosivi nei campi profughi e intrapreso scontri con le forze israeliane.⁴³⁸

Secondo l'organizzazione Human Rights Watch, gli sfollamenti forzati dai campi prima citati costituiscono crimini di guerra e contro l'umanità, sottolineando il loro svolgimento senza garanzie del diritto internazionale e senza possibilità di ritorno. Le immagini satellitari evidenziano che oltre 850, tra abitazioni e altri edifici civili, sono stati distrutti o gravemente danneggiati nei diversi campi evacuati.

Nel report, HRW esorta gli Stati a imporre un embargo sulle armi verso Israele e a garantire l'esecuzione dei mandati di arresto dalla Corte Penale Internazionale.⁴³⁹

Nel mese di ottobre 2025, mentre si siglava il cessate-il-fuoco tra Israele ed *Hamas* a Gaza, le violenze dei coloni in Cisgiordania hanno superato i 400 episodi. Circa la metà di questi ha preso di mira agricoltori palestinesi e i loro uliveti.⁴⁴⁰

La raccolta delle olive è la principale fonte di sostentamento per migliaia di famiglie, pertanto i continui attacchi stagionali da parte dei coloni comportano danni economici sia immediati che sul lungo periodo.

Le aggressioni hanno incluso lancio di pietre, abbattimento di alberi, razzie di raccolti, incendi e spari finalizzati a intimidire i Palestinesi. Nell'episodio più violento, risalente al 10 ottobre

⁴³⁷ MIDDLE EAST ANALYST, N. KHDOR, "Civilians or soldiers? Settler violence in the West Bank", *ACLED*, 10 giugno 2024, <https://acleddata.com/report/civilians-or-soldiers-settler-violence-west-bank>

⁴³⁸ REDAZIONE, "Cisgiordania- UNRWA: lo sfollamento forzato colpisce 40.000 persone", *Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite*, 11 febbraio 2025, <https://unric.org/it/cisgiordania-unrwa-lo-sfollamento-forzato-colpisce-40-000-persone/>

⁴³⁹ REDAZIONE, "Israel's emptying of West Bank refugee camps amounts to war crimes: HRW", *Al Jazeera*, 20 novembre 2025, <https://www.aljazeera.com/news/2025/11/20/israels-emptying-of-west-bank-refugee-camps-amounts-to-war-crimes-hrw>

⁴⁴⁰ MIDDLE EAST ANALYST, N. EZZEDDINE, S. HINDREEN ALI, N. KHDOR, M. AL ABDULLAH, S. EISSA, "Middle East Overview: November 2025", *ACLED*, 7 novembre 2025, <https://acleddata.com/update/middle-east-overview-november-2025>

2025, circa ottanta coloni, alcuni armati, hanno compiuto un'aggressione contro i raccoglitori di olive nel villaggio di Bayta a Nablus, ferendone alcuni.⁴⁴¹

Queste condotte ripetute e la crescente presenza dei coloni hanno comportato l'emissione di ordini di zona militare chiusa da parte dell'IDF, impedendo del tutto ai Palestinesi di accedere ai propri uliveti.⁴⁴²

Nel frattempo, gli insediamenti israeliani hanno continuato ad espandersi. Secondo un rapporto della Commissione per la resistenza all'occupazione (ente palestinese che monitora e documenta le attività israeliane in Cisgiordania)⁴⁴³, dall'ottobre 2023 all'ottobre 2025, il numero dei nuovi avamposti è aumentato del 60% rispetto al periodo antecedente. Israele avrebbe confiscato circa 13.600 acri di terre ai Palestinesi, contrassegnandole come *terre demaniali*, altre trasformate in zone cuscinetto attorno agli insediamenti.

Ciò ha limitato la libertà dei Palestinesi nell'edificare e negli spostamenti: sono stati registrati 916 checkpoint in tutta la Cisgiordania e 243 nuovi cancelli in ferro, installati dal 2023.⁴⁴⁴

Il governo israeliano ha riclassificato tredici quartieri come insediamenti indipendenti, ha approvato ventidue nuovi insediamenti e ha legalizzato undici avamposti precedentemente non autorizzati. Il numero degli insediamenti e degli avamposti è in costante crescita, accompagnandosi agli ordini di demolizione rivolti ai Palestinesi.⁴⁴⁵

L'andamento vigoroso con cui si sono insediati i nuovi coloni in Cisgiordania contrasta con il contenuto del parere consultivo emesso dalla Corte Internazionale di Giustizia il 19 luglio 2024.⁴⁴⁶

L'Assemblea Generale, con la risoluzione 77/247 del 30 dicembre 2022, chiedeva alla Corte un parere consultivo in relazione a due questioni: la prima attinente alle conseguenze legali delle violazioni poste in essere da Israele nei TPO dal 1967 (occupazione prolungata, insediamenti,

⁴⁴¹ PALESTINIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS, *Settler Attacks Escalate Alarmingly against Palestinian Farmers and Their Property during Olive Harvest Season in Southern Nablus*, 12 ottobre 2025, <https://pchrghaza.org/settler-attacks-escalate-alarmingly-against-palestinian-farmers-and-their-property-during-olive-harvest-season-in-southern-nablus/>

⁴⁴² J. BURKE, S. TAHA, “‘Olives are everything for us’: West Bank farmers prevented from harvesting by settler violence”, *The Guardian*, 3 novembre 2025, <https://www.theguardian.com/world/2025/nov/03/olives-settler-violence-west-bank-farmers>

⁴⁴³ REDAZIONE, “Resistenza al Muro e agli insediamenti”: 38359 attacchi perpetrati dall'occupazione e dai suoi coloni in Cisgiordania dal 7 ottobre 2023”, *Union of OICNews Agencies*, 5 ottobre 2025

⁴⁴⁴ REDAZIONE, “114 new Israeli settlement outposts built in West Bank since 2023: report”, *The New Arab*, 5 ottobre 2025, <https://www.newarab.com/news/114-israeli-settler-outposts-built-w-bank-2023-report>

⁴⁴⁵ Ibid.

⁴⁴⁶ CIG, *Legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the occupied palestinian territory, including East Jerusalem*, parere consultivo, 19 luglio 2024, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf>

annessione dei territori occupati, misure volte ad alterare la composizione demografica e l'adozione di misure discriminatorie). La seconda riguardante le conseguenze legali di questa occupazione in capo agli Stati delle Nazioni Unite.

Circa la prima questione, la Corte ha richiamato il parere consultivo emesso nel 2004 in relazione alla costruzione del Muro in Cisgiordania per ribadire che, come allora, le modalità con cui Israele sta occupando il territorio non è compatibile con il diritto internazionale.

Ha precisato che, sebbene negli Accordi di Oslo sia prevista la sua gestione su parte della Cisgiordania, questo non si traduce in un diritto di annessione, né in un esercizio di giurisdizione sul territorio svincolato dagli obblighi dell'occupante, né nell'autorizzazione a permanervi per esigenze di sicurezza.⁴⁴⁷

Il diritto umanitario non esclude la configurabilità dell'occupazione protratta sul lungo periodo, ma impone all'occupante di rispettare il divieto di minaccia o uso della forza e di acquisizione territoriale, oltre al rispetto del diritto all'autodeterminazione del popolo lì stanziato. In nessun caso, per il semplice fatto di occupare un territorio, a prescindere da quanto duri l'occupazione, se ne diviene sovrano.

Secondo la Corte, è in atto un'*annessione de facto* di gran parte dei territori occupati (per la Corte consistono in Cisgiordania, Striscia di Gaza e Gerusalemme Est), evidenziata dalla continua espansione delle colonie, dalla costruzione di barriere, dallo sfruttamento delle risorse naturali, dalla dichiarazione di Gerusalemme come capitale e dall'estensione della legislazione israeliana a Gerusalemme Est e Cisgiordania.⁴⁴⁸

La Corte ha affermato che le misure adottate configurano discriminazione sistemica e segregazione della popolazione palestinese.

Tale politica ha indotto la Corte a dichiarare illegittima la presenza di Israele nei territori occupati e che il tentativo di annessione, anche mediante la modifica territoriale, viola "*l'integrità dei territori occupati in quanto elemento del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese*" (Parere, parr. 261-263).⁴⁴⁹

⁴⁴⁷ M. ARCARI, "Un'occupazione, un'annessione, una norma imperativa. Note sul parere della Corte internazionale di giustizia del 19 luglio 2024", *Diritti umani e diritto internazionale*, Fascicolo 3, settembre-dicembre 2024

⁴⁴⁸ Israele ha progressivamente esteso la propria giurisdizione civile anche alla Cisgiordania. Negli ultimi anni, si è assistito a una più frequente applicazione di regolamenti e norme israeliani anche alle infrastrutture dei territori occupati. Sono state avanzate, negli ultimi dieci anni, circa centocinquanta proposte legislative di armonizzazione tra la legislazione cisgiordana e israeliana, tra cui va menzionata quella del 2023 che ha istituito la *Settlement Administration*, sotto l'autorità del Ministro Smotrich. (N. MOSSA, "L'annessione che avanza: Israele e la nuova legge sulla "sovranità" in Cisgiordania", *Geopolitica.info*, 14 novembre 2025, <https://geopolitica.info/annessione-che-avanza-israele-cisgiordania/>)

⁴⁴⁹ Op. cit. nota 454

Di conseguenza, ha ordinato a Israele di smantellare gli insediamenti e restituire i territori al popolo palestinese, al fine da permetterne l'autodeterminazione.

Riguardo al secondo quesito, i giudici hanno stabilito che vige in capo a tutti gli Stati l'obbligo di collaborare con gli organismi internazionali affinché si ponga fine a tale sistema di violazioni quanto prima. Pertanto, gli Stati della comunità internazionale vengono esortati a non riconoscere come legittime le conseguenze alle politiche israeliane e a non fornire assistenza nel mantenimento dell'occupazione illegale. Gli è richiesto di rimuovere ogni ostacolo che si frapponga tra il popolo palestinese e l'autodeterminazione.⁴⁵⁰

Il parere della Corte è stato recepito nella risoluzione A/RES-10/24, adottata dall'Assemblea Generale il 18 settembre 2024, che domanda ad Israele di porre fine, senza ritardo, alla sua presenza illecita sui territori palestinesi occupati.

Il parere emesso dalla CIG non ha prodotto alcun cambiamento nelle politiche israeliane.

Il 22 ottobre 2025 la Knesset ha approvato in prima lettura un disegno di legge proposto dal partito conservatore *Noam*. È la prima volta che si esprime a livello normativo l'intenzione di annettere, mediante imposizione della propria sovranità, la Cisgiordania occupata.⁴⁵¹

In un territorio già frammentato, sono stati stanziati i finanziamenti per la costruzione di una strada tra Al Azariya, a est di Gerusalemme e il grande insediamento Ma'ale Adumim, conclusa nel 2024. Questa è riservata solo ai Palestinesi e gli consentirà di spostarsi dal sud al nord della Cisgiordania, senza interferire con la realizzazione del piano E1, approvato ad agosto 2024. Qui è prevista la costruzione di migliaia di unità abitative in una zona strategica della Cisgiordania: la sua attuazione consentirebbe il collegamento diretto tra l'insediamento più grande della Cisgiordania e Gerusalemme.⁴⁵²

Secondo il progetto, nell'area contrassegnata come E1, dovranno essere espulsi circa 7.000 beduini e dovranno essere confiscate le loro terre.

Queste misure possono compromettere ulteriormente la soluzione a due Stati e intensificare la segregazione palestinese.⁴⁵³

⁴⁵⁰ L. DETTORI, "Il crescente ruolo strategico della Corte internazionale di giustizia nel conflitto Israele-palestinese", *Diritti Comparati*, 11 settembre 2024, <https://www.diritticomparati.it/il-crescente-ruolo-strategico-della-corte-internazionale-di-giustizia-nel-conflitto-israelo-palestinese/>

⁴⁵¹ N. MOSSA, "L'annessione che avanza: Israele e la nuova legge sulla "sovranità" in Cisgiordania", *Geopolitica.info*, 14 novembre 2025, <https://geopolitica.info/annessione-che-avanza-israele-cisgiordania/>

⁴⁵² C. CRUCIATI, "Sulla via israeliana per l'annessione c'è un villaggio beduino", *Il manifesto*, 15 novembre 2025, <https://ilmanifesto.it/sulla-via-israeliana-per-lannessione-ce-un-villaggio-beduino>

⁴⁵³ A. UMBRELLO, "Israele, una strada per annientare la speranza di uno Stato palestinese", *InsideOver*, 4 aprile 2025

CONCLUSIONI

Il percorso ricostruttivo svolto nel presente elaborato ha messo in luce la complessità dell'accertamento del crimine di genocidio.

La definizione cristallizzata nella *Convenzione sul genocidio* del 1948, e ripresa dagli statuti delle corti penali internazionali, ha garantito una solida base normativa al crimine di genocidio. Tuttavia, al momento della sua applicazione, ha manifestato limiti rilevanti attinenti alla prova dell'intento specifico di distruggere il gruppo in quanto tale.

Infatti, in fase di accertamento del *dolus specialis*, si richiede ai giudici una valutazione rigorosa del contesto, delle condotte poste in essere e delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti.

L'intento genocidario deve essere l'unica deduzione possibile, all'esito di questo accertamento. Si è altresì evidenziato come il crimine in esame sia frequentemente promosso da vertici statali, facendo così sorgere, al fianco della responsabilità penale individuale, anche quella statale, di competenza della Corte internazionale di Giustizia.

A rendere articolato l'accertamento del crimine di genocidio non è soltanto l'esigente elemento psicologico, bensì anche la sua attinenza politica.

Infatti, nel panorama della giustizia internazionale, è indispensabile la cooperazione dei singoli Stati con gli organi giurisdizionali internazionali: lo svolgimento di un processo davanti alla Corte Penale Internazionale, che non può svolgersi in contumacia del *reo*, è subordinato all'arresto di quest'ultimo da parte dello Stato sul cui territorio il soggetto si trovi; davanti alla Corte internazionale di Giustizia, dal momento in cui uno Stato sia a conoscenza del rischio di genocidio, sorge in capo ad esso l'obbligo giuridico di attivarsi per prevenirlo.

Tali obblighi gravanti sugli Stati, posti a tutela di interessi condivisi dalla comunità internazionale, si scontrano molto spesso con dinamiche geopolitiche che ostacolano l'accertamento della responsabilità e adottare misure efficaci.

Le vicende esposte nel corso della trattazione, relative al conflitto israelo-palestinese, hanno confermato tali criticità: la nozione di un crimine collettivamente così violento si presta a interpretazioni divergenti quando deve applicarsi a situazioni concrete connotate dalla complessità fattuale e rilevanti implicazioni politiche.

Alla luce delle diverse esperienze giurisprudenziali, si è assistito al rafforzamento di meccanismi di tutela contro crimini internazionali lesivi della collettività, senza però riuscire a superare del tutto le difficoltà legate all'accertamento dei fatti e alla prova dell'intento specifico. Superare la sottile discrepanza tra la dimensione normativa e fattuale legata al crimine di genocidio, rappresenta oggi una delle principali sfide della comunità internazionale.

È necessario garantire che il divieto di genocidio non rimanga soltanto un principio di valore simbolico, bensì una direttiva di reale tutela alle popolazioni.

Il futuro della repressione del crimine di genocidio dipenderà dalle capacità della comunità internazionale di conciliare la qualificazione giuridica del crimine con la volontà delle politiche statali di garantire tutela all'intera umanità.

Bibliografia

- A. ADANAN, "Reflecting on the genocide convention in its Eighth decade. How universal jurisdiction developed over genocide", *Journal of International criminal justice*, 26 novembre 2021, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqab070>
- AGENCE FRANCE-PRESSE, "Il piano di pace in 20 punti di Trump per Gaza", *AffarInternazionali*, 30 settembre 2025, <https://www.affarinternazionali.it/il-piano-di-pace-in-20-punti-di-trump-per-gaza/>
- F. ALBANESE, C. ELIA, *J'accuse. Gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo, Israele, l'apartheid in Palestina e la guerra*, Fuoriscena, Milano, 2023
- C. AMENDOLITO, "La disciplina giuridica applicabile al cessate il fuoco tra Israele e Hamas dell'8 ottobre 2025", *SIDIBlog*, 24 novembre 2025, <https://www.sidiblog.org/2025/11/24/la-disciplina-giuridica-applicabile-al-cessate-il-fuoco-tra-israele-e-hamas-dell8-ottobre-2025/>
- E. AMATI ET AL, *Introduzione al diritto penale internazionale*, Giuffrè, Milano, 2010
- D. AMOROSO, "Sistemi di supporto alle decisioni basati sull'IA e crimini di guerra: alcune riflessioni alla luce di una recente inchiesta giornalistica", *Diritti umani e diritto internazionale*, ISSN 1971-7105, Fascicolo 2, maggio-agosto 2024
- A. ANNONI, "L'applicazione del regime giuridico dell'occupazione nei territori palestinesi occupati", *DEP- Deportate, esuli, profughe*, ISSN 1824-4483, n. 13-14, 2010
- M. ARCARI, "Quali misure cautelari della Corte internazionale di giustizia per il caso Sudafrica c. Israele?", *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 18, n.1, 2024, <https://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2024/05/Interventi-Arcari.pdf>
- M. ARCARI, "Un'occupazione, un'annessione, una norma imperativa. Note sul parere della Corte internazionale di giustizia del 19 luglio 2024", *Diritti umani e diritto internazionale*, ISSN 1971-7105, Fascicolo 3, settembre-dicembre 2024
- N. Y. BARIGYE, M. HENDRICKSE, V. TODESCHINI, "Genocidal intent in armed conflict: unpacking the ICJ'S-Only reasonable inference-standard", *Opiniojuris*, 26 maggio 2025, <https://opiniojuris.org/2025/05/26/genocidal-intent-in-armed-conflict-unpacking-the-icjs-only-reasonable-inference-standard/>
- P. BARGIACCHI, "L'ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 26 gennaio 2024 sulle misure provvisorie nella controversia tra Sud Africa e Israele e il report israeliano sulla loro attuazione del 26 febbraio 2024", *DPCE online*, ISSN 2037-6677, 1/2024, <file:///C:/Users/Fabio/Downloads/valeriolubello,+Journal+manager,+D1+-+BARGIACCHI.pdf>
- P. BEHRENS, "Individualized crime: genocidal intent in the case of Croatia", *Cambridge university Press*, 30 ottobre 2015, <https://doi.org/10.1017/S0922156515000503>
- A. BERNARDI, "La guerra dell'acqua: disuguaglianza strutturale a Gaza e in Cisgiordania, 9 luglio 2025", *Mondo internazionale*, ISSN 2974-5837, <https://mondointernazionale.org/post/la-guerra-dellacqua-disuguaglianza-strutturale-a-gaza-e-in-cisgiordania>

P. BERTOLI, “La Palestina nel diritto internazionale privato e processuale”, *Rivista di Diritto internazionale Privato e Processuale*, n.1, 1° gennaio 2025, pp. 21-52

I. BLACK, *Enemies and Neighbours: Arabs and Jews in Palestine and Israel, 1917-2017*, New York, Grove Atlantic, 2017

R. BOATMAN, A. MARTIN, “Dal fallimento alla giustizia. Come trarre insegnamento dagli Accordi di Oslo per promuovere un nuovo approccio alla pace israelo-palestinese nel rispetto dei diritti”, *Oxfam International*, ISBN 978-1-78748-511-2, settembre 2019, https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2019/11/From-failed-to-fair-oslo_ITA-DEF.pdf;

B. I. BONAFÈ, “Responsabilità dello Stato e dell’individuo per crimine di genocidio: persistenti incertezze nella giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia”, *SIDIBlog*, 20 febbraio 2015, <https://www.sidiblog.org/2015/02/20/responsabilita-dello-stato-e-dellindividuo-per-crimine-di-genocidio-persistenti-incertezze-nella-giurisprudenza-della-corte-internazionale-di-giustizia/>

A. BUFALINI, “La responsabilità internazionale dello Stato per atti di genocidio: un regime in cerca di autonomia”, *Diritti umani e diritto internazionale*, ISSN 1971-7105, Fascicolo 3, settembre- dicembre 2015

M. CASTELLANETA, “A Gaza è in corso un genocidio: la Commissione di inchiesta indipendente del Consiglio dei diritti umani divulga il nuovo rapporto”, *AffarInternazionali*, ISSN 2280-9228, 18 settembre 2025, <https://www.affarinternazionali.it/a-gaza-e-in-corso-un-genocidio-la-commissione-di-inchiesta-indipendente-del-consiglio-dei-diritti-umani-divulga-il-nuovo-rapporto/>

A. CIVITELLA, “Intelligenza artificiale e diritto internazionale umanitario: l’uso di Lavender nel conflitto israelo-palestinese”, *SIDIBlog*, 3 giugno 2024, <https://www.sidiblog.org/2024/06/03/intelligenza-artificiale-e-diritto-internazionale-umanitario-luso-di-lavender-nel-conflitto-israelo-palestinese/>

L. DANIELE, “Da Gaza all’Italia: genocidio, “legicidio” e derive anticostituzionali”, *Costituzionalismo.it*, ISSN 2036-6744, n. 3 2025, <https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/3-2025-1.-Daniele.pdf>

L. DANIELE, T. MARINIELLO, “Note a margine dell’operazione Guardiano delle Mura, Parte I, le ombre del dibattito italiano su Gaza e Sheikh Jarrah, alla luce del diritto internazionale”, *SIDIBlog*, 25 giugno 2021, <https://www.sidiblog.org/2021/06/25/note-a-margine-delloperazione-guardiano-delle-mura-parte-i-le-ombre-del-dibattito-italiano-su-gaza-e-sheikh-jarrah-alla-luce-del-diritto-internazionale/>

L. DANIELE, T. MARINIELLO, “Note a margine dell’operazione Guardiano delle Mura, Parte II. La costruzione contra legem delle strutture civili di Gaza come obiettivi militari e il discrimine tra attacchi sproporzionati e attacchi indiscriminati nel diritto internazionale umanitario e penale”, *SIDIBlog*, 29 giugno 2021, <https://www.sidiblog.org/2021/06/29/note-a-margine-delloperazione-guardiano-delle-mura-parte-ii-la-costruzione-contra-legem-delle-strutture-civili-di-gaza-come-obiettivi-militari-e-il-discrimine-tra-attacchi/>

M. DELLI SANTI, “Il ruolo della Corte Penale Internazionale nella crisi di Gaza. I fondamenti giuridici della richiesta dei mandati di arresto del Procuratore della Corte penale internazionale”, *Giurisprudenza penale web*, ISSN 2499-846X, 5, 2024

L. DETTORI, “Il caso Sudafrica c. Israele davanti alla Corte internazionale di Giustizia: analisi e implicazioni”, *Diritti comparati*, 30 gennaio 2024, <https://www.diritticomparati.it/il-caso-sudafrica-vs-israele-davanti-alla-corte-internazionale-di-giustizia-analisi-e-implicazioni/>

L. DETTORI, “Il crescente ruolo strategico della Corte internazionale di giustizia nel conflitto Israelo-palestinese”, *Diritti Comparati*, 11 settembre 2024, <https://www.diritticomparati.it/il-crescente-ruolo-strategico-della-corte-internazionale-di-giustizia-nel-conflitto-israelo-palestinese/>

M. R. DONNARUMMA, “L’ordinanza della CIG nel caso Sudafrica v. Israele e l’accusa di genocidio”, *Giurisprudenza Penale*, 2, 2024, https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2024/02/donnarumma_2024_2.pdf

D. ELBER, *Due pesi e due misure. Il diritto internazionale e Israele*, Belforte Salomone, Livorno, 2020

D. ELBER, *Il mandato per la Palestina. Le radici legali dello Stato di Israele*, Belforte Salomone, Livorno, 2022

M. FLORES, “Come si è giunti alla convenzione sul genocidio”, *Diritti umani e diritto internazionale*, ISSN 1971-7105, Fascicolo 3, settembre-dicembre 2015

S. FORLATI, “The legal obligation to prevent genocide: Bosnia v. Serbia and beyond”, in *Polish yearbook of international law*, ISSN 0554-498X, 2011

P. FONZI, *Genocidio. Una storia politica e culturale*, Laterza, Roma, 2025

A. GATTI, “Lo Stato ebraico come mito: origini e conseguenze della legge fondamentale Nation-State”, *DPCE online*, ISSN 2037-6677, 2021

M. L. GELVIN, *The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War*, Cambridge, CUP, 2005

G. GOMEL, “Sul crimine di ‘Apartheid’ da parte di Israele: il diritto e i fatti della storia”, *Il Mulino*, 21 maggio 2021, <https://www.rivistailmulino.it/a/human-rights-watch-e-il-crimine-di-apartheid-da-parte-di-israele-il-diritto-e-i-fatti-della-storia>

R. J. GOLDSTONE E R. J. HAMILTON, “Bosnia v. Serbia: lessons from the Encounter of the International Court of Justice with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia”, *Leiden Journal of International Law*, 2008, pp. 95 ss.

A. H. HOURANI, *A History of the Arab Peoples*, Cambridge, Harward University Press, 2002

A. INSOLIA, “La messa al bando dell’UNRWA: quale sorte per l’assistenza umanitaria a Gaza? ”, *Ordine internazionale e diritti umani*, ISSN 2284-3531, n. 4/2025

A. JACKSON, *The British Empire and the Second World War*, London, Canergie, 2006

- F. LATTANZI, “Il contributo della giurisprudenza del Tribunale penale per la ex Jugoslavia all’interpretazione della nozione di genocidio in particolare alla luce dei casi Karadžić e Mladić”, *Romatre press*, <https://romatrepress.uniroma3.it/repository/0/pdf/1443180b-f634-4576-ab8a-ca78a4cb9e25.pdf>
- F. LATTANZI, “La pulizia etnica come genocidio”, *L’unità del diritto*, n.23, aprile 2020
- C. D. LEOTTA, “L’intent to destroy nel crimine di genocidio. Un esame della giurisprudenza internazionale”, *Archivio penale*, n. 3, 2012
- C. LENTINI, “Il crimine di genocidio nell’ambito del diritto internazionale: definizione, prassi giurisprudenziale e riferimenti all’attualità”, *DirittoConsenso*, 23 giugno 2021, <https://www.dirittoconsenso.it/2021/06/23/il-crimine-di-genocidio/>
- M. LONGOBARDO, “L’obbligo di prevenzione del genocidio e la distinzione fra obblighi di condotta e obblighi di risultato”, <http://dx.doi.org/10.12829/94292>
- A. MANEGGIA, “L’attribuzione dell’intento genocidario allo Stato”, *Diritti Umani e diritto internazionale*, ISSN 1971-7105, Fascicolo 2, maggio-agosto 2024
- M. MANCINI, “Adesione della Palestina allo Statuto di Roma e dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale”, *Ordine internazionale e diritti umani*, ISSN 2284-3531, 2015, pp. 358-362, https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2021/12/1_paragrafo_1_CPI-2-2015.pdf
- L. MARINI, “La Commissione ONU e il genocidio: un momento di chiarezza”, *Questione giustizia*, ISSN 2420-952X, 1° ottobre 2025
- M. MARCHESIELLO, “Israele genocida?”, *Politica del diritto*, ISSN 0032-3063, Fascicolo 1, marzo 2024
- C. MELONI, “Immunità dell’individuo- organo di fonte internazionale nel diritto penale”, *La legislazione penale*, ISSN: 2421-552X, 30 giugno 2025, <https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2025/07/MELONI-Definitivo.pdf>
- G. MILANI, “Storia e diritto in Israele. Dalle leggi fondamentali alla definizione del popolo israeliano”, *Rivista Ianus*, 2013, pp. 65 ss.
- G. MINERVINI, “Il contributo dell’ICTY alla definizione del crimine di genocidio: in margine al caso Mladić”, *Diritti umani e diritto internazionale*, ISSN 1971-7105, Fascicolo 2, maggio-agosto 2018
- A. NATALE, “Crimini di guerra e contro l’umanità commessi in Darfur: le origini del conflitto e l’intervento della comunità internazionale”, *InnovazioneDiritto*, 8/2008
- S. OTTONI, “La posizione della Corte Internazionale di Giustizia sul rischio di genocidio nei confronti del popolo palestinese a Gaza”, *Giustizia Insieme*, ISSN 2974-9999, 2 febbraio 2024, <https://www.giustiziainsieme.it/it/costituzione-e-carta-dei-diritti-fondamentali/3032-la-posizione-della-corte-internazionale-di-justizia-sul-rischio-di-genocidio-nei-confronti-del-popolo-palestinese-di-sibilla-ottoni>
- A. ORIOLO, “The right to food, crimes and justice: the deliberate starvation of the palestinian people before international courts”, *SIDIBlog*, Volume 11, 12 dicembre 2024,

<https://www.sidiblog.org/2024/12/12/the-right-to-food-crimes-and-justice-the-deliberate-starvation-of-the-palestinian-people-before-international-courts/>

A. ORIOLO, *Responsabilità penale internazionale degli individui tra sovranità statale e giurisdizione universale*, E.S.I., Napoli 2008

I. PAPPÉ, *Brevissima storia del conflitto tra Israele e Palestina: dal 1882 a oggi*, Fazi Editore, Roma, 2024

F. PALAZZO, “Crimini internazionali e giurisdizione interna”, *Diritto penale e processo*, n.2, 1° febbraio 2024, p. 153

L. PARSI, “Analisi giuridica della condotta di Israele a Gaza ai sensi della convenzione per la prevenzione e punizione del reato di genocidio”, *Sistema penale*, ISSN 2704-8098, 19 settembre 2025, <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/analisi-giuridica-della-condotta-di-israele-a-gaza-ai-sensi-della-convenzione-per-la-prevenzione-e-la-punizione-del-reato-di-genocidio>

L. PARSI, “Evacuazioni di civili nei conflitti armati. Criteri di liceità e profili di responsabilità penale alla luce della giurisprudenza internazionale”, *Giustizia insieme*, ISSN: 2974-999, 25 febbraio 2026, <https://www.giustiziainsieme.it/articolo/3796-evacuazioni-di-civili-nei-conflitti-armati>

R. PISILLO MAZZESCHI, E. CARLI, “Proving specific intent in genocide: the plan and the pattern of conduct”, *Diritti umani e diritto internazionale*, ISSN 1971-7105, Fascicolo 2, maggio-agosto 2024

L. POLTRONIERI ROSSETTI, “La Corte penale internazionale di fronte agli avvenimenti in Israele e nella Striscia di Gaza: quali prospettive per l’accertamento delle responsabilità penali internazionali?”, *SIDIBlog*, ISSN 2465-0927, Volume 10, 2023, <https://www.sidiblog.org/2023/11/09/la-corte-penale-internazionale-e-i-recenti-avvenimenti-in-israele-e-nel-territorio-palestinese-quali-prospettive-per-laccertamento-di-responsabilita-penali-internazionali/>

A. PRETI, “The ICC arrest warrants in the situation in the State of Palestine: some reflections on the chamber’s decisions”, *SIDIBlog*, 27 gennaio 2025, <https://www.sidiblog.org/2025/01/27/the-icc-arrest-warrants-in-the-situation-in-the-state-of-palestine-some-reflections-on-the-chambers-decisions/>

L. PROSPERI, “The ICC issued arrest warrants against Netanyahu, Gallant, and Hamas’ commander-in-chief Deif: what next?”, *Ordine internazionale e diritti umani*, ISSN 2284-3531, 5, 2024, <https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2024/12/OIDU-CPI-5-2024-11.pdf>

V. RAINÒ, “The Prosecutor v. Radovan Karadžić. Un breve commento ai punti salienti della sentenza di condanna”, *Giustizia Penale*, ISSN 2499-846X, 6, 2016

N. RONZITTI, “Crimini internazionali, tribunali interni e giustizia penale internazionale”, *Istituto affari internazionali*, 1998, <https://www.iai.it/sites/default/files/iai9806.pdf>

N. RONZITTI, “Immunità e crimine internazionale di tortura”, *Osservatorio di politica internazionale*, n.55, aprile 2015,

<https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/note/PI0055Not.pdf>

N. RONZITTI, “Ostilità Hamas-Israele e le regole dei conflitti armati”, *Affari Internazionali*, ISSN 2280-9228, 20 ottobre 2023, <https://www.affarinternazionali.it/le-ostilita-hamas-israele-e-le-regole-dei-conflitti-armati/>

D. ROSSI D’AMBROSIO, “Il crimine di uso di scudi umani nel diritto penale internazionale. Struttura, elementi e rapporti con altri crimini internazionali”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 29 aprile 2016

J. SÉMELIN, *Purificare e distruggere. Usi politici dei massacri e dei genocidi*, Piccola biblioteca Einaudi Ns, Torino, 2007

E. STINCHELLI, “L’occupazione dei territori palestinesi nel diritto internazionale”, *Diritto Consenso*, 29 maggio 2021, <https://www.dirittoconsenso.it/2021/05/29/occupazione-dei-territori-palestinesi-nel-diritto-internazionale/>

C. J. TAMS, M. MENNECKE, “The genocide case before international court of justice”, 12 giugno 2009, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1416756

G. VERDIRAME, “The genocide definition in the jurisprudence of the ad hoc tribunals”, *International and comparative law quarterly*, vol. 49, luglio 2000

U. VILLANI, “La risoluzione del Parlamento Europeo sul riconoscimento della Palestina”, *Eurojus*, ISSN 2384-9169, 17 febbraio 2015, [https://www.uniba.it/it/docenti/nalin-egeria/attivita-didattica/nalin-a.a.-2014-2015/EurojusLarisoluzionedelParlamentoeuropeosulriconoscimentodellaPalestina.pdf#:~:text=Con%20una%20votazione%20a%20larga%20maggioranza%20\(498,riconoscimento%20dell%20Stato%20di%20Palestina%20\(%E2%80%9CPalestine%20statehood%E2%80%9D](https://www.uniba.it/it/docenti/nalin-egeria/attivita-didattica/nalin-a.a.-2014-2015/EurojusLarisoluzionedelParlamentoeuropeosulriconoscimentodellaPalestina.pdf#:~:text=Con%20una%20votazione%20a%20larga%20maggioranza%20(498,riconoscimento%20dell%20Stato%20di%20Palestina%20(%E2%80%9CPalestine%20statehood%E2%80%9D)

S. ZAPPALÀ, *La Giustizia penale internazionale*, Il mulino, Bologna, 2020

D. ZECCA, “Israele Stato-nazione del popolo ebraico. L’ebraicità da pretesa normativa a parametro costituzionale”, *Nomos, le attualità nel diritto*, ISSN 2279-7238, n. 3, 2019

Articoli di stampa

Y. ABRAHAM, in collaborazione con Local Call, “‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza. The Israeli army has marked tens of thousands of Gazans as suspects for assassination, using an AI targeting system with little human oversight and a permissive policy for casualties, +972 and Local Call reveal”, *+972 Magazine*, 3 aprile 2024, <https://www.972mag.com/lavender-ai-israeli-army-gaza/>

N. AL-MUGHRABI, “In Gaza, hospital procedures without anaesthetics prompted screams, prayers”, *Reuters*, 10 novembre 2023, <https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-hospital-procedures-without-anaesthetics-prompted-screams-prayers-2023-11-10/>

ALAN ARMS, M. RISTIC, "Israel/OPT: Identifying the Israeli army's use of white phosphorus in Gaza", *Amnesty International*, 13 ottobre 2023, <https://citizenevidence.org/2023/10/13/israel-opt-identifying-the-israeli-armys-use-of-white-phosphorus-in-gaza/>

O. BARTOV, "I'm a Genocide Scholar. I Know It When I See It", *New York Times*, 15 luglio 2024

T. BASTIANELLI, " Hamas: anatomia di un movimento", *Geopolitica.info*, 4 giugno 2021, <https://www.geopolitica.info/hamas-anatomia-di-un-movimento/>

M. BELLINGERI, C. SPOCCI, "L'urgenza della giustizia. Palestina e Israele sotto le lenti del diritto internazionale", *IRPI Media*, 17 gennaio 2024, <https://irpimedia.irpi.eu/giudiziuniversali-israele-palestina-genocidio/>

P. BEHRENS, "Commentary Rome Statute: part.2, articles 5-10", *Case Matrix*, 30 giugno 2016, <https://www.casematrixnetwork.org/cmn-knowledge-hub/icc-commentary-clicc/commentary-rome-statute/commentary-rome-statute-part-2-articles-5-10>

N. BERTRAND, K. BO LILLIS, "Exclusive: Nearly half of the Israeli munitions dropped on Gaza are imprecise 'dumb bombs,' US intelligence assessment finds", *CNN*, 14 dicembre 2023, <https://edition.cnn.com/2023/12/13/politics/intelligence-assessment-dumb-bombs-israel-gaza/index.html#:~:text=Nearly%20half%20of%20the%20air,a%20new%20US%20intelligence%20assessment>

D. BIDUSSA, "Un massacro indicibile: di Sabra e Chatila, ancora oggi, non si conosce tutta la verità", *La Feltrinelli*, 15 settembre 2022, <https://maremosso.lafeltrinelli.it/approfondimenti/sabra-e-shatila-strage-1982>

J. BURKE, S. TAHA, "'Olives are everything for us': West Bank farmers prevented from harvesting by settler violence", *The Guardian*, 3 novembre 2025, <https://www.theguardian.com/world/2025/nov/03/olives-settler-violence-west-bank-farmers>

A. CAPOCCI, "Human Rights Watch: Israele sgancia bombe al fosforo bianco in Libano", *Il Manifesto*, 9 marzo 2026, <https://ilmanifesto.it/human-rights-watch-israele-sgancia-bombe-al-fosforo-bianco-in-libano>

E. CAPORALE, "Gaza, le ragioni di un conflitto infinito. Nuovo capitolo nello scontro Israele-Palestina: ma perché da oltre 60 anni vince la guerra?", *La Stampa*, 16 settembre 2014, <https://www.lastampa.it/cultura/e20/attualita/2014/09/16/news/gaza-le-ragioni-di-un-conflitto-infinito-1.35613908/>

M. CARONE, "Gli influencer sbarcano a Gaza, l'informazione diventa 'politainment'", *Huffpost*, 25 agosto 2025, https://www.huffingtonpost.it/blog/2025/08/25/news/gaza_influencer-19903147/

M. CASTELLANETA, "Corte penale internazionale: la procura chiede l'arresto di Netanyahu e dei leader di Hamas", *Marina Castellaneta*, 24 maggio 2024, <https://www.marinacastellaneta.it/blog/corte-penale-internazionale-la-procura-chiede-l-arresto-di-netanyahu-e-dei-leader-di-hamas.html>

M. CASTELLANETA, “Crisi umanitaria a Gaza: l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa chiede agli Stati di intervenire”, *Maria Castellaneta*, 30 gennaio 2025, <https://www.marinacastellaneta.it/blog/crisi-umanitaria-a-gaza-lassemblea-parlamentare-del-consiglio-deuropa-chiede-agli-stati-di-intervenire.html>

A. CICALA, “Commissione internazionale indipendente delle Nazioni Unite per l’inchiesta sui territori palestinesi occupati: un nuovo rapporto sostiene che Israele abbia commesso genocidio”, *Centro di ateneo per i diritti umani*, 17 settembre 2025, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/commissione-internazionale-indipendente-delle-nazioni-unite-per-linchiesta-sui-territori-palestinesi-occupati-un-nuovo-rapporto-sostiene-che-israele-abbia-commesso-genocidio>

C. CRUCIATI, “Sulla via israeliana per l’annessione c’è un villaggio beduino”, *Il manifesto*, 15 novembre 2025, <https://ilmanifesto.it/sulla-via-israeliana-per-lannessione-ce-un-villaggio-beduino>

T. DANNENBAUM, “The Siege of Gaza and the Starvation War Crime”, *Just Security*, 11 ottobre 2023, <https://www.justsecurity.org/89403/the-siege-of-gaza-and-the-starvation-war-crime/>

S. DEVI, “Child health in Gaza”, *The Lancet*, 26 ottobre 2024, <https://www.saluteinternazionale.info/wp-content/uploads/2024/10/Child-health-in-Gaza.pdf>

N. DONMEZ, “Genocidal intent in international law: a contemporary application”, *Critical debates HSGJ*, 31 ottobre 2025, <https://criticaldebateshsgj.scholasticahq.com/post/3534-genocidal-intent-in-international-law-a-contemporary-application-by-naz-donmez>

E. FABIAN, “Defense minister announces ‘complete siege’ of Gaza: No power, food or fuel, 9 ottobre 2023”, *Times of Israel*, https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/defense-minister-announces-complete-siege-of-gaza-no-power-food-or-fuel/

G. GAGLIANO, “Israele. La CPI respinge il ricorso israeliano contro l’indagine su Gaza”, *Notizie geopolitiche*, 17 dicembre 2025, <https://www.notiziegeopolitiche.net/israele-la-cpi-respinge-il-ricorso-israeliano-contro-lindagine-su-gaza/>

A. GOLDBERG, “Yes it is Genocide”, *Swiss Policy Research*, 9 maggio 2024, <https://swprs.org/professor-amos-goldberg-yes-it-is-genocide/>

N. GORDON, M. HADDAD, “The Road to Famine in Gaza”, *The New York Review*, 30 marzo 2024

V. GRAZZI, “Il ruolo del sistema Lavender nei bombardamenti sulla Striscia di Gaza”, *Mondo Internazionale*, 25 aprile 2024, <https://mondointernazionale.org/post/il-ruolo-del-sistema-lavender-nei-bombardamenti-sulla-striscia-di-gaza>

P. HASKI, “Per il ministro Bezalel Smotrich i palestinesi non esistono”, *Internazionale*, 21 marzo 2023, <https://www.internazionale.it/opinione/pierre-haski/2023/03/21/israele-governo-palestinesi>

C. HAMILL STEWART, “Will Israel’s arming of settler militia in the West Bank backfire?”, *The New Arab*, 11 giugno 2024, <https://www.newarab.com/analysis/will-israels-plan-arm-settler-militia-west-bank-backfire>

Y. S. KHAN, "The directive to evacuate Northern Gaza: advance warning or forced displacement?", *Just Security*, 19 ottobre 2023, <https://www.justsecurity.org/89617/the-directive-to-evacuate-northern-gaza-advance-warning-or-forced-displacement/>

P. KUCIUKIAN, "Darfur: un possibile genocidio in atto?", *Gariwo*, 2 luglio 2024, <https://it.gariwo.net/magazine/africa/darfur-un-possibile-genocidio-in-atto-27400.html>

P. LAZZARINI, "UNRWA su Gaza: distribuzione degli aiuti è una trappola mortale", *Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite*, 2 giugno 2025, <https://unric.org/it/unrwa-su-gaza-distribuzione-degli-aiuti-e-una-trappola-mortale/>

M. LANOTTE, "Il riconoscimento dello Stato di Palestina", *Zanichelli, ultim'ora di diritto ed economia*, 6 ottobre 2025, <https://ultimora.zanichelli.it/diritto/materie-diritto/diritto-internazionale/il-riconoscimento-dello-stato-di-palestina/>

R. LEMKIN, *Genocidio: un crimine moderno*, pubblicato nell'aprile 1945 nella rivista *Free World*, <https://it.gariwo.net/magazine/editoriali/genocidio-un-crimine-moderno-24353.html>

L. LUCCHINI, B. OFFIDANI, P. CIPRIANI, "Attacco a Israele. Così i video postati dai miliziani di Hamas e civili permettono di ricostruire l'inizio dell'attacco partito da Gaza", *La Repubblica*, <https://lab.repubblica.it/2023/video-attacco-israele-missili-gaza/>

L. LUCCHINI, F. CAFERRI, P. CIPRIANI, "Geografia di un massacro. I luoghi e le immagini dell'attacco di Hamas a Israele", *La Repubblica*, <https://lab.repubblica.it/2023/7-ottobre-attacco-hamas-israele/>

A. MAHDAWI, "An Israeli bomb destroyed 4,000 embryos at a Gaza IVF centre. Where is the outrage?", *The Guardian*, 20 aprile 2024, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/apr/20/israel-destroyed-embryos-bombing-ivf-center-gaza>

E. C. MCGREAL, "Not a normal war': doctors say children have been targeted by Israeli snipers in Gaza", *The Guardian*, 2 aprile 2024, <https://www.theguardian.com/world/2024/apr/02/gaza-palestinian-children-killed-idf-israel-war>

J. MOCCHI, "Gaza ebraica, i coloni non mollano", *L'Espresso*, 21 ottobre 2025, <https://lespresso.it/c/mondo/2025/10/20/cisgiordania-gaza-colonie-daniella-weiss/57581>

M. MORIGI, "Gerusalemme EST: archeologia e politica di occupazione", *Marx21.it*, 15 gennaio 2024, <https://www.marx21.it/storia-teoria-e-scienza/gerusalemme-est-archeologia-e-politica-di-occupazione/>

E. MORO, "Muro in Cisgiordania: il parere della Corte internazionale di Giustizia", *Istituto analisi relazioni internazionali*, 21 giugno 2021, <https://iari.site/2021/06/21/muro-in-cisgiordania-il-parere-della-corte-internazionale-di-giustizia/>

N. MOSSA, "L'annessione che avanza: Israele e la nuova legge sulla "sovrànità" in Cisgiordania", *Geopolitica.info*, 14 novembre 2025, <https://geopolitica.info/annessione-che-avanza-israele-cisgiordania/>

A. NOBILI TARTAGLIA, “Israele e Hamas: quattro guerre in 15 anni”, *Agenzia Giornalistica Italiana*, 7 ottobre 2023, <https://www.agi.it/estero/news/2023-10-07/israele-hamas-quattro-guerre-15-anni-23369018/>

S. OCCHIPINTI, “Corte Internazionale di Giustizia: misure cautelari contro Israele per impedire il genocidio”, *Altalex*, 9 febbraio 2024, <https://www.altalex.com/documents/news/2024/02/08/corte-internazionale-giustizia-misure-cautelari-contro-israele-impedire-genocidio>

S. OCCHIPINTI, “La Corte penale internazionale, cos’è e come funziona”, *Altalex*, 11 marzo 2022, <https://www.altalex.com/guide/la-corte-penale-internazionale>

J. OFIR, “Influential Israeli national security leader makes the case for genocide in Gaza”, *Mondoweiss*, 20 novembre 2023, <https://mondoweiss.net/2023/11/influential-israeli-national-security-leader-makes-the-case-for-genocide-in-gaza/>

R. OMAAR, “Israeli president Isaac Herzog says Gazans could have risen up to fight 'evil' Hamas”, *ITV News*, 13 ottobre 2023, <https://www.itv.com/news/2023-10-13/israeli-president-says-gazans-could-have-risen-up-to-fight-hamas>

N. PERUGINI, “La gestione letale delle «zone sicure» a Gaza”, *Il manifesto*, 10 gennaio 2024, <https://ilmanifesto.it/la-gestione-letale-delle-zone-sicure-a-gaza>

C. PIVIDORI, “Corte penale internazionale: introduzione, composizione e struttura”, *Centro di ateneo per i diritti umani*, 1° gennaio 2024, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/corte-penale-internazionale-introduzione-composizione-e-struttura>

F. PIRA, “Birmania: la Missione Internazionale Indipendente sui fatti del Myanmar (la Missione) rilascia il suo ultimo Rapporto”, *L’osservatorio centro di ricerche sulle vittime civili del conflitto*, 18 settembre 2018, <https://www.losservatorio.org/it/civili-in-conflitto/rapporti/item/1262-birmania-la-missione-internazionale-indipendente-sui-fatti-del-myanmar-la-missione-rilascia-il-suo-ultimo-rapporto#:~:text=Istituita%20mediante%20la%20Risoluzione%20del%20Consiglio%20sui,di%20una%20lunga%20serie%20di%20regimi%20militari>

E. PORPIGLIA, “Dottrina Dahiya. Anatomia di uno sterminio”, *LIMES- Gli Stati di Israele*, 9, 2025, <https://www.limesonline.com/rivista/israele-gaza-anatomia-di-uno-sterminio-20242503/>

M. RICCI SARGENTINI, “Israele, la frase choc del ministro: «Non esiste un popolo palestinese»”, *Corriere della sera*, 21 marzo 2023

A.SASSO, “Karadžić, il ‘buon vicino’ all’ergastolo”, *Balcani caucaso e transeuropa*, 21 marzo 2019, https://www.balcanicaucaso.org/cp_article/karadzic-il-buon-vicino-allergastolo/

M. D. SHEAR, D.BEREHULAK, L. ABRAHAM, F. ABDULKARIM, “Land grab: Israel’s escalating campaign for control of the West Bank”, *Britain Palestine Project*, 30 dicembre 2025, <https://britainpalestineproject.org/land-grab-israels-escalating-campaign-for-control-of-the-west-bank/#:~:text=The%20outposts%20are%20illegal%20under,Israelis%20to%20build%20more%20settlements>

E. SINISCALCO, “Non solo Gaza. Come funziona l’occupazione della Cisgiordania”, *Irpimedia*, 4 luglio 2025, <https://irpimedia.irpi.eu/terrapromessa-israele-come-funziona-occupazione-in-cisgiordania-palestina/>

N. SULTANY, “A threshold crossed: on genocidal intent and the duty to prevent genocide in Palestine”, *Journal of Genocide Research*, 9 maggio 2024, “”, 1-26, <https://doi.org/10.1080/14623528.2024.2351261>

S. TANTESH, J. BORGER, E. GRAHAM-HARRISON, “‘Bloodshed was supposed to stop’: no sign of normal life as Gaza’s killing and misery grind on”, *The Guardian*, 6 dicembre 2025, <https://www.theguardian.com/news/ng-interactive/2025/dec/06/bloodshed-was-supposed-to-stop-no-sign-of-normal-life-as-gazas-killing-and-misery-grind-on>

M. TOTRY- JUBRAN, “Israele e l’utilizzo della minoranza palestinese nelle relazioni diplomatiche”, *ISPI*, 22 maggio 2025, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/israele-e-lutilizzo-della-minoranza-palestinese-nelle-relazioni-diplomatiche-209524>

A. UMBRELLO, “Israele, una strada per annientare la speranza di uno Stato palestinese”, *InsideOver*, 4 aprile 2025

S. WISCHNEWSKY, “Il ruolo dell’acqua nel conflitto israelo-palestinese”, *Geopolitica.info*, 1° luglio 2021, <https://www.geopolitica.info/il-ruolo-dellacqua-nel-conflitto-israelo-palestinese/>

S. HAMADI, “Dalla casa di Arafat alla libreria con oltre 20mila volumi: la guerra a Gaza ha distrutto i luoghi simbolo palestinesi”, *Il Fatto Quotidiano*, 9 novembre 2025, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/11/09/gaza-distruzione-luoghi-simbolo-palestinesi-news/8184770/>

G. ZACCARIELLO, “Gaza, UNRWA: Israele blocca gli aiuti e viola il diritto internazionale”, *Il fatto quotidiano*, 16 novembre 2025, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/11/16/gaza-aiuti-bloccati-unrwa-israele-notizie/8197408/>

AMNESTY INTERNATIONAL, “Gaza, Hamas reprime chi protesta”, 28 maggio 2025, <https://www.amnesty.it/gaza-hamas-reprime-chi-protesta/>

AMNESTY INTERNATIONAL, “Il piano di pace di Trump tra Israele e Hamas: cosa non va bene”, 1° ottobre 2025, <https://www.amnesty.it/il-piano-di-pace-di-trump-tra-israele-e-hamas-cosa-non-va-bene/>

AMNESTY INTERNATIONAL, “Israele revochi l’ordine di evacuare gli ospedali di Gaza”, 24 ottobre 2023, <https://www.amnesty.it/appelli/israele-revochi-lordine-di-evacuare-gli-ospedali-di-gaza/>

AMNESTY INTERNATIONAL, “La Corte di giustizia internazionale ordina a Myanmar di proteggere i rohingya”, 24 gennaio 2020, <https://www.amnesty.it/la-corte-di-giustizia-internazionale-ordina-a-myanmar-di-proteggere-i-rohingya/#:~:text=%E2%80%999CLa%20decisione%20della%20Corte%20%C3%A8%20giunt%20proprio,di%20indagare%20sui%20crimini%20contro%20i%20rohingya>

AMNESTY INTERNATIONAL, “Striscia di Gaza: fame o proiettili”, 1° luglio 2025, <https://www.amnesty.it/striscia-di-gaza-fame-o-proiettili/>

AMNESTY INTERNATIONAL, *Hamis e gli altri gruppi armati devono immediatamente liberare i civili in ostaggio a Gaza*, 12 luglio 2024, <https://www.amnesty.it/hamas-e-gli-altri-gruppi-armati-devono-immediatamente-liberare-i-civili-in-ostaggio-a-gaza/>

B'TSELEM "State Business: Israel's misappropriation of land in the West Bank through settler violence", novembre 2021, https://www.btselem.org/publications/202111_state_business

GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, *What is R2P?*, <https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/>

HUMAN RIGHTS WATCH, "Israel/Palestine: Unlawful Israeli Airstrikes Kill Civilians Bombings of Civilian Structures Suggest Illegal Policy", 15 luglio 2014, <https://www.hrw.org/news/2014/07/15/israel/palestine-unlawful-israeli-airstrikes-kill-civilians>

OCHA, "UN Human Rights Office - OPT: Attacks on the humanitarian aid distribution system", 22 marzo 2024, https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/un-human-rights-office-opt-attacks-humanitarian-aid-distribution-system-enar?utm_source=rw-subscriptions&utm_medium=email&utm_campaign=country_updates_180&gl=1*1qxxe54*_ga*MTE2OTIwODIwMS4xNzcwNTkxNDMx*_ga_E60ZNX2F68*czE3NzI1NTcyNDYkbzExJGcxJHQxNzcyNTU3MjUxJGo1NSRsMCRoMA

OCHA, "Demolition Orders against Palestinian Structures in Area C – Israeli Civil Administration data, 2022", <https://www.ochaopt.org/page/demolition-orders-against-palestinian-structures-area-c-israeli-civil-administration-data>

OHCHR, "UN experts call for immediate dismantling of Gaza Humanitarian Foundation" 5 agosto 2025, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/08/un-experts-call-immediate-dismantling-gaza-humanitarian-foundation>

OHCHR, "UN experts condemn 'flour massacre', urge Israel to end campaign of starvation in Gaza", 5 marzo 2024, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/03/un-experts-condemn-flour-massacre-urge-israel-end-campaign-starvation-gaza>

PALESTINIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS, "Settler Attacks Escalate Alarminglly against Palestinian Farmers and Their Property during Olive Harvest Season in Southern Nablus", 12 ottobre 2025, <https://pchrgaza.org/settler-attacks-escalate-alarminglly-against-palestinian-farmers-and-their-property-during-olive-harvest-season-in-southern-nablus/>

REDAZIONE, "Gaza: iniziata evacuazione parziale da Rafah est, nella notte morti 16 civili in due raid israeliani", *Euronews*, 6 maggio 2024, <https://it.euronews.com/2024/05/06/gaza-iniziata-evacuazione-parziale-di-rafah-nella-notte-morti-16-civili-da-due-raid-israel>

REDAZIONE, "Genocidio Ruanda", *Gariwo*, <https://it.gariwo.net/educazione/approfondimenti/genocidio-ruanda-3498.html>

REDAZIONE, "Israele: entrano in vigore le nuove leggi israeliane che vietano l'UNRWA", *Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite*, 30 gennaio 2025, <https://unric.org/it/israele-entrano-in-vigore-le-nuove-leggi-israeliane-che-vietano-unrwa/#:~:text=Secondo%20il%20portavoce%20dell'UNRWA%2C%20Jonathan%20Fowler>

[%2C%20se, Gerusalemme%20Est%20e%20Cisgiordania%2C%20devastate%20dalla%20guerra](#)

REDAZIONE, "Resistenza al Muro e agli insediamenti": 38359 attacchi perpetrati dall'occupazione e dai suoi coloni in Cisgiordania dal 7 ottobre 2023", *Union of OICNews Agencies*, 5 ottobre 2025, [https://una-oic.org/it/palestinese/2025/10/05/Resistenza-al-muro-e-agli-insediamenti%3A-38359-attacchi/#:~:text=Ramallah%20\(UNA/WAFA\)%20%E2%80%93%20La%20Commissione%20per%20la,cittadini%20e%20propriet%C3%A0%20dal%207%20ottobre%202023](https://una-oic.org/it/palestinese/2025/10/05/Resistenza-al-muro-e-agli-insediamenti%3A-38359-attacchi/#:~:text=Ramallah%20(UNA/WAFA)%20%E2%80%93%20La%20Commissione%20per%20la,cittadini%20e%20propriet%C3%A0%20dal%207%20ottobre%202023)

REDAZIONE, "Che cos'è Hamas?", *ISPI*, 10 ottobre 2023, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/che-cose-hamas-147295>

REDAZIONE, "Che cos'è Hamas", *Il Post*, 7 ottobre 2023, <https://www.ilpost.it/2023/10/07/che-cose-hamas/>

REDAZIONE, "Cisgiordania- UNRWA: lo sfollamento forzato colpisce 40.000 persone", *Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite*, 11 febbraio 2025, <https://unric.org/it/cisgiordania-unrwa-lo-sfollamento-forzato-colpisce-40-000-persone/>

REDAZIONE, "Corte Internazionale di Giustizia: emesso un parere consultivo sugli obblighi di Israele in relazione alla presenza di organizzazioni internazionali e umanitarie nel Territori Palestinesi Occupati", *Centro di ateneo per i diritti umani*, 8 novembre 2025, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/notizie/corte-internazionale-di-giustizia-emesso-un-parere-consultivo-sugli-obblighi-di-israele-in-relazione-alla-presenza-di-organizzazioni-internazionali-e-umanitarie-nel-territori-palestinesi-occupati>

REDAZIONE, "Corte Penale Internazionale: mandati di arresto per Netanyahu e Gallant e respingimento dei ricorsi di Israele", *Centro di ateneo per i diritti umani*, 22 novembre 2024, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/notizie/corte-penale-internazionale-mandati-di-arresto-per-netanyahu-e-gallant-e-respingimento-dei-ricorsi-di-israele>

REDAZIONE, "Cosa sono i tunnel sotto la Striscia di Gaza", *Il Post*, 12 ottobre 2023, <https://www.ilpost.it/2023/10/12/tunnel-striscia-di-gaza/>

REDAZIONE, "Escalation Hamas-Israele: la cronologia della guerra", *ISPI*, 6 dicembre 2023, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/escalation-hamas-israele-la-cronologia-della-guerra-151025>

REDAZIONE, "Explains: the Dahiya doctrine & Israel's use of disproportionate force", *Institute for Middle East understanding*, 31 luglio 2024, <https://imeu.org/resources/resources/explainer-the-dahiya-doctrine-israels-use-of-disproportionate-force/175>

REDAZIONE, "Gaza e Cisgiordania: cosa sono i Territori palestinesi?", *Istituto per gli studi di politica internazionale*, 3 novembre 2023, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gaza-e-cisgiordania-cosa-sono-i-territori-palestinesi-151075>

REDAZIONE, "Gaza, Amnesty International: attacchi di Hamas e trattamento degli ostaggi crimini contro l'umanità", *Euronews*, 11 dicembre 2025, <https://it.euronews.com/2025/12/11/gaza-amnesty-international-attacchi-di-hamas-e-trattamento-degli-ostaggi-crimini-contro-lu>

REDAZIONE, “Gaza, denuncia alla CPI per complicità nel genocidio”, *Centro Pace, ecologia e diritti- Rovereto*, ottobre 2025, <https://www.rovepace.org/?p=5586>

REDAZIONE, “Gaza, evacuato l’ospedale al Shifa”, *Radiotelevisione Svizzera*, 18 novembre 2023, <https://www.rsi.ch/info/mondo/Gaza-evacuato-1%E2%80%99ospedale-al-Shifa--1993744.html>

REDAZIONE, “How did postwar trials shape approaches to international justice?”, *United States Holocaust Memorial Museum*

REDAZIONE, “Il diritto internazionale nel conflitto Israele/Palestina. Intervista a Luigi Daniele”, *Scienza&Pace magazine*, 13 gennaio 2024, <https://magazine.cisp.unipi.it/il-diritto-internazionale-nel-conflitto-israele-palestina-intervista-a-luigi-daniele/>

REDAZIONE, “Israel and the Palestinians: can the settlement issue be solved?”, *BBC News*, 18 novembre 2019, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-38458884>

REDAZIONE, “Israel’s emptying of West Bank refugee camps amounts to war crimes:HRW”, *Al Jazeera*, 20 novembre 2025, <https://www.aljazeera.com/news/2025/11/20/israels-emptying-of-west-bank-refugee-camps-amounts-to-war-crimes-hrw>

REDAZIONE, “L’Assemblea Generale conclude il dibattito sull’adesione dello Stato di Palestina alle Nazioni Unite”, *Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite*, 14 maggio 2024, <https://unric.org/it/assemblea-generale-conclude-il-dibattito-sulladesione-dello-stato-di-palestina-alle-nazioni-unite/>

REDAZIONE, “La Corte penale internazionale condanna il leader dei Janjaweed per crimini contro l’umanità e crimini di guerra in Darfur”, *Centro atenei diritti umani*, 20 ottobre 2025, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/notizie/la-corte-penale-internazionale-condanna-il-leader-dei-janjaweed-per-crimini-contro-lumanita-e-crimini-di-guerra-in-darfur>

REDAZIONE, “La cronologia del conflitto israelo-palestinese”, *Il Post*, 14 ottobre 2023, <https://www.ilpost.it/2023/10/14/conflitto-israelo-palestinese/>

REDAZIONE, “La divisione di Gerusalemme spiegata”, *Il Post*, 16 ottobre 2015, <https://www.ilpost.it/2015/10/16/la-divisione-di-gerusalemme-spiegata/>

REDAZIONE, “Legal Status in Palestine”, *Birzeit university*, <http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/index.php/en/homepage/legal-status-in-palestine>

REDAZIONE, “Mass graves in Gaza show victims’ hands were tied, says UN rights office”, *UN News*, 23 aprile 2024, <https://news.un.org/en/story/2024/04/1148876>

REDAZIONE, “Omar al-Bashir”, *Coalition for the ICC*, 2014, <https://www.coalitionfortheicc.org/cases/omar-albashir>

REDAZIONE, “Onu, bocciata risoluzione su Palestina”, *ANSA*, 31 dicembre 2014, https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2014/12/31/onu-bocciata-risoluzione-su-palestina_312b7c86-edb2-40be-9808-ffe3fc655ef5.html

REDAZIONE, “Pulizia etnica e genocidio nei Balcani”, *Gariwo*, <https://it.gariwo.net/educazione/approfondimenti/pulizia-etnica-e-genocidio-nei-balconi-3499.html>

REDAZIONE, “Si è insediato il governo più di destra della storia di Israele”, *Il Post*, 30 dicembre 2022, <https://www.ilpost.it/2022/12/30/nuovo-governo-netanyahu-israele/>

REDAZIONE, “Sovereignty in all but name: Israel’s quickening annexation of the West Bank”, *International crisis group*, 9 ottobre 2025, <https://www.crisisgroup.org/rpt/middle-east-north-africa/israelpalestine/252-sovereignty-all-name-israels-quickenning-annexation-west-bank>

REDAZIONE, “Striscia di Gaza: guerra e fame”, *ISPI*, 1° marzo 2024, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/striscia-di-gaza-guerra-e-fame-165537>

REDAZIONE, “Trump sceglie: Gerusalemme capitale di Israele”, *ISPI media*, 6 dicembre 2017, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/trump-sceglie-gerusalemme-capitale-di-israele-19135>

REDAZIONE, “Tutti i problemi della Gaza Humanitarian Foundation”, *Il Post*, 27 maggio 2025, <https://www.ilpost.it/2025/05/27/gaza-humanitarian-foundation-israele/>

REDAZIONE, “What are areas A, B, and C of the occupied West Bank?”, *Aljazeera*, 11 settembre 2019, <https://www.aljazeera.com/news/2019/9/11/what-are-areas-a-b-and-c-of-the-occupied-west-bank#:~:text=Today%2C%20Area%20A%20constitutes%2018,in%20the%20hands%20of%20Israel>

REDAZIONE, “Which countries recognize a state of Palestine, and what is changing?”, *CBS news*, 22 maggio 2024, <https://www.cbsnews.com/news/which-countries-recognize-palestine-as-state-and-what-is-changing/>

REDAZIONE, *Approval of thousands of new settlement units in the West Bank and Jerusalem during march 2025*, *Union for justice Foundation*, 10 maggio 2025, <https://ufjf-ps.org/en/approval-of-thousands-of-new-settlement-units-in-the-west-bank-and-jerusalem-during-march-2025/>

REDAZIONE, *Hasbara: come funziona la propaganda israeliana*, *Ultimavoce*, 7 marzo 2024, <https://www.ultimavoce.it/hasbara-la-propaganda-israeliana/>

WORLD HEALTH ORGANIZATION, “WHO pleads for immediate reversal of Gaza evacuation order to protect health and reduce suffering”, 13 ottobre 2023, <https://www.who.int/news/item/13-10-2023-who-pleads-for-immediate-reversal-of-gaza-evacuation-order-to-protect-health-and-reduce-suffering>

Pronunce, report e documenti

F. ALBANESE, *Anatomy of a Genocide. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967*, F. Albanese, A/HRC/55/73, 1° luglio 2024, <https://www.un.org/unispal/document/anatomy-of-a-genocide-report-of-the-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-the-palestinian-territory-occupied-since-1967-to-human-rights-council-advance-unedited-version-a-hrc-55/>

AMNESTY INTERNATIONAL, “Rapporto di Amnesty International: l’impunità per i crimini di guerra a Gaza e nel Sud di Israele costituisce la chiave per ulteriori sofferenze da parte dei civili”, 1° luglio 2009, <https://www.amnesty.it/gaza-e-sud-disraele-22-giorni-di-morte-e-distruzione/>

AMNESTY INTERNATIONAL, “Targeting civilians: murder, hostage-taking and other violations by palestinian armed groups in Israel and Gaza” 11 dicembre 2025, <https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/0282/2025/en/>

B’TSELEM, *East Jerusalem*, 27 gennaio 2019, <https://www.btselem.org/jerusalem>

CIG, *Application instituting proceedings containing a request for the indication of provisional measures*, Sudafrica c. Israele, General List n. 192, 29 dicembre 2023, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf>

CIG, *Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide in the Gaza Strip. Request for the Modification of the Order of 28 March 2024*, Sudafrica c. Israele, ordinanza, 24 maggio 2024, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240524-ord-01-00-en.pdf>

CIG, *Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide in the Gaza Strip, Provisional Measures*, Sudafrica c. Israele, Ordinanza 26 gennaio 2024, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf>

CIG, *Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide in the Gaza Strip. Urgent request for the modification and indication of provisional measures pursuant to article 41 of the statute of the International court of justice, and articles 75 and 76 of the rules of court of the international court of justice*, Sudafrica c. Israele, 10 maggio 2024, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240510-wri-01-00-en.pdf>

CIG, *Bosnia-Erzegovina c. Serbia-Montenegro*, sentenza 26 febbraio 2007

CIG, *Decision of the Court on South Africa’s request for additional provisional measures*, n.2024/16, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240216-pre-01-00-en.pdf>

CIG, *Indicating Provisional Measures of 26 January 2024*, Sudafrica c. Israele, ordinanza, 26 marzo 2024, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240328-ord-01-00-en.pdf>

CIG, *Legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the occupied palestinian territory, including East Jerusalem*, parere consultivo, 19 luglio 2024, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf>

CIG, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, 9 luglio 2004, <https://www.icj-cij.org/case/131>

CIG, *Obligations of Israel in relation to the presence and activities of the United Nations, other international organizations and third States in and in relation to the occupied palestinian territory*, 22 ottobre 2025, parere consultivo, <https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2025/10/advisory-opinion-22-Oct-2025.pdf>

CIG, *Urgent request for additional measures under article 75(1) of the rules of court of the international Court of justice, submitted by South Africa*, 12 febbraio 2024, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240212-wri-01-00-en.pdf>

CONSIGLIO DI SICUREZZA, *Risoluzione S/RES2417* (2018), [https://docs.un.org/en/s/res/2417%20\(2018\)](https://docs.un.org/en/s/res/2417%20(2018))

CONSIGLIO EUROPEO, *Answer to Question No. H-0033/09*, 4 febbraio 2009, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/H-6-2009-0033-ASW_IT.html

CPI, “Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination of the Situation in Palestine, and seeking a ruling on the scope of the Court’s territorial jurisdiction”, <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-fatou-bensouda-conclusion-preliminary-examination-situation-palestine>

CPI, Pre-Trial Chamber I *Situation in the State of Palestine*, Investigation, ICC-01/18, 7 marzo 2025, <https://www.icc-cpi.int/palestine>

CPI, Pre-Trial Chamber, *Decision on the ‘Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine’*, Decisione, ICC-01/18-143, 5 febbraio 2021, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021_01165.PDF

CPI, *Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant*, 21 novembre 2024, <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges>

M. FAKHRI, *Report of the Special Rapporteur on the right to food, Michael Fakhri. Starvation and the right to food, with an emphasis on the Palestinian people’s food sovereignty*, A/79/171, 17 luglio 2024, <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/212/30/pdf/n2421230.pdf>

FORENSIC ARCHITECTURE, “The architecture of genocidal starvation”, 22 agosto 2025, <https://forensic-architecture.org/investigation/aid-in-gaza>

FORENSIC ARCHITECTURE, *A cartography of Genocide: Israel’s conduct in Gaza since october 2023*, 25 ottobre 2024, <https://forensic-architecture.org/investigation/a-cartography-of-genocide>

HUMAN RIGHTS WATCH, *Hopeless, Starving, and Besieged. Israel’s Forced Displacement of Palestinians in Gaza*, “”, 14 novembre 2024, <https://www.hrw.org/report/2024/11/14/hopeless-starving-and-besieged/israels-forced-displacement-palestinians-gaza>

ICC Pre-Trial Chamber I Issues its Decision on the Prosecutor's Request Related to Territorial Jurisdiction over Palestine, Comunicato stampa, ICC-CPI-202100205-PR1566, <https://www.un.org/unispal/document/icc-pre-trial-chamber-i-issues-its-decision-on-the-prosecutors-request-related-to-territorial-jurisdiction-over-palestine-press-release/#:~:text=Today%2C%205%20February%202021%2C%20Pre,question%20of%20any%20future%20borders>

ICTY, Appeal judgment, *Prosecutor v. Tadić*, IT-94-1-A, 15 luglio 1999

ICTY, Appeals chamber, *Prosecutor v. Krstić*, IT-98-33-A, 19 aprile 2004

ICTY, Trial Chamber I, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu*, ICTR-96-4-T, 2 settembre 1998

ICTY, Trial chamber, *Prosecutor v. Mladić*, IT-09-92-T, 22 novembre 2017

ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Radovan Karadžić*, IT-95-5/18-T, 24 marzo 2016

Interrogazione parlamentare, *Utilizzazione di bombe al fosforo bianco da parte dell'esercito israeliano a Gaza*, H-0033/2009, 20 gennaio 2009, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/H-6-2009-0033_IT.html

MIDDLE EAST ANALYST, N. EZZEDDINE, S. HINDREEN ALI, N. KHDOUR, M. AL ABDULLAH, S. EISSA, "Middle East Overview: November 2025", *ACLEd*, 7 novembre 2025, <https://acleddata.com/update/middle-east-overview-november-2025>

MIDDLE EAST ANALYST, N. KHDOUR, "Civilians or soldiers? Settler violence in the West Bank", *ACLEd*, 10 giugno 2024, <https://acleddata.com/report/civilians-or-soldiers-settler-violence-west-bank>

NU, Assemblea Generale, *2005 World Summit Outcome*, A/60/L.1, par. 138-139, 24 ottobre 2005, <https://www.globalr2p.org/resources/2005-world-summit-outcome-a-60-l-1/>

OCHA, "The humanitarian impact of 20 years of the Barrier - December 2022", 30 dicembre 2022, <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-impact-20-years-barrier-december-2022>

OCHA, *Briefing to the Security Council on the humanitarian situation in Rafah*, 20 maggio 2024, <https://www.ochaopt.org/content/briefing-security-council-humanitarian-situation-rafah>

OCHA, *Gaza: Children under attack*, <https://www.unocha.org/news/gaza-children-under-attack>

OCHA, *Hostilities in the Gaza Strip and Israel. Flash Update #152*, 12 aprile 2024, <https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-152>

OCHA, *Hostilities in the Gaza Strip and Israel. Flash Update #162*, 6 maggio 2024, <https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-162>.

OCHA, *Hostilities in the Gaza Strip and Israel. Flash Update #25*, 31 ottobre 2023, <https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-25>

OCHA, *Hostilities in the Gaza Strip and Israel-reported impact. Day 149*, 25 marzo 2024, <https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-reported-impact-day-169>

OCHA, *Hostilities in the Gaza Strip and Israel-reported impact. Day 42*, 17 novembre 2023, <https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-reported-impact-day-42>

OCHA, *Humanitarian Access Snapshot - Gaza Strip. 1-31 March 2024*, 6 aprile 2024, <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-access-snapshot-gaza-strip-1-31-march-2024>

OCHA, *Humanitarian Situation Update #251. Gaza Strip*, 31 dicembre 2024, <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-251-gaza-strip>

OCHA, *Locked in: The humanitarian impact of two years of blockade on the Gaza Strip*, 14 agosto 2009, <https://www.ochaopt.org/content/locked-humanitarian-impact-two-years-blockade-gaza-strip>

OCHA, *Reported impact snapshot. Gaza Strip (30 December 2025)*, 30 dicembre 2025, <https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-30-december-2025>

OCHA, *Reported impact snapshot. Gaza Strip (31 December 2024)*, 31 dicembre 2024, <https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-31-december-2024>

OCHA, *Reported impact snapshot. Gaza Strip (7 october 2025)*, 7 ottobre 2025, <https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-7-october-2025>

OCHA, *Reported impact snapshot. Gaza Strip (7 October 2025)*, 7 ottobre 2025, <https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-7-october-2025>

ONU, *Principi di diritto internazionale riconosciuti nello Statuto e nella sentenza del Tribunale di Norimberga*, 7 ottobre 1950, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/nuremberg-principles-1950>

PEACE NOW, *(Dis)Approvals for Palestinians in Area C – 2009-2020*, 31 gennaio 2021, <https://peacenow.org.il/en/approvals-for-palestinians-in-area-c-2009-2020>

PEACE NOW, *Return of the Outpost Method. 32 new unauthorized settlements and Farms settlements under the Netanyahu government*, 22 luglio 2019, dati aggiornati al 10 dicembre 2025, <https://peacenow.org.il/en/return-of-the-outpost-method>

Principi di diritto internazionale riconosciuti nello Statuto e nella sentenza del Tribunale di Norimberga (1950), <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/principi-di-diritto-internazionale-riconosciuti-nello-statuto-e-nella-sentenza-del-tribunale-di-norimberga-1950>

REDAZIONE, “Rapporto di missione: Visita ufficiale dell’Ufficio del SRSG-SVC in Israele e nella Cisgiordania occupata (29 gennaio – 14 febbraio 2024)”, *Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite*, 5 marzo 2024, <https://unric.org/it/rapporto-di-missione-visita-ufficiale-dellufficio-del-srsg-svc-in-israele-e-nella-cisgiordania-occupata-29-gennaio-14-febbraio-2024/>

UN, “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem”, Report of the Secretary-General, A/68/502, 4 ottobre 2013,

<https://docs.un.org/en/A/68/502#:~:text=3.,and%20during%20law%20enforcement%20operations>

UNESCO, *Impact on cultural heritage*, 26 febbraio 2026, <https://www.unesco.org/en/gaza/assessment?hub=102070>

UNISPAL, *Reporting period -January - December 2023*, 2 agosto 2024, <https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2024/08/One-Year-Report-on-Israeli-Settlements-in-the-occupied-West-Bank-including-East-Jerusalem-Reporting-period-January-December-2023.pdf>

UNOSAT, *Gaza Strip Comprehensive Damage Assessment*, 7 maggio 2025, <https://unosat.org/products/4130>

UNRWA, *Situation report #153 on the humanitarian crisis in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem*, , 4 gennaio 2025, <https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-153-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-jerusalem>